



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Anno XXXVIII - N. 65

Venezia, martedì 24 luglio 2007



### *Polesella (Ro), Villa Morosini.*

Detta Ca' Morosini, edificata nel '500, sorge nei pressi di Borgo Maura, sull'argine del Po. La parte centrale della facciata presenta semicolonne ioniche di stile palladiano, mentre il frontone e il fastigio sono barocchi. Una scalinata, con balaustra, che anticamente scendeva sull'argine del Po, dà accesso al salone del piano nobile.

(Foto Antonio Dimer Manzolli)

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

##### LEGGE REGIONALE 20 luglio 2007, n. 17

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" .....4

### PARTE SECONDA

#### *Sezione prima*

#### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##### n. 116 del 29 giugno 2007

Proroga dei termini di cui al Dpgr. n. 29 del 09.02.2007 così come parzialmente modificato dal Dpgr n. 88 del 29.05.2007.

Autorizzazione allo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni appartenenti ai Bacini d'Utenza Vr 1, Vr 2 e Vr 5, presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (Pd). Quantitativo medio da smaltire: 300 t./giorno fino al 30.09.2007. .... 40  
[Ambiente e beni ambientali]

#### DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. 4 del 5 giugno 2007

Modifiche organizzative della Segreteria generale della Programmazione, della Segreteria regionale Bilancio e Finanza, della Segreteria regionale alla Cultura, della Segreteria regionale al Settore Primario, della Segreteria regionale alla Sanità e Sociale. .... 41  
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI

n. 46 del 26 giugno 2007

Attuazione D.Dgr n. 475/2003 e 1499/2007. Accreditalimento del CAF "Nazionale del Lavoro" S.P.A., Via I° Maggio 150/b - 60131 Ancona (Iscrizione Albo Ministero delle Finanze n. 00068) alla funzione di assistenza, raccolta e trasmissione dei dati relativi al rilascio dell'attestato di esenzione dal pagamento della quota fissa sui farmaci per ISEE non superiore a € 12.000,00. - Periodo giugno 2007 - marzo 2008. .... 44  
[Sanità e igiene pubblica]

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 66 del 3 luglio 2007

Soggetto attuatore: A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il fiume PO "Lavori di adeguamento dell' argine sinistro del fiume Po frontalmente l'abitato di Villanova Marchesana (Rovigo) da Fornace a loc. Santi.". Importo complessivo: € 1.500.000,00. Finanziamento: OPCM n. 3485 del 22/12/2005. Approvazione progetto. .... 45  
[Difesa del suolo]

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA

n. 227 del 4 luglio 2007

Decreto del 31 maggio 2007, n. 168, Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". Modifica della tabella 1, punto 3., lettera d - edificabilità zone agricole. Errata corrige. .... 45  
[Veterinaria e zootecnia]

*Sezione seconda*

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1796 del 12 giugno 2007 [1.1]

Approvazione ed adozione delle linee guida per la presentazione di programmi terapeutico-riabilitativi finalizzati alla

concessione di misure alternative alla detenzione di persone tossico/alcolodipendenti o con uso di sostanze tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo. .... 46  
[Servizi sociali]

n. 1975 del 3 luglio 2007 [6.1]

LR 9.8.1999 n. 32 - Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo. Art. 7 - Attività di consulenza al mercato e di prodotto alle imprese agricole. Finanziamento domande per scorrimento graduatorie. .... 50  
[Agricoltura]

n. 2025 del 3 luglio 2007 [4.9]

Comune di Campolongo Maggiore (VE). Piano Regolatore Generale - Variante nuova ZTO "D". Approvazione Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61. .... 53  
[Urbanistica]

n. 2026 del 3 luglio 2007 [4.9]

Comune di Campolongo Maggiore (VE). Piano Regolatore Generale - Variante zona C2 in frazione Liettoli. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. .... 55  
[Urbanistica]

n. 2027 del 3 luglio 2007 [4.9]

Comune di Costabissara (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 22. Adozione D.C.C. n. 12 del 26.04.2005. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. .... 57  
[Urbanistica]

n. 2028 del 3 luglio 2007 [4.9]

Comune di Fonte (TV). Piano Regolatore Generale - Variante n. 14. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61. .... 60  
[Urbanistica]

n. 2029 del 3 luglio 2007 [4.9]

Comune di Fumane (VR). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61. .... 63  
[Urbanistica]

n. 2030 del 3 luglio 2007 [4.9]

Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Piano Regolatore Generale - Variante parziale in varie località. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61. .... 68  
[Urbanistica]

n. 2031 del 3 luglio 2007 [4.9]

Comune di Noale (VE). Piano Regolatore Generale Comunale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto preliminare relativo alla riqualificazione degli impianti sportivi di via dei Tigli - DCC n. 82 del 18.12.2006. Approvazione parziale. .... 72  
[Urbanistica]

n. 2032 del 3 luglio 2007 [4.9]

Comune di Nogaro Rocca (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 19. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61. .... 74  
[Urbanistica]

n. <b>2033</b> del 3 luglio 2007	[4.9]	Variante 2004/A. Riadozione. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.....	112
Comune di Padova. Piano Regolatore Generale - Variante Varianti "Ridefinizione sistema dei servizi e delle norme". d.C.C. n.117 del 26.11.01 modificata con d.C.C. n. 125 del 22.10.04.. Approvazione definitiva - Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61. ....		<b>[Urbanistica]</b>	
n. <b>2034</b> del 3 luglio 2007		n. <b>2041</b> del 3 luglio 2007	[4.9]
Comune di Perarolo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61. ....		Comune di Villorba (TV). Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Ex Cantina Sociale" in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 L.R. 23/1999. Approvazione definitiva - Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.....	
	96		114
	<b>[Urbanistica]</b>		<b>[Urbanistica]</b>
n. <b>2035</b> del 3 luglio 2007	[4.9]	n. <b>2042</b> del 3 luglio 2007	[4.9]
Comune di Recoaro Terme (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale di assestamento. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61. ....		Comune di Vò Euganeo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 4/04. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.....	
	97		117
	<b>[Urbanistica]</b>		<b>[Urbanistica]</b>
n. <b>2036</b> del 3 luglio 2007		n. <b>2043</b> del 3 luglio 2007	[4.9]
Comune di San Germano dei Berici (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale - Allevamenti Intensivi. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61. ....		Dgr n. 47 del 16.01.2007 avente come oggetto: "Comune di Chioggia (VE) - Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "ex Cinema Verdi" in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999 - Non avocazione". Rettifica. ....	
	100		120
	<b>[Urbanistica]</b>		<b>[Urbanistica]</b>
n. <b>2037</b> del 3 luglio 2007		n. <b>2053</b> del 3 luglio 2007	[1.6]
Comune di Segusino (TV). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 9 (n. 1/2005) - L.R. 15/2004. Variante alle Norme Tecniche di Attuazione. Restituzione - Art. 47 - L.R. 27.6.1985, n. 61. ....		Nuove linee guida per il controllo della Tuberculosis nella Regione Veneto e costituzione Comitato Strategico per la lotta alla TBC.....	
	103		121
	<b>[Urbanistica]</b>		<b>[Sanità e igiene pubblica]</b>
n. <b>2038</b> del 3 luglio 2007		<hr/>	
Comune di Soave (VR). Piano Regolatore Generale - Variante 2005/1. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61. ....		(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, <i>ndr</i> ).	
	105		
	<b>[Urbanistica]</b>		
n. <b>2039</b> del 3 luglio 2007	[4.9]	[1.1]	Direzione servizi sociali
Comune di Soave (VR). Piano Regolatore Generale - Variante 2005/2. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61. ....		[1.6]	Direzione prevenzione
	110	[4.1]	Direzione tutela ambiente
	<b>[Urbanistica]</b>	[4.9]	Direzione urbanistica
n. <b>2040</b> del 3 luglio 2007	[4.9]	[6.1]	Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
Comune di Solesino (PD). Piano Regolatore Generale -			

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2007, n. 17

**Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l'espressione “*non ricompresi fra le infrastrutture strategiche, i progetti di*” è sostituita dalla seguente: “*con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli*”.

2. Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

“2) *alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;*”.

3. Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.

4. Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

“5) *ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge;*”.

5. Al numero 4 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, le parole: “*alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”*” sono sostituite dalle seguenti: “*all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*”.

6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, è sostituita dalla seguente:

“c) *i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di*

*cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;*”.

7. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 sono inserite le seguenti:

“d bis) *lavori di competenza delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d'ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;*

d ter) *i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.*”.

**Art. 2**

Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. La rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: “*Programmazione dei lavori pubblici*”.

**Art. 3**

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “*partnerariato*” è sostituita dalla seguente: “*partenariato*”.

**Art. 4**

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'espressione: “*lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),*” è inserita la seguente: “*, numero 1),*”.

b) dopo l'espressione: “*su proposta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)*” è inserita la seguente: “*, numero 1*”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:

*“1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento.”*

3. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 l'espressione: *“della legge n. 109/1994”* è sostituita dalla seguente: *“del decreto legislativo n. 163/2006”*.

4. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 l'espressione *“dalla legge n. 109/1994”* è sostituita dalla seguente: *“dal decreto legislativo n. 163/2006”*.

#### Art. 5

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 *“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunto il seguente:

*“6 bis. Agli affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2.”*

#### Art. 6

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 *“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l'espressione: *“a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare”* è sostituita dalla seguente: *“a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2”*.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 27/2003 l'espressione *“decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”* è sostituita dalla seguente: *“decreto legislativo n. 163/2006”*.

#### Art. 7

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 *“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”*

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: *“Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo”*.

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

*“1. I servizi di cui all'articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri*

*di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva.”*

3. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 è sostituito dal seguente:

*“2. Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l'onere di pubblicità è assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all'Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet.”*

#### Art. 8

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 *“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: *“nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati”* sono inserite le seguenti: *“dalla stazione appaltante”*;
- le parole: *“in soggetti di fiducia della stazione appaltante,”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2.”*

#### Art. 9

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 *“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: *“c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;”*.

2. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 27/2003 è sostituita dalla seguente:

*“q) un funzionario delegato dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;”*.

3. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 27/2003 la parola: *“amministrativo”* è soppressa.

#### Art. 10

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 *“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 prima delle parole: *“sulle controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti”* sono inserite le seguenti: *“se richiesto dalla stazione appaltante,”*.

## Art. 11

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: "*decentrata*" è soppressa.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 le parole: "*azienda ospedaliera o unità locale socio-sanitaria*" sono sostituite dalle seguenti: "*Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto*".

3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 è sostituita dalla seguente:

*"e) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico;"*.

4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 dopo le parole "*lavori pubblici*" sono aggiunte le seguenti: "*o difesa del suolo*".

5. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 dopo la parola "*ambiente*" sono aggiunte le seguenti: "*o geologia o ciclo dell'acqua*".

6. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 la parola: "*amministrativo*" è soppressa.

## Art. 12

Modifica all'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

*"2. Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che li rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri."*

## Art. 13

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: "*industrie ed*" sono soppresse.

## Art. 14

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione: "*gli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater*

*della*" è sostituita dalla seguente: "*le disposizioni di cui alla*";

b) dopo le parole "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", sono inserite le seguenti: "*e successive modifiche ed integrazioni*".

2. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 27/2003 l'espressione: "*di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d)*" è sostituita dalla seguente: "*di interesse ma non di competenza regionale*".

## Art. 15

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

*"2. Qualora, al fine della realizzazione dell'opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l'adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l'ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica."*

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 27/2003 sono inseriti i seguenti:

*"2 bis. Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore."*

*2 ter. I progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono in ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il Presidente della Regione può comunque disporre l'approvazione di quel progetto, se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico regionale."*

*2 quater. Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto, opposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità."*

## Art. 16

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

*"1. L'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata."*

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

*"2. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero l'approvazione dei progetti disposta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell'opera, ferma restando la necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti dalle specifiche disposizioni di legge."*

3. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

*"3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24, l'approvazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, con esclusione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, all'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, attestata dal comune interessato."*

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 sono inseriti i seguenti commi:

*"3 bis. Possono essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza regionale riguardanti opere che, ancorché non espressamente previste dallo strumento urbanistico comunale, sono compatibili con lo stesso, in quanto:*

- a) *non precludano l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico comunale;*
- b) *non siano in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico.*

*3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale costituisce, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001."*

## Art. 17

Modifica all'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "*nonché*" è soppressa;
- b) dopo le parole: "*legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'Artigianato"*", sono aggiunte le seguenti: "*nonché dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 "Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici" e successive modificazioni"*";
- c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "*In ogni caso detti consorzi partecipano alla gara senza l'obbligo di prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge."*

## Art. 18

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l'espressione: "*che, in casi specifici, può coincidere con l'intero costo dell'opera*" è soppressa.

## Art. 19

Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo l'espressione "*200.000.00 euro.*" è aggiunta la seguente: "*Per i lavori di importo inferiore alla soglia individuata dalla vigente normativa statale si può procedere ad affidamento diretto."*

## Art. 20

Modifica all'articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: "*esclusivamente*" è sostituita dalle seguenti: "*oltre che in numerario*".

## Art. 21

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

*"1 bis. In caso di affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale e di servizi di cui agli articoli 6, 8, 10 e 48 della legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre alle categorie individuate dall'articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, i commissari possono essere scelti fra funzionari pubblici iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 47 in relazione alla specifica professionalità."*

2. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n.

27/2003 le parole: “*delle caratteristiche dimensionali delle imprese stesse, della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, nonché dell’ubicazione delle imprese rispetto alla localizzazione delle opere*” sono sostituite dalle seguenti: “*della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, delle caratteristiche dimensionali e della specifica esperienza operativa delle imprese stesse.*”.

#### Art. 22

Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti:

#### “Art. 31 bis Offerte anomale

1. *Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cui all’articolo 32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono sempre sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l’interessato, secondo i criteri e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e dall’articolo 31 ter.*

2. *Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della stazione appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come anomale.*

3. *In sede di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006, per la valutazione delle giustificazioni le stazioni appaltanti si avvalgono anche del prezzario regionale dei lavori pubblici e dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all’articolo 12, comma 2.*

#### Art. 31 ter

*Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte*

1. *Per le finalità di cui all’articolo 31 bis, presso le province sono istituiti i comitati per la valutazione di congruità delle offerte con compiti di supporto alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta per la verifica delle offerte anormalmente basse.*

2. *I comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla provincia interessata nella seguente composizione:*

- un funzionario tecnico della provincia con funzioni di presidente;*
- un funzionario tecnico designato dalla Giunta regionale;*
- due funzionari tecnici comunali designati dall’associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI) sezione del Veneto;*
- un esperto nella materia dei lavori pubblici indicato dall’associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) del Veneto.*

3. *Ai lavori del comitato è sempre invitato il responsabile del procedimento, il quale vi partecipa senza diritto di voto.*

4. *I soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 non devono aver svolto né possono svolgere alcun incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.*

5. *Con provvedimento della Giunta regionale sono definite l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei comitati provinciali per la valutazione di congruità delle offerte, nonché i criteri cui gli stessi debbano attenersi ai fini della verifica di cui all’articolo 31 bis, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.*

6. *Sino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le stazioni appaltanti provvedono alla verifica delle offerte anormalmente basse mediante l’organo competente in base alla normativa vigente.”.*

#### Art. 23

Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo le parole “*licitazione privata semplificata,*” sono aggiunte le parole: “*con le modalità previste dalla vigente legislazione statale*”.

2. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.

#### Art. 24

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “*per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00 euro*” sono sostituite dalle seguenti: “*interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro*”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “*per gli interventi da realizzare mediante l’utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d’asta o da economie nonché*” sono soppresse;

b) le parole: “*purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione che l’importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro*” sono sostituite dalle seguenti: “*a condizione che detti interventi e lavori complementari:*

- siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;*
- non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure,*

*quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto iniziale;*

- 3) *vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;*
- 4) *non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale."*

3. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: *"per la pubblica incolumità"* sono inserite le seguenti: *"ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica"*;
- b) le parole: *"intrapresi nell'urgenza"* sono soppresse;
- c) dopo le parole: *"non sia superiore a 400.000,00 euro"* sono, infine, aggiunte le seguenti: *"qualora permanga l'urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica"*.

4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole *"di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro"* sono sostituite dalle parole *"di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro"* e al comma 6 del medesimo articolo le parole *"750.000,00 euro"* sono sostituite dalle parole *"1.000.000,00 di euro"*.

5. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole: *"o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte"* sono soppresse.

6. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: *"fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, l'urgenza"* sono inserite le seguenti: *"non prevedibile da parte dell'amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa"*;
- b) le parole: *"ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell'anno determinati o entro termini ristretti"* sono soppresse.

7. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.

8. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: *"sanitario o della sicurezza"* sono inserite le seguenti: *"dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica"*;
- b) le parole: *"che richiedono un rapporto fiduciario con l'appaltatore"* sono sostituite dalle seguenti: *"quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l'esecuzione unicamente ad operatori economici determinati"*.

9. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.

10. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:

*"3 bis. Nell'elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l'aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a)."*

11. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:

*"7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 31 bis."*

#### Art. 25

Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

#### "Art. 33 bis

*Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale*

*1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) *perseguimento dell'interesse pubblico;*
- b) *individuazione di cause di incompatibilità con le finalità istituzionali;*
- c) *conseguimento del migliore vantaggio economico e patrimoniale;*
- d) *obbligo di qualificazione, ai sensi della vigente normativa, per i progettisti e per gli esecutori dei lavori.*

*2. Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni nel settore dei beni culturali ed ambientali, nonché ogni altra disposizione speciale in materia."*

#### Art. 26

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: *"di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)"*;
- b) le parole: *"di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)"*.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 27/2003 sono inseriti i seguenti commi:

*"4 bis. I capitolati ed i contratti contengono una clausola che assoggetta il corrispettivo d'appalto al regime del prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione reale, riferito alla dinamica dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT con riferimento alla Regione del Veneto, ed il tasso d'inflazione programmato aumentato di due punti percentuali. La percentuale di aumento va applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire"*

per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi. La differenza viene annualmente accertata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

4 ter. Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006, i contratti e i capitolati contengono una clausola di adeguamento del corrispettivo dell'appalto, con riferimento ai prodotti e alle materie prime destinati alle costruzioni, che abbiano subito variazioni di prezzo superiori al 10 per cento rispetto alla data di presentazione dell'offerta.

4 quater. L'adeguamento di cui al comma 4 ter è riconosciuto per l'eccedenza rispetto all'eventuale compensazione dovuta, per lo stesso prodotto o materia prima, ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006.

4 quinquies. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità operative di determinazione dell'adeguamento di cui al comma 4 ter.”.

#### Art. 27

Modifica all'articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 27/2003, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La garanzia fideiussoria non è dovuta qualora la differenza tra l'importo contrattuale dei lavori affidati e l'offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00 euro.”.

#### Art. 28

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

“3 bis) le opere si rendano necessarie a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale.”.

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 37 è soppressa.

#### Art. 29

Modifica all'articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata.”.

#### Art. 30

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente:

“c) assoggettamento del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell'ente appaltante o concedente relativamente a tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento unico di regolarità contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 27/2003 il periodo: “La Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse Edili di riferimento competenti, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico.” è sostituito dal seguente: “Al fine di contrastare il lavoro abusivo e irregolare, nonché la concorrenza sleale, la regolarità delle imprese affidatarie ed esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata mediante il documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell'ente appaltante o concedente, conformemente alle previsioni della vigente normativa statale e secondo le modalità definite dalle conseguenti istruzioni operative.”.

#### Art. 31

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

“1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione,

*possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento, senz'alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.*"

2. Il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale n. 27/2003, è sostituito dal seguente:

*"2. Qualora l'amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all'avvenuto positivo espletamento della procedura."*

3. Al comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale n. 27/2003, dopo l'espressione: "affidato mediante procedura negoziata," è inserita la seguente: "preceduta da bando,".

4. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23, è soppressa.

5. Al comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

*"e bis) l'analisi dei rischi."*

#### Art. 32

##### Inserimento del Capo VII bis

1. Dopo il Capo VII della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

#### *"CAPO VII bis Leasing immobiliare*

##### *Art. 46 bis*

##### *Procedure di realizzazione*

1. *Qualora i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente.*

2. *Il contratto di locazione finanziaria di cui al comma 1 è stipulato con soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 e successive modificazioni, individuati a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi.*

3. *La progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con ricorso a contratto di locazione finanziaria resta a carico delle stazioni appaltanti, che vi provvedono secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale e statale in materia di servizi di progettazione.*

4. *Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la realizzazione dei lavori, nonché la progettazione esecutiva, da espletarsi secondo il progetto preliminare e definitivo ed i capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante.*

5. *Qualora la società partecipante alla gara non sia in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, è tenuta ad associarsi con una o più imprese in possesso dei predetti requisiti. I requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori devono essere indicati nel bando di gara.*

6. *I subappalti sono autorizzati dalla stazione appaltante con la medesima disciplina prevista dalle norme statali in materia di subappalto, integrata dall'articolo 38 della presente legge. I subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all'importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e affidatario del contratto di leasing immobiliare.*

7. *La direzione lavori e il collaudo dell'opera sono effettuati in conformità alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di lavori pubblici. I relativi oneri sono a carico del soggetto finanziatore."*

#### Art. 33

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- sono inserite, all'inizio, le parole: "Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia,";
- al numero 2) della lettera a) la parola: "pubblico" è sostituita dalla seguente: "regionale";
- alla lettera b) le parole: "pubblico" e "pubblici" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "regionale" e "regionali".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente comma:

*"I bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2."*

#### Art. 34

Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l'espressione: "in un'unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità dell'autorizzazione pluriennale di spesa, in ragione della prevedibile scadenza degli impegni" è soppressa.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale n. 27/2003 la parola "contributi" è soppressa.

## Art. 35

Modifica all'articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: "pubblici" è sostituita dalla seguente: "regionali".

## Art. 36

Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "stabilendo" è sostituita dalla seguente "e";
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il soggetto gestore del programma, ovvero la struttura regionale competente:".

2. Al comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale n. 27/2003, dopo le parole: "sono presentate" sono inserite le seguenti: "alla Giunta regionale in caso di gestione diretta, ovvero".

3. Al comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "sulla base della documentazione trasmessa" sono aggiunte le seguenti: "dai soggetti interessati, ovvero";
- b) dopo le parole: "ed impegna a favore" sono aggiunte le seguenti: "dei beneficiari, ovvero".

4. Al comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale n. 27/2003, dopo le parole: "del programma di cui al comma 1 lettera a)" sono aggiunte le seguenti: ", qualora individuato,".

## Art. 37

Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"1. L'erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità:

- a) nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di riparto;
- b) nella misura dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della comunicazione di cui all'articolo 53, comma 6;
- c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e b)."

2. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

"2. L'erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto gestore del program-

ma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario, mediante:

- a) anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di polizza fidejussoria per pari importo;
- b) fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l'anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione."

3. Al comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 27/2003, dopo l'espressione: "all'articolo 53, comma 1, lettera a)", sono inserite le seguenti: ", qualora individuato,".

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 54 della legge regionale n. 27/2003, le parole "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e d) bis)".

5. Al comma 9 dell'articolo 54 della legge regionale n. 27/2003, dopo le parole: "Il soggetto gestore" sono inserite le seguenti: ", qualora individuato,".

## Art. 38

Modifica all'articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: "o secondo le ulteriori procedure dell'accordo quadro di cui all'articolo 63, e del dialogo competitivo di cui all'articolo 64" sono soppresse.

## Art. 39

Abrogazione dell'articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. L'articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

## Art. 40

Abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. L'articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

## Art. 41

Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

2. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale n. 27/2003 è aggiunto il seguente:

“2 bis) provvedimento per la disciplina delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 33 bis, comma 1.”

3. Il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.

4. Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.

#### Art. 42

Modifica all'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunto il seguente:

“8 bis. I procedimenti relativi alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria e all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, rispettivamente previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera b), del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori pubblici disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché il numero dei destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20.”

#### Art. 43

Inserimento dell'articolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Dopo l'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

#### “Art. 70 bis

*Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale*

1. Qualora le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, siano relative a lavori pubblici di competenza regionale, queste vengono eseguite da soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 163/2006, individuati, per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, con i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dagli articoli 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2.

2. Sono comunque esclusi dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, fatti salvi i casi di cui all'articolo 95, comma 1, i lavori pubblici di competenza regionale:

- a) di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- b) attinenti interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione, fatta eccezione per l'asportazione di depositi alluvionali di recente formazione;
- c) relativi ad interventi in regime di somma urgenza.

3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la soprintendenza territorialmente competente appositi protocolli di intesa, al fine di individuare ambiti territoriali da escludere dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché dalle prescrizioni del presente articolo.”

#### Art. 44

Modifica all'articolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. All'articolo 76, comma 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: “dell'articolo 69” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 70”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 luglio 2007

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
- Art. 2 - Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
- Art. 3 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
- Art. 5 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
- Art. 6 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
- Art. 8 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in mate-



7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 41 - Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 42 - Modifica all'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 43 - Inserimento dell'articolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 44 - Modifica all'articolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

#### Dati informativi concernenti la legge regionale 20 luglio 2007, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 agosto 2006, n. 25/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 agosto 2006, dove ha acquisito il n. 178 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;
- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 8 marzo 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2007, n. 7367.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, entrata in vigore il 10 gennaio 2004, detta disposizioni sulla programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

L'originario articolato della legge regionale n. 27/2003 ha subito già nel corso del primo anno di applicazione alcuni primi interventi di modifica, ad opera delle leggi regionali 21 maggio 2004, n. 13, 26 novembre 2004, n. 23 e 28 dicembre 2004, n. 28. Si è trattato, peraltro, di novellazioni del tutto marginali rispetto all'impianto complessivo della legge, dettate dalla necessità, in primo luogo, di eliminare i profili di incostituzionalità ravvisati dal Governo nel ricorso proposto innanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 Cost. con riguardo alle disposizioni che regolano le procedure relative agli interventi in zone ad alta sismicità. In secondo luogo, il legislatore regionale ha ritenuto di adeguare il rinvio alla fonte regolamentare previsto in più disposizioni della legge regionale per l'attuazione di singoli istituti, alla sentenza n. 313 del 2003 della Corte costituzionale che, come noto, ha risolto la questione della titolarità della potestà regolamentare a livello di organi regionali, chiarendo il significato dell'articolo 121 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Alcune modifiche si sono rese infine necessarie per ovviare a disposizioni non sufficientemente esplicative in materie di espropriazione per pubblica utilità.

Ad oltre un biennio dall'entrata in vigore della legge regionale in materia di lavori pubblici, tuttavia, appaiono maturate le condizioni che rendono opportuna una sua organica revisione, ove si considerino, in primo luogo, i numerosi e significativi mutamenti, in questo sia pur breve frangente temporale, nel contesto normativo e giurisprudenziale, a livello comunitario e nazionale, afferente il settore dei pubblici appalti.

Il 1° febbraio 2006 con la scadenza del termine per l'attuazione della Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, sono infatti divenute immediatamente applicabili, in assenza di una norma interna di recepimento, le norme della direttiva medesima c.d. “self executing”.

Il 1° luglio è altresì entrato in vigore il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che, oltre a recepire le predette direttive comunitarie, sostituisce ed innova la previgente normativa statale, accorpando in un unico testo normativo disposizioni contenute in numerose fonti di rango legislativo e regolamentare, afferenti la materia degli appalti pubblici sia sopra che sotto soglia, ivi compresa la legge n. 10/1994 (c.d. “Legge Merloni”).

Atteso peraltro che la legge regionale n. 27/2003 disciplina essenzialmente gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'esigenza di una riscrittura di alcuni istituti della legge regionale si impone, a maggior ragione, in considerazione dei più recenti orientamenti assunti dagli organi comunitari in merito ai contenuti della disciplina applicabile agli affidamenti sotto soglia. Nello specifico, detti affidamenti, pur se non ricadenti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti, sono comunque soggetti, secondo il predetto orientamento, al rispetto delle pertinenti regole del trattato CE, in particolare di quelle in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, nonché dei principi generali in materia di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sottesi a dette norme (Corte di Giustizia, sentenza Teleaustria e Telefonadress del 7 dicembre 2000 nella causa C-324/98).

Il mancato rispetto di un onere minimo di messa in concorrenza, ha indotto in tal senso la Commissione europea ad aprire una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano censurando, con il Parere motivato del 15 ottobre 2003, le disposizioni della legge n. 109/1994 ritenute in contrasto con i suddetti principi comunitari, con

particolare riguardo al principio di trasparenza e dunque a quello di pubblicità che ne deriva.

La censura comunitaria ha conseguentemente di fatto sollevato la questione della compatibilità con i principi di derivazione comunitaria di tutte quelle norme della legge regionale n. 27/2003 che dettano una disciplina analoga alla normativa statale giudicata non conforme al trattato CE, o che comunque non prevedono un livello adeguato di pubblicità preventiva e successiva, tale da consentire l'apertura di un confronto concorrenziale tra i possibili aspiranti all'aggiudicazione dell'appalto.

Al fine di prevenire un possibile intervento comunitario anche sulla legge regionale in materia di lavori pubblici, si è reso pertanto opportuno avviare un processo di revisione della legge regionale n. 27/2003, concordando con la stessa Direzione Generale Mercato Interno della Commissione europea le modifiche indispensabili a rimuovere le criticità emerse in seguito ad una verifica congiunta sulla compatibilità della normativa regionale con i principi comunitari. Con nota in data 12 febbraio 2006, indirizzata all'Amministrazione regionale (prot. n. 109120/58.00 del 17 febbraio 2006), il Capo Unità della DG Mercato Interno e Servizi, sottolineava, esprimendo una valutazione positiva, come i propri servizi avessero "constatato con soddisfazione come le modifiche proposte dalla Regione del Veneto tenessero conto dei rilievi critici formulati dal medesimo e recepissero in larga misura le indicazioni fornite al fine di eliminare i profili di incompatibilità con la normativa comunitaria riscontrati".

Un primo gruppo di modifiche che si propone di adottare con il presente provvedimento, pertanto, concerne le disposizioni reputate potenzialmente lesive dei principi comunitari summenzionati, e risponde all'esigenza di una novellazione della normativa regionale conforme ai contenuti della proposta sulla quale la DG Mercato Interno e Servizi della Commissione europea ha formulato un giudizio positivo.

Segnatamente sono interessate dai predetti interventi correttivi, analiticamente esplicitati nell'illustrazione dell'articolato, gli istituti di seguito elencati:

- affidamenti all'esterno dell'attività di supporto al Responsabile unico del procedimento, dell'incarico al geologo responsabile dei lavori, qualora previsto, dei compiti del responsabile unico del procedimento (articolo 6), affidamenti dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (articoli 8 e 9), incarichi aventi ad oggetto la verifica e la validazione dei progetti (articolo 10), nomina dei collaudatori (articolo 48). L'operazione di revisione delle disposizioni della legge regionale regolanti l'affidamento all'esterno dei predetti servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, è intesa a codificare anche nell'ordinamento regionale i principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, demandando ad apposito provvedimento della Giunta regionale la definizione sul piano operativo delle forme di pubblicità e dei criteri di affidamento con cui dare attuazione in concreto a detti principi generali. Allo stesso tempo, si ritiene di mantenere nella sostanza invariata, alla luce anche una più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Coname, del 21 luglio 2005, nella causa C-231/03), la previsione della norma regionale che individua una forma di pubblicità successiva (comunicazione del provvedimento di affidamento all'Osservatorio regionale degli appalti e pubblicazione sul sito Internet della Stazione Appaltante) per gli incarichi di servizi di progettazione di importo inferiore a 40.000,00 euro. Giova infatti rammentare che, secondo detto

indirizzo interpretativo, esistono delle circostanze in presenza delle quali la dimensione transfrontaliera degli scambi è inesistente o quantomeno è talmente irrilevante che gli effetti negativi sulla corretta attuazione dei principi del Trattato sono tanto improbabili che non pare esservi un interesse comunitario né una competenza comunitaria che giustifichi un intervento;

- determinazione del prezzo nella concessione (articolo 27, comma 4): si propone di stralciare la parte di disposizione nella quale si ammette che il prezzo possa coincidere con l'intero costo dell'opera;
- criteri per l'individuazione delle imprese da invitare in caso di affidamento dei lavori mediante licitazione privata (articolo 31, comma 4): si propone di eliminare il profilo di incompatibilità ravvisato nel richiamo al criterio localistico dell'ubicazione dell'impresa, sostituendolo con un criterio non discriminatorio, basato sulla "specificata esperienza operativa" degli operatori da invitare alla gara;
- disciplina della licitazione privata semplificata (articolo 32). Anche per tale istituto si è trattato di rimuovere la criticità presente nel riferimento a criteri localistici, comportante una violazione del principio di non discriminazione, mediante un semplice rinvio alla procedura delineata dalla normativa statale, mantenendo comunque invariata la più elevata soglia individuata per i lavori pubblici di interesse regionale;
- trattativa privata (articolo 33). L'adeguamento ai principi comunitari ha reso necessario porre mano ad una revisione organica della norma, per le ragioni analiticamente illustrate nella relazione all'articolato. In sintesi si propone di introdurre il richiamo ad adeguate forme di pubblicità preventiva (nella fattispecie tramite la pubblicazione dell'Elenco annuale dei lavori) e di eliminare i casi di trattativa privata che rappresentano una deroga alla previa evidenza pubblica, non giustificabile nell'ottica del diritto comunitario, ovvero di aggiungere ulteriori presupposti circostanziati volti a rendere per contro giustificabili le ipotesi di deroga individuate dal legislatore regionale;
- varianti in corso d'opera (articolo 37). Parimenti per le ipotesi di variante previste dal legislatore regionale si rende indispensabile procedere nei termini enunciati con riguardo alle modifiche delle disposizioni di cui all'articolo 33;
- procedura di affidamento nella finanza di progetto (articolo 44, comma 5). In relazione a detta disposizione, si propone una modifica più formale che sostanziale, avente lo scopo di chiarire che la procedura negoziata per l'affidamento delle opere deve essere preceduta dalla pubblicazione di un bando;
- accordo quadro (articolo 63) e dialogo competitivo (articolo 64): si propone l'abrogazione della disciplina regionale di tali istituti in quanto anteriore a quella delineata dalla Direttiva 2004/18/CE e pertanto ad essa difforme, sicché diviene applicabile ai lavori di interesse regionale la norma statale di recepimento della Direttiva medesima.

Un secondo ordine di modifiche si collega all'evoluzione della normativa statale in determinati settori, che presentano punti di contatto con la normativa dei lavori pubblici. È il caso del DURC, documento unico di regolarità contributiva, entrato a pieno regime il 1° gennaio 2006, rendendo priva di significato la corrispondente disposizione regionale che lo prevede. Si ritiene pertanto di riformulare la disposizione dell'articolo 41, prevedendo un rinvio alla legislazione statale.

Anche le relativamente recenti riforme della legislazione regionale sull'assetto del territorio inducono a ritenere opportune modifiche ed integrazioni finalizzate a soddisfare esigenze di coordinamento con le disposizioni riguardanti i profili urbanistici (articoli 24 in tema di localizzazione delle opere pubbliche e 25 in tema di approvazione dei progetti) con le novità della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e con le sue successive modificazioni, introducendo al contempo taluni elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

La previsione in termini generali da parte di norme statali e regionali di istituti applicabili nel settore degli appalti pubblici rende per altro verso indispensabile l'introduzione ex novo nell'articolato della legge regionale n. 27/2003 di disposizioni di dettaglio che permettano di applicare in modo corretto tali procedure anche ai lavori pubblici di interesse regionale, nei limiti consentiti dalle leggi che li contemplano. Nello specifico si tratta degli articoli 33 bis (contratti di sponsorizzazione) e 46 bis (leasing immobiliare).

Analogamente, in relazione agli articoli 95 e 96 del Codice dei contratti, che pongono a carico delle stazioni appaltanti l'obbligo di dotare i progetti preliminari di lavori pubblici di competenza di apposite indagini archeologiche preventive da inviare per la verifica alla soprintendenza territorialmente competente, si propone di inserire nella legge regionale in materia di lavori pubblici una disciplina integrativa (contenuta nel nuovo articolo 70 bis), allo scopo di meglio specificare e delimitare l'ambito di applicazione della procedura in questione relativamente ai lavori pubblici di stretta competenza regionale.

Al fine di conferire maggiore efficacia alle disposizioni che prevedono forme di incentivazione volte a favorire l'aggregazione di imprese, precisamente la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili e di consorzi tra imprese artigiane, si propone di ampliarne l'ambito soggettivo di applicazione ed inoltre di introdurre direttamente all'interno della fonte di rango legislativo, mediante l'integrazione dell'articolo 26, comma 2, la previsione dell'agevolazione consistente nell'esonero della prestazione della cauzione provvisoria.

In tema di "adeguamento dei prezzi", la proposta di integrazione dell'articolo 34 è intesa ad introdurre una disciplina speciale per i lavori pubblici di interesse regionale, per dare concreta operatività all'istituto del "prezzo chiuso", come delineato dalla legge n. 109/1994 e successivamente ripresa dal D.Lgs. n. 163/2006.

Altre disposizioni sono interessate da modifiche intese a dirimere le incertezze interpretative che si sono manifestate fin dalla prima fase di applicazione della legge regionale, in relazione alle disposizioni di seguito elencate delle quali pertanto si propone un intervento correttivo per chiarirne il significato e l'esatto ambito di applicazione:

- articolo 2, in tema di definizione dei lavori pubblici di interesse regionale;

- articoli 48, comma 1, lettera a), n. 2) e lettera b), e 52, comma 1, lettera d), in merito alla provenienza "regionale" del contribuente rilevante per l'applicazione delle predette disposizioni.

La prassi applicativa ha inoltre evidenziato l'opportunità di ulteriori interventi di razionalizzazione dell'articolato della legge.

In tal senso, si propongono in primo luogo modifiche volte a conferire alle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 maggiore flessibilità, mediante la sostituzione di rinvii fissi con rinvii dinamici, tenuto conto dell'incessante evoluzione normativa che connota la stessa legislazione statale in materia di lavori pubblici, ovvero determinati istituti (es. la conferenza di servizi di cui all'articolo 22), determinando il superamento della normativa nello specifico richiamata con conseguente incertezza sull'esatta individuazione delle disposizioni applicabili alle fattispecie per le quali viene disposto il rinvio.

In aggiunta, in aderenza all'ottica di semplificazione che connota l'impianto della legge nel suo complesso, si propone di integrare l'articolo 29, in tema di lavori in economia, specificando che entro la soglia individuata dalla normativa statale è comunque consentito l'affidamento diretto.

In tema di garanzie, si propone di integrare l'articolo 30, al fine di ampliare le modalità mediante le quali possono essere prestate le cauzioni provvisoria e definitiva, consentendone la costituzione anche in numerario, preclusa dalla vigente normativa. Con l'integrazione dell'articolo 35, che obbliga alla prestazione della cauzione supplementare, si propone di individuare convenzionalmente una soglia, nella fattispecie 200,00 euro, al di sotto della quale, sulla base di una valutazione costi-benefici, la cauzione medesima non è dovuta.

Anche in tema di subappalti, l'esperienza applicativa ha evidenziato la necessità di un intervento correttivo alla disciplina regionale (articolo 38 legge regionale n. 27/2003), onde riportare ad un connotato di proporzionalità la misura ivi prevista a tutela del subappaltatore.

In ragione delle variazioni che periodicamente interessano l'articolazione organizzativa regionale, nonché della rappresentazione dell'esigenza di conferire maggiore celerità alle procedure, si propone altresì una revisione degli articoli 4 in tema di programmazione dei lavori pubblici e 13, e ss. in materia di organi consultivi regionali.

Parimenti, per ragioni di celerità delle procedure, è apparso utile intervenire sulla disciplina della finanza di progetto, al fine di incrementare le occasioni di realizzazione di opere pubbliche con l'apporto di capitale privato.

Altri interventi si rendono infine opportuni per chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti l'intervento finanziario della Regione, facendo esplicitamente salva l'ipotesi di gestione diretta da parte della Giunta regionale, e per rimodulare la procedura di erogazione dei contributi al soggetto gestore medesimo, con finalità di semplificazione.

Infine, allo scopo semplificare gli adempimenti connessi alle procedure di espropriazione per pubblica utilità relative a lavori pubblici di interesse regionale, si propone una integrazione dell'articolo 70 della legge regionale, con una disposizione di adeguamento della normativa statale che fissa i presupposti per i procedimenti afferenti la determinazione urgente dell'indennità provvisoria e l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

Con tali premesse si illustrano di seguito nel dettaglio le disposizioni del disegno di legge.

#### ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1 - (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27)

L'articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 contiene la definizione normativa dell'oggetto di cui alla nuova disciplina regionale: i lavori pubblici di interesse regionale. La modifica dell'articolo 2 prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge, è intesa a meglio definire e razionalizzare i contorni dell'ambito di operatività della legge regionale quadro in materia di lavori pubblici, in relazione a quelle fattispecie che, nel primo biennio di esperienza applicativa, hanno dato luogo ad alcune incertezze interpretative, ovvero hanno determinato l'esigenza di una loro riclassificazione nell'ambito della distinzione tra lavori di competenza regionale e altri lavori pubblici di interesse regionale, nei termini di seguito illustrati.

Per le finalità dell'articolo, il legislatore regionale del 2003 ha formulato 3 commi.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, ha inteso precisare, con un duplice ed inscindibile criterio territoriale-soggettivo, l'oggetto della nuova disciplina normativa. La modifica proposta a detto comma 1, dell'articolo 2, è tesa a meglio specificare l'ambito di operatività della legge regionale n. 27/2003, esplicitando che non solo le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 non vengono disciplinate dalla nuova legge regionale, ma anche ovviamente tutte le altre opere di competenza dello Stato, individuate con la locuzione "amministrazioni statali", da aggiungersi prima del riferimento alla legge n. 443/2001.

L'intervento di modifica che si propone con riguardo all'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 2), è diretto a individuare le tipologie di lavori realizzati dai soggetti gestori di RSA, definibili di competenza regionale e come tali assoggettati alla legge regionale n. 27/2003. Restano comunque esclusi dall'ambito di applicazione della legge i lavori dei soggetti gestori che non hanno alcuna attinenza con le residenze sanitarie.

Con l'espunzione delle AATO dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, si intende escludere dal novero dei lavori di competenza regionale gli interventi realizzati dai gestori protetti nell'ambito delle competenze delle autorità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36". Data la natura formale di consorzi tra comuni rivestita dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale (articolo 31 D.Lgs. n. 267/2000), ovvero di soggetti costituiti tramite convenzioni tra enti locali, l'intervento prospettato appare idoneo a riportare omogeneità al sistema e alla classificazione dei lavori pubblici di interesse regionale operata dalla legge, in coerenza coi principi di decentramento e sussidiarietà. Va segnalato, inoltre, che a tali soggetti pubblici non fanno capo, in base alla legge istitutiva, quelle funzioni di programmazione in materia di lavori pubblici, di approvazione dei progetti e di affidamento dei lavori che concorrono, a termini di quanto stabilito al comma 2, lettera a), dell'articolo, ad individuare la fattispecie del lavoro pubblico di competenza regionale. Le funzioni inerenti la programmazione in materia di lavori pubblici e l'approvazione dei progetti dei suddetti gestori protetti vengono, peraltro, portate in capo alle AATO mediante la lettera d) bis) del comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale.

Rimane radicata nelle figure dei gestori protetti la competenza nella fase di affidamento dei lavori.

La medesima lettera d) bis) include, attualmente, fra i lavori pubblici di interesse regionale ma di competenza di altri soggetti pubblici, ulteriori rispetto a quelli individuati dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, i lavori di competenza delle Autorità d'Ambito individuate dalla legge regionale n. 3/2000, in materia di gestione dei rifiuti.

La proposta di integrazione della disposizione di cui al n. 5) della lettera a), del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, prevista all'articolo 1, comma 5, del presente disegno di legge, è intesa a precisare che le ATER, in quanto soggetti qualificabili alla luce della normativa regionale vigente come enti regionali, sia pur dotati di autonomia organizzativa, realizzano lavori di stretta competenza regionale, quando per l'attuazione degli interventi fruiscono, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Pertanto anche tali enti, ove sussistano le condizioni indicate dalla norma, sono vincolati all'osservanza delle norme della legge regionale che dettano una disciplina differenziata per i lavori di competenza regionale, rispetto a quanto invece previsto per gli altri lavori di interesse regionale, come per esempio in ordine al carattere vincolante degli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale ed in materia di affidamento degli incarichi di collaudo.

L'esclusione dell'applicazione dell'articolo 25 alle ATER è motivata invece dalle caratteristiche di tali aziende che operano ormai, in molti casi, quali soggetti a carattere imprenditoriale. Tali soggetti, pertanto, esperiranno le procedure interne ai fini dell'approvazione dei progetti, richiedendo successivamente al comune il permesso di costruire, eventualmente oneroso, ed il relativo certificato di agibilità.

La modifica all'articolo 2, comma 2, lettera c), è finalizzata a precisare quali siano gli articoli del disposto legislativo regionale che vanno applicati alla fattispecie dei soggetti privati che realizzano lavori di interesse regionale, in quanto finanziati dalla Regione nella misura indicata dalla norma. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si applicano ovviamente le disposizioni della legge statale.

La proposta di integrare l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, con la fattispecie di cui alla nuova lettera d) ter), è dettata dall'esigenza di assoggettare alle norme della vigente legislazione regionale e statale in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, le opere pubbliche di interesse regionale realizzate dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati, conclusi ai sensi dell'articolo 6 della legge urbanistica (legge regionale 23 aprile 2004, n. 11).

Articolo 2 - (Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale n. 27/2003)

Pur essendo priva di valenza normativa, la rubrica del Capo II della legge regionale n. 27/2003, con l'utilizzo dell'aggettivo "regionale" potrebbe risultare fuorviante, atteso che la maggior parte delle disposizioni in tema di programmazione sono in realtà applicabili a tutte le Amministrazioni aggiudicatrici, in relazione ai lavori di interesse regionale. Si propone pertanto di sostituire la locuzione "programmazione regionale" con quella di "programmazione dei lavori pubblici", spettando poi comunque all'interprete individuare caso per caso quali tra le disposizioni del Capo II debbano essere osservate dalle singole Amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 3 - (Modifica all'articolo 3 della legge regionale, n. 27/2003)

La modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2003 è dettata dall'esigenza di eliminare un mero errore materiale.

Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 27/2003)

L'integrazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 con la specificazione che i lavori di competenza regionale assoggettati alla disciplina della programmazione triennale e dell'elenco annuale sono quelli di cui al numero 1) della lettera a) dell'articolo 2, comma 2, consente di circoscrivere l'ambito soggettivo di operatività dell'obbligo di programmazione degli interventi, secondo le regole ivi stabilite, alle sole strutture della Regione, escludendo conseguentemente gli altri soggetti realizzatori di lavori di competenza regionale individuati dalla sopra citata disposizione.

L'aggiunta all'articolo 4 del comma 1 bis ad opera del comma 2 dell'articolo 4 del presente disegno di legge, si ricollega alla proposta di modifica della disposizione del precedente comma, prevedendo la formalizzazione della avvenuta acquisizione e presa d'atto degli atti medesimi in apposito provvedimento della Giunta regionale. Si è inteso garantire alla Regione, mediante tale misura, una forma di controllo sull'attività dei soggetti che realizzano lavori di competenza regionale, senza risultare strutture dell'Amministrazione in senso stretto.

Articolo 5 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 27/2003)

La proposta di aggiungere all'articolo 6 della legge regionale n. 27/2003 il comma 6 bis è dettata dall'esigenza di conferire coerenza anche formale alla norma regionale rispetto ai principi di derivazione comunitaria, secondo l'impostazione seguita nella modifica dei successivi articoli 8, 9, 10 e 48, precisando che, per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, si osservano comunque i criteri e le condizioni di pubblicità disciplinati al successivo articolo 9, mentre per gli affidamenti sopra soglia la norma regionale nulla dice, attesa la diretta assoggettabilità alle procedure comunitarie di gara.

Articolo 6 - (Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 27/2003)

La proposta di modifica dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale si rende necessaria per adeguare la disciplina regionale in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, ai principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, recepiti in ambito nazionale con la "legge comunitaria 2004" (legge n. 62/2005) che aveva modificato in senso conforme l'articolo 17 della legge n. 109/1994. Ciò comporta la soppressione nella norma del richiamo al concetto di affidamento fiduciario dell'incarico, e la riformulazione della disposizione in termini compatibili con l'esigenza di individuare criteri di affidamento e condizioni di pubblicità conformi agli orientamenti comunitari in materia, pur con le distinzioni e precisazioni riportate nel commento alla proposta di modifica dell'articolo 9, di cui al successivo articolo 7 del presente disegno di legge.

Articolo 7 - (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 27/2003)

In ragione della diretta riconducibilità dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

al diritto comunitario originario, il loro rispetto si impone anche per gli appalti pubblici di servizi che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE (che ha sostituito la Direttiva 92/50/CEE), rendendo necessario rispettare un onere minimo di messa in concorrenza, idoneo ad assicurare il rispetto di tali principi e, in particolare, del principio di pubblicità che ne deriva. La novella dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 è determinata dall'esigenza di esplicitare nell'articolo della legge l'obbligo di applicare i predetti principi anche agli affidamenti di servizi di progettazione connessi ai lavori pubblici di interesse regionale.

Si propone dunque di invertire i commi 1 e 2 della originaria formulazione dell'articolo, per enunciare al nuovo comma 1 - già con riguardo agli incarichi di importo compreso tra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria - l'obbligo di affidare i servizi di cui all'articolo 8 nel rispetto dei principi comunitari in questione. In particolare, dall'applicazione di tali principi deriva la necessità di individuare, per un verso, criteri oggettivi per l'affidamento dell'incarico, e di definire, per altro verso, le forme di pubblicità preventiva e successiva idonee ad assicurare l'adempimento dell'onere di messa in concorrenza tra i possibili interessati al conferimento del servizio.

Al fine peraltro di non predeterminare in modo rigido a livello legislativo i predetti criteri e adempimenti pubblicitari, la nuova disposizione ne demanda la definizione ad un apposito provvedimento, vale a dire ad un più agile strumento formale, all'interno del quale sviluppare e articolare i criteri di assegnazione e le forme di pubblicità, secondo il principio di proporzionalità. Tale scelta semplificatrice consente di calibrare gli adempimenti in argomento tenendo conto della varietà di condizioni e circostanze nelle quali le prestazioni professionali devono essere acquisite, con particolare riguardo alla consistenza numerica degli incarichi che si prevede di attribuire e alle dimensioni e caratteristiche organizzative dell'ente aggiudicatore.

Il nuovo comma 2, già comma 1, conferma nella sostanza la disposizione normativa sostituita, tenendo conto di un recente orientamento assunto dalla Corte di giustizia nella sentenza C-231/03, mediante la quale si riconosce l'inidoneità di circostanze particolari, quali un valore economico molto limitato, a produrre una lesione dei suddetti principi comunitari. In definitiva, alla luce di tale ultimo indirizzo interpretativo, il modesto significato economico della prestazione - e tale può ritenersi il compenso di importo inferiore a 40.000,00 euro - non appare in grado di suscitare in un operatore economico con sede in uno Stato membro diverso dal quello cui appartiene la stazione appaltante, un apprezzabile interesse a partecipare ad un confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio.

Articolo 8 - (Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 27/2003)

Per l'intervento di modifica all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, conservano la propria validità le considerazioni formulate in commento alle modifiche relative agli articoli 8 e 9, trattandosi di adeguare la normativa regionale ai principi di derivazione comunitaria da applicare anche agli appalti di servizi sotto soglia.

Articolo 9 - (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale si rende opportuna in quanto la dizione vigente della disposizione non consente di chiarire che, anche nel sistema della legge regionale n. 27/2003, così come nel previgente sistema della legge regionale n. 42/1984, la nomina consiliare relativa ai sei esperti in materia di lavori pubblici deve intendersi riservata alla maggioranza limitatamente a quattro esperti e alla minoranza per i restanti due esperti.

La proposta di integrazione della successiva lettera q), è invece finalizzata a consentire la partecipazione con carattere di stabilità alla CTR di un rappresentante dell'ARPAV, in considerazione della maggiore competenza di tale organismo a conoscere delle questioni affrontate dall'organo consultivo regionale.

La modifica proposta con riguardo al comma 6 dell'articolo 13, prevista dal comma 3 dell'articolo in commento, è intesa a conferire maggiore flessibilità nella scelta del dipendente chiamato a svolgere le funzioni di segretario della CTR, in ragione delle disponibilità e delle competenze.

Articolo 10 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 27/2003)

Nelle intenzioni del legislatore, il parere reso dalla CTR a norma dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale in merito all'interpretazione ed esecuzione del contratto è di natura facoltativa. L'inserimento dell'inciso "se richiesto dalla stazione appaltante", ad opera dell'articolo 10 del presente disegno di legge, vale a chiarire il carattere non obbligatorio del parere richiesto per la definizione della controversia non risolta con accordo bonario.

Articolo 11 - (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 27/2003)

La soppressione all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 27/2003, dell'aggettivo "decentrata", con riferimento alla struttura alla quale è preposto il dirigente che esercita le funzioni di presidente della commissione tecnica decentrata lavori pubblici, si rende opportuna per rendere maggiormente flessibile l'individuazione di detto presidente in ragione delle scelte organizzative legate all'articolazione dell'amministrazione regionale.

La proposta di modifica del comma 2, lettera d), dell'articolo 15, è determinata dalle medesime ragioni illustrate in sede di commento alla proposta di modifica dell'articolo 13, comma 1, lettera q).

Con la modifica del comma 2, lettera e), del suddetto articolo, stante la difficoltà di convocare in commissione il soggetto di volta in volta competente ad esprimere il nulla osta ai fini della tutela idrogeologica (Comune o Regione), si ritiene di individuare un unico soggetto, nello specifico un tecnico laureato indicato dalla struttura regionale competente. La modifica è comunque coerente con le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l).

Le modifiche alle successive lettere f) e h) derivano dall'esigenza di rendere maggiormente flessibili le designazioni dei rappresentati regionali in campo ingegneristico e geologico.

La modifica proposta all'articolo 11, comma 6, del presente disegno di legge è intesa a conferire maggiore flessibilità nella scelta del dipendente chiamato a svolgere le funzioni di segretario della CTR, in ragione delle disponibilità e delle competenze.

Articolo 12 - (Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica che si propone rende di più pratica applicabilità la disposizione dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, senza peraltro alterarne la ratio.

Articolo 13 - (Modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica in questione si rende opportuna per coordinare il dato normativo con la scelta organizzativa di affidare le competenze in materia di industria ed energia a distinte strutture regionali.

Articolo 14 - (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 si rende opportuna per meglio precisare la natura dinamica del rinvio alla normativa statale in materia di conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, anche in considerazione dell'avvicendamento di numerosi interventi correttivi e di riforma che hanno interessato questo istituto.

L'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 27/2003, detta disposizioni in materia di conferenza di servizi relativa a lavori pubblici. Il comma 2 dell'articolo 14 del presente disegno di legge adegua la disposizione in questione alla novella che ha rimodulato la classificazione dei lavori pubblici di interesse regionale operata all'articolo 2, introducendo una forma di rinvio di carattere generale, tale da includere i lavori di interesse, ma non di stretta competenza regionale, interessati dall'applicazione del comma 4 in commento.

Articolo 15 - (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale è determinata dalla necessità di adeguare la disciplina sulla competenza all'approvazione delle varianti urbanistiche conseguenti alla realizzazione di lavori, al vigente ordinamento regionale in materia urbanistica delineato dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 "Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"". In particolare, la nuova formulazione della norma tiene conto di tale ultimo intervento legislativo, che ha ripristinato nella sostanza la disciplina contenuta nell'articolo 50 della legge regionale n. 61/1985, al quale faceva implicito rinvio, prima della sua abrogazione ad opera della legge regionale n. 11/2004, la legge regionale n. 27/2003, in relazione a tale aspetto della materia. La nuova disposizione introduce, infine, la precisazione che resta in ogni caso ferma l'applicazione delle procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica.

La modifica di cui all'articolo 15, comma 2, del presente disegno di legge, che inserisce nell'articolo 24 il comma 2 bis, reintroduce, in quanto venuto meno nell'assetto legislativo regionale, l'istituto già stabilito all'articolo 1, comma 4, della legge n. 1/1978, ora abrogato e sostituito dall'articolo 9, comma 5, del DPR n. 32 del 2001, in base al quale si consente, in buona sostanza, la realizzazione su aree a "standard", quindi caratterizzate dalla presenza di vincolo preordinato all'esproprio, di opere pubbliche diverse da quelle indicate dalle norme di attuazione dello standard in questione. A differenza di quanto stabilito dalla norma statale vigente, tuttavia, la modifica proposta esclude forme di controllo regionale sull'operato comunale.

Il medesimo articolo 15, comma 2, con l'inserimento di un comma 2 ter, reintroduce, in quanto ritenuta funzionale soprattutto a quella molteplicità di interventi di competenza regionale di modesta rilevanza, sia per l'importo, sia per l'impatto territoriale, una disposizione già in essere nell'articolo 77 della legge regionale n. 61/1985 (legge urbanistica regionale abrogata). La norma proposta stabilisce, per sommi capi, come possa essere approvato - con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 - un progetto di opera pubblica di competenza regionale, prescindendo dalle procedure stabilite nello stesso articolo 24 della legge regionale n. 27/2003, commi da 1 a 2 bis. A garanzia dell'autonomia comunale in materia di gestione territoriale, risulta in ogni caso necessario, ai

fini della suddetta approvazione, l'assenso del Consiglio comunale, salva l'attribuzione al Presidente della Regione del potere di disporre comunque l'approvazione del progetto, qualora lo esiga il carattere rilevante dell'opera per la Regione, in caso di parere contrario del Comune o di mancata formulazione del parere stesso nel termine di sessanta giorni.

La modifica introdotta con l'inserimento di un comma 2 quater all'articolo 24 della legge regionale, costituisce una sensibile semplificazione procedurale, unificando i momenti dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio, nei casi in cui lo stesso si renda necessario, e dell'approvazione del progetto. Risulta in ogni caso garantita la partecipazione degli interessati attraverso il richiamo agli adempimenti di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001.

Articolo 16 - (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica all'articolo 25, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 si rende opportuna per precisare che:

- la norma si applica solo nel caso in cui i progetti dei lavori pubblici di competenza regionale sono realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale;
- vengono fatte salve le disposizioni normative che stabiliscono, per determinate fattispecie, la competenza della Giunta regionale ad approvare il progetto, in luogo di quella dirigenziale.

Con l'articolo 16 del presente disegno di legge vengono poi invertite, nell'ordine di successione dei commi, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tale ricollocazione si rende opportuna per introdurre con maggiore consequenzialità logica le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter, ai cui contenuti si rinvia.

Il comma 3 della disposizione che si vuole sostituire, ora comma 2, intende meglio chiarire, esplicitandoli, i limiti di applicazione della norma in argomento, precisando che la validità di titolo abilitativo sotto il profilo edilizio ed urbanistico, che caratterizza il provvedimento di approvazione del progetto di lavoro pubblico di interesse regionale, è circoscritta ai progetti di lavori pubblici di competenza regionale ed ai progetti di competenza degli enti locali.

Sono inoltre meglio chiariti il rilievo ed i contenuti del provvedimento di approvazione.

Il comma 2 della disposizione che si intende sostituire, ora comma 3, precisa - ad integrazione di quanto già stabilito - come siano escluse dalla necessità di acquisizione preventiva del parere di conformità urbanistica, ai fini dell'approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale non soggetti al rilascio di permesso di costruire, anche i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le modifiche introdotte ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 25 della legge regionale, costituiscono una sensibile semplificazione procedurale. Viene introdotto infatti nel primo dei due commi in argomento il concetto della "compatibilità urbanistica", equiparandolo a quello della "conformità urbanistica". Ai fini della approvabilità di un progetto di lavori pubblici di competenza regionale, non risulta cioè necessario che l'opera sia espressamente indicata nel Piano di Assetto del Territorio o nel Piano degli interventi comunali, ovvero in strumenti urbanistici che siano attuativi degli stessi. Risulta infatti sufficiente che l'opera da realizzare non sia in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico. Non ne precluda cioè alcune previsioni realizzative, ovvero non sia in contrasto con la normativa pertinente le diverse zone territoriali omogenee. Se non in contrasto con lo strumento urbanistico nei termini sopra detti, l'opera si considera pertanto "compatibile" ed il relativo progetto può essere approvato a' termini dell'articolo 25. Dalla suddetta approvazione

può derivare anche l'apposizione diretta del vincolo preordinato all'esproprio, previa applicazione delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del DPR n. 327 del 2001.

Articolo 17 - (Modifica all'articolo 26 della legge regionale n. 27/2003)

La proposta di integrazione dell'articolo 26 della legge regionale, si prefigge un duplice scopo:

- ampliare l'ambito di applicazione delle agevolazioni in esso previste, estendendole alle cooperative di produzione e lavoro assimilabili ai soggetti individuati nell'originaria formulazione della disposizione;
- individuare direttamente a questo più alto livello normativo le forme di incentivazione alla partecipazione alle gare dei consorzi stabili e dei consorzi tra imprese artigiane, comportanti una deroga alla legislazione vigente. Nella fattispecie, si tratta dell'agevolazione consistente nell'esonero dalla prestazione della cauzione provvisoria, prevista per l'appunto dall'articolo 30 della presente legge.

Articolo 18 - (Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 27/2003)

Con l'articolo 18 del presente disegno di legge si propone di espungere dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 27/2003, la previsione in base alla quale nella concessione il prezzo dell'opera, in casi specifici, può coincidere con l'intero costo dell'opera. Al tempo della sua adozione, la disposizione in questione risultava correlata alle modifiche appena apportate alla corrispondente disciplina statale (articolo 19, comma 2, legge n. 109/1994) per effetto della legge n. 166/2002, c.d. "Merloni quater". La modifica in ambito statale aveva infatti soppresso il limite massimo del prezzo erogabile dal concedente, originariamente fissato nel 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Di conseguenza il legislatore regionale aveva portato alle estreme conseguenze tale modifica, configurando astrattamente casi, seppure specifici, in cui il prezzo poteva coprire anche totalmente l'importo dei lavori. Ad un esame più approfondito però, la norma regionale potrebbe risultare censurabile per sospetta lesione dei principi comunitari (in particolare l'obbligo di dare massima pubblicità a tutte le procedure di affidamento). Infatti una concessione in cui il Concedente copra il 100 per cento dell'importo lavori creerebbe identità di oggetto contrattuale con l'appalto.

Articolo 19 - (Modifica all'articolo 29 della legge regionale n. 27/2003)

L'integrazione proposta con l'articolo 19 del presente disegno di legge è intesa, nell'ottica di semplificazione che caratterizza l'intero impianto della legge, a chiarire che continua a trovare applicazione ai lavori pubblici di interesse regionale l'ipotesi di affidamento diretto dei lavori, già disciplinato dalla normativa statale nell'ambito dei cottimi.

Articolo 20 - (Modifica all'articolo 30 della legge regionale n. 27/2003)

L'avverbio "esclusivamente", utilizzato dal legislatore regionale per individuare le modalità di prestazione delle cauzioni provvisoria e definitiva, preclude la possibilità di fare ricorso a forme di garanzia alternative a quelle enumerate dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale n. 27/2003 (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dai soggetti abilitati a norma di legge). Con l'articolo 20 del presente disegno di legge, si propone pertanto di integrare la disposizione del comma 6 del predetto arti-

colo 30 della legge regionale con la specificazione della possibilità di costituire la garanzia prevista anche in numerario.

Articolo 21 - (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 27/2003)

Con l'inserimento nell'articolo 31 della legge regionale n. 27/2003 dei commi 1 bis e 1 ter, si propone di codificare e disciplinare anche in ambito regionale la nuova configurazione dei poteri discrezionali della stazione appaltante riconosciuti dall'articolo 122, comma 9, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) in merito all'esclusione dell'offerta anomala negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, peraltro in aderenza all'indirizzo interpretativo assunto, ancor prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti medesimo, da alcuni giudici amministrativi e dall'Autorità di vigilanza nella determinazione n. 6 del 22 giugno 2005. Nella fattispecie, la novità consiste nel ricostruire l'esclusione automatica dell'offerta anomala non più come un obbligo, bensì come un'eccezione alla regola della valutazione della sua congruità in contraddittorio con il concorrente, come previsto nel Codice dei contratti.

La scelta di avvalersi della predetta esclusione automatica deve peraltro essere evidenziata nel bando di gara.

La disposizione del comma 1 ter individua inoltre nel prezzario regionale dei lavori pubblici e dell'incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all'articolo 12, comma 2, i parametri cui attenersi nella valutazione della congruità dell'offerta.

La proposta di modifica di cui all'articolo 21, comma 2, del presente disegno di legge è composta di due parti. La prima (la parte stralciata dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale) si impone al fine di non configurare una violazione formale del Trattato istitutivo della CE che, come è noto, tutela al massimo grado il principio di non discriminazione dei prestatori di servizi, cui deve essere assicurata la piena libertà di operare in qualsiasi Stato membro, senza subire trattamenti differenziati in base ad elementi estrinseci al servizio stesso, quale quello rappresentato dal criterio localistico che si propone, pertanto, di stralciare. La seconda proposta di modifica al medesimo comma 4, dell'articolo 31 della legge regionale, è conseguentemente volta a sostituire il criterio localistico di selezione delle imprese mediante un riferimento ad elementi oggettivamente valutabili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici (la specifica esperienza operativa) in linea anche con i principi derivanti dal diritto comunitario, massimamente il principio di proporzionalità.

Articolo 22 - (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica proposta al primo comma è da leggersi ed interpretarsi in combinato disposto con la concomitante modifica di cui al comma 2 dell'articolo 22 del presente disegno di legge.

Nel modificato comma 1 dell'articolo 32, ai fini del ricorso alla procedura della licitazione privata semplificata si opera ora un rinvio esplicito alle modalità previste dalla vigente legislazione nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 22 del DDL elimina, con la sostituzione del comma 3, dell'articolo 32, il criterio localistico per selezionare le imprese (si rinvia in proposito al commento al precedente articolo 21), assicurando con ciò anche il principio comunitario di trasparenza - vale a dire la pubblicità in ordine alle finalità della procedura di licitazione privata semplificata - proprio mediante il rinvio alla disciplina statale che sul punto appare esaustiva.

Si evidenzia che dalle modifiche di cui al comma 2 dell'articolo 22 in esame, resta il riferimento al vigente criterio dell'aggiudicazione al massimo ribasso. In tal caso si conferma la regola che preclude

l'esclusione automatica dell'offerta anomala, rinviando ai criteri definiti nel nuovo comma 1 ter dell'articolo 31, per la valutazione in contraddittorio della stessa.

Articolo 23 - (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003)

In adeguamento ai principi comunitari, il comma 2 dell'articolo 23 in commento modifica l'attuale lettera b) del comma 1 dell'articolo 33. Ciò al fine di un adattamento anche formale delle disposizioni in materia di procedura negoziata alle previsioni di cui all'articolo 31, numero 4), lettera a), della Direttiva 2004/18/CE.

Con ciò la norma espunge dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, la fattispecie relativa al ricorso alla trattativa privata per gli interventi da realizzare con l'utilizzo delle somme rese disponibili dai ribassi d'asta, ciò che non risulta compatibile con i principi comunitari secondo i quali il sacrificio della previa evidenza pubblica è possibile solo per esigenze eccezionali.

Resta ammesso l'affidamento a trattativa privata dei lavori complementari.

La modifica di cui al comma 3, proposta in relazione al secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale, è tesa a rendere compatibile ai principi comunitari la prosecuzione dei lavori di somma urgenza. Rispetto all'espressione testuale "...intrapresi nell'urgenza..." appariva infatti contraddittorio sostenere che l'urgenza iniziale (teoricamente già affrontabile con i primi 200.000,00 euro) potesse legittimare un ulteriore affidamento negoziato. Mediante il rafforzamento proposto con la modifica si supera la potenziale contraddizione, rafforzando l'urgenza iniziale con un *quid pluris* sostanziale che sorregge l'ulteriore affidamento configurato dalla norma. Al contempo, si ritiene opportuno individuare altresì nell'urgenza determinata dall'esigenza di salvaguardia della salute pubblica il presupposto che legittima il ricorso alla trattativa privata.

Con l'articolo 23, comma 4, si è ritenuto di modificare la formulazione di cui alla lettera b) della disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 33 della legge regionale n. 27/2003, in quanto la seconda parte del periodo appare pleonastica rispetto alla ratio della prima parte.

Con la modifica della lettera c), si propone di esplicitare due ulteriori connotati essenziali dell'urgenza ("imprevedibilità" e "non imputabilità all'amministrazione precedente"), al fine di rendere compatibile la procedura in oggetto, con la deroga al principio della previa evidenza pubblica.

La modifica della lettera e) risponde al fine di meglio precisarne i contenuti che la rendono compatibile con i principi del Trattato, giustificandone la deroga, in omaggio a principi oggettivi (l'unicità dell'operatore economico determinato) e a tutto detrimento di criteri fiduciari che ex se si pongono come violazione formale al Trattato.

Infine è stata espunta del tutto la fattispecie di cui alla lettera f) che configurava una deroga ingiustificabile, stante la sua eccessiva indeterminatezza, ai citati principi del Trattato.

L'inserimento nell'articolo 33 della legge regionale del comma 3 bis, disposto al comma 9 dell'articolo 23 del presente disegno di legge, si rende necessario per ottemperare al principio comunitario di trasparenza, che si traduce, per gli affidamenti da 150.000,00 e 300.000,00 euro, previsti al comma 1, e per quelli da 300.000,00 a 750.000,00 euro, elencati al comma 3, in una forma di pubblicità atta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti la commessa di quegli affidamenti. Sempre in adeguamento ai principi di derivazione comunitaria (segnatamente al principio di proporzionalità) fa ingresso nella modifica la specificazione che la gara informale avverrà previo l'acquisizione di almeno tre preventivi, nel caso contemplato al com-

ma 1 e di cinque nelle ipotesi di trattativa individuate al comma 3, scelti tra coloro che hanno chiesto di essere invitati, onde configurare, anche per gli affidamenti in parola, la tutela della concorrenza. Si ritiene inoltre opportuno specificare che l'aggiudicazione avviene mediante il criterio del prezzo più basso, atteso il modesto valore economico di tali contratti.

Con l'aggiunta del comma 7 bis nell'articolo 33, operata dal comma 10 dell'articolo 23, si esplicita l'inapplicabilità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, anche nei casi di previa conforme indicazione nell'invito ad offrire, qualora l'affidamento abbia luogo mediante procedura negoziata preceduta da gara informale

Articolo 24 - (Inserimento dell'articolo 33 bis "Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale")

L'articolo 33 bis, che si propone di inserire, recepisce a livello regionale, nell'ambito dei lavori pubblici, quanto generalmente previsto dall'articolo 26 del Codice dei contratti e dall'articolo 43 della legge n. 449/1997 in tema di sponsorizzazioni, demandando alla Giunta regionale l'emanazione di un provvedimento attuativo per la regolamentazione specifica della materia.

Si prevede, in sostanza, la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, di avvalersi di soggetti privati (c.d. "sponsor") per la realizzazione gratuita o il finanziamento di opere pubbliche, a fronte dell'obbligo da parte dell'Amministrazione (c.d. "sponsee") di diffondere i segni distintivi del finanziatore. Il comma 1, inoltre, fissa i principi generali a cui deve attenersi la Giunta regionale nell'adozione del provvedimento di attuazione, alcuni dei quali (lettere a, b, c) sono riferibili ai requisiti individuati a livello statale dalla legge n. 449/1997, mentre nell'ultimo caso si fa riferimento a quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. Det. Aut n. 24 del 5 dicembre 2001) in merito all'obbligo di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici "a qualsiasi titolo".

Nel secondo comma del nuovo articolo, infine, vengono fatte salve le norme speciali previste in particolare nei settori dei beni culturali ed ambientali.

Articolo 25 - (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 27/2003)

La proposta di modifica è intesa da una parte a correggere un mero errore materiale, sostituendo il riferimento fatto dalla norma di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, all'articolo 1 della legge con il rinvio all'articolo 2, che individua i lavori di interesse regionale.

L'articolo 34 viene poi integrato con l'introduzione di una disciplina speciale dell'istituto della revisione prezzi.

La modifica, rappresentata dall'inserimento del comma 4 bis, mira a dare concreta operatività alla disciplina del "prezzo chiuso", già delineata dalla legge n. 109/1994 (articolo 26, comma 4) e ripresa dal D.Lgs. n. 163/2006 (articolo 133, comma 3), ma di fatto inapplicabile anche a causa delle inadempienze del Ministero delle Infrastrutture (si veda la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4.09.2006, n. 5088).

Le disposizioni di nuova introduzione di cui ai commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies - oltre a richiamare espressamente la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 e già presente nell'articolo 26 della legge n. 109/1994, come da ultimo integrata dalla legge n. 62/2005, in tema di "adeguamento dei prezzi" alle più rilevanti oscillazioni del mercato - demandano alla Giunta regionale la definizione delle modalità operative di determinazione dell'adeguamento, allo scopo

di porre rimedio alle "farraginosità" fin qui registrate nell'applicazione della citata disciplina statale.

Con tale accorgimento, si persegue l'obiettivo di dare una tutela più sollecita ed efficace ai legittimi interessi delle parti contraenti, di fronte ad oscillazioni dei prezzi dei prodotti e delle materie prime che potrebbero, se non "corrette", alterare pesantemente il sinallagma contrattuale.

Articolo 26 - (Modifica all'articolo 35 della legge regionale n. 27/2003)

La norma propone la riformulazione del comma 1 dell'articolo 35, la cui formulazione attuale pone una disciplina dell'istituto dell'interpello mutuata dall'articolo 10, comma 1 ter della legge n. 109/1994, ora radicalmente rinnovata dall'articolo 140 del D.Lgs. n. 163/2003. Si tratta dunque di novellazione in adeguamento alla nuova norma statale.

La proposta di modifica dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale risponde all'esigenza di tenere conto dell'entità dei premi minimi richiesti dalle compagnie assicuratrici per l'accensione delle polizze fidejussorie, evitando che i costi di gestione per le stazioni appaltanti e per le imprese appaltatrici risultino sproporzionati rispetto all'effettivo ammontare della garanzia supplementare prevista dall'articolo in esame. In questo senso, appare opportuno precisare che laddove la differenza tra l'importo contrattuale dei lavori affidati e l'offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00 euro, non sussista l'obbligo di prestare la predetta garanzia.

Articolo 27 - (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 27/2003)

In aderenza ai principi derivanti dal Diritto comunitario si propone la modifica consistete nell'inserimento nell'articolo 37 della legge regionale, del numero 3 bis), aggiungendo espressamente un'ulteriore condizione per il ricorso alle varianti, che restano in tal senso subordinate al verificarsi di "circostanze sopravvenute di carattere eccezionale", determinanti la necessità di realizzare le opere. Infatti in ambito comunitario le varianti in corso d'opera rappresentano uno degli aspetti più problematici della normativa afferente i pubblici appalti. In generale comunque la loro legittimità è riconosciuta dalla Commissione sulla base di requisiti quali quello oggetto della modifica in parola, che si porranno a monte della procedura d'adozione delle varianti stesse.

Si propone l'espunzione della fattispecie di cui alla lettera d), come già ricompresa nella lettera c), di cui appare una specificazione.

Articolo 28 - (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 27/2003)

L'integrazione dell'articolo 38 riconduce al canone di proporzionalità la misura consistente nella sospensione del successivo pagamento all'appaltatore, nel caso di mancata trasmissione da parte di questi delle fatture quietanzate del subappaltatore.

Articolo 29 - (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica all'articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, si rende necessaria per adeguare la norma regionale alla procedura di verifica del requisito di regolarità contributiva basata sul rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previsto dalla legge n. 66/2002 e dal D.Lgs. n. 276/2003 ed entrato a pieno regime il 1° gennaio 2006. Tale documento sostituisce difatti, in un'ottica di semplificazione, i singoli certificati che ciascun ente competente (INPS, INAIL, Cassa Edile) era tenuto a rilasciare alle

stazioni appaltanti nei casi prescritti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nella fase iniziale dell'appalto e in occasione del pagamento delle rate del prezzo e alla conclusione dei lavori.

La nuova disposizione, così come la modifica al comma 2, precisa altresì che l'acquisizione del DURC è a cura della stazione appaltante.

Articolo 30 - (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 27/2003)

La proposta di modifica all'articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 risponde all'esigenza di consentire, quantomeno in ambito regionale, un'ulteriore apertura alla disciplina del c.d. "project financing" (la cui definizione legale è, ad oggi, la seguente: "Promotore finanziario, società di progetto", così come riporta la rubrica del vigente Capo III, Parte II, Titolo III del Codice dei contratti pubblici adottato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

Ulteriore apertura - giova evidenziarlo - che appare in piena sintonia con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea e dal Parlamento UE (e quindi pienamente in linea con il diritto comunitario degli appalti) che da anni perseguono l'estensione maggiore possibile del cd. "P. P. P." (partenariato pubblico - privato) di cui la finanza di progetto è una delle fattispecie più salienti.

Mediante la riformulazione dei primi due commi del vigente articolo 44, si persegue l'obiettivo di introdurre una nuova e semplificata procedura per la promozione di interventi realizzabili con il concorso di capitali privati (ciò che riassume la caratteristica principale della finanza di progetto), aggiuntiva rispetto alle ordinarie procedure che qui non vengono intaccate.

"Nuova" perché con tale norma non si richiede più che il privato provveda ad elaborare fin da subito (come prescrive la vigente legislazione) complicate e sempre onerose proposte progettuali, le quali - per legge appunto - devono obbligatoriamente contenere, fra le altre cose i seguenti elaborati:

- studio di inquadramento territoriale e ambientale;
- studio di fattibilità;
- progetto preliminare (con connessi elaborati);
- bozza di convenzione;
- piano economico finanziario.

Nella nuova fattispecie di cui alla presente modifica, il privato proponente è obbligato a presentare solamente uno Studio sintetico di fattibilità che analizzi le linee generali dell'intervento proposto.

"Semplificata" perché si consentirebbe, solo per tali fattispecie, di non sottostare alla previa adozione degli atti di programmazione delle P. A., i quali, molto spesso, costituiscono un "limite" all'azione delle Amministrazioni: limite che appare del tutto ragionevole possa recedere quanto meno a fronte di iniziative che il più delle volte sono sostenute mediante l'esposizione finanziaria del solo proponente (e che quindi non implicano esposizione in conto capitale della P. A.).

Peraltro, l'ottemperanza ai principi in materia di programmazione non resta esclusa ma è solo differita al termine della nuova procedura prevista dalla norma in commento: infatti all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica basata sullo Studio presentato dal privato (se ritenuto di pubblico interesse dalla P. A.) vi sarà la conseguente modifica degli atti programmatori, con l'inserimento della proposta progettuale vincitrice dalla procedura bandita sulla base dello Studio sintetico di fattibilità. Espletata questa fase, ripartirà l'ordinaria procedura del "Promotore", come prevista dalle norme vigenti.

Resta infine da rimarcare come la presente proposta di modifica appaia del tutto in linea anche con i noti principi comunitari in materia di pubblici appalti (quali la massima apertura del mercato, la tutela

della concorrenza e della trasparenza, il principio di proporzionalità, etc. ...) in quanto non risulta diretta a sottrarre dal "mercato" quote di opportunità per gli operatori economici (riservandole a determinati operatori), ma - al contrario - è tesa ad aprire ancor di più lo stesso mercato in favore di qualsiasi operatore economico che possieda "un'idea progettuale" meritevole di tutela e di interesse pubblico, slegandola da costosi ed onerosi obblighi procedurali che ne potrebbero frustrare gli intenti.

La modifica all'articolo 44, comma 5, della legge regionale, in tema di finanza di progetto, disposta dall'articolo 30, comma 1, del presente disegno di legge, si è imposta per necessità di chiarezza terminologica, al fine di specificare che, anche nel dettato della legge regionale n. 27/2003, si procede alla messa in gara dell'offerta di pubblico interesse (come peraltro nel sistema della legge nazionale).

Con il comma 2 dell'articolo 30 si propone l'espunzione della lettera c) dell'articolo 44, comma 6, della legge regionale n. 27/2003, in quanto la possibilità di prorogare una concessione configura una lesione ai principi del diritto comunitario in materia di appalti, poiché attraverso la previsione di cui alla lettera c) si creerebbe una situazione di ingiustificato privilegio in rapporto ad una determinata risorsa economica assegnata senza la necessaria procedura ad evidenza pubblica.

L'aggiunta della lettera e bis), prevista dal comma 3, è intesa a regolare il regime dei rischi all'interno della concessione.

Articolo 31 - (Inserimento del Capo VII bis "Leasing immobiliare")

L'introduzione del nuovo Capo VII bis si rende opportuna per fornire una disciplina di maggior dettaglio all'istituto del leasing immobiliare applicato ai lavori pubblici di interesse regionale, tenuto conto che tale modalità di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche è espressamente riconosciuta ai committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Il comma 1 dell'articolo 46 bis di cui si propone l'introduzione, delimita la fattispecie, precisando che, qualora i soggetti individuati dall'articolo 2 della legge intendano acquisire immobili mediante contratti di locazione finanziaria, si applica la disciplina delineata dal Capo in commento, con particolare riguardo ai lavori necessari per rendere possibile la fruizione dell'immobile da parte del committente.

Il comma 2 stabilisce che alla fattispecie si applica la vigente normativa in materia di appalti di servizi. La norma precisa altresì che il contratto deve essere stipulato con soggetto iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico approvato con D.Lgs. n. 385/1993.

Il comma 3 dell'articolo detta le prescrizioni da osservare in relazione all'attività di progettazione precisando che la progettazione definitiva resta a carico delle amministrazioni aggiudicatrici che vi provvedono nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di servizi di progettazione.

Il comma 4 definisce l'oggetto del contratto di locazione finanziaria, che include, oltre alla realizzazione dei lavori, la progettazione esecutiva, da espletarsi in conformità al progetto preliminare e definitivo ed ai capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante.

Il comma 5 del nuovo articolo dispone che la società partecipante alla gara, qualora priva dei necessari requisiti di qualificazione, debba associarsi con soggetto qualificato all'esecuzione di lavori pubblici a mente della vigente legislazione statale, richiedendo al

contempo che i requisiti di qualificazione degli esecutori debbano essere indicati nel bando di gara.

Il comma 6 ha cura di precisare che anche nell'eventualità di ricorso al subappalto nell'ambito del leasing immobiliare, trovano applicazione le norme vincolistiche che regolano tale istituto, nello specifico richiamando anche per la fattispecie in esame la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 ed esplicitando che i subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all'importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra la stazione appaltante e l'affidatario del contratto di leasing immobiliare.

Il comma 7 è, infine, inteso a definire in modo inequivocabile che la direzione lavori e il collaudo sono assoggettati alle vigenti disposizioni in materia e che gli oneri correlati a tale ufficio sono posti a carico del soggetto finanziatore.

Articolo 32 - (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 27/2003)

L'articolo 32, comma 1, del presente disegno di legge è inteso a specificare in norma che l'affidamento dei servizi di collaudo, disciplinati dalla legge regionale n. 27/2003, si attesta - quanto al relativo importo - in ambito di "servizi sotto soglia", chiarendo pertanto che si rimane nell'ambito del diritto sottratto alle discipline delle direttive, seppur soggetto all'ottemperanza dei principi comunque derivanti dal Trattato CE.

Con la modifica all'articolo 48, si propone inoltre di sostituire l'aggettivo "regionale" a quello "pubblico" in relazione ai finanziamenti cui fa menzione l'articolo 48, comma 1, alla lettera a), numero 2) e alla lettera b). Tale modifica appare opportuna per rendere maggiormente evidente a scanso di possibili equivoci sul punto, la ratio sottesa alla norma, precisando che per "finanziamento pubblico" deve intendersi "contribuzione regionale". Diversamente sarebbe difatti priva di significato la disposizione di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), che riserva all'amministrazione aggiudicatrice la facoltà di nomina del collaudatore nel caso di lavori di interesse regionale fruente di "contributo pubblico" inferiore al cinquanta per cento. Essendo le amministrazioni aggiudicatrici i Comuni, le Province, le Comunità montane e in generale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge regionale, ed essendo indefettibilmente pubblici i finanziamenti dei lavori eventualmente posti per intero a carico dei propri bilanci, le stesse si vedrebbero sempre private della facoltà di nomina dei collaudatori.

L'introduzione del comma 1 bis, disposta dal comma 2, dell'articolo 32, si rende necessaria per omogeneizzare la disciplina regionale di affidamento dei servizi in argomento alle modifiche proposte agli articoli 6, 8, 9 e 10 - al cui commento pertanto si rinvia - in relazione all'esigenza di adeguamento ai principi di derivazione comunitaria applicabili anche agli affidamenti sotto soglia.

Articolo 33 - (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica dell'articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, si rende opportuna in quanto il riferimento alla rateizzazione dei contributi non risulta più compatibile con la vigente legislazione regionale in materia di finanza.

Articolo 34 - (Modifica all'articolo 52 della legge regionale n. 27/2003)

Atteso che scopo della disposizione di cui all'articolo 52, com-

ma 1, lettera d), è limitare la possibilità che vengano attribuiti più contributi regionali in relazione ai medesimi lavori, ma non anche limitare la possibilità di finanziamento con contributo regionale di interventi assistiti da contributi erogati da enti diversi dalla Regione, si ritiene opportuno proporre, con l'articolo 34 del presente disegno di legge, la modifica della citata disposizione, onde chiarire che l'effetto preclusivo al finanziamento è prodotto dall'assenza di contributi "regionali" e non da qualsivoglia contributo pubblico.

Articolo 35 - (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 27/2003)

Le disposizioni previgenti in materia di intervento finanziario della Regione stabilivano una forma di decentramento della gestione dei contributi regionali ad una figura definita "soggetto gestore", individuato nel Comune o nella Provincia territorialmente competente.

La modifica proposta in relazione all'articolo 53 della legge regionale n. 27/2003, intende consentire comunque alla Giunta regionale di gestire direttamente la fase in questione.

Articolo 36 - (Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 27/2003)

Con la sostituzione dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale ad opera dell'articolo 35 del presente disegno di legge, si propone di semplificare la procedura di erogazione dei contributi al soggetto gestore del programma, riducendo a tre le fasi in cui si articola il sistema di rateizzazione.

Articolo 37 - (Modifica all'articolo 62 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica all'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, di cui all'articolo 36 del presente disegno di legge, è dettata dall'esigenza di coordinare la disposizione con le proposte di abrogare gli istituti dell'accordo quadro e del dialogo competitivo di cui ai successivi articoli 63 e 64.

Articolo 38 - (Abrogazione dell'articolo 63 della legge regionale n. 27/2003)

La disciplina regionale in materia di accordo quadro è stata delineata anteriormente all'emanazione della Direttiva unificata 2004/18/CE, il primo testo ufficiale che si occupa dell'istituto in argomento, nonché del dialogo competitivo. Tale evenienza ha comportato una difformità tra la normativa regionale e quella comunitaria. Si propone pertanto di abrogare integralmente le disposizioni regionali che regolano l'accordo quadro, con la conseguenza di assoggettare anche i lavori pubblici di interesse regionale, realizzabili mediante detta nuova procedura, alla norma interna di recepimento contenuta nel Codice dei contratti, in virtù del rinvio alla legislazione statale disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 27/2003.

Articolo 39 - (Abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale n. 27/2003)

Si propone l'abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale in materia di lavori pubblici, attinente l'istituto del "dialogo competitivo", per le identiche ragioni che inducono a ritenere opportuna l'abrogazione dell'articolo 63 della legge regionale.

Articolo 40 - (Modifiche all'articolo 68 della legge regionale n. 27/2003)

La proposta di soppressione, al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale n. 27/2003, attinente i provvedimenti attuativi della legge stessa, con riferimento:

- al regolamento di cui al numero 6) della lettera a);
  - al provvedimento di cui al numero 3) della lettera b);
- è determinata da esigenze di coordinamento rispettivamente, con la modifica dell'articolo 32, in materia di licitazione privata semplificata, e con la proposta di abrogazione dell'articolo 64, relativo al dialogo competitivo, ai cui commenti si rinvia.

Si propone per contro di integrare l'elenco della lettera b), con l'indicazione al numero 2 bis) del provvedimento della Giunta regionale cui l'articolo 33 bis, di nuova introduzione, demanda la definizione delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione.

L'abrogazione del riferimento al documento unico di regolarità contributiva di cui al numero 3) della lettera c) è conseguenza della modifica alla disposizione dell'articolo 41, comma 2, al cui commento si rinvia.

Articolo 41 - Relazione alla modifica dell'articolo 70 (Modifica all'articolo 70 della legge regionale n. 27/2003)

Con l'introduzione del comma 8 bis nell'articolo 70 si propone di semplificare gli adempimenti connessi alle procedure di espropriazione per pubblica utilità relative a lavori pubblici di interesse regionale, mediante il ridimensionamento del requisito di almeno 50 espropriandi, al quale il DPR n. 327 del 2001 subordina i procedimenti relativi alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria e all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

Articolo 42 - (Inserimento dell'articolo 70 bis nella legge regionale n. 27/2003)

Gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) stabiliscono che le stazioni appaltanti dotino i progetti preliminari di lavori pubblici di competenza di apposite indagini archeologiche preventive da inviare per la verifica alla soprintendenza territorialmente competente.

Dette indagini debbono essere elaborate avvalendosi di personale specializzato iscritto in appositi elenchi tenuti dalle soprintendenze stesse.

L'articolo 96, comma 8, in particolare, attribuisce alle Regioni la facoltà di disciplinare le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di propria competenza, sulla base di quanto disposto nei già richiamati articoli del Codice dei contratti.

L'inserimento dell'articolo 70 bis nel contesto della legge regionale in materia di lavori pubblici, aderendo a tale dettato normativo statale, intende pertanto introdurre alcune specificazioni sottese a limitare l'esperimento della procedura ai soli interventi di maggiore rilevanza economica, intendendosi solo in questi assorbibile il costo delle verifiche stesse ed alle sole attività comportanti operazioni di scavo significativo, in materia di regimazione dei corsi d'acqua e di ripristino dell'officiosità dell'idrodinamica e delle bocche fluviali e lagunari.

La procedura è invece esclusa per gli interventi di somma urgenza, per evidenti considerazioni connesse alla natura stessa di tali opere.

Articolo 43 - (Modifica all'articolo 76 della legge regionale n. 27/2003)

La modifica all'articolo 76, comma 2, della legge regionale si rende necessaria per eliminare l'errore meramente materiale di coordinamento presente in detta disposizione. Le funzioni in materia di espropri attribuite alle Province, finanziate a mente dell'articolo 76, comma 2, sono infatti previste dall'articolo 70 e non dall'articolo 69 della predetta legge regionale n. 27/2003.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.

1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, *con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche*, gli insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
    - 1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
    - 2) *alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;*
    - 3) a enti dipendenti dalla Regione;
    - 4) *(abrogato)*
    - 5) *ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge;*
  - b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
    - 1) agli enti locali;
    - 2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
    - 3) agli organismi di diritto pubblico;
    - 4) ai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
  - c) *i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;*
  - d) *i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predefiniti nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.*
- dbis) lavori di competenza delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione*

*dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d'ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima; d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.*

3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui all'articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all'articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.”.

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si conformano ai principi di sussidiarietà, *partenariato*, concertazione fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati competenti in materia e, con riguardo specifico alla fase della realizzazione, al criterio di valutazione del corretto esercizio delle funzioni decisionali nonché di monitoraggio delle diverse iniziative assunte.”.

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), *numero 1*), di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo (Elenco annuale dei lavori). Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), *numero 1*.

*1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento.*

2. Il provvedimento di Giunta di adozione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; dalla data della pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale che si esprime rispetto a queste nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco dei lavori sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto all'Elenco annuale dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale.

4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

5. Non costituiscono modifiche all'Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.

6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all'Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte dell'organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.

8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”.

9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove siano previsti dal decreto legislativo n. 163/2006, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale, sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 5.”.

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Responsabile del procedimento.

1. La nomina del responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento previsto dal Programma triennale, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione è obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e forniture.

2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione dei lavori; in tal caso è nominato un coordinatore unico dell'intervento le cui funzioni sono specificate con apposito provvedimento di Giunta regionale.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, a professionisti singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

4. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a nominare, su motivato giudizio del responsabile unico del procedimento, ovvero qualora la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici, un geologo responsabile dei lavori geologici previsti.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima.

6. L'amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza

assicurativa di cui al comma 5, qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati o vi sia assenza della competente struttura tecnica o ancora nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

*6 bis. Agli affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2."*

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

1. I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2.

2. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al decreto legislativo n. 163/2006.

3. I soggetti affidatari dell'incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all'incarico.

4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l'amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivanti da errata progettazione.

5. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al dieci per cento del valore dei lavori progettati né superiore al venti per cento ed è ridotto del cinquanta per cento in caso di professionisti certificati UNI EN ISO 9001. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.

6. L'assicurazione di cui al comma 4, nel caso di progettista dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice, è interamente a carico della medesima.

7. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee."

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo.

1. I servizi di cui all'articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva.

2. Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l'onere di pubblicità è assolto mediante l'esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e

la successiva trasmissione del medesimo all'Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet.

3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva schemi di bando e di convenzione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8.

4. Gli schemi di bando e di convenzione di cui al comma 3 si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale, costituiscono per le stesse riferimento obbligatorio. Eventuali variazioni rispetto a detti schemi devono essere motivate dalle medesime stazioni appaltanti."

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Verifica e validazione del progetto.

1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa statale.

2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati dalla stazione appaltante, qualora l'importo dell'incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2.

3. Per i lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, la validazione del progetto deve dare atto, certificandola, che la progettazione è stata effettuata mediante l'impiego della tecnica dell'analisi del valore."

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Composizione.

1. È istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri:

- a) l'assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;
- b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
- c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
- g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
- h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;
- i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;
- j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
- l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;

- m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari legislativi;
- n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;
- o) un tecnico designato dall'Associazione dall'Unione delle Province del Veneto;
- p) un tecnico designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Veneto;
- q) *un funzionario delegato dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;*

2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.

3. Qualora l'argomento oggetto dell'esame della CTR lavori pubblici interessi un'area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all'articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assessamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994", dal responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:

- a) il rappresentante legale del soggetto competente all'esecuzione dell'opera pubblica oggetto di esame;
- b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.

5. Qualora l'argomento all'esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni all'amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti dell'argomento stesso.

6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici."

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze.

1. La CTR lavori pubblici esprime parere:

- a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
- b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del venti per cento;
- c) *se richiesto dalla stazione appaltante* sulle controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario fra le parti;
- d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
- e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
- f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale."

#### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici - Composizione.

1. Presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici).

2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri:

- a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di presidente;
- b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;
- c) il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici dell'amministrazione provinciale competente per territorio;
- d) un funzionario delegato *dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto competente per territorio;*
- e) *un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico;*
- f) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici *o difesa del suolo;*
- g) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
- h) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di ambiente *o geologia o ciclo dell'acqua.*

3. In caso di impedimento, il presidente può essere sostituito dal soggetto di cui al comma 2, lettera b).

4. Il presidente della CTRD lavori pubblici può invitare, con voto consultivo:

- a) il rappresentante legale del soggetto competente all'esecuzione dell'opera pubblica o un suo delegato;
- b) il sindaco competente per territorio ovvero un assessore da questi delegato.

5. Per l'esame di particolari questioni inerenti l'argomento da trattare in CTRD lavori pubblici, possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, soggetti esterni all'amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in relazione all'argomento trattato.

6. Funge da segretario un funzionario della struttura decentrata competente nominato dal presidente della CTRD lavori pubblici."

#### **Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - Efficacia del parere.

1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. *Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri."*

#### **Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici.

1. Il dirigente della struttura regionale decentrata lavori pubblici competente per territorio:

- a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo I e II del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni concernente le acque ed impianti elettrici, acquisto, ove necessario, il parere di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- b) svolge tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.

2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono adottati acquisito il parere della struttura regionale competente in materia di energia, nel caso riguardino strutture ed impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche.”

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Conferenza di servizi.

1. Qualora per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2 si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano le *disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241* “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e *successive modifiche ed integrazioni*, salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, per l'approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, può indire la conferenza di servizi.

3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di servizi per l'approvazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ai fini dell'assunzione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, devono essere acquisiti i pareri degli organi tecnici consultivi regionali competenti previsti dalla normativa vigente.

4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di *interesse ma non di competenza regionale*, il rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della Regione è designato dal segretario generale della programmazione e si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente.

5. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi.

6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.”

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali.

1. L'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli stru-

menti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l'opera pubblica non è di competenza del comune, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell'autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

2. *Qualora, al fine della realizzazione dell'opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l'adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l'ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica.*

2 bis. *Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore.*

2 ter. *I progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono in ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il Presidente della Regione può comunque disporre l'approvazione di quel progetto, se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico regionale.*

2 quater. *Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.*

3. Qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, in quanto difforme tanto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai piani territoriali operanti nella Regione, compresi i piani di tutela delle aree naturali protette, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra gli enti a diverso titolo competenti la procedura dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, dalla cui conclusione conseguono le varianti degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali necessarie ai fini dell'approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi; qualora la difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, il consenso del Presidente della Regione all'accordo di programma è subordinato all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio regionale.”

#### **Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche.

1. *L'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata.*

2. *L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero l'approvazione dei progetti disposta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell'opera, ferma restando la necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti dalle specifiche disposizioni di legge.*

3. *Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24, l'approvazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, con esclusione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, all'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, attestata dal comune interessato.*

3 bis. *Possono essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza regionale riguardanti opere che, ancorché non espressamente previste dallo strumento urbanistico comunale, sono compatibili con lo stesso, in quanto:*

- a) *non precludano l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico comunale;*
- b) *non siano in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico.*

3 ter. *Nei casi di cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale costituisce, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001.*

4. *L'agibilità delle opere pubbliche d'interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell'organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.”.*

#### **Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 - Qualificazione delle imprese.

1. Con regolamento è istituito il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra le imprese, con regolamento sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge Quadro per l'Artigianato” e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell'Artigianato” *nonché dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici” e successive modificazioni.*

*In ogni caso detti consorzi partecipano alla gara senza l'obbligo di prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge.”.*

#### **Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Appalti e concessioni.

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle seguenti procedure di scelta del contraente:

- a) asta pubblica;
- b) licitazione privata, anche semplificata;
- c) trattativa privata;
- d) appalto - concorso.

2. L'affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso ha luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.

3. Il contratto di concessione di lavori pubblici è affidato mediante licitazione privata e l'aggiudicazione ha luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concorrente può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

4. L'amministrazione concedente può, in sede di gara, stabilire un prezzo a favore del concessionario.

5. La Giunta regionale, al fine di semplificare e uniformare le procedure di aggiudicazione, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative nel territorio regionale, con proprio provvedimento approva schemi di bando di gara corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare delle imprese concorrenti, nonché da disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni aggiudicatrici.

6. Gli schemi di bando di gara si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

7. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale o delle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare.”.

#### **Nota all'articolo 19**

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 - Lavori in economia.

1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o per cottimi a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per importi pari o inferiori a 200.000,00 euro. *Per i lavori di importo inferiore alla soglia individuata dalla vigente normativa statale si può procedere ad affidamento diretto.*

2. È comunque fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente in materia di opere di natura forestale.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i lavori che possono essere realizzati in economia e le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e alle società a capitale pubblico prevalente o minoritario di cui all'articolo 113 dello stesso decreto legislativo.”.

**Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Garanzie.

1. La cauzione provvisoria prestata per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente.

2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell'offerente, mediante una delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6.

3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

4. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al venti per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

5. Il valore delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del cinquanta per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del venticinque per cento per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il beneficio della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del sistema qualità si applica per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite *oltre che in numerario* mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 109 del 1994 la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. L'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui al comma 6 ne comporta l'automatica segnalazione da parte della stazione appaltante all'Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X e la preclusione al soggetto fideiussore inottemperante rispetto al termine stesso di offrire garanzie per le ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di interesse regionale per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A tal fine l'Osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare sull'apposito sito internet l'elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti.”

**Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 - Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori.

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale è effettuata secondo uno dei criteri che seguono:

- a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una pluralità di elementi di valutazione inerenti l'oggetto del contratto d'appalto, fra i quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione.

*1 bis. In caso di affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale e di servizi di cui agli articoli 6, 8, 10 e 48 della legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre alle categorie individuate dall'articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, i commissari possono essere scelti fra funzionari pubblici iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 47 in relazione alla specifica professionalità.*

2. A compensazione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto d'appalto, il bando di gara può prevedere a favore dell'appaltatore il trasferimento della proprietà di beni immobili dell'amministrazione aggiudicatrice e/o consentire all'appaltatore l'utilizzazione di materiale di scavo recuperato dall'attività di realizzazione delle opere pubbliche.

3. Per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può disporre un numero minimo e un numero massimo di concorrenti da invitare, comunque non inferiore a dieci e non superiore a trenta.

4. Per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata le amministrazioni aggiudicatrici predispongono i criteri per l'individuazione del numero di imprese da invitare, tenendo conto *della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, delle caratteristiche dimensionali e della specifica esperienza operativa delle imprese stesse.*

5. Con regolamento sono definite le linee guida per la determinazione dei criteri di cui al comma 4.”

**Nota all'articolo 23**

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 - Licitazione privata semplificata.

1. Per l'affidamento di contratti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della licitazione privata semplificata *con le modalità previste dalla vigente legislazione statale.*

2. Alla specifica individuazione dei contratti di appalto di lavori pubblici da realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti per materia e da affidare mediante licitazione privata semplificata provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, individuando:

- a) un elenco dei lavori da affidarsi da parte delle strutture centrali;
- b) sette elenchi provinciali per i lavori da realizzarsi da parte delle strutture decentrate.

3. *(abrogato).*”

**Nota all'articolo 24**

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 - Procedura negoziata.

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse regionale possono essere affidati a trattativa privata nei seguenti casi:

- a) *interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro.* In tal caso, qualora il valore dell'importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede all'affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti;
- b) per l'affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione *a condizione che detti interventi e lavori complementari:*
- 1) *siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;*
  - 2) *non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto iniziale;*
  - 3) *vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;*
  - 4) *non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale.*

2. Nei casi in cui si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazione di pericolo per la pubblica incolumità ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica, il responsabile della struttura tecnica dell'ente competente agli stessi interventi può ricorrere all'affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di pericolo, dandone conto mediante motivato verbale, sempre che il valore di tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. In detta ipotesi l'ente competente alla realizzazione degli interventi può successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici, sempre che il valore complessivo dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro *qualora permanga l'urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica.*

3. I contratti di appalto di lavori pubblici *di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro* sono affidati a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi:

- a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;
- b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
- c) quando, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, l'urgenza *non prevedibile da parte dell'amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa* non è compatibile con l'espletamento delle procedure di gara;
- d) *(abrogata)*
- e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza *dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica* e nel restauro di beni vincolati *quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l'esecuzione unicamente ad operatori economici determinati;*
- f) *(abrogata).*

3 bis. *Nell'elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l'aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).*

4. Qualora la realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad un'opera pubblica sia stata affidata a trattativa privata, non può essere affidata secondo la medesima procedura la realizzazione di ulteriori lotti della medesima opera.

5. Possono essere conclusi a trattativa privata i contratti di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione qualora le caratteristiche tecniche ed i requisiti specifici del bene da acquistare siano tali per cui il bene stesso possa essere fornito da un unico soggetto.

6. Per lavori di importo complessivo superiore a *1.000.000,00 di euro*, l'affidamento a trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento.

7. Il provvedimento con cui l'amministrazione aggiudicatrice affida la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale a trattativa privata deve contenere l'illustrazione completa delle motivazioni del ricorso a detto criterio di scelta del contraente.

7 bis. *Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 31 bis."*

#### **Nota all'articolo 26**

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 34 - Contratti e capitolati.

1. La Giunta regionale approva, con uno o più provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto.

2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse regionale; lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale d'appalto si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). Eventuali variazioni ai documenti predetti devono essere motivate dalle stazioni appaltanti.

3. Nei lavori pubblici che comprendono l'utilizzo di materiale di cava il progettista è tenuto a prevedere nel progetto, e conseguentemente l'appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota parte di materiali di recupero industriale o riciclati provenienti da una delle operazioni di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". L'omessa osservanza di tale disposizione deve essere adeguatamente giustificata dalla stazione appaltante.

4. I contratti d'appalto per la realizzazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono essere stipulati nella forma della scrittura privata.

4 bis. *I capitolati ed i contratti contengono una clausola che assoggetta il corrispettivo d'appalto al regime del prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione reale, riferito alla dinamica dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT con riferimento alla Regione del Veneto, ed il tasso d'inflazione programmato aumentato di due punti percentuali. La percentuale di aumento va applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi. La differenza viene annualmente accertata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.*

4 ter. *Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 ed*

8 dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006, i contratti e i capitolati contengono una clausola di adeguamento del corrispettivo dell'appalto, con riferimento ai prodotti e alle materie prime destinati alle costruzioni, che abbiano subito variazioni di prezzo superiori al 10 per cento rispetto alla data di presentazione dell'offerta.

4 quater. L'adeguamento di cui al comma 4 ter è riconosciuto per l'eccedenza rispetto all'eventuale compensazione dovuta, per lo stesso prodotto o materia prima, ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006.

4 quinquies. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità operative di determinazione dell'adeguamento di cui al comma 4 ter.”.

#### **Nota all'articolo 27**

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 35 - Ulteriore garanzia contrattuale.

1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'aggiudicatario originario è obbligato, all'atto della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra l'importo contrattuale dei lavori affidati e l'offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato. La garanzia fideiussoria non è dovuta qualora la differenza tra l'importo contrattuale dei lavori affidati e l'offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00 euro. La garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. All'avveramento delle cause interruttive del contratto di cui al comma 1, l'importo è incamerato dall'amministrazione aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato, ed andrà a coprire la differenza tra l'offerta economica di questi e l'importo contrattuale dei lavori affidati all'originario appaltatore.”.

#### **Nota all'articolo 28**

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 37 - Varianti in corso d'opera.

1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi:

- a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;
- b) prescrizioni imposte in corso d'opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell'ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;
- c) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:
  - 1) siano disposte nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice;

- 2) l'importo aggiuntivo non sia superiore ai venti per cento dell'importo del contratto;
- 3) la maggiore spesa trovi copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato;
  - 3 bis) le opere si rendano necessarie a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale.
- d) (abrogata).”.

#### **Nota all'articolo 29**

- Il testo dell'art. 38 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 38 - Subappalti.

1. Fatte salve le disposizioni in materia di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.”, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del cinquanta per cento dell'importo della categoria.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al limite di cui al comma 1.

3. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata.

4. Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere affidati in subappalto le parti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il valore del quindici per cento dell'importo complessivo dei lavori.”.

#### **Nota all'articolo 30**

- Il testo dell'art. 41 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 41 - Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizza opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) obbligo per l'appaltatore e per l'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno

in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

c) *assoggettamento del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell'ente appaltante o concedente relativamente a tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento unico di regolarità contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.*

2. *Al fine di contrastare il lavoro abusivo e irregolare, nonché la concorrenza sleale, la regolarità delle imprese affidatarie ed esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata mediante il documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell'ente appaltante o concedente, conformemente alle previsioni della vigente normativa statale e secondo le modalità definite dalle conseguenti istruzioni operative. Il documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti. Il documento unico non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della normativa vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati.*

3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale e tutte le Casse Edili presenti sul territorio regionale, le cui modalità di attivazione e procedure operative sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

4. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in materia di tutela dei lavoratori.”.

#### **Nota all'articolo 31**

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 - Procedure di realizzazione.

1. *Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento, senz'alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.*

2. *Qualora l'amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all'avvenuto positivo espletamento della procedura.*

3. Per l'esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all'ar-

ticolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .

5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata *preceduta da bando* con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Un apposito regolamento determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:

- a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
  - b) le varianti in corso d'opera;
  - c) *(abrogata)*
  - d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;
  - e) le tariffe da applicare;
- e bis) *l'analisi dei rischi.*

7. L'amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.”.

#### **Nota all'articolo 33**

- Il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 48 - Nomina dei collaudatori.

1. *Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia, gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori:*

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:
  - 1) per i lavori pubblici di competenza regionale;
  - 2) per i lavori fruenti di finanziamento *regionale* non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo;
  - 3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla provincia o dall'Autorità di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ;
- b) dall'amministrazione aggiudicatrice, in caso di lavori pubblici fruenti di contributo *regionale* inferiore al cinquanta per cento, ovvero in caso di lavori non fruenti di contributi *regionali*.

1 bis. *Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2.*

2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di collaudo, costituita da due o tre componenti, con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei collaudatori tecnici.

3. I collaudatori sono nominati entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:

- a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera da collaudare;
- b) importo e complessità dei lavori;
- c) rotazione degli incarichi.

4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.

5. Con cadenza annuale sono rese pubbliche le liste degli incarichi di collaudo.

6. Al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento, fatti salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo. La commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

7. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente non possono essere nominati collaudatori coloro che a vario titolo, o in sede istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al procedimento di approvazione dell'opera.”

#### **Nota all'articolo 34**

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 50 - Oggetto e caratteristiche dell'intervento regionale.

1. I lavori di interesse regionale possono essere assistiti da contributo finanziario regionale secondo una delle seguenti forme:

- a) in conto capitale;
- b) a rimborso, senza interessi, mediante la formazione di un fondo di rotazione.

2. Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell'opera fino alla misura del cento per cento.”

#### **Nota all'articolo 35**

- Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 52 - Requisiti di ammissibilità a contributo.

1. Per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 50 gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni minime:

- a) progettazione almeno preliminare;
- b) funzionalità dell'opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;
- c) lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;
- d) assenza di ulteriori contributi *regionali* sul medesimo intervento o stralcio funzionale.

2. Il contributo di cui all'articolo 50 può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario, per assicurare il completamento delle stesse.”

#### **Nota all'articolo 36**

- Il testo dell'art. 53 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 53 - Modalità dell'intervento regionale.

1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui all'articolo 13, legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, definisce i programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità

formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra Regione e soggetto attuatore, e in particolare:

- a) *il soggetto gestore del programma, ovvero la struttura regionale competente;*
- b) i criteri di ammissibilità;
- c) le priorità;
- d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;
- e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;
- f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.

2. La Giunta regionale acquisisce sui programmi di cui al comma 1 il parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde dal medesimo.

3. La Giunta regionale concede i contributi relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle domande.

4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate *alla Giunta regionale in caso di gestione diretta, ovvero al comune, o alla provincia competenti per territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma.*

5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, la Giunta regionale approva, sulla base della documentazione trasmessa *dai soggetti interessati, ovvero dal soggetto gestore di cui al comma 1 lettera a), il programma di riparto dei contributi relativo agli interventi da finanziare secondo la disponibilità del bilancio di previsione ed impegna a favore dei beneficiari, ovvero del soggetto gestore le relative somme.*

6. Entro il successivo 31 ottobre, il soggetto gestore del programma di cui al comma 1 lettera a), *qualora individuato, comunica alla Giunta regionale le economie di spesa accertate ai fini della eventuale ridestinazione di risorse rese disponibili.*

7. L'elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.”

#### **Nota all'articolo 37**

- Il testo dell'art. 54 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 54 - Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.

1. *L'erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità:*

- a) *nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di riparto;*
- b) *nella misura dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della comunicazione di cui all'articolo 53, comma 6;*
- c) *a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e b).*

2. *L'erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario, mediante:*

- a) *anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di polizza fidejussoria per pari importo;*
- b) *fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione*

dell'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l'anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione.

3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del contributo.

4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), *qualora individuato*, nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le modalità di cui al comma 2.

5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente documentazione:

- a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui alle lettere a), b) e d) bis) del comma 2 dell'articolo 2:
  - 1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta;
- b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2:
  - 1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore;
  - 2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente normativa, per contributi inferiori a euro 100.000,00, in ordine alla spesa sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore.

6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell'impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.

7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore.

8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.

9. Il soggetto gestore, *qualora individuato*, attua il monitoraggio degli interventi, verificando la funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate.

10. La Giunta regionale con proprio provvedimento:

- a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali;
- b) individua le modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo.

11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria.”.

#### **Nota all'articolo 38**

- Il testo dell'art. 62 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 62 - Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario.

1. La progettazione, l'appalto e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 60 possono essere affidati ad un unico soggetto contraente generale o concessionario, esecutore dell'opera secondo i criteri e gli obiettivi individuati dal soggetto aggiudicatore, scelto secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso. Il contraente generale o concessionario sono vincolati prevalentemente da obbligazione di risultato ed assunzione in proprio del rischio, rispetto al soggetto aggiudicatore.

2. Il contraente generale è qualificato come tale specificamente dai seguenti requisiti:

- a) è incaricato della sola progettazione, appalto e realizzazione dell'opera pubblica, non anche della sua gestione;
- b) è dotato di specifici connotati di capacità organizzativa e tecnica;
- c) assume l'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera;
- d) si obbliga a prestare adeguate garanzie.

3. Nel caso di opere pubbliche realizzate prevalentemente con fondi pubblici il contraente generale o concessionario sono vincolati alle procedure di evidenza pubblica per la scelta dei contraenti fornitori di beni e servizi, imposte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le ulteriori disposizioni per la disciplina del rapporto con il contraente generale nel rispetto dei seguenti principi.

- a) predisposizione e misure di verifica dell'osservanza degli obblighi assunti dal contraente generale o dal concessionario;
- b) previsione della facoltà di affidamento in gestione dell'opera a concessionario, successivamente alla sua realizzazione da parte del contraente generale.”.

#### **Nota all'articolo 41**

- Il testo dell'art. 68 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 68 - Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai quali la Giunta assuma l'iniziativa, nonché dei provvedimenti amministrativi di cui alla lettera b), dei documenti tecnici di cui alla lettera c) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d):

- a) quanto ai regolamenti:
  - 1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui articolo 12, comma 1;
  - 2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all'articolo 26, comma 1;
  - 3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'articolo 26 comma 2;

- 4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'articolo 31, comma 5;
  - 5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all'articolo 44, comma 6;
  - 6) *(abrogato)*;
- b) quanto ai provvedimenti amministrativi:
- 1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all'articolo 19, comma 5;
  - 2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all'articolo 29, comma 3;
  - 2 bis) *provvedimento per la disciplina delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 33 bis, comma 1;*
  - 3) *(abrogato)*;
  - 4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità in forma semplificata per i lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro, di cui all' articolo 36, comma 1;
  - 5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'articolo 38, comma 2;
  - 6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui all'articolo 43, comma 1;
  - 7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui all'articolo 47, comma 8;
  - 8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all'articolo 65, comma 1;
- c) quanto ai documenti tecnici:
- 1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all'articolo 12 comma 2;
  - 2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all'articolo 12, comma 3;
  - 3) *(abrogato)*;
  - 4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all'articolo 41, comma 3;
  - 5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3;
  - 6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all'articolo 46, comma 1;
  - 7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 56, comma 1;
- d) quanto agli schemi di contratto:
- 1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'articolo 9, comma 3;
  - 2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 27, comma 5;
  - 3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all'articolo 34, comma 1;
  - 4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e modalità di controllo a campione, di cui all'articolo 54, comma 10;
  - 5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all'articolo 62, comma 4.
2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della Commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.”.
- Nota all'articolo 42**
- Il testo dell'art. 70 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- “Art. 70 - Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:
- a) di lavori pubblici di competenza regionale;
  - b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.
3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.
5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:
- a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001 presso l'ufficio provinciale per le espropriazioni;
  - b) operazioni relative al pagamento dell'indennità di espropriazione.
6. Nell'ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l'ambito della delega nell'atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, “Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.”, abrogata ai sensi dell'articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001.
- 8 bis. *I procedimenti relativi alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria e all'occupazione d'urgenza preordinata*

*all'espropriazione, rispettivamente previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera b), del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori pubblici disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché il numero dei destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20."*

#### **Nota all'articolo 44**

- Il testo dell'art. 76 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 76 - Norma finanziaria.

1. Alle spese per compensi di cui all'articolo 21, per gli esercizi 2003-2005, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all'u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”.

2. Alle spese concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite alla province ai sensi *dell'articolo 70*, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all'u.p.b. U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali”.

3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in 1.240.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 7 “Interventi in materia di lavori pubblici”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005 è iscritta l'u.p.b. U0214 “Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici”, da allocarsi nella funzione obiettivo F0028, Area omogenea A0067, con lo stanziamento di 1.240.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, quanto all'esercizio 2003, e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005, per far fronte alle spese di cui agli articoli 11, 43 comma 1, 46 comma 1, 54 comma 11 e articolo 68.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione lavori pubblici

---

## PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E  
DELIBERAZIONI

## Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 116 del 29 giugno 2007

**Proroga dei termini di cui al Dpgr. n. 29 del 09.02.2007 così come parzialmente modificato dal Dpgr n. 88 del 29.05.2007. Autorizzazione allo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni appartenenti ai Bacini d'Utenza Vr 1, Vr 2 e Vr 5, presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (Pd). Quantitativo medio da smaltire: 300 t./giorno fino al 30.09.2007.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Il Presidente

Premesso che con proprio Decreto, parzialmente modificato dal successivo atto n. 88 del 29.05.2007, è stata prorogata l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni appartenenti ai Bacini d'Utenza Vr 1, Vr 2 e Vr 5, presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (Pd) per un quantitativo medio di 300 t./giorno fino al 30.06.2007.

Preso atto che il provvedimento di parziale modifica dell'autorizzazione è stato assunto conseguentemente alla nota della Provincia di Verona prot. n. 29090 del 30 marzo 2007 che richiedeva un aumento da 150 a 300 t./giorno, dei rifiuti urbani conferiti dai Bacini Vr1, Vr2 e Vr5 fino al 30 giugno 2007, presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (Pd).

Preso atto che nella citata nota veniva tra l'altro messo in luce che i conferimenti presso il sistema integrato di Torretta risultavano essere, già da marzo, ben superiori a quanto a suo tempo ipotizzato e tali da ipotecare pesantemente la volumetria residua della discarica di Torretta;

Preso atto inoltre delle preoccupazioni addotte dalla Provincia di Verona nella citata nota, in ordine all'approssimarsi della stagione turistica nei Comuni lacustri, che faceva prevedere un ulteriore aggravio nella gestione dei flussi di rifiuti urbani entranti nel sistema integrato di Torretta.

Vista la nota del 17 maggio 2007, con cui il Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese, Ente di Bacino Vr4, congiuntamente al Comune di Legnago, quantifica in 15.000 tonnellate, oltre alla frazione umida, il quantitativo ancora disponibile presso la discarica di Legnago per i conferimenti extra bacino.

Preso atto che il Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese, Ente di Bacino Vr 4 nella medesima nota segnalava che, in caso di esaurimento del volume utile della discarica di Legnago, al fine di garantire i conferimenti dei Comuni dei Bacini Vr3 e Vr4 e fino all'allestimento dell'ampliamento della discarica stessa, il gestore si vedeva costretto a non accettare alcun tipo di rifiuto presso il sistema integrato stesso.

Preso atto di quanto comunicato dalla provincia di Verona con la nota prot. n. 52995 del 18.06.2007 relativamente all'attuale situazione di gestione dei rifiuti prodotti nel proprio territorio.

Preso atto che, secondo quanto comunicato con la citata nota, risulta che volumi residui disponibili presso la discarica di Legnago al 31 maggio sono pari a circa 125.000 mc (ossia 102.000 tonnellate), di cui il 20% già collaudato e il resto in via di apprestamento.

Preso atto che, sempre in base a quanto comunicato dalla Provincia, allo stato attuale risulta essere stato completato l'affidamento della progettazione per i lavori di ampliamento della discarica di Legnago ed è previsto il deposito del progetto definitivo entro la fine di ottobre 2007;

Preso atto pertanto che, sulla base di queste informazioni, considerata la tempistica necessaria per l'approvazione del progetto e per l'allestimento della nuova vasca, la provincia stima che i nuovi lotti potrebbero essere disponibili per l'inizio del 2009.

Considerato che la richiesta della Provincia di Verona del 18/06/2007 relativa allo smaltimento di 400 t/g presso la discarica di Sant'Urbano non può essere interamente accolta per i seguenti motivi:

- tale conferimento potrebbe provocare disservizi nella gestione della discarica di Sant'Urbano che nel periodo estivo sopporta in incremento dei conferimenti dovuti alla pressione turistica;
- in tale periodo si verifica una forte congestione della viabilità anche a causa di lavori programmati nel periodo estivo.

Per tali motivi è possibile acconsentire ad un quantitativo di 300 t/g fino al 30/09/2007;

Preso atto che la situazione della discarica di Pescantina, che ha causato la suddetta emergenza, non è stata sinora adeguatamente affrontata nonostante i mesi passati anche per l'inerzia delle Amministrazioni competenti

Preso atto che con Dgr n. 1836 del 19.06.2007, la Giunta regionale ha rideterminato il contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 38 della Lr 3/2000, quantificando l'ammontare dello stesso in funzione, tra l'altro, del periodo di permanenza dell'emergenza.

Preso atto che, sulla base di quanto al punto precedente i conferimenti in parola sono assoggettati al pagamento di un tributo pari a 0,10 €/t. da versare su apposito capitolo del bilancio regionale.

Dato atto che ai sensi della Legge Regionale n. 3/2000 come modificata con Lr n. 27/2002, la Giunta Regionale con Dgr n. 321 del 14.02.2003 ha individuato nella discarica di S. Urbano (Pd) l'impianto tattico regionale atto a risolvere strategicamente le eventuali situazioni emergenziali regionali.

Atteso che lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale ovvero fuori dalla pianificazione approvata deve essere autorizzato dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della Lr 3/2000.

Vista la Lr 3/2000 e s. m. ed i. e la pianificazione regionale e provinciale di settore.

Visti il Decreto di Autorizzazione all'esercizio della discarica di Sant'Urbano n. 4994/ec/2005 del 29.07.2005, rilasciato dalla Provincia di Padova.

Su conforme proposta della Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione Regionale e Statale.

decreta

1. Di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani provenienti dai Bacini Vr 1, Vr 2 e Vr 5 presso la discarica di S. Urbano (Pd), fino ad un massimo di 300 t/g, nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia di Padova nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio n. 4994/ec/2005 del 29.07.2005, e di ogni altro provvedimento che la Provincia stessa - nel rispetto delle funzioni di controllo ad essa assegnate dalla legge - intenderà assumere circa quanto descritto nelle premesse.

2. Fatto salvo quanto al precedente punto 1, le modalità di conferimento di rifiuti urbani provenienti dai Bacini Vr 1, Vr 2 e Vr 5 presso la discarica di S. Urbano (Pd) dovranno essere concordati col gestore della discarica stessa e saranno assoggettati al pagamento del contributo di cui all'art. 38 della Lr. 3/2000 nella misura stabilita dalla Giunta regionale con Delibera n. 1836 del 19.06.2007.

3. Di fissare nel 30.09.2007 il termine ultimo di validità dell'autorizzazione in parola e di considerarla automaticamente spirata il giorno stesso in cui dovesse essere riattivata anche parzialmente la discarica sita Pescantina (Vr) in loc. Ca' Filissine.

3. Di stabilire che il presente provvedimento va comunicato al Comune di S. Urbano (Pd), alla Ditta Gea Italia, alle Province di Verona e Padova, all'Arpa di Padova, all'Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

Galan

## DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE n. 4 del 5 giugno 2007

**Modifiche organizzative della Segreteria generale della Programmazione, della Segreteria regionale Bilancio e Finanza, della Segreteria regionale alla Cultura, della Segreteria regionale al Settore Primario, della Segreteria regionale alla Sanità e Sociale.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

Il Segretario Generale

Viste le deliberazioni della Giunta regionale e il successivo decreto della SGP n. 8 del 9.05.2006 e relative integrazioni, che hanno provveduto ad individuare l'organizzazione delle strutture regionali dell'ottava legislatura facenti capo alla Giunta regionale;

Vista la competenza del Segretario Generale della Programmazione, in caso di modifiche, creazioni e soppressioni di Uffici e/o Posizioni di Staff, ad emanare apposito decreto - previa intesa con il Segretario Regionale competente per area ed il Segretario Regionale agli Affari Generali - su proposta della Direzione Risorse Umane;

Premesso che con nota n. Prot. 645356 del 9.11.2006 il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, viste le competenze e l'operatività dell'Ufficio energie rinnovabili, proponeva lo spostamento dell'Ufficio medesimo nell'ambito del Servizio politiche agroambientali;

Premesso inoltre che, con nota del 4.05.2007 n. prot. 249039/56.02, la Direzione Comunicazione e Informazione, al fine di corrispondere alle diverse esigenze organizzative connesse a nuove competenze della struttura, richiedeva la soppressione dell'attuale Ufficio coordinamento degli URP e la contestuale istituzione dell'Ufficio attività di comunicazione interna;

Vista la nota della Direzione Relazioni Internazionali n. prot. 158786/40.17.00 del 19 marzo 2007 che ha richiesto una nuova definizione delle competenze tra gli uffici della Direzione e la conseguente modifica della denominazione dell'Ufficio rapporti interistituzionali in "Ufficio minoranze linguistiche" e dell'Ufficio cooperazione transfrontaliera in "Ufficio organismi internazionali";

Vista la nota della Direzione Bilancio n. prot. 275775/42.00.01 del 16 maggio 2007 che ha richiesto la modifica della denominazione dell'Ufficio controllo 2 e dell'Ufficio monitoraggio e controllo programmi comunitari, che diventano rispettivamente: "Ufficio controllo costi" e "Ufficio rapporti istituzionali per il bilancio", entrambi in staff al Dirigente della Direzione;

Considerate infine, le note della Direzione Servizi Sociali (prot. n. 228083/500005 del 23.4.2007 e successiva integrazione del 21.05.07 prot. n. 283108/500005) e della Segreteria regionale alla Sanità e Sociale (prot. n. 261232/50.00.03 del 10 maggio 2007), che hanno proposto rispettivamente:

- la modifica della denominazione dell'Ufficio cooperative sociali che diventa "Ufficio sviluppo politiche del terzo settore e cooperazione sociale";

- la modifica della denominazione dell'Ufficio promozione sociale e volontariato che diventa "Ufficio volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali";

- la modifica della denominazione dell'Ufficio servizio civile che diventa "Ufficio servizio civile, associazionismo, informazione e partecipazioni giovanili";

- la modifica della denominazione dell'Ufficio giovani che diventa "Ufficio iniziative giovani" e il suo contestuale spostamento nell'ambito del Servizio famiglia;

- la soppressione dell'Ufficio informazione e organizzazione nell'ambito del Servizio per l'integrazione sociosanitaria e contestuale attivazione dell'"Ufficio organizzazione e coordinamento del personale" presso la Direzione per i servizi sanitari;

Dato atto che le richieste di modificazione organizzativa sottoposte allo scrivente rispondono a criteri di funzionalità ed efficacia delle strutture;

decreta

1) di procedere alle predette modifiche organizzative e pertanto di modificare la struttura della Segreteria generale della Programmazione, della Segreteria regionale Bilancio e Finanza, della Segreteria regionale alla Cultura, della Segreteria regionale al Settore Primario, della Segreteria regionale alla Sanità e Sociale, nei termini di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Rasi Caldugno

(segue allegato)

VECCHIA ORGANIZZAZIONE		NUOVA ORGANIZZAZIONE	
POS. STRUTTURA	TITOLARE	POS. STRUTTURA	TITOLARE NOTE
<b>SG</b>	SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE	<b>SG</b>	SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
<b>A</b>	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOP. INTEI	<b>A</b>	DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOP. INTEI
<b>PO C</b>	Affari generali	<b>PO C</b>	Affari generali
<b>PO B</b>	Servizio cooperazione internazionale, diritti umani e pari oppor	<b>PO B</b>	Servizio cooperazione internazionale, diritti umani e pari oppor
<b>U</b>	Cooperazione allo sviluppo e diritti umani	<b>U</b>	Cooperazione allo sviluppo e diritti umani
<b>U</b>	Diritti umani	<b>U</b>	Diritti umani
<b>U</b>	Rapporti interistituzionali	<b>U</b>	Minoranze linguistiche
<b>C</b>	Servizio relazioni internazionali	<b>C</b>	Servizio relazioni internazionali
<b>U</b>	Relazioni Internazionali	<b>U</b>	Relazioni Internazionali
<b>U</b>	Cooperazione Transfrontaliera	<b>U</b>	Organismi internazionali
<b>U</b>	Protocollo di intesa e accordi internazionali	<b>U</b>	Protocollo di intesa e accordi internazionali
<b>SR</b>	SEGRETERIA REGIONALE BILANCIO E FINANZA	<b>SR</b>	SEGRETERIA REGIONALE BILANCIO E FINANZA
<b>A</b>	DIREZIONE BILANCIO	<b>A</b>	DIREZIONE BILANCIO
<b>PO B</b>	Sviluppo sistema informativo e budgeting 1	<b>PO B</b>	Sviluppo sistema informativo e budgeting 1
<b>U</b>	Budgeting 2	<b>U</b>	Budgeting 2
<b>PO B</b>	Controllo 1	<b>PO B</b>	Controllo 1
<b>U</b>	Controllo 2	<b>U</b>	Controllo costi
<b>PO B</b>	Monitoraggio e Controllo Programmi Comunitari 1	<b>PO B</b>	Monitoraggio e Controllo Programmi Comunitari 1
<b>U</b>	Monitoraggio e Controllo Programmi Comunitari 2	<b>U</b>	Rapporti istituzionali per il bilancio
<b>C</b>	Servizio Bilancio	<b>C</b>	Servizio bilancio
<b>U</b>	Bilancio 1	<b>U</b>	Bilancio 1
<b>PO C</b>	Bilancio 2	<b>PO C</b>	Bilancio 2
<b>SR</b>	SEGRETERIA REGIONALE CULTURA	<b>SR</b>	SEGRETERIA REGIONALE CULTURA
<b>A</b>	DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	<b>A</b>	DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
<b>U</b>	Affari generali e contabilità	<b>U</b>	Affari generali e contabilità
<b>PO C</b>	Coordinamento internet	<b>PO C</b>	Coordinamento internet
<b>U</b>	Patrocini e contributi LR 49/78	<b>U</b>	Patrocini e contributi LR 49/78
<b>C</b>	Servizio informazione e comunicazioni ai cittadini	<b>C</b>	Servizio informazione e comunicazioni ai cittadini
<b>PO C</b>	Iniziative radiotelevisive	<b>PO C</b>	Iniziative radiotelevisive
<b>U</b>	Inserzionistica	<b>U</b>	Inserzionistica
<b>PO B</b>	Coordinamento URP	<b>PO B</b>	Attività di comunicazione interna
<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Belluno	<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Belluno
<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Padova	<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Belluno
<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Rovigo	<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Padova
<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Treviso	<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Rovigo
<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Venezia	<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Treviso
<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Verona	<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Venezia
<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Vicenza	<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Verona
		<b>U</b>	Informazione ai cittadini (U.R.P) Vicenza

VECCHIA ORGANIZZAZIONE		NUOVA ORGANIZZAZIONE	
POS. STRUTTURA	TITOLARE	POS. STRUTTURA	TITOLARE NOTE
<b>SR</b>	<b>SEGRETERIA REGIONALE SETTORE PRIMARIO</b>	<b>SR</b>	<b>SEGRETERIA REGIONALE SETTORE PRIMARIO</b>
<b>A</b>	<b>DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLI</b>	<b>A</b>	<b>DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLI</b>
<b>C</b>	Amministrativo e affari generali	<b>C</b>	Amministrativo e affari generali
<b>U</b>	Service politiche agroambientali	<b>U</b>	Service politiche agroambientali
<b>U</b>	Piani e programmi agricolo-territoriali	<b>U</b>	Piani e programmi agricolo-territoriali
<b>U</b>	Tutela e valorizzazione delle produzioni agro-ambientali	<b>U</b>	Tutela e valorizzazione delle produzioni agro-ambientali
<b>U</b>	Interventi agroambientali Piano Direttore	<b>U</b>	Interventi agroambientali Piano Direttore
<b>C</b>	<b>Service consulenza alla gestione e allo sviluppo rurale</b>	<b>U</b>	<b>Energie rinnovabili</b>
<b>U</b>	Consulenza all'impresa	<b>C</b>	<b>Service consulenza alla gestione e allo sviluppo rurale</b>
<b>PO B</b>	Service per lo sviluppo rurale	<b>U</b>	Consulenza all'impresa
<b>U</b>	Energie rinnovabili	<b>PO B</b>	Service per lo sviluppo rurale
<b>U</b>	Informazione e formazione in agricoltura	<b>U</b>	Informazione e formazione in agricoltura
<b>C</b>	<b>Service bonifica e tutela del territorio rurale</b>	<b>C</b>	<b>Service bonifica e tutela del territorio rurale</b>
<b>U</b>	Piani generali di bonifica piani di classifica e perimetri di contribuzione	<b>U</b>	Piani generali di bonifica piani di classifica e perimetri di contribuzione
<b>U</b>	Controllo e vigilanza	<b>U</b>	Controllo e vigilanza
<b>PO B</b>	Concessioni di bonifica	<b>PO B</b>	Concessioni di bonifica
<b>U</b>	Edificabilità aree rurali	<b>U</b>	Edificabilità aree rurali
<b>C</b>	<b>Service ricerca, sperimentazione e diversificazione aziendale</b>	<b>C</b>	<b>Service ricerca, sperimentazione e diversificazione aziendale</b>
<b>PO B</b>	Ricerca e sperimentazione	<b>PO B</b>	Ricerca e sperimentazione
<b>U</b>	Miglioramento qualitativo produzioni animali e vegetali	<b>U</b>	Miglioramento qualitativo produzioni animali e vegetali
<b>U</b>	Diversificazione attività aziendali	<b>U</b>	Diversificazione attività aziendali
<b>U</b>	Autorizzazioni riproduzione animale	<b>U</b>	Autorizzazioni riproduzione animale
<b>SR</b>	<b>SEGRETERIA REGIONALE SANITA' E SOCIALE</b>	<b>SR</b>	<b>SEGRETERIA REGIONALE SANITA' E SOCIALE</b>
<b>C</b>	<b>Service per l'integrazione socio-sanitaria</b>	<b>C</b>	<b>Service per l'integrazione socio-sanitaria</b>
<b>PO C</b>	Informazione e organizzazione	<b>PO C</b>	Ricerca sanitaria finalizzata
<b>U</b>	Ricerca sanitaria finalizzata	<b>U</b>	Affari generali e coordinamento
<b>U</b>	Affari generali e coordinamento		
<b>A</b>	<b>DIREZIONE SERVIZI SANITARI</b>	<b>A</b>	<b>DIREZIONE SERVIZI SANITARI</b>
<b>PO B</b>	Autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie	<b>PO B</b>	Organizzazione e coordinamento del personale
<b>U</b>	Gestione flussi informativi	<b>PO B</b>	Autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
<b>PO C</b>	<b>Service assistenza ambulatoriale</b>	<b>U</b>	Gestione flussi informativi
<b>U</b>	Erogatori assistenza ambulatoriale e remunerazione prestazioni saniti	<b>C</b>	<b>Service assistenza ambulatoriale</b>
<b>C</b>	Prestazioni ambulatoriali e liste d'attesa	<b>PO C</b>	Erogatori assistenza ambulatoriale e remunerazione prestazioni saniti
<b>U</b>	Erogatori assistenza ospedaliera	<b>U</b>	Prestazioni ambulatoriali e liste d'attesa
<b>U</b>	Erogatori assistenza ospedaliera	<b>C</b>	<b>Service assistenza ospedaliera</b>
<b>C</b>	<b>Service prestazioni sanitarie</b>	<b>U</b>	Erogatori assistenza ospedaliera
		<b>U</b>	Coordinamenti regionali e centri di riferimento
		<b>C</b>	<b>Service prestazioni sanitarie</b>
<b>A</b>	<b>DIREZIONE SERVIZI SOCIALI</b>	<b>A</b>	<b>DIREZIONE SERVIZI SOCIALI</b>
<b>PO B</b>	Gestione risorse finanziarie	<b>PO B</b>	Gestione risorse finanziarie
<b>U</b>	Piani programmi e formazione	<b>U</b>	Piani programmi e formazione
<b>U</b>	Scambi nazionali internazionali e attività culturali	<b>U</b>	Scambi nazionali internazionali e attività culturali

Suppressione PO Informazione e organizzazione e attivazione PO Organizzazione e coordinamento

Mantovan Domenico  
MORI MARINA del personale  
VAROTTO GUIA  
PIOVESAN GRAZIANO  
Tonio Luia  
COSTALONGA FEDERICO  
GUBELLO ADA

OSTIDICH ALBERTO  
Puppin Luciana

Beltrame Claudio  
COMIN FRANCESCO  
PALANTA CLAUDIA  
TARCZYNSKA DANUTA

Nezo Giuseppe  
De Gobbi Riccardo  
GOBBO ANTONELLA  
Lazzaro Barbara  
DE ROSA FERNANDO  
PINTON IGNAZIO

Cora Patrizia  
MANCINELLI GIOVANNI  
COCCO GIANFRANCO  
ROSSI MASSIMILIANO  
RANZATO CRISTINA  
De Lucchi Luigi

TARTAGLIONE BARBARA  
ROSSI MASSIMILIANO (interim)  
Trentin Giorgio  
OSELE FRANCESCO  
VECCHIATI CARLO TIBERIO  
ZULIANI GERMANO  
CHIARENTIN MICHELE

Ruscitti Giancarlo  
Schiavo Viviana  
MORI MARINA  
MENETTO SUSANNA

Mantovan Domenico  
VAROTTO GUIA  
PIOVESAN GRAZIANO  
Tonio Luia  
COSTALONGA FEDERICO  
GUBELLO ADA

OSTIDICH ALBERTO  
Puppin Luciana

Beltrame Claudio  
COMIN FRANCESCO  
PALANTA CLAUDIA  
TARCZYNSKA DANUTA

VECCHIA ORGANIZZAZIONE		NUOVA ORGANIZZAZIONE	
POS.	STRUTTURA	POS.	STRUTTURA
B	U.C. per la non autosufficienza	B	U.C. per la non autosufficienza
U	Residenzialità	U	Residenzialità
POB	IPAB e istituzioni sociali	POB	IPAB e istituzioni sociali
U	Domiciliarità	U	Domiciliarità
U	Disabili	U	Disabili
U	Integrazione	U	Integrazione
U	Invalidi civili	U	Invalidi civili
C	Servizio prevenzione delle devianze	C	Servizio prevenzione delle devianze
U	Dipendenze	U	Dipendenze
U	Carcere e marginalità sociale	U	Carcere e marginalità sociale
C	Servizio famiglia	C	Servizio famiglia
U	Servizi per la prima infanzia	U	Servizi per la prima infanzia
U	Amministrativo-contabile del Servizio Famiglia	U	Amministrativo-contabile del Servizio Famiglia
U	Promozione persona e famiglia	U	Promozione persona e famiglia
U	Tutela minorile	U	Tutela minorile
U	Protezione e pubblica tutela dei minori	U	Protezione e pubblica tutela dei minori
POC	Politiche e coordinamento piani e programmi per la famiglia	POC	Politiche e coordinamento piani e programmi per la famiglia
C	Servizio terzo settore	U	Iniziative giovani
U	Cooperative sociali	C	Servizio terzo settore
U	Promozione sociale e volontariato	U	Sviluppo politiche del terzo settore e cooperazione sociale
U	Giovani	U	Volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali
C	Servizio programmazione e gestione sociosanitaria	U	Servizio civile, associazionismo, informazione e partecipazioni giovanili
		C	Servizio programmazione e gestione sociosanitaria

## DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI n. 46 del 26 giugno 2007

**Attuazione D.Dgr n. 475/2003 e 1499/2007. Accredimento del CAF "Nazionale del Lavoro" S.P.A., Via I° Maggio 150/b - 60131 Ancona (Iscrizione Albo Ministero delle Finanze n. 00068) alla funzione di assistenza, raccolta e trasmissione dei dati relativi al rilascio dell'attestato di esenzione dal pagamento della quota fissa sui farmaci per ISEE non superiore a € 12.000,00. - Periodo giugno 2007 - marzo 2008.**

[Sanità e igiene pubblica]

Il Dirigente

Visto la Dgr n. 1499 del 22/05/2007, che ha modificato ed integrato le precedenti DDgr 475/2003, 704/2004, 744/2005 e 909/2006 in materia di compartecipazione alla spesa farmaceutica, prevedendo a riguardo che, per i cittadini con un reddito ISEE per nucleo familiare, non superiore a € 12.000,00=, la relativa attestazione di esenzione dal pagamento della quota fissa sui farmaci, venga rilasciata dai Comuni o dai CAF;

Visto lo schema tipo di "disciplinare di adesione", di cui all'allegato E della sopra citata Dgr n. 1499/2007, contenente le modalità e le condizioni di partecipazione previste per il singolo CAF che intende aderire nell'ambito della Regione del Veneto, in qualità di soggetto già convenzionato con l'INPS per il rilascio dell'ISEE, alla funzione di assistenza, raccolta e trasmissione dei dati relativi al rilascio dell'attestato di esenzione dal pagamento della quota fissa sui farmaci, da collegarsi a posizione reddituale ISEE per nucleo familiare;

Vista l'adesione al disciplinare di cui al punto precedente, formalmente presentata e sottoscritta dall'amministratore delegato del CAF "Nazionale del Lavoro" S.P.A., Via I° Maggio 150/b - 60131 Ancona iscritto all'Albo del Ministero delle Finanze n. 00068 il quale per lo svolgimento della medesima attività, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di assistenza fiscale resa dai CAF, D.M. 31 maggio 1999 n. 164 "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.L.vo 02/07/1997, n. 241" dichiara di avvalersi di società di servizi ex art. 11 del medesimo D.M.;

Su conforme proposta della Struttura competente che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

Vista la normativa di settore di riordino generale, intervenuta col Decreto Legislativo 28/12/1998 n. 490 e con il D.M. 31 maggio 1999 n. 164;

decreta

1. di accreditare il CAF "Nazionale del Lavoro" S.P.A., Via I° Maggio 150/b - 60131 Ancona iscritto all'Albo del Ministero delle Finanze col n. 00068, a svolgere in attuazione di quanto previsto dalla Dgr n. 1499 del 22/05/2007, il servizio di assistenza, raccolta e trasmissione dei dati relativi al rilascio dell'attestato di esenzione dal pagamento della quota

fissa sui farmaci, da collegarsi a posizione reddituale ISEE per nucleo, non superiore a € 12.000,00.= - periodo giugno 2007 - marzo 2008;

2. di prendere atto che il suddetto CAF in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 31/05/1999 n. 164, normativa generale di settore in materia di attività di assistenza fiscale, per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente, si avvale delle sotto elencate Società di Servizi :

- Tutela fiscale di Pennacchio Katia Via Bazzati, 50 35011 Campodarsego (PD)
- Elab Servizi di Canazza Francesco Via Monte Cero, 3 35042 Este (PD)
- Tommedi Mario Via Strada Nuova, 3 37055 Ronco all'Adige (VR)
- Guerrieri Dolores Via G. Toniolo, 13 30100 Vigonovo (VE)
- Bertol Carlo Via Brocchi, 29 36100 Vicenza

3. di disporre che le Aziende Ulss procederanno al pagamento del corrispettivo concordato nei tempi e secondo le modalità previsti;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al CAF "Nazionale del Lavoro" S.P.A., all'ANCI-SA e alle Aziende Ulss della Regione del Veneto.

Rupolo

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 66 del 3 luglio 2007

**Soggetto attuatore: A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il fiume PO "Lavori di adeguamento dell' argine sinistro del fiume Po frontalmente l'abitato di Villanova Marchesana (Rovigo) da Fornace a loc. Santi". Importo complessivo: € 1.500.000,00. Finanziamento: OPCM n. 3485 del 22/12/2005. Approvazione progetto.**

*[Difesa del suolo]*

Il Dirigente

*(omissis)*

decreta

1. È approvato nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, come in premessa ripartito, il "Progetto dei Lavori di adeguamento dell' argine sinistro del fiume Po frontalmente l'abitato di Villanova Marchesana (Rovigo) da Fornace a loc. Santi", integrato con il Piano di monitoraggio, redatto dall'AIPO in data 24.05.2007, delle aree S.I.C. e Z.P.S. presenti nella zona interessata dai lavori in argomento.

2. È autorizzata l'esecuzione delle opere ai sensi dell'art.2 della L.R. 63/94 in materia di protezione delle bellezze naturali, fatti salvi i provvedimenti che potrà assumere il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 490/99.

3. L'esecuzione delle opere previste nel progetto in parola sarà a carico da AIPO, in attuazione a quanto stabilito con L.R. 1 marzo 2002 n. 4, sulla base delle vigenti normative statali e regionali in materia di OO.PP.

4. L'intervento in argomento sarà integralmente finanziato dall'AIPO sulla base delle assegnazioni statale già effettuate a favore della stessa Agenzia.

5. Le espropriazioni in argomento dovranno essere ultimate nei termini previsti dal citato Dpr 327/2001.

Fortunato

#### DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L'AGRICOLTURA n. 227 del 4 luglio 2007

**Decreto del 31 maggio 2007, n. 168, Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". Modifica della tabella 1, punto 3., lettera d - edificabilità zone agricole. Errata corrige.**

*[Veterinaria e zootecnia]*

Il Dirigente

Considerato che con decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 31 maggio 2007, n. 168, è stata approvata una apposita tabella, che costituisce Allegato A al decreto medesimo, denominata Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola", che ha sostituito integralmente la tabella di cui al Punto 3: "Definizione di strutture agricolo-produttive", della lettera d - "Edificabilità zone agricole", della Dgr n. 3178 del 8 ottobre 2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". Approvazione.";

evidenziato che gli indici parametrici tabellari di cui sopra vengono utilizzati per il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola, in applicazione al disposto di cui all'art. 44 della LR 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio";

dato atto che in sede di stesura della citata tabella, nel riportare i dati delle colonne da uno a cinque, che non sono stati oggetto di modifica rispetto alla originaria tabella riportata nella citata Dgr n. 3178/2004, per mero errore materiale di implementazione dei dati nella quinta colonna (quota minima approvvigionamento Unità foraggere %), terza riga (Vitelloni), è stato trascritto il dato "50" anziché il dato corretto di "20";

dato atto che è necessario provvedere tempestivamente alla errata corrige del dato medesimo, in quanto il dato erroneamente trascritto può comportare valutazioni erranee da parte dei professionisti e dei tecnici interessati alla redazione e alle valutazioni istruttorie sui piani aziendali di cui all'art. 44 della citata LR n. 11/2004;

decreta

1. di inserire, per le considerazioni e le motivazioni esposte in premessa, in corrispondenza della quinta colonna, terza riga (vitelloni) della "Tabella 1 - Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola", che costituisce allegato A al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 168/2007, il dato corretto "20" in sostituzione del dato errato "50";

2. di disporre la comunicazione all'Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, affinché il medesimo provveda alla tempestiva rettifica della tabella di cui al punto 1 sul sito della Regione del Veneto - Consultazione del Bollettino Ufficiale.

De Gobbi

### Sezione seconda

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1796 del 12 giugno 2007

**Approvazione ed adozione delle linee guida per la presentazione di programmi terapeutico-riabilitativi finalizzati alla concessione di misure alternative alla detenzione di persone tossico/alcolodipendenti o con uso di sostanze tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo.**

[Servizi sociali]

L'Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio Sanitaria, Volontariato e Non Profit, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

Il Protocollo d'Intesa tra il Ministero di Giustizia e la Regione del Veneto, facendo proprio il dettato costituzionale che concepisce l'esecuzione della pena come opportunità rieducativa per il condannato, definisce un sistema di azioni che, attraverso processi di collaborazione ed integrazione interistituzionali, concorrono al superamento del carcere come unica possibile risposta al problema della criminalità e devianza sociale e all'individualizzazione e flessibilità del trattamento del condannato, con il determinante contributo della comunità esterna.

Il T.U. 309/90 sul trattamento della tossicodipendenza e relative modifiche apportate dalla legge 48/2006, garantiscono un quadro normativo in cui viene dato un particolare rilievo alla cura e alla riabilitazione delle persone condannate tossicodipendenti e alcolodipendenti, e al ruolo rilevante e crescente del sistema regionale dei servizi socio-sanitari nel farsi carico dei soggetti coinvolti nel circuito penale, così da rispondere ai loro bisogni e tutelarne i diritti, interagendo, in tal modo, con il complesso normativo che presiede alla sua definizione ed alla sua gestione.

Nel territorio della Regione del Veneto, fin dall'approvazione del succitato Dpr 309, si è avviata una interessante esperienza che ha visto avviare numerosi progetti personalizzati a favore di persone tossicodipendenti e alcolodipendenti condannate, permettendo che l'esecuzione penale avvenga in contesti extramurari, attraverso la fruizione di misure alternative che si realizzano mediante l'adesione del condannato a programmi terapeutici elaborati dai Servizi per le Tossico-

dipendenze, declinati in programma terapeutico residenziale o semiresidenziale in comunità terapeutica o in programma terapeutico ambulatoriale.

Gli anni di esperienza hanno messo in luce la necessità, per gli operatori dei Sert.T., di avere un quadro di riferimento comune e formalizzato, a garanzia di una uniformità di prassi nel presentare alla Magistratura i programmi terapeutico-riabilitativi, finalizzati alla concessione delle misure alternative.

A tale proposito, si è costituito, a partire dal giugno 2005, un gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente del Servizio Prevenzione delle Devianze, e composto dai coordinatori dei Dipartimenti per le Dipendenze delle Aziende Ulss, nel cui territorio sono presenti gli Istituti di Pena, dai responsabili delle Unità operative Carcere, dai rappresentanti della Amministrazione Penitenziaria e dal Responsabile dell'Osservatorio Regionale sulla popolazione detenuta ed in esecuzione penale esterna.

Il gruppo ha costruito un interessante percorso di scambio e condivisione producendo il documento, oggetto di approvazione del presente provvedimento - di cui all'Allegato A - che definisce le linee guida per la presentazione di programmi terapeutico-riabilitativi, finalizzati alla concessione di misure alternative alla detenzione di persone tossico/alcolodipendenti o con uso di sostanze tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo.

Le Linee Guida individuano:

- le caratteristiche che suffragano la definizione dello stato di tossicodipendenza;
- i modi dell'accertamento diagnostico;
- i requisiti al programma terapeutico-riabilitativo;
- i contenuti della proposta del programma terapeutico-riabilitativo;
- l'ulteriore documentazione necessaria alla presentazione del programma.

Le succitate Linee Guida sono state oggetto di valutazione e confronto con il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ottenendo il parere positivo e l'apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo di lavoro.

Ne consegue, che ogni Azienda Ulss sia tenuta a presentare alla Magistratura di Sorveglianza programmi terapeutico-riabilitativi per la concessione di misure alternative alla detenzione di persone tossico/alcolodipendenti, secondo quanto previsto dalle Linee Guida.

Si rende pertanto opportuno istituire una Commissione interistituzionale per il monitoraggio dell'applicazione delle Linee Guida, presieduto dal Segretario regionale per la Sanità e Sociale, pro-tempore, o suo delegato, la cui nomina è demandata - con decreto - al Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali, che vedrà garantita al proprio interno una rappresentanza del Servizio Prevenzione delle Devianze, della Magistratura di Sorveglianza, dell'Amministrazione Penitenziaria nelle sue diverse articolazioni, dei Dipartimenti per le Dipendenze delle Aziende Ulss e del costituendo Osservatorio Regionale Dipendenze, Carcere e Marginalità Sociali.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

delibera

1. di ritenere la premessa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa, le Linee Guida per la presentazione di programmi terapeutico-riabilitativi finalizzati alla concessione di misure alternative alla detenzione di persone tossico/alcolodipendenti o con uso di sostanze tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo, di cui all' Allegato A;
3. di stabilire che ogni Azienda Ulss adotti le Linee Guida per la presentazione alla Magistratura di Sorveglianza dei programmi terapeutico-riabilitativi finalizzati alla concessione di misure alternative alla detenzione di persone tossico/alcolodipendenti;
4. di demandare al Dirigente regionale per i Servizi Sociali, la nomina della Commissione interistituzionale, per il monitoraggio dell'applicazione delle Linee Guida, che sarà presieduta dal Segretario regionale per la Sanità e Sociale, pro-tempore, o suo delegato.

#### Allegato A

Linee guida per la presentazione di programmi terapeutico-riabilitativi finalizzati alla concessione di misure alternative alla detenzione di persone tossico/alcolodipendenti o con uso di sostanze tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo

Il presente documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro regionale coordinato dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali e composto dai Responsabili dei Dipartimenti per le Dipendenze, dai Responsabili delle Unità operative/funzionali tossicodipendenze in carcere e da rappresentanti del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, con la collaborazione dell'Osservatorio Regionale sulla Popolazione Detenuta ed in esecuzione penale esterna. Il presente documento è stato oggetto di valutazione e confronto con il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ottenendo il parere positivo e l'apprezzamento per il lavoro svolto.

Il suo obiettivo principale è quello di armonizzare a livello regionale le procedure per la presentazione dei programmi alternativi alla carcerazione per tossicodipendenti.

#### Premessa

Al centro della situazione in oggetto c'è una persona e, attorno, un reato commesso e un futuro da costruire attraverso un programma terapeutico riabilitativo.

Fatta questa apparentemente banale affermazione, si delineano come fondamentali le seguenti questioni:

- l'unicità della persona e della sua storia;
- la sua storia con le sostanze stupefacenti;
- il tipo di reato commesso;
- la rete di esistente per il suo sostegno e/o recupero;

- la rete di recupero possibile per quella specifica persona.

#### Sulla tossicodipendenza

All'interno del mondo scientifico esistono attualmente diverse posizioni che definiscono la tossicodipendenza e diversi modi di interpretare i comportamenti ad essa collegati.

Non esiste, al di là degli "schieramenti", una condivisione sulla eziologia e talvolta nemmeno sulla terapia delle dipendenze patologiche.

Si passa dalla visione biologica delle neuroscienze al moralismo passando attraverso la psicologia, la psichiatria, la sociologia (incluso la criminologia e la politica), la genetica, etc.; ognuna di queste posizioni ha e sostiene una propria linea interpretativa e, di conseguenza, un proprio modo di affrontare questa condizione.

Anche all'interno dei servizi pubblici che si occupano di tossicodipendenze, coesistono diverse posizioni che portano alla determinazione di programmi talvolta molto diversi tra loro ma che hanno una loro logica se letti all'interno dell'epistemologia, adottata dal servizio proponente, che li sostiene.

Per ciò che riguarda l'"attualità" della tossicodipendenza, condizione spesso intesa come presenza di sostanze stupefacenti nei metabolici urinari e/o come assunzione di sostanze nel periodo di osservazione, bisogna considerare questo concetto come esteso ad una condizione clinica che vede la tossicodipendenza come una malattia cronica recidivante. In altre parole una persona può essere considerata tossicodipendente anche in assenza di una assunzione attuale delle sostanze stesse, fermo restando una documentata assunzione o intervento terapeutico-riabilitativo negli ultimi tre anni. Questa precisazione va fatta per non confondere l'"attualità" della tossicodipendenza con la presenza delle sostanze da abuso.

#### Sulle sostanze

Ad "aggravare" il quadro, appare evidente ad ogni operatore che, sia sul piano farmacologico che sul piano degli effetti fisici e psichici, dei comportamenti e delle che azioni terapeutiche riabilitative necessarie al loro trattamento le sostanze sono molto diverse tra loro anche se l'attuale legge le accomuna.

Questo comporta una attenta valutazione della sostanza prevalente usata da una determinata persona e dalla storia che questa stessa persona ha con l'uso di questa sostanza.

#### Sul diritto al trattamento e al programma terapeutico

La diagnosi di tossicodipendenza, appare piuttosto complicata e non risponde sempre ai parametri dei vari operatori e dei vari servizi.

La definizione di stato di tossicodipendenza che viene richiesta dalla nuova legislazione delimita il campo di applicazione di programmi terapeutico-riabilitativi in alternativa alla detenzione.

Infatti solo i soggetti per i quali la struttura sanitaria pubblica (o privata accreditata) è in grado di accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche avranno la possibilità di presentare al Tribunale di Sorveglianza domanda di affidamento in prova al servizio sociale secondo l'art. 4-undecies della Legge 49/2006 che modifica l'art. 94 della Legge 309/90, pena inammissibilità della richiesta stessa.

La questione può però essere affrontata da un altro punto di vista che risponde a due assunti principali irrinunciabili:

- ogni persona che abbia un problema legato all'uso di so-

stanze può rivolgersi ad un Ser.T che deve erogare una prestazione e predisporre un programma a fronte del problema presentato (da un uso occasionale fino ad una dipendenza patologica)

- il Ser.T deve garantire le stesse prestazioni sanitarie sia alle persone che si trovano in libertà che a quelle in carcere. Non vi può essere una diversità nel diritto alla salute e nel trattamento in relazione al luogo in cui una persona si trova.

Appare evidente che ogni persona ha diritto alla cura e alla prevenzione dell'aggravarsi della propria condizione, tuttavia è opportuno differenziare il diritto alla cura (presso il Ser.T o in carcere) dal diritto alla concessione di una misura alternativa alla detenzione per poter effettuare un programma terapeutico-riabilitativo.

La formulazione di un programma alternativo

Mentre la certificazione di tossicodipendenza può essere prodotta dal Ser.T o da strutture accreditate, il programma e la sua idoneità dovrebbero essere proposti dal Ser.T di competenza territoriale o su delega da parte di questi in quanto esiste una precisa indicazione regionale che obbliga al pagamento delle rette le Aziende Ulss di residenza del paziente.

Importante è tenere conto del concetto di territorialità del programma: l'idoneità del programma per la persona tossicodipendente va data dal Ser.T di competenza territoriale, così come lo stesso Ser.T deve provvedere al monitoraggio del programma stesso (salvo diversi specifici accordi scritti tra Aziende Ulss).

Al di là del contesto in cui viene richiesta la possibilità di usufruire di un programma alternativo alla detenzione, esistono infatti dei requisiti dai quali è difficile potersi discostare.

Appare vero che, con la nuova legge 49/2006 nelle varie disposizioni dell'art.4, una persona può chiedere la sostituzione della misura cautelare (art. 4-sexties) o la sospensione della pena (art. 4-septies e seg.) ma appare anche vero che devono essere osservate alcune disposizioni previste dalla normativa stessa.

Sull'osservazione di queste disposizioni non si entra nel merito in quanto rientra nelle valutazioni del magistrato. Appare però importante che i programmi siano predisposti con accuratezza osservando, dove possibile, i punti sottoesposti.

Prerequisiti al programma:

- Certificazione di tossicodipendenza  
oppure
- Certificazione di uso abituale  
oppure
- Certificazione di uso di sostanze tale da necessitare di un programma terapeutico

Questa certificazione dovrebbe indicare le modalità attraverso le quali si è giunti alla certificazione (una breve storia tossicologica, un esame obiettivo, esami tossicologici, precedenti programmi presso strutture accreditate, etc)

La certificazione viene fatta nel rispetto delle modalità che ciascun Ser.T ha in essere con i propri utenti.

Per coloro che sono in carcere la certificazione, che non ha carattere di urgenza, deve tenere conto dei seguenti aspetti:

1. la comunicazione del Ser.T di appartenenza (dove esista o dove la persona sia conosciuta);
2. gli esami effettuati in carcere;
3. i segni oggettivi rilevati alla visita medica;

4. la storia del paziente.

Ogni Ser.T può predisporre la tipologia di esami che ritiene opportuni per l'accertamento dello stato di dipendenza, nonché effettuare eventuali test di natura psicodiagnostica.

La semplice autodichiarazione di uso di sostanze senza alcun altro riscontro non è, di norma, sufficiente.

Se l'istanza viene presentata dal detenuto in prima persona, è opportuno raccordarsi con lui, rispetto ai tempi del programma terapeutico previsto. In altri termini, se il programma prevede un inserimento in comunità terapeutica, si cerca di fare in modo che la disponibilità dell'accoglienza da parte della struttura venga allegata contestualmente alla presentazione dell'istanza. Oltre alla disponibilità all'accoglienza, l'Unità operativa/funzionale tossicodipendenze in carcere produce tutta la documentazione richiesta dalla L. n. 49/2006 (art. 4-undecies, c.1, lett.a e b).

Se il detenuto è assistito dal legale di fiducia o dal legale d'ufficio, si invita l'interessato a contattare il proprio avvocato, nonché gli operatori dell'Equipe dell'Istituto penitenziario affinché si raccordino con l'Unità Operativa/Funzionale tossicodipendenze in carcere relativamente ai tempi in cui intende presentare l'istanza di misura alternativa al carcere. In tal modo si cerca di attuare una collaborazione efficace con il legale, finalizzata a perseguire un duplice scopo: primo, dare priorità agli aspetti di cura e riabilitativi; secondo, programmare un eventuale progetto terapeutico, da eseguirsi nell'eventuale forma della misura alternativa al carcere, in ordine ai tempi di presentazione dell'istanza e alla conseguente fissazione della Camera di Consiglio presso il Tribunale di Sorveglianza competente territorialmente. Si allega il modulo per l'accertamento della tossicodipendenza ovvero dell'uso di sostanze stupefacenti tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo. Si precisa che tale modulo viene implementato da una più dettagliata descrizione dei procedimenti analitici in questione, onde evitare improprie manomissioni del documento.

Documentazione allegata necessaria:

in ogni caso:

da parte del Ser.T: articolazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo per il quale ci deve essere il consenso informato sottoscritto dal paziente nonché l'accettazione informata delle azioni di verifica del programma e delle azioni che il servizio metterà in atto qualora il programma stesso venisse interrotto.

Da parte di Ser.T, Equipe penitenziaria e U.E.P.E. (o U.S.S.M.): verifica dell'andamento del programma terapeutico e socio-riabilitativo e relazioni periodiche.

in caso di programma terapeutico residenziale o semiresidenziale in Comunità Terapeutica:

articolazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo da parte della Comunità Terapeutica con indicazione della data d'ingresso in suddetta Comunità Terapeutica e la durata minima e, se possibile, massima del trattamento. La struttura comunitaria deve predisporre un documento di accettazione all'accoglimento del paziente in struttura da allegare al programma.

in caso di programma terapeutico ambulatoriale:

oltre all'articolazione del programma terapeutico-riabilitativo disposta dal Ser.T, l'U.E.P.E. (o l'U.S.S.M.) espletterà, su richiesta del Tribunale di sorveglianza, l'indagine socio-

familiare con riferimento all' attività lavorativa e alle relative modalità di svolgimento (contratto, orario, sede, ecc.).

Successivamente, i diversi servizi coinvolti nel programma terapeutico in misura alternativa faranno verifiche congiunte sull'andamento del programma terapeutico-riabilitativo, a seguito delle quali ciascuno relazionerà periodicamente alla Magistratura di Sorveglianza.

È opportuno, pertanto, che la valutazione ed il programma terapeutico predisposto dai Ser.T ai fini dell'Udienza fissata dal Tribunale di Sorveglianza per l'eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione, abbiano come oggetto principale ciò che caratterizza e differenzia la funzione del Ser.T rispetto a quella di altri soggetti, con i quali i Ser.T. si rapportano costantemente.

Schema tipo di proposta di programma terapeutico-riabilitativo finalizzato alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Oggetto: Proposta di programma terapeutico alternativo per il sig. XY ex art. ZZ DL 272/05

1. Generalità del paziente.
2. Breve storia tossicologica.
3. Precedenti contatti e/o programmi presso il Ser.T o altre strutture.
4. Diagnosi di tossicodipendenza con indicazione della sostanza primaria consumata e delle metodiche diagnostiche utilizzate (vedi modulo allegato).
5. Articolazione del programma in atto o del programma impostato.
6. Durata complessiva, prevista, del programma.
7. Se il programma comprende un periodo residenziale in Comunità Terapeutica, indicare la durata minima di tale residenzialità.
8. Azioni di verifica sull'andamento del programma che il servizio metterà in atto.
9. Persona referente istituzionale del trattamento (ovvero, dove non sia indicata, il responsabile della struttura proponente il programma stesso).
10. Descrivere, inoltre, l'esistenza di eventuali risorse personali e di contesto quali la presenza di una famiglia collaborativa e/o di una rete di sostegno, la possibilità di un alloggio, di un inserimento lavorativo, la presenza di comunità terapeutiche compatibili, di cooperative e di associazioni di volontariato.

Modulo per l'accertamento della tossicodipendenza ovvero dell'uso di sostanze stupefacenti tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo

Oggetto: Cognome e Nome, data e luogo di nascita (rif. Vs. Prot. n. del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ - n. udienza \_\_\_) Procedura con la quale è stata accertata la tossicodipendenza, ovvero l'uso di sostanze stupefacenti tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 94 Dpr 309/90 come modificato con la L. 49/2006 e di quanto indicato nel D.M. 12/07/1990 n. 186, si certifica che la procedura diagnostica e me-

dico-legale seguita per l'accertamento della tossicodipendenza ovvero dell'uso di sostanze stupefacenti tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo è stata la seguente:

(rispondere a ciascun punto)

a)	Riscontro documentale di trattamenti sociosanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;	SI	NO
b)	Segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa;	SI	NO
c)	Sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;	SI	NO
d)	Sindrome da astinenza in atto;	SI	NO
e)	Presenza di sostanze stupefacenti e loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.	SI	NO
f)	Tipologia di esami di verifica dell'assunzione di sostanze stupefacenti e/o d'abuso effettuati	Metaboliti urinari Esame del capello Esame della saliva Esame del sudore	SI NO SI NO SI NO SI NO
g)	Professionisti coinvolti nella diagnosi	Medico Psicologo Assistente sociale Educatore professionale	SI NO SI NO SI NO SI NO
Firma*			

\* la firma può essere effettuata, a seconda dell'organizzazione dei singoli Dipartimenti per le Dipendenze, da:

- Medico del Servizio per le Tossicodipendenze;
- Direttore del Dipartimento per le Dipendenze;
- Responsabile dell'Unità operativa/funzionale per le tossicodipendenze in carcere.

N.B.: questo documento non sostituisce né costituisce certificazione di tossicodipendenza che deve essere redatta secondo altri criteri

Modulo per il consenso informato al programma alternativo alla detenzione

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... e residente a ..... dichiara di aver discusso il programma allegato con il Dott. .... del Dipartimento per le Dipendenze della Azienda Ulss di .....  
Dichiara inoltre di conoscere tutte le varie fasi del programma, la durata del medesimo, l'obbligo agli adempimenti previsti dal programma stesso e accetta che le informazioni relative al programma siano fornite agli Uffici competenti (U.E.P.E./U.S.S.M., Magistratura di Sorveglianza e Dipartimento per le Dipendenze competente).  
Il programma prevede:

.....  
.....  
.....

Con la presente dichiaro di aver pienamente compreso e di accettare il programma sopra descritto.

data ..... Firma .....

Modulo per il consenso informato al trattamento  
dei dati personali sensibili

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... e residente a ..... as-  
sistito dal Dott. .... della Azienda Ulss di ..... e  
dallo stesso informato sui diritti e sui limiti di cui alla Legge n.  
675/96 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti  
rispetto al trattamento dei dati personali" autorizza il Dott.  
..... ed in sua assenza i medici sostituti o i medici  
associati, nonché il personale collaboratore dei suddetti san-  
nitari a raccogliere, registrare ed utilizzare i dati personali a  
fini di diagnosi e di cura, a fini sanitari, a fini amministrativi  
e fiscali.

Inoltre il sottoscritto acconsente a che sia data comunicazione  
relativa al proprio stato di salute alle persone qui indicate:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

Il sottoscritto infine acconsente a che il ritiro della propria  
documentazione sanitaria (ivi comprese ricette mediche,  
richieste specialistiche, referti di indagini, cartelle cliniche)  
venga effettuato dalle seguenti persone:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

È a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base  
ad obblighi di legge non necessitano di consenso al tratta-  
mento.

Sottoscritto in data .....

Firma dell'interessato,  
del legale rappresentante  
o dell'esercente la patria potestà  
.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1975  
del 3 luglio 2007

**LR 9.8.1999 n. 32 - Organizzazione dei servizi di svi-  
luppo agricolo. Art. 7 - Attività di consulenza al mercato e  
di prodotto alle imprese agricole. Finanziamento domande  
per scorrimento graduatorie.**

[Agricoltura]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, parte in-  
tegrante del presente provvedimento;
2. di approvare la concessione del finanziamento, per

scorrimento delle graduatorie, alle domande ammissibili  
specificate negli allegati A, B, C, parte integrante del presente  
provvedimento, a favore dei soggetti beneficiari ivi elencati,  
per gli importi di spesa ammissibile e di contributo indicati  
in corrispondenza di ciascuna istanza, per un importo totale  
di € 535.995,00;

3. di dare comunicazione ai soggetti beneficiari di cui agli  
allegati A, B, C, secondo le modalità previste dal Bando, della  
concessione del relativo finanziamento, nonché delle eventuali  
prescrizioni di ordine tecnico e delle modalità previste per  
l'erogazione del contributo e per la presentazione della rendi-  
contazione finale;

4. di impegnare, la somma di Euro 535.995,00 sul cap.  
12606 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio fi-  
nanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità.

(segue allegato)

**DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI – FILIERA VITIVINICOLA**

Codice/ID	Denominazione	C.U.A.A.	Indirizzo	CAP	Comune	prov.	Spesa richiesta	Spesa ammissibile	Contributo finanziabile	punteggio
32.7.07.09 V	Consorzio Tutela dei Vini Arcole	03112070234	Via A.Mattielli,11	37038	Soave	VR	40.000,00	40.000,00	28.000,00	66,50
32.7.07.10 V	Consorzio Tutela Vini Lessini Durello DOC	02864630237	Via A.Mattielli,11	37038	Soave	VR	40.000,00	40.000,00	28.000,00	63,75
32.7.07.20 V	Sansovino Vigneti e Cantine Soc. Coop. Agr.	00204350284	Via Padova 68	35026	Conselve	PD	40.000,00	40.000,00	28.000,00	63,50
32.7.07.01 V	Viticoltori Riuniti dei Colli Euganei S.c.a.	00228500286	Via G.Marconi, 314	35030	Vò Euganeo	PD	40.000,00	40.000,00	28.000,00	63,00
32.7.07.18 V	Cantina di Gambellara S.A.C.	00166740241	Via Mazzini, 2	36053	Gambellara	VI	37.350,00	37.350,00	26.145,00	61,00
32.7.07.04 V	Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani S.c.a.	00190120261	Via Caonada, 2/A	31044	Montebelluna	TV	40.000,00	40.000,00	28.000,00	59,88
32.7.07.17 V	Consorzio volontario per la tutela vini Vicenza a D.O.C.	95067380246	Via Ca' Dolfina 40	36021	Barbarano Vicentino	VI	36.500,00	36.500,00	25.550,00	59,50
32.7.07.13 V	Cantina di Merlara S.C.A. (Cantina sociale dell'Adige Fratta)	00211390281	Via Bindola, 63	35040	Merlara	PD	40.000,00	40.000,00	28.000,00	55,00
32.7.07.14 V	Consorzio volontario per la tutela vini Colli Berici a D.O.C.	95004730248	Via Ca' Dolfina 40	36021	Barbarano Vicentino	VI	37.000,00	37.000,00	25.900,00	48,25
totali							350.850,00	350.850,00	245.595,00	

**DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI – FILIERA ORTOFRUTTICOLA**

Codice/ID	Denominazione	C.U.A.A.	Indirizzo	CAP	Comune	prov.	Spesa richiesta	Spesa ammissibile	Contributo ammissibile	punteggio
32.7.07.36 O	El Tamiso SCA	01897320287	C/o Merc.ortof. stand 14 Corso Stati Uniti 50	35127	Padova	PD	40.000,00	40.000,00	16.000,00	70,83
32.7.07.37 O	A.P.O. Marca Trivigiana	80015660261	Via Marconi 37	31021	Mogliano Veneto	TV	40.000,00	40.000,00	28.000,00	67,50
32.7.07.27 O	Cooperativa Servizi Gardesani S.C.A.	02897790230	Via Sommacampagna 63/h	37137	Verona	VR	40.000,00	40.000,00	28.000,00	65,75
32.7.07.29 O	Coop. Ortofrutticola Alto Polesine	00043490291	Via G.G. Bronziero 349/a	45021	Badia Polesine	RO	40.000,00	40.000,00	28.000,00	65,50
32.7.07.28 O	Cooperativa Agricola Ortofrutticola Begosso	00232710236	Via dei Caduti, 7	37040	Terrazzo	VR	40.000,00	40.000,00	28.000,00	62,00
32.7.07.30 O	Cooperativa Ortofrutticola di Valeggio sul Mincio	00303020234	Loc. San Graziano	37067	Valeggio Sul Mincio	VR	40.000,00	40.000,00	28.000,00	61,25
32.7.07.42 O	AVEPO S.a.c.	02908200237	Via Pietro Nenni 15	37060	Gazzo Veronese	VR	40.000,00	40.000,00	28.000,00	60,00
32.7.07.39 O	COVES - Consorzio Ort. lo Veneto Servizi	02053590283	Corso Stati Uniti 50	35127	Padova	PD	40.000,00	40.000,00	28.000,00	58,00
32.7.07.24 O	Tapa Olearia s.c.a.r.l.	03828920268	Piazzale Municipio 12	31010	Maser	TV	32.000,00	32.000,00	22.400,00	39,75
totali							352.000,00	352.000,00	234.400,00	

## DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI – FILIERA ZOOTECNICA

Codice/ID	Denominazione	C.U.A.A.	Indirizzo	CAP	Comune	prov.	Spesa richiesta	Spesa ammissibile	Contributo ammissibile	Punteggio
32.7.07.44 Z	Associazione Allevatori della Lessinia	93079850231	P.za Marconi, 22	37021	Bosco Chiesanuova	VR	40.000,00	40.000,00	28.000,00	58,00
32.7.07.51 Z	Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa	00178340261	Via I Settembre 32	31010	Soligo	TV	40.000,00	40.000,00	28.000,00	54,75

**totali 80.000,00 80.000,00 56.000,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2025 del 3 luglio 2007

**Comune di Campolongo Maggiore (VE). Piano Regolatore Generale - Variante nuova ZTO "D". Approvazione Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

*[Urbanistica]*

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Campolongo Maggiore (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3404 del 22.09.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9633 del 3.10.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 32 del 26.05.2005.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 318 del 23.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Campolongo Maggiore (VE), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 318 del 23.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Proposta di nuova area produttiva ai sensi della LR 35/2002 costituita dalle Tavole nn. 1, 2, 3, 4 in scala 1:2000.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 318 del 23.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 23.05.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei cinque presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 278024/57.09, in data 17.05.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 318 del 23.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Campolongo Maggiore (VE), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 318 in data 23.05.2007

Premesse:

- Il Comune di Campolongo Maggiore (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3404 in data 22.09.1998 successivamente modificato;
- Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9633 in data 03.10.2005, acquisita agli atti della Regione in data 11.10.2005;
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.05.2005;
- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 34887 del 16.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;
- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative  
Compatibilità idraulica

- il Comune con nota n. 6065 del 1.07.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica "Sinistra Medio Brenta", il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 8623 del 21.10.2004;

- il Genio Civile di Venezia con nota n. 698510 del 26.10.2004 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

- pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

- la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

- tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia di Venezia e l'amministrazione comunale il 23.02.2005, come evidenziato nella Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 2005/00566 del 28.02.2005;

- pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG:

Zonizzazione

Var. n. 1 Nuova zona territoriale omogenea "D" in ampliamento ad area produttiva esistente.

La Variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. in oggetto è stata adottata, in prima battuta, con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 5.07.2004 con accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 35/2002 sottoscritto in data 01.06.2004. Successivamente, in conseguenza all'intervento di "Ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre - Eliminazione punti critici" prodotto da Sistemi Territoriali S.p.A., Ente che gestisce per conto della Regione Veneto - Direzione Infrastrutture di Trasporto - la linea ferroviaria Adria-Mestre, è stata parzialmente modificata l'area già individuata come proposta di nuova z.t.o. "D".

A seguito di tale modifica è stata riformulata altra soluzione che recepisce la variazione introdotta dall'intervento sulla linea ferroviaria ed adottata con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 28.02.2005.

La nuova area in questione è dedicata alle attività artigianale ponendo, come requisito, che il 35% della superficie fondiaria sia destinata ad attività artigianali già presenti nel territorio comunale ed ubicate in zona impropria. Altra condizione, la cessione gratuita al Comune di Campolongo Maggiore di un lotto di mq 2.000 e di un parcheggio opportunamente delimitato di complessivi mq 4.800 da destinarsi ad autobus di linea (ACTV e SITA) e autocarri di proprietà degli autotrasportatori residenti nel Comune. La superficie territoriale complessiva è di circa mq 72.195 ed è dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria.

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N. oss.	Nominativo	Descrizione	Parere comune
1	Ongarato Italo	“Viene richiesta la possibilità di inserire nella variante in oggetto un’area con destinazione residenziale”	Non accoglibile in quanto trattasi di osservazione non pertinente con la presente Variante Urbanistica.
2	Miotto Mario e altri	“Diversa ubicazione del parcheggio per autobus e autocarri e ampliamento dell’area oggetto di variante”	Non accoglibile la diversa ubicazione del parcheggio perché non in posizione idonea; non accoglibile l’aumento della superficie territoriale in variante
3	Miotto Mario e altri	“Nuova area residenziale e ampliamento di quella a destinazione artigianale”	Non accoglibile in quanto trattasi di osservazione non pertinente per la nuova area residenziale; non accoglibile l’aumento della superficie territoriale in variante.

#### Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, non configurano l’ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

La dotazione di aree a standard è ampiamente soddisfatta e si conferma inoltre, ai sensi dell’art. 41 del PTRC, che le aree a vocazione artigianale-industriale esistenti sono sature oltre l’80%

Dal punto di vista urbanistico non si rilevano particolari contrasti e pertanto si ritiene la variante condivisibile secondo gli elaborati che la compongono.

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale, con cinque voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere Che la variante del Comune di Campolongo Maggiore (VE), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell’art. 44 della LR 61/85, e come composta da:

- Proposta di nuova area produttiva ai sensi della L.R. 35/2002, costituita dalle Tavole nn. 1, 2, 3, 4 in scala 1:2000.

Va vistato n. 1 elaborato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2026 del 3 luglio 2007

**Comune di Campolongo Maggiore (VE). Piano Regolatore Generale - Variante zona C2 in frazione Liettoli. Approvazione con modifiche d’ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L’Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Campolongo Maggiore (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3404 del 22.09.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 11 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9943 del 10.10.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini e n. 1 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 42 del 22.07.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 317 del 23.05.2007, del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Campolongo Maggiore (VE), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 317 del 23.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

- La variante risulta così composta:
- Individuazione dell’ambito del PN 33 su PRGC vigente e variante in scala 1:5000 e 1:2000 allegati alla DCC n. 42 del 22.07.2005.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 317 del 23.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 23.05.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al voto, approvando con modifiche d’ufficio la variante ai sensi dell’art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l’Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 278024/57.09, in data 17.05.2007, e

ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 317 del 23.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Campolongo Maggiore (VE), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 317 in data 23.5.2007

Premesse:

- Il Comune di Campolongo Maggiore (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3404 in data 22.09.1998;

- Con deliberazione di Consiglio n. 11 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9943 in data 10.10.2005, acquisita agli atti della Regione in data 11.10.2005;

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini e n. 1 fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.07.2005;

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 34906 del 16.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

- il Comune con nota n. 1736 del 21.02.2005 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica "Bacchiglione Brenta", il quale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni con nota n. 2356 del 2.04.2005;

- il Genio Civile di Venezia con nota n. 390850/46-10 del 29.05.2005 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

- pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG:

Zonizzazione

Var. n. 1 Nuova zona territoriale omogenea "C2" in frazione di Liettoli. Riclassificazione di parte di zona agricola E2 e parte di zona Fc "Area attrezzata a parco gioco e sport" a zona residenziale C2 di un ambito di mq 64.356 posto nella frazione di Liettoli. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mq 8.000 di superficie netta di pavimento, corrispondente a 200 abitanti teorici equivalenti.

La realizzazione del nuovo Piano di Lottizzazione in argomento, denominato Progetto Norma N. 33, ha come prescrizione particolare la cessione gratuita al demanio comunale dell'area destinata a verde pubblico ed impianti sportivi, contigua a quella già esistente, corrispondente a complessivi mq 34.005.

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N. Oss.	Nominativo	Descrizione	Parere comune
1	Dondolato Alberino	Si richiede la modifica di alcune aree inserite nella proposta di variante e che venga monetizzato a prezzo di esproprio l'area destinata a verde e impianti sportivi	Parzialmente accoglibile la modifica di alcune aree; non accoglibile la richiesta di monetizzazione a prezzo di esproprio l'area destinata a verde e impianti sportivi.
2	Gobbi Luciano	Si richiede la modifica di alcune aree inserite nella proposta di variante e che venga monetizzato a prezzo di esproprio l'area destinata a verde e impianti sportivi	Parzialmente accoglibile la modifica di alcune aree; non accoglibile la richiesta di monetizzazione a prezzo di esproprio l'area destinata a verde e impianti sportivi.
3	Tolin Ildebrando	Si richiede la modifica di alcune aree inserite nella proposta di variante e che venga monetizzato a prezzo di esproprio l'area destinata a verde e impianti sportivi	Parzialmente accoglibile la modifica di alcune aree; non accoglibile la richiesta di monetizzazione a prezzo di esproprio l'area destinata a verde e impianti sportivi.
4	Baldan Giuseppe e altri (Fuori termine)	Si richiede la parziale modifica al perimetro della nuova zona territoriale in quanto posto a ridosso dei fabbricati esistenti	Accolta

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

La dotazione a standard è ampiamente soddisfatta.

Dal punto di vista urbanistico non si rilevano particolari contrasti e pertanto si ritiene la variante condivisibile secondo gli elaborati che la compongono.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Campolongo Maggiore (VE),

descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

Va vistato n. 1 elaborato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2027 del 3 luglio 2007

**Comune di Costabissara (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 22. Adozione D.C.C. n. 12 del 26.04.2005. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Costabissara (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3166 in data 16.09.1997, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 12 del 24.06.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 12255 in data 21.07.2005, acquisita agli atti della Regione in data 29.07.2005, prot. 546809/47.010.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni come risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12.07.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 270 del 9.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante n. 22 al Piano Regolatore Generale del Comune di Costabissara (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 270 del 9.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Estratto tav. 13.1.1;
- Estratto tav. 13.3.2;
- Norme Tecniche di Attuazione.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 270 del 9.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 27, Il comma, si è riunito in data 09.05.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 246131/57.09, in data 03.05.2007, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 9.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 270 del 9.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 22 al Piano Regolatore Generale del Comune di Costabissara (VI), adottata con deliberazione di Consiglio n. 12 del 26.04.2005 descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 270 in data 09.05.2007

Premesse:

- Il Comune di Costabissara (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3166 in data 16.09.1997, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 12 del 26.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 12255 in data 21.07.2005, acquisita agli atti della Regione in data 29.07.2005 prot. 546809/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12.07.2005.

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 12191 del 5.05.2005 che tale avviso è stato

regolarmente affisso all'albo pretorio Provinciale per trenta giorni consecutivi e che nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni.

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

- Nel territorio comunale, è presente il SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)", successivamente modificati ed integrati.

- In data 16.10.2006 il Comitato di esperti, costituito con Dgr n. 4388 del 30.12.2005 al fine di espletare le procedure concernenti la valutazione di incidenza ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, ha preso atto della dichiarazione di "non incidenza ambientale" elaborata dal tecnico redattore della variante in argomento.

- Il Comune con nota n. 8652 del 24.5.2005 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione e con nota n. 8656 del 24.5.2005 al Consorzio di Bonifica Riviera Berica, i quali hanno espresso parere favorevole con prescrizioni, rispettivamente con note n. 4677 del 16.6.2005 e n. 5239 dell'1.7.2006.

- Il Genio Civile di Vicenza con nota n. 486550.46.12/27 del 5.7.2005 ha espresso parere favorevole.

- Il Comune con nota n. 12255 del 21.7.2005 ha trasmesso copia del parere favorevole del Genio Civile reso ai sensi della Dgr n.3637/02 e dello studio di compatibilità idraulica composto dalla relazione di studio, Tav.1/2 e Tav.2/2 in scala 1:5000.

- Pertanto, con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto del citato parere.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza ha adottato, con Deliberazione di Consiglio n. 78 del 20.12.2006, il P.T.C.P., come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004. In base a quanto dispone l'art. 3 comma 3 delle relative Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al P.R.G. adottate ai sensi della L.R. 61/85 in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Elaborati trasmessi

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.2.2005, di adozione della variante, sono i seguenti:

- Estratto tav. 13.1.1;
- Estratto tav. 13.3.2;
- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione.

Descrizione della variante

La presente Variante si propone di apportare alcune modeste modifiche alla cartografia ed alle norme del vigente PRG. In particolare, alcune zone di espansione a destinazione d'uso residenziale, per le quali risultano già attuati i relativi

Strumenti Urbanistici Attuativi, vengono trasformate in zone residenziali di completamento. Relativamente all'apparato normativo, viene integrato l'art. 5.1 inserendo una specifica disciplina per le zone B3.

In sintesi le varianti proposte, di seguito specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- A. zone residenziali
- B. zone produttive
- C. zone agricole
- D. zone a servizi
- E. viabilità
- F. fasce di rispetto e vincoli
- G. norme di attuazione e repertorio normativo
- H. regolamento edilizio

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

N.	Scheda Var.	Variante parziale al PRG n. 22/2004	Cat.
1	a	Modesto ampliamento della Z.T.O. C1/6 e corrispondente riduzione della Z.T.O. F16/2 (area per l'Istruzione - Scuola Materna); il percorso pedonale di collegamento da via Dante Alighieri a quello lungo la roggia Bagnara, viene spostato dal perimetro della Z.T.O. C1/6 a quello con la Z.T.O. C2/4 (vedi tav. 13.1B e 13.3C);	A
2	b	Eliminazione dell'indicazione della rotatoria lungo via Cavour, all'incrocio con via Crispi e la futura strada della Z.T.O. C2/24 (vedi tav. 13.1C e 13.3D);	A/E
3	c	Eliminazione dell'indicazione del SAV 13 lungo via Roma, a conclusione dell'intervento urbanistico; l'area è interna al Centro Storico (vedi tav. 13.1B e 13.3C);	A
4	d	Riduzione della Z.T.O. C2/7 tra via Firenze e via Ferrarini; la superficie sottratta viene accorpata alla contigua Z.T.O. B2/15, unitamente all'area a parcheggio, eliminata (vedi 13.1B e 13.3C);	A
5	f	Modifica in riduzione del perimetro della Z.T.O. C2/1 a nord del centro del Capoluogo in corrispondenza della proprietà catastale interessata dalla lottizzazione (vedi tav. 13.1B e 13.3A);	A
6	g	Eliminazione dell'indicazione del SAV 3 perimetrato dalle vie Gioberti, Cavour, Montegrappa, a conclusione dell'intervento urbanistico. La superficie occupata dagli edifici, in gran parte corrispondente al sedime degli stessi, viene definita con una nuova Z.T.O. B3/1; la rimanente area scoperta è definita parte a Parcheggio, parte ad Area Pubblica Pedonale (F96/94), parte a Giardino Pubblico di Quartiere (F95/83). Vedi tav. 13.1B e 13.3A;	A
7	h	Eliminazione dell'indicazione del SAV 6 in via XXV Aprile, a conclusione dell'intervento urbanistico. Le aree edificate sono definite dalle Z.T.O. B1/10.1 e B1/10.2, mentre la parte a verde è definita Giardino Pubblico di Quartiere (F97/83). Vedi tav. 13.1A e 13.3B.	A
8	i	Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione. Viene integrato l'art. 5.1 delle N.T.A. del P.R.G. per definire la Z.T.O. B3/1; trattasi di un ex SAV in cui la superficie fondiaria dell'edificio corrisponde sostanzialmente al sedime degli edifici, tutti già realizzati: non essendo disponibile quindi ulteriore edificabilità, si ammettono solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), come definiti dall'art. 3 del Dpr n. 380/2001, nel rispetto dei volumi esistenti.	G

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque

altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

**A. Zone residenziali**

La variante in oggetto, risulta condivisibile relativamente alle modifiche di Z.T.O. residenziali, in quanto, per la maggior parte, trattasi di un aggiornamento del PRG a seguito della realizzazione di piani di lottizzazione previsti nel PRG vigente.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 modifiche d'ufficio, per le aree che si condividono, si prescrive quanto segue:

2. Al fine della salvaguardia dell'ambiente, tutti gli spazi liberi, non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, i piazzali, devono essere mantenuti a verde, ed il terreno dovrà essere il più possibile permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel rispetto delle indicazioni e delle essenze.
3. Per tutte le aree di nuova edificazione che si condividono, viene prescritto che non dovrà essere realizzato e aperto, nessun nuovo accesso carraio sulla viabilità principale, dovranno essere sfruttati gli accessi esistenti opportunamente allargati e sistemati, oppure accesso unico per più edifici. Si consiglia nel caso di lavori di sistemazione delle aree esterne e recinzioni, la riunificazione degli accessi, ove evitare e ridurre la loro pericolosità. Si consiglia comunque il Comune, in linea generale, in attuazione della Legge n. 122/1989 che, esternamente all'area, in prossimità degli accessi carrai, venga lasciato da parte dei singoli costruttori, uno spazio libero destinato a parcheggio, ove permettere la sosta dei veicoli senza creare problemi e pericoli alla viabilità.
4. Per tutte le nuove zone, compresi gli eventuali ampliamenti, dovrà essere fatta particolare attenzione alle definizioni delle soluzioni architettoniche e formali nonché alla scelta dei materiali ed alle colorazioni al fine di favorire un corretto inserimento delle esistenti e nuove strutture nell'ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, l'impatto visivo.
5. Nel caso di sistemazione delle aree esterne sul fronte stradale, dovranno essere consentite esclusivamente recinzioni trasparenti (reti, grigliati metallici) e/o siepi verdi per un'altezza massima non superiore a quanto prevede la vigente normativa. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle zone e aree, le soluzioni proposte in fase esecutiva dovranno ricercare l'omogeneità tipologica e cromatica.
6. Si ritiene corretto al fine di tutelare il pregevole paesaggio circostante di notevole interesse paesaggistico e ambientale, prescrivere, la messa a dimora, lungo la viabilità, e lungo i confini, di filari di alberature autoctone, caratteristiche della zona, d'alto fusto, atto a mascherare e mitigare le aree.  
In sede di progettazione degli interventi previsti dovranno essere realizzate le opere di mitigazione idraulica descritte nell'elaborato Studio di Compatibilità Idraulica, allegato alla variante in argomento.

Rispetto al Dimensionamento del P.R.G., le variazioni introdotte con la presente variante non implicano modifiche sostanziali, in quanto trattasi di modeste variazioni relative a zone residenziali e viabilità di PRG.

N.	Scheda Var.	Variante parziale al PRG n. 22/2004	Considerazioni e valutazioni
1	a	Modesto ampliamento della Z.T.O. C1/6 e corrispondente riduzione della Z.T.O. F16/2 (area per l'Istruzione - Scuola Materna); il percorso pedonale di collegamento da via Dante Alighieri a quello lungo la roggia Bagnara, viene spostato dal perimetro della Z.T.O. C1/6 a quello con la Z.T.O. C2/4 (vedi tav. 13.1B e 13.3C);	Non condivisibile, in quanto trattasi di un lotto di modeste dimensioni incluso all'interno della Z.T.O. F16/2 destinata ad Area per l'Istruzione - Scuola Materna. La dimensione dell'area interessata dalla modifica, nonché la sua collocazione costituiscono opportune motivazioni per mantenere la destinazione del PRG vigente. Si prescrive pertanto, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85, di ripristinare l'originaria destinazione a Z.T.O. F16/2 e di mantenere il percorso pedonale così come rappresentato nella planimetria del PRG vigente.
2	b	Eliminazione dell'indicazione della rotatoria lungo via Cavour, all'incrocio con via Crispi e la futura strada della Z.T.O. C2/24 (vedi tav. 13.1C e 13.3D).	Si condivide.
3	c	Eliminazione dell'indicazione del SAV 13 lungo via Roma, a conclusione dell'intervento urbanistico; l'area è interna al Centro Storico (vedi tav. 13.1B e 13.3C).	Si condivide parzialmente. All'interno dell'ambito individuato dalla SAV 13 i parametri edificatori dovranno rispettare quelli previsti dallo strumento attuativo. L'area dovrà essere classificata B* (speciale).
4	d	Riduzione della Z.T.O. C2/7 tra via Firenze e via Ferrarin; la superficie sottratta viene accorpata alla contigua Z.T.O. B2/15, unitamente all'area a parcheggio, eliminato (vedi 13.1B e 13.3C).	SI CONDIVIDE Ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85 si prescrive che per eventuali nuove edificazioni dovranno essere individuati standard a parcheggio da cedere o vincolare ad uso pubblico secondo le modalità indicate dall'art. 25 della L.R. n. 61/85.
5	f	Riduzione del perimetro della Z.T.O. C2/1 a nord del centro del Capoluogo in corrispondenza della proprietà catastale interessata dalla lottizzazione (vedi tav. 13.1B e 13.3A).	Si condivide. La modifica avrebbe potuto essere attuata anche in fase di realizzazione dello strumento attuativo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 61/85.
6	g	Eliminazione dell'indicazione del SAV 3 perimetrato dalle vie Gioberti, Cavour, Montegrappa, a conclusione dell'intervento urbanistico. La superficie occupata dagli edifici, in gran parte corrispondente al sedime degli stessi, viene definita con una nuova Z.T.O. B3/1; la rimanente area scoperta è definita parte a Parcheggio, parte ad Area Pubblica Pedonale (F96/94), parte a Giardino Pubblico di Quartiere (F95/83). Vedi tav. 13.1B e 13.3°.	Si condivide parzialmente prescrivendo ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85 che l'area scoperta nonché i parametri edificatori siano conformi a quanto pianificato con lo strumento urbanistico attuativo approvato. L'area dovrà essere classificata B3/1* (speciale).
7	h	Eliminazione dell'indicazione del SAV 6 in via XXV Aprile, a conclusione dell'intervento urbanistico. Le aree edificate sono definite dalle Z.T.O. B1/10.1 e B1/10.2, mentre la parte a verde è definita Giardino Pubblico di Quartiere (F97/83). Vedi tav. 13.1A e 13.3B.	Si condivide parzialmente prescrivendo ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/85 che venga individuata un'unica Zona B1/10 e che l'area scoperta nonché i parametri edificatori siano conformi a quanto pianificato con lo strumento urbanistico attuativo approvato. L'area dovrà essere classificata B* (speciale).

G. Norme tecniche di attuazione e repertorio normativo  
Si segnala al Comune che, non risulta applicabile la norma di cui al Dpr 380/2001, per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 della ex L.R. n. 24/1985.

N.	Scheda Var.	Variante parziale al PRG n. 22/2004	Considerazioni e valutazioni
8	i	Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Viene integrato l'art. 5.1 delle N.T.A. del P.R.G. per definire la Z.T.O. B3/1; trattasi di un ex SAV in cui la superficie fondiaria dell'edificato corrisponde sostanzialmente al sedime degli edifici, tutti già realizzati: non essendo disponibile quindi ulteriore edificabilità, si ammettono solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), come definiti dall'art. 3 del Dpr n. 380/2001, nel rispetto dei volumi esistenti.	Si condivide.

In adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare, si sottolinea:

7. Per tutti gli ambiti di variante è fatto salvo, il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 7949/ 1989 (allevamenti zootecnici intensivi), nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999) qualora esistenti.
8. In riferimento alla L.R. 15/2004, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale.
9. In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/99. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal DPCM 01.03.1991 e dalla Dgr n. 4313 del 21.09.1993 (Bur n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/96 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

#### F. Vincoli e fasce di rispetto

Si invita il Comune ad eseguire un puntuale controllo e verifica, sia per la presente variante che per tutte le aree edificabili del Comune, in merito ai diversi vincoli presenti sul territorio: paesaggistici, ambientali, edifici ed aree vincolate ai sensi della ex L. 1089/39, vincoli e fasce di rispetto, anche delle strade che, dovranno puntualmente essere inserite, ecc..., nonché la individuazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico, in funzione della Dgr n. 3637 del 13.12.2002 conseguente alla L. 03.08.1998 n. 267.

#### H. Regolamento edilizio

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Non risulta che vi siano varianti riguardanti il Regolamento Edilizio, tuttavia in seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (concessione, autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

#### Osservazioni pervenute in Comune

10. Il Comune con provvedimento di Consiglio n. 37 del

12.07.2005, esecutivo a tutti gli effetti, ha preso atto che non sono pervenute osservazioni.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

11. Non risulta che, direttamente in Regione, siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 22 al Piano Regolatore Generale del Comune di Costabissara (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Estratto tav. 13.1.1;
- Estratto tav. 13.3.2;
- Norme Tecniche di Attuazione.

Vanno visti n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2028 del 3 luglio 2007

**Comune di Fonte (TV). Piano Regolatore Generale - Variante n. 14. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**  
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Fonte (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 761 in data 21.02.1995, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 03 in data 14.01.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9593 in data 13.08.2003.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 23 in data 24.06.2003.

La Giunta regionale con delibera n. 715 in data 04.03.2005, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 e previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel Parere della Commissione Tecnica Regionale n. 4 del 12.01.2005.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 in data 14.06.2005, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 16.06.2005, prot. n. 7518, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 17.06.2005, prot. n. 443623.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 274 del 9.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## La Giunta regionale

## Allegato A1

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fonte (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 274 del 9.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Elaborato "Schede Puntuali - Attività Produttive da Confermare", con l'esclusione della scheda relativa agli "Edifici di cui all'art. 4 L.R. 24/85.

## Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 274 del 9.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 09.05.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante al Piano Regolatore Generale del comune di Fonte (TV) ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 246131/57.09, in data 03.05.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 9.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 274 del 9.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fonte (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

Parere del Comitato. Argomento n. 274 in data 09.05.2007

Premesse:

- Il Comune di Fonte (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 761 in data 21.02.1995.

- Con deliberazione di Consiglio n. 03 in data 14.01.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9593 in data 13.08.2003.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 23 in data 24.06.2003.

- La Giunta regionale con delibera n. 715 in data 04.03.2005, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 e previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel Parere della Commissione Tecnica Regionale n. 4 del 12.01.2005.

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 in data 14.06.2005, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 16.06.2005, prot. n. 7518, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 17.06.2005, prot. n. 443623.

Visti gli elaborati trasmessi:

Varianti Approvate ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85

Varianti nn. 2, 4 e 10 per attività produttive; ricordato che:

- Il parere della C.T.R., n. 4 in data 12.01.2005 (allegato alla Dgr n.715 del 4.03.2005), riteneva le varianti nn. 2, 4 e 10 non approvabili e conseguentemente stralciate, ai sensi dell'art. 46 LR 61/85, in quanto, disciplinando attività produttive ricadenti in zona impropria, si era ommesso di ottemperare a quanto disposto dall'art. 1, 5 c, della ex LR n. 35 del 27.12.2002; infatti la deliberazione consigliare n. 3 di adozione, datata 14.01.2003, era stata assunta in vigenza della menzionata legge quindi il Comune, in accordo con la Provincia di TV, doveva procedere alla Pianificazione Coordinata;

- Inoltre per la variante n. 4 si rilevava anche l'inadeguatezza disciplinare all'approvazione, trattandosi della sola individuazione planimetrica senza la contemplata scheda progettuale con i relativi dati stereometrici

Controdeduzioni:

- Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24 in data 14.06.2005, propone di controdedurre ai rilievi formulati dalla Regione, ai sensi dell'art. 46 LR 61/85,

"adottando il progetto inerente la riproposizione delle schede inerenti le attività produttive fuori zona individuate: variante n. 2 - attività n. 1, variante n. 4 - attività n. 2, variante n. 10 - attività n. 3;"

- La motivazione adotta alla riproposizione è supportata dalla circostanza "che la Giunta regionale ha espresso parere dopo il 28/02/2005 (Dgr n.715 del 4.03.2005), termine ultimo di validità della legge 35/02, pertanto la Provincia, come evidenziato nel parere espresso dalla stessa con nota n. 42575 del 16.05.2005, non si esprime nel merito."

Il Comune ritiene quindi "con il presente progetto, di ri-

proporre le schede sopraccitate senza il parere della Provincia e con le stesse caratteristiche progettuali;”

- Relativamente alla carenze progettuali evidenziate nel parere per la Variante n. 4 (attività n. 2) il Comune ha provveduto ad integrare la stessa con una adeguata scheda che consente di dare anche una valutazione di ordine disciplinare;

#### Valutazioni

- Preso atto di quanto controdedotto, alla luce delle modificazioni legislative intervenute nell'arco di tempo preso in considerazione, si propone l'approvazione definitiva, con prescrizioni alla scheda n. 2, delle varianti in questioni ai sensi dell'art. 46 ex LR 61/85;

- Relativamente alle problematiche riscontrate per la variante n. 4, sopra evidenziate, si ritiene la nuova scheda per l'attività n. 2 approvabile con le seguenti prescrizioni:

- Rispetto dei parametri di zona previsti dalle NTA di PRG, nelle specifico, alle distanze dai confini di zona, fabbricati limitrofi ecc.;
- ricadendo l'attività in parte in zto "B/8" si prescrive il rispetto dell'art. 41 del PTRC, il quale prevede nelle zone residenziali il volume dell'attività inferiore a 1001 mc e la superficie di calpestio minore di 251 mq, con indice di copertura inferiore a 0.50 mq / mq;
- divieto di prevedere ampliamenti dell'area pertinenziale all'attività dopo l'adozione della variante;

Varianti Approvate ai sensi dell'art. 45 L.R. 61/85:

Variante edifici non più funzionali alla conduzione del fondo: Unità n. 6/1-2;

ricordato che:

- La variante individuava n. 12 edifici, o porzioni di questi, che sulla base delle verifiche effettuate ed indagini agronomiche venivano classificati "non più funzionali alla conduzione del fondo" ai sensi dell'art. 4, c 2, della LR 24/85;

- fra gli edifici proposti rientrava anche l'unità n. 6, complesso rurale (si veda relazione e foto) costituito da due distinti corpi edificati:

- il primo è adiacente a fabbricato d'abitazione, è sviluppato su due piani, con struttura di laterizio, ex stalla con soprastante fienile, attualmente inutilizzato; individuato come unità n. 6/1;

La valutazione urbanistica proponeva di riconvertire "mq 69" di superficie coperta, le condizioni della costruzione venivano definite "Buone"

- il secondo è posto antistante al primo, si sviluppa su un piano, in due corpi attigui, uno in pali di legno tamponamenti in tavole di legno, tetto a due falde con copertura in lamiera, ex fienile, l'altro in muratura di mattoni pieni e laterizio, tetto a due falde con copertura in coppi, ex ricovero-magazzino; individuato come unità n. 6/2.

La valutazione urbanistica proponeva di riconvertire "mq 329" di superficie coperta, le condizioni dei due corpi venivano definite "Mediocri", la parte meno elevata, "Precarie" l'altra;

Di entrambi gli edifici si chiedeva la "Ristrutturazione in loco";

- Il Parere della CTR ha determinato, per detti fabbricati, l'approvazione per l'unità n. 6/1, mentre l'altra unità n. 6/2, ai sensi dell'art. 45 della LR 61/85, veniva esclusa dalla possibilità di essere riconvertita in residenziale in quanto in contrasto con i dettami disciplinari adottati per la valutazione di queste tipologie di varianti; nello specifico la motivazione

assunta risulta: "L'esclusione dal recupero di superfetazioni e/o strutture precarie o non funzionali alla destinazione residenziale."

#### Proposta di riesame

- Con delibera di C.C. n. 24 del 14.06.2005 di controdeduzione alle proposte di modifica, il Comune ritiene di: "riproporre anche l'individuazione di edifici, che sulla base delle verifiche effettuate e dell'apposita indagine agronomica si è ritenuto di classificare - non più funzionali alla conduzione del fondo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della LR 24/85 ed individuati con unità 6/2";

Deliberando di: "adottare ..... il progetto inerente la riproposizione delle schede inerenti ..... B-Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della LR 24/85, unità 6/2;"

A tal fine: "è stata predisposta una apposita dettagliata scheda, contenente una esatta individuazione dei fabbricati e una sintetica descrizione delle caratteristiche planivolumetriche degli stessi", l'intervento viene quindi riproposto anche in considerazione della struttura stessa dei fabbricati che, come si evince dagli elaborati, risultano idonei al cambio d'uso."

#### Valutazioni

- Relativamente alla riproposta scheda si rileva che l'ipotesi progettuale di nuova aggregazione rurale evidenzia, per il fabbricato principale, l'estensione della superficie coperta in contrasto con quanto approvato, mentre per l'altra unità 6/2, si nota una totale riprogettazione dell'insieme con sagome completamente trasformate e parziale traslazione delle superfici coperte, confermando nella radicale ristrutturazione, che trattasi di strutture precarie/superfetazioni non funzionali all'uso residenziale se non con radicali interventi di demolizione e ricostruzione e non interventi di recupero all'interno delle volumetrie esistenti per la destinazione abitativa.

- Non è quindi accogliere il riesame per la riproposta scheda, ai sensi dell'art. 4, c. 2, LR 24/85, non rilevando, fra l'altro, errori di valutazione nell'istruttoria iniziale; conseguentemente si conferma il parere espresso dalla CTR nella seduta del 12.01.2005 come deliberato dalla Giunta regionale nella seduta del 4.03.2005 con atto n. 715;

Con riferimento alle previsioni di P.R.G. relative alle zone agricole, in sede di attuazione delle stesse va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006, e relativa Circolare Esplicativa allegata alla Dgr n. 34 del 16.01.2007), della L.R. n. 11/2004 e degli atti di indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della stessa legge, approvati con Dgr n. 3178 dell'8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi.

Le disposizioni e le previsioni contenute nel P.R.G. già approvato, nonché quelle oggetto del presente parere, sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non contrastano con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fonte (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, non ammettendo al riesame le riproposte

schede ai sensi dell'art. 4 LR 24/85 ma confermando il precedente parere di cui Dgr n. 715/2005.

La variante risulta quindi essere composta da:

- Elaborato "Schede Puntuali - Attività Produttive da Confermare", con l'esclusione della scheda relativa agli "Edifici di cui all'art. 4 L.R. 24/85;

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2029 del 3 luglio 2007

**Comune di Fumane (VR). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Fumane (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3996 del 19.12.2003, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 5 del 10.03.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6386 del 21.07.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni nei termini, di cui il Comune ha preso atto con Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 14.07.2004.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 342 del 13.06.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Fumane (VR), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 342 del 13.06.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

1. 01-2004 -2 - Norme tecniche di attuazione
2. Tav.13-1/3-4 P.R.G. Variante Fumane capoluogo - Località Casterna - Località Mazzurega; Scala 1:2000 1:5000
3. Tav. 13-5/b-5 P.R.G. Variante - Scheda Progetto Località Mazzurega C2a s/3 - C2a s/4; Scala 1:1000
4. 01-2004 -7 - Schede centro storico

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 342 del 13.06.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 13.06.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante parziale del Comune di Fumane (VR) ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 327309/57.09, in data 08.06.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 13.06.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 342 del 13.06.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Fumane (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 342 in data 13.06.2007

Premesse:

- Il Comune di Fumane (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con modifiche d'ufficio dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 3996 del 19/12/2003;

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10/03/2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore, trasmessa per la superiore approvazione alla Regione del Veneto - Direzione Urbanistica, con nota n. 6386 del 21/07/2004 assieme a tutta

la documentazione amministrativa e acquisita agli atti della stessa Regione in data 27/07/2004;

- La procedura di pubblicazione e deposito della Variante Parziale è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini, di cui il comune ha preso atto con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 14.07.2004.

- L'avviso di deposito della Variante Parziale al P.R.G. è stato inviato alla Provincia di Verona con richiesta del Comune Prot. n. 2365 del 15/03/2004, la quale ha comunicato, con nota Prot. n. 34876 del 23/04/2004, che tale avviso è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi (dal 18/03/2004 al 17/04/2004) presso la Segreteria provinciale;

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica:

- Il Comune con nota Prot. n. 2700 del 24/03/2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica all'ufficio del Genio Civile di Verona;
- Il Genio Civile di Verona - Distretto idrografico Adige Garda con nota Prot. n. 2890234611 del 27.04.2004 ha espresso un parere favorevole con prescrizioni, come più esattamente riportato successivamente;
- Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 31.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata eseguita dal Comune.

Valutazione di incidenza:

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Fumane sono stati individuati due siti di importanza comunitaria (SIC) individuati con:

IT3210021 - Monte Pastello

IT3210002 - Monti Lessini - Cascate di Molina

La modifica "A" è posta all'interno del SIC IT 3210021 - "Monte Pastello" per la quale è stata prodotta opportuna Vinca.

Visti gli elaborati trasmessi:

1. 01-2004 -1 - Relazione
2. 01-2004 -2 - Norme tecniche di attuazione
3. Tav. 13-1/3-3 P.R.G. Vigente Fumane capoluogo - Località Casterna - Località Mazzurega Scala 1:2000 1:5000
4. Tav. 13-1/3-4 P.R.G. Variante Fumane capoluogo - Località Casterna - Località Mazzurega Scala 1:2000 1:5000
5. Tav. 13-5/b-5 P.R.G. Variante - Scheda Progetto Località Mazzurega C2a s/3 - C2a s/4 Scala 1:1000
6. 01-2004 -6 - Valutazione di compatibilità idraulica
7. 01-2004 -7 - Schede centro storico

La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG:

A- Sostanzialmente si tratta della riproposizione, in località Mazzurega, di due modeste aree di espansione residenziale denominate C2aS 3 e 4 per un totale di mq. 20.000 di area territoriale e mc. 19.000 di volume edificabile assoggettate a P.A. definito da una Scheda Progetto, all'interno dell'ambito del S.I.C. del Monte Pastello.

L'ubicazione dell'area stessa, ai margini del perimetro S.I.C. e contigua al nucleo abitato, rivela da un lato la perdita delle caratteristiche peculiari per essere denominata di importan-

za comunitaria e denota invece pienamente le caratteristiche antropiche per essere inserita nell'abitato.

L'area è a tutti gli effetti il naturale completamento dell'abitato e nel tempo sono state eliminate le colture originali e piegato i declivi rendendolo un semplice prato.

B- Prevede, con l'utilizzo di specifiche schede, l'ampliamento di un edificio residenziale già abitato situato in località Cavarena di Mazzurega ricadente in Zona A ed all'interno dell'ambito del S.I.C. del Monte Pastello.

L'edificio è di recente ristrutturazione privo di caratteristiche architettoniche tali che un ampliamento possa compromettere la tipologia del complesso.

La previsioni di ampliamento di mc. 300 è assentita attraverso una Scheda B Sezione 08 Isolato 01 Aggregato 04 Fabbricato 01 che esemplifica l'ingombro ammesso e la massima altezza. In particolare l'ampliamento avviene innalzando un rustico adiacente all'edificio principale già esistente.

C- La modifica consiste nella riproposizione della possibilità di adeguamento in gronda di alcuni edifici tutti ricadenti nell'ambito del Centro Storico.

I sopralluoghi effettuati hanno fatto emergere la scarsa qualità storico - culturale degli edifici e la modesta struttura costruttiva perciò l'eventuale innalzamento non snatura l'immagine collettiva del complesso.

Le Schede interessate sono relative ai seguenti fabbricati:

Scheda B - Sezione 02 - Quadrante G/22 - Isolato 04 - Aggregato 017 - Fabbricato 09

Scheda B - Sezione 15 - Quadrante H/4 - Isolato 02 - Aggregato 009 - Fabbricato 02

Scheda B - Sezione 17 - Quadrante I/7 - Isolato 03 - Aggregato 002 - Fabbricato 10

Scheda B - Sezione 17 - Quadrante L/7 - Isolato 03 - Aggregato 002 - Fabbricato 13

Le N.T.A. vigenti contengono una specifica articolata che disciplina le caratteristiche costruttive e formali per gli ampliamenti ammessi, in modo che il risultato sia omogeneo con l'esistente.

D- La modifica interessa una porzione di area agricola posta ad Ovest dell'abitato del Capoluogo di Fumane e rappresenta la correzione di un mero errore di interpretazione delle note emerse in fase di adeguamento del P.R.G. alle modifiche imposte in prima istanza dalla allora C.T.R.

L'area era precedentemente zonizzata, ai sensi dello studio agronomico, come sottozona "E2a" perché ormai contigua all'abitato e di dimensioni modeste e nella redazione degli elaborati del Piano legati al S.I.C., è stata erroneamente indicata come "E1". Talché la nuova previsione è perfettamente in linea con le analisi e gli obiettivi del P.R.G.

E- La modifica chiarisce una correzione effettuata in risposta ad un'osservazione pervenuta in fase di adozione della Variante Generale.

L'Osservazione chiedeva di cancellare un'area residenziale in località "Casterna", l'accoglimento non determinava però la nuova classificazione che nello specifico è stata ritenuta come "E2a".

Gli elaborati di progetto oltre ad evidenziare la nuova sottozona, ripropongono la fascia di rispetto stradale.

F- La modifica prevede la riclassificazione in zona agricola di una porzione di terreno con annessi in località "Casterna" il cui ambito era stato erroneamente inserito in Z.T.O. B. Gli edifici sono a carattere rurale e sono effettivamente

legati al fondo e nello strumento urbanistico precedente erano censiti in sottozona "E" agricola.

La nuova pianificazione non fa altro che confermare l'attuale stato di fatto d'uso degli annessi e dei terreni, gli elaborati sono aggiornati riproponendo la fascia di rispetto stradale.

G- La modifica chiarisce la classificazione di una porzione di terreno posto all'interno del tessuto abitato del Capoluogo. In risposta ad un'osservazione, pervenuta in fase di adozione della Variante Generale per la quale l'Amministrazione prevedeva, peraltro condivisa anche dagli Organi regionali, la riproposizione di classificazione in zona agricola senza però specificare la sottozona.

L'area è classificata per le modeste dimensioni come "E2b".  
Norme tecniche di attuazione

Per le modifiche che intervengono in Centro Storico e nelle Zone Agricole si fa riferimento alle Norme di P.R.G. già Vigenti.

È introdotta una sola Norma per l'attuazione dell'area C2 a Mazzurega (Variante A) all'interno del SIC al fine di inserire organicamente l'intervento nel tessuto esistente.

A - art. 55.2 ZONA C2AS/3 - 4 - MAZZUREGA

Aree per nuovi complessi insediativi residenziali.

Destinazione d'uso

Sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per le Zone residenziali ad eccezione di:

autorimesse pubbliche; negozi o botteghe che producano rumori o odori molesti così come rispettivamente classificati dalla L.S. 26 ottobre 1995 n°447 e dal Dpr 24 maggio 1988 n° 203 o altre attività che generino volumi sostenuti di traffico; sedi di istituti bancari; locali pubblici o circoli privati per il divertimento ed altri luoghi di svago, non appartenenti alla realtà locale o che siano incompatibili con il carattere residenziale della zona e producano rumori o odori molesti; l'uso, per le recinzioni, di reti metalliche plastificate o ferro o legno verniciato.

Modalità di intervento

Piano Attuativo convenzionato nel rispetto di quanto indicato nella scheda progetto.

È comunque ammessa la presentazione di due P.A., uno per ogni area.

Nel rispetto della potenzialità massima indicata, sono consentiti, in sede di definizione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, trasposizioni di zona e limitate variazioni di perimetro in rapporto alle previsioni di P.R.G. (L.R. 47/93) senza aumento di volume edificabile che resta quello indicato per ogni area nella Scheda Progetto.

In generale gli elaborati di progetto potranno precisare e definire le soluzioni urbanistiche rappresentate nella scheda progetto all'interno dell'ambito di intervento, che vanno intese come indicazioni dei criteri da seguire nella progettazione definitiva, a condizione che non sia diminuita la superficie minima prevista di spazi pubblici ai sensi della 61/85. Dovranno essere realizzate e cedute le aree primarie, per quanto concerne le secondarie e facoltà dell'Amministrazione acconsentire alla monetizzazione.

Marciapiedi, viabilità e allargamenti stradali relativi ai disobblighi delle aree non rientrano né nelle primarie né nelle secondarie, dovranno perciò essere realizzati e ceduti al Comune.

È fatto obbligo, nella presentazione del P.A., della redazione di un rilievo planoaltimetrico dettagliato con indicazione

delle piantumazioni esistenti e delle murature a secco e dei relativi terrazzamenti.

È ammessa la costruzione di interrati con una superficie non superiore al 50% del lotto di pertinenza.

Parametri di intervento

Il Progetto prevede l'edificazione di edifici secondo tipologia ammessa da realizzarsi preferibilmente secondo i posizionamenti evidenziati. L'altezza massima consentita in omogeneità con gli edifici esistenti è pari a ml. 6.50. I simboli degli edifici sono puramente indicativi e gli stessi potranno assumere conformazioni libere. Ogni realizzazione dovrà essere informata ai contenuti degli articoli delle N.T.A. inerente ai caratteri edilizi ed architettonici e formali (art.29 e seguenti).

La soluzione, studiata dai P.A., dovrà potenziare l'accessibilità verso il vecchio Cimitero e la viabilità interna di disobbligo rispettare per quanto possibile i terrazzamenti esistenti e le alberature che saranno ritenute compatibili come posizione. La riproposizione di pianori e terrazzamenti dovrà avvenire con tecniche tradizionali favorendo la costruzione di marogne.

La progettazione dovrà attentamente confrontandosi con lo stato di fatto e soluzioni diverse dovranno essere attentamente documentate.

Il progetto dovrà essere corredato da un attento studio geologico e dovrà prevedere idonei sistemi di smaltimento per le acque bianche e nere ed inoltre barriere e cortine arboree per una mitigazione paesaggistica dell'intervento.

Durante la fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte quelle accortezze per non interferire con le aree S.I.C. limitrofe.

Tipologia edilizia

Edifici isolati, in linea a schiera.

Considerazioni e valutazioni

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Complessivamente si tratta di modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

Varianti

Per la variante individuata con lettera A che riguarda aree di espansione residenziale denominate C2aS 3 e C2aS 4, per un totale di mq. 20.000 di area territoriale e mc. 19.000 di volume edificabile assoggettate a P.A. definito da una Scheda Progetto, all'interno dell'ambito del S.I.C. del Monte Pastello, risultano in contrasto con la tutela del sito protetto, in quanto, come riportato nel parere S.I.C. le informazioni fornite, per la variante in esame, in località Mazzurega, non possono essere ritenute complete e, con evidenza, le conclusioni tracciate non possono essere considerate attendibili. In particolare le alternative di localizzazione sono ritenute insufficienti, non è individuato lo spazio e l'analisi temporale su cui è stata fatta la valutazione, e non sono individuate in modo chiaro le possibili incidenze sulle specie e sugli habitat di specie; inoltre non è stata determinata la perdita di superficie del SIC derivante dall'azione prevista dalla variante in oggetto, né le conseguenti compensazioni e azioni a conservazione e potenziamento dell'area SIC.

Si rileva altresì che le medesime aree oggetto della presente variante erano, già state stralciate in sede di approvazione della Variante Generale del Comune di Fumane (VR) di cui alle Dgr 673/2003 e Dgr3996/2003, proprio perché in contrasto con la tutela del Sito protetto.

Pertanto le Zone C2aS 3 e C2aS 4 sono stralciate, e confermata la destinazione di P.R.G. vigente a Zona Agricola Sottozona E1. Si stralciano altresì anche le N.T.A. relative.

Per le varianti individuate con lettera B e C relative a modifiche di Schede del Centro Storico:

1. Si ricorda al Comune che non sono ammissibili interventi su edifici, tettoie e quant'altro che non siano legittimi o legittimati. Pertanto interventi previsti nella presente variante che non abbiano i requisiti appena citati, andranno stralciati e dovrà essere applicato quanto prevede la vigente normativa, nazionale e regionale in materia di abusi edilizi.
2. Si ritiene necessario precisare che, per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei C.S. o comunque individuati nelle restanti zone, siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni. La progettazione delle zone di nuova formazione, e/o di completamento, limitrofe ai Centri Storici, ai nuclei e corti rurali, dovrà prevedere viabilità, servizi e sedimi in sintonia con il tessuto originario. Si prescrive inoltre che per gli ampliamenti previsti siano rispettati gli schemi relativi alle forometrie esistenti, al fine di non sconvolgere l'attuale assetto storico dell'impianto. Inoltre la dove è citato lo "Skyline", gli innalzamenti la dove ammessi, non dovranno formare un unico fronte e/o stecca, ma dovranno pertanto essere tra di loro sfalsati di un minimo di ml. 0.30/0.60.
3. Al riguardo delle nuove volumetrie previste si prescrive che oltre che prevedere delle tipologie tipiche della zona ed all'uso dei materiali tradizionali, ogni nuovo edificio dovrà, previa stipula di apposita convenzione, realizzare gli standard di legge la dove previsti, se non previsti andranno comunque indicati e realizzati. Sempre in merito alle tipologie, dovranno avere tetti a due falde, copertura in coppi tradizionali, scuri in legno (sono escluse tapparelle di qualsiasi tipo), esclusione di terrazzi, salvo delle piccole logge rientranti, esclusione di scale esterne e porticati esterni aperti se non rientranti in tipologie e casistica tradizionali.
4. Inoltre, la dove è previsto un innalzamento che si condivide, andranno eliminati i terrazzi esterni e quant'altro di superfetativo esistente. Potranno essere ammesse delle logge interne al corpo di fabbrica.

Altresì si prescrive:

Variante B-

Scheda B - Sezione 08 - Quadrante B/22 - Isolato 01 - Aggregato 04 - Fabbricato 01, Si condivide con le prescrizioni sopra riportate.

Variante C - Schede

Scheda B - Sezione 02 - Quadrante G/22 - Isolato 04 - Aggregato 017 - Fabbricato 09, Si condivide, con le prescrizioni sopra esposte, in particolare per la sfasatura delle coperture con l'edificio vicino e per le forometrie che dovranno possibilmente coordinarsi sempre con l'edificio contermino.

Scheda B - Sezione 15 - Quadrante H/4 - Isolato 02 - Aggregato 009 - Fabbricato 02, Si condivide, dovrà permanere

uno "Skyline", con la sopraelevazione non si dovrà formare un unico fronte e/o stecca, ma dovrà pertanto essere mantenuto, tra gli edifici, uno sfalsamento di un minimo di ml. 0.30/0.60.

Scheda B - Sezione 17 - Quadrante I/7 - Isolato 03 - Aggregato 002 - Fabbricato 10, Si condivide, con le prescrizioni sopra esposte, in particolare per la sfasatura delle coperture con l'edificio vicino e per le forometrie che dovranno possibilmente coordinarsi sempre con l'edificio contermino.

Scheda B - Sezione 17 - Quadrante L/7 - Isolato 03 - Aggregato 002 - Fabbricato 13, Si condivide, con le prescrizioni sopra esposte, in particolare per la sfasatura delle coperture con l'edificio vicino e per le forometrie che dovranno possibilmente coordinarsi sempre con l'edificio contermino e comunque mantenendo uno "Skyline" fra i fabbricati contermini.

\*Per la variante individuata con lettera D Il Comune ha provveduto alla correzione di un errore cartografico di classificazione dell'area, pertanto si condivide.

Considerato che l'intero territorio di Fumane, è costituito da una particolare e rilevante conformazione paesaggistica, con la presenza di interessanti punti panoramici, e sottoposto al vincolo ex lege 1497/1939, giusta D.M. 23.05.1957 e D.M. 23.02.1961.

Verificato altresì che nell'area limitrofa è presente il fabbricato storico di Villa della Torre, vincolato ai sensi della ex L. 1089/1939, straordinario complesso, della metà del '500, particolarmente significativo per la sua qualità architettonica e per la sua contestualizzazione ambientale che comprende anche tre cortili digradanti che conducono al brolo a all'ampio giardino, uniti in uno stretto rapporto tra architettura e natura, si consiglia, che, al fine di evitare la creazione di barriere interferenti con la percezione dell'emergenza, la progettazione delle eventuali edificazioni possibili attinenti all'area classificata E2a, in vigore di L.R. 11/2004, tenga conto, delle visuali e dei coni ottici risultanti dall'intervento edificatorio e dalle trasformazioni del sito che ne derivano.

Inoltre, dato che l'area, in zona agricola, non è di modeste dimensioni, la collocazione della nuova eventuale edificazione dovrebbe preferibilmente essere posta in prossimità del confine sud-est, piuttosto che al centro dell'area medesima, anche per evitare, ostacoli alla percezione dello spazio originariamente aperto e libero.

Per le varianti individuate con lettera E si condivide la nuova destinazione dell'area a Zona agricola Sottozona E2a.

Considerato tuttavia che la normativa vigente sopravvenuta disciplinante le zone agricole non è più costituita dalla L.R. n. 24/1985, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dell'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), dalla L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi.

Per le varianti individuate con lettera F L'area, oggetto di variante, posta a ridosso del Centro Storico della frazione di Casterna, ma al di fuori del perimetro, della medesima, come individuato dall'Atlante dei Centri Storici di cui alla L.R. 80/1980, insiste un fabbricato ad uso cantina di vinificazione e annessi rustici, peraltro strutture di nuova edificazione e/o ristrutturate mediante demolizione e ricostruzione, posizionate volutamente nei pressi del centro abitato secondo quanto previsto dalla stessa L.R.V. n. 24/85 per favorire l'avvicinamento

agli aggregati abitativi delle nuove costruzioni ed evitare la frammentazione dell'edificato nell'aperta campagna.

Pertanto si condivide la nuova destinazione dell'area a Zona agricola Sottozona E2b periurbana.

Per le varianti individuate con lettera G

Non si condivide la zonizzazione proposta in E2b in quanto si tratta di una modesta area agricola circondata da zone di completamento residenziale, sulla quale insiste un fabbricato, pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, si propone lo stralcio, in quanto la classificazione proposta è incongruente rispetto alla sua localizzazione.

In sede di controdeduzioni, l'Amministrazione comunale, potrà proporre, una zonizzazione più coerente con le aree limitrofe.

Qualora l'Amministrazione Comunale non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, si riterrà stralciata la proposta destinazione a E2b e confermata la destinazione di P.R.G. vigente.

Gli elaborati vanno conseguentemente aggiornati in conformità al presente parere.

Osservazioni geologiche

Non ci sono osservazioni.

S.I.C.

Nel territorio del Comune di Fumane (VR) sono presenti due siti di importanza comunitaria denominati "Monte Pastello" (IT3210021) e Monti Lessini - Cascate di Molina (IT3210002).

La presente Variante è corredata dalla Relazione di Valutazione di Incidenza prevista ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE, redatta dal dott. agronomo Gino Benincà, iscritto al n. 134 dell'Ordine degli Agronomi-Forestali della Prov. di Verona.

La medesima Relazione è stata valutata dal gruppo di esperti di cui alla Dgr 2821 del 4.10.2002, i quali prendono atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale e segnalano che:

Le informazioni fornite, per la variante in esame nel dettaglio della Modifica "A" in località Mazzurega, non possono essere ritenute complete e, con evidenza, le conclusioni tracciate non possono essere considerate attendibili. In particolare: le alternative di localizzazione sono ritenute insufficienti, non è individuato lo spazio e l'analisi temporale su cui è stata fatta la valutazione; non sono individuate in modo chiaro le possibili incidenze sulle specie e sugli habitat di specie;

1. Le informazioni per la variante in oggetto nel dettaglio delle Modifica "B" e Modifica "C" sono relative ad interventi su immobili esistenti assimilabili alla DgrV 3173/06 allegato "A" paragrafo 3 capo A IV e capo B IV;

Inoltre Accertato che:

2. nel dettaglio della Modifica "A" non è stata determinata la perdita di superficie del SIC derivante dall'azione prevista dalla variante in oggetto, né le conseguenti compensazioni e azioni a conservazione e potenziamento dell'area SIC; Pertanto si esprime

parere Non favorevole alla denominata Modifica "A" alla var.n°1 del 2004 per le motivazioni e con le considerazioni, sopra riportati.

ed esprime

parere favorevole per le denominate Modifica "B" e Modifica "C" alla var.n°1 del 2004 per le motivazioni e con le prescrizioni, sotto riportate:

3. La progettazione definitiva dell'intervento denominato "Modifica B", come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale saranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte, soprattutto per le fasi di cantiere;
4. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
5. I tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;
6. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
7. L'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
8. La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;

Per quanto riguarda la verifica di compatibilità idraulica, di cui al parere dell'Unità Periferica del Genio Civile di Verona, citato in premessa, esso prende atto dello studio relativo alla valutazione idraulica allegato alla nota Prot. 230884 del 1.04.04. Al fine di rendere tali contenuti parte integrante della variante generale al P.R.G. e di consentire che la realizzazione delle previsioni del piano comporti la conseguente realizzazione delle opere di invaso così come individuate nello studio stesso, s'invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione relative alla modifica A:

"Conformità alla valutazione di compatibilità idraulica"

In sede di redazione di piani attuativi, programmi complessi (Piano di recupero urbano; Piani di riqualificazione urbanistica; ecc.) e di interventi in genere che prevedono opere di urbanizzazione, ovvero interventi diretti di particolare rilevanza dimensionale, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nello studio idrogeologico "valutazione di compatibilità idraulica" che prevede la realizzazione per l'area n. 1 di 60,765 mc. di volumi per la laminazione delle piene e per l'area n. 2 di 120,431 mc.. Per la verifica della conformità l'ufficio tecnico comunale potrà avvalersi degli enti preposti alla gestione delle opere idrauliche sopra indicate.

Nelle Norme tecniche di attuazione dovrà, inoltre, essere, previsto che, in sede di progettazione attuativa, tutte le superfici scoperte: percorsi pedonali, piazzali, parcheggi, accessi carrabili ecc., siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/1999.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano

Regolatore Generale del Comune di Fumane (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

1. 01-2004 -2 - Norme tecniche di attuazione
2. Tav. 13-1/3-4 P.R.G. Variante Fumane capoluogo - Località Casterna - Località Mazzurega Scala 1:2000 1:5000
3. Tav. 13-5/b-5 P.R.G. Variante - Scheda Progetto Località Mazzurega C2a s/3 - C2a s/4 Scala 1:1000
4. 01-2004 -7 - Schede centro storico

Vanno visti n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2030 del 3 luglio 2007

**Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Piano Regolatore Generale - Variante parziale in varie località. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Livinallongo del Col di Lana, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2782 del 3.08.1999, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 2 del 23.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7087 del 12.08.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 31 del 21.06.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 299 del 16.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), con

proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 299 del 16.05.2005, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 3 Estratto di PRG con individuate le aree in variante sc. 1: 2.000/1: 5.000
- Tav. 5 Legenda
- Tav. 6.1 Modifica n. 5 - Scheda Attuativa località Alfauro
- Tav. 6.2 Modifica n. 1 - Scheda Attuativa località Salesei di sotto
- Tav. 6.3 Modifica n. 4 - Scheda Attuativa località Valparola
- Tav. 6.4 Modifica n. 7 - Scheda Attuativa località Passo Pordoi
- Tav. 2 Estratto di PRG con individuate le modifiche - Scheda Attuativa modifica aggiuntiva n. 9

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 299 del 16.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 16.05.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 263565/57.09, in data 10.05.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 16.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 299 del 16.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 299 in data 16.05.2007

Premesse:

- Il Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2782 in data 03.08.1999.

- Con deliberazione di Consiglio n. 2 in data 23.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7087 in data 12.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 18.08.2005 e successivamente integrata.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 31 in data 21.06.2005.

- Con deliberazione di Consiglio n. 25 in data 28.03.2007, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha controdedotto ad una ulteriore osservazione pervenuta al protocollo regionale n. 224951 del 19.04.2007.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

- il Genio Civile di Belluno con nota n. 126488/46.06 del 22.02.2005, ha preso atto dell'asseverazione a firma del tecnico estensore della variante datata gennaio 2005, ove si evince che per l'adozione della citata variante non è necessario redigere la relazione di valutazione di compatibilità idraulica, come previsto dalla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, ai sensi della Legge 03.08.1998 n. 267.

Valutazione di incidenza

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) sono stati individuati alcuni Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che figurano nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

- SICIT3230003 Gruppo del Sella
- SICIT3230017 Monte Pelmo, Mondeval, Formin
- ZPSIT 3230086 Ciol di Lana, Settsass, Chertz

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG di tipo cartografico, puntuale e normativo-regolamentare:

Zonizzazione

Proposta cartografica n. 1: la proposta prevede una modesta estensione della zona "A/56" in frazione Salesei di Sotto per una superficie di mq 975 per inserire un nuovo fabbricato per un volume massimo di 700 mc, ricomprendendo anche una altro volume esistente, e rimodellando la prevista e contigua area a parcheggio di 110 mq di superficie.

La variante di modestissime dimensioni, risulta nel com-

plesso accoglibile secondo le indicazioni della scheda attuativa. Tuttavia risulta necessario prescrivere che vengano limitati al massimo i movimenti terra e le dimensioni del riporto su cui localizzare l'edificio, considerando indicativa la localizzazione e le dimensioni planimetriche, fermo restando il volume ammissibile.

Proposta cartografica n. 2: la proposta è legata alla richiesta da parte dei proprietari del modesto ma caratteristico edificio (mt 12 x 11 con H = 8 mt) sito in frazione Arabba e che ricade in zona D1 alberghiera, per consentire la destinazione parziale o totale residenziale. Il suo riutilizzo a scopo residenziale, tuttavia risulta difficile se non impossibile nelle attuali condizioni statiche; pertanto risulta necessario prevederne la demolizione e ricostruzione, nel rispetto e mantenimento della cubatura esistente e della posizione della pianta, ancorché in chiave moderna. Infatti le dimensioni e le caratteristiche d'impianto lo fanno ritenere come estrema appendice del vecchio centro di Arabba.

L'edificio oggetto di variante è un vecchio fabbricato rurale con caratteristiche tipiche delle "ciajere" ovvero quegli edifici che in passato, in estate, ospitavano le famiglie contadine durante l'alpeggio e contenevano locali di servizio per le attività agrosilvopastorali.

L'abitato di Arabba ha avuto, nel corso degli ultimi decenni, una trasformazione urbanistica ed edilizia fortemente ispirata all'economia turistico-ricettiva; il centro storico e le aree contermini hanno così inevitabilmente acquisito le caratteristiche tipiche dei centri urbani, rendendo il fabbricato in questione anacronistico.

Si rende quindi condivisibile il riutilizzo dell'edificio a scopi residenziali.

La variante, tuttavia non ha specificato in che zona dovrebbe essere classificata la pertinenza e l'edificio stesso.

Pertanto si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 di classificare il lotto interessato dal fabbricato come zona "A", ampliando il perimetro del confinante centro storico; il fabbricato in questione, ferme restando le suddette prescrizioni plano-volumetriche, sarà soggetto a grado d'intervento 5 "Ristrutturazione globale con adeguamento alla tipologia" per consentire gli interventi proposti, ed alla restante normativa di PRG, anche per quanto attiene le destinazioni ammesse.

Proposta cartografica n. 3: la proposta prevede il cambio d'uso da rustico ad abitazione monofamiliare di un edificio esistente in frazione Castello per una volumetria di circa 350 mc.

La proposta è finalizzata al mantenimento della popolazione in sito. Dal punto di vista tipologico-architettonico, l'edificio presenta le caratteristiche dei rustici di montagna e pertanto gli è stato applicato il grado di protezione 6 Ristrutturazione rustici rurali.

La variante non risulta corredata della necessaria relazione agronomica sulla base della quale è possibile il cambio di destinazione d'uso: pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, dovrà essere fornita apposita relazione agronomica che attesti la non più funzionalità del manufatto alle esigenze del fondo e che certifichi che l'edificio può essere destinato ad uso residenziale. In caso di mancato pervenimento dell'integrazione richiesta, la variante è stralciata.

Proposta cartografica n. 4: la proposta riguarda un edificio sito in Valparola e si tratta di una struttura di proprietà della diocesi di Bressanone la cui valenza prevalente è ad usi collettivi in quanto punto di partenza di escursioni o ricovero

di fortuna in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli. L'edificio, tuttavia, una volta adeguato dovrebbe essere adibito ad abitazione di una persona portatrice di handicap. La proposta è finalizzata alla eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine è stata allegata una scheda del fabbricato con i dati caratteristici e le prescrizioni attuative.

La proposta può essere assentita ai sensi dell'art. 48 comma 7ter lett. a) della LR 11/2004 che in proposito dice che sono sempre possibili gli interventi diretti a dotare gli edifici dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici stessi, come previsto dalla scheda. In tal senso la variante può risultare accoglibile.

Proposta cartografica n. 5: la proposta riguarda la zona C2/11 in località Alfauro già presente nel PRG fin dal 1975 ed ulteriormente confermata dal PRG vigente approvato con Dgr n. 2782 del 3.08.1999.

Avendo come obiettivo la riqualificazione urbana della zona, l'Amministrazione Comunale ha stipulato con i proprietari una accordo con il quale si prefigge:

- Ridefinire l'accesso alla zona C2 e alla sottostante zona produttiva D3/5 utilizzando il sedime esistente con la demolizione di tre edifici e sostituendo la più impattante viabilità di progetto indicata nel PRG. La demolizione dell'edificio posto a ridosso della Strada Regionale n° 48 consente un miglioramento della visibilità della stessa viabilità.

- Ridistribuire e potenziare le volumetrie edilizie già previste o recuperate dalle demolizioni.

A tal fine è stata predisposta una scheda attuativa specifica e puntuale.

Nella stessa sono riportati i dati relativi alle nuove volumetrie che rispetto alla situazione attuale presentano un incremento di 2388 mc. Tale incremento è stato concesso dalla Amministrazione Comunale come contropartita perequativa in quanto tutti gli interventi sono a totale carico dei privati, tra i quali anche la costruzione della strada di accesso che serve anche la sottostante zona produttiva. L'intervento va comunque assoggettato a strumento attuativo che preveda la realizzazione unitaria ed in unica soluzione delle infrastrutture e delle urbanizzazioni di tutta la zona. Le stesse devono essere realizzate prima di dar inizio alla costruzione degli edifici previsti. Viene altresì richiamato nell'art. 8 delle NTA la specifica normativa della scheda attuativa a cui sono stati assoggettati gli interventi.

Rispetto a quanto descritto nella relazione di variante, dalla deliberazione di adozione della variante stessa si legge di un emendamento presentato da un consigliere comunale che dichiara che la cubatura in aumento rispetto al PRG (2388 mc) è subordinata all'esecuzione da parte della ditta lottizzante delle opere di difesa longitudinali di sponda lungo il torrente Cordevole nel tratto sottostante l'area edificabile compreso tra la curva della SR 48 delle Dolomiti verso Arabba e il ponte a Valle del depuratore, in modo da garantire la massima protezione in caso di erosioni o alluvioni.

I privati in un primo momento non hanno concordato sulla decisione del Consiglio Comunale che tra l'altro è stata assunta all'unanimità di 12 consiglieri su 12 presenti, e hanno presentato ricorso al Tar Veneto (come si vede nel capitolo delle osservazioni). Poi le parti sono arrivate ad una proposta di definizione bonaria della vertenza, con comunicazione al Comune in data 24 aprile 2006. A seguito di tale nota il Consiglio Comunale ha preso in esame la proposta dei lottizzanti

attraverso la Deliberazione n. 24 in data 31.05.2006: in essa si evidenzia che le aree dove realizzare l'arginatura è già di proprietà dei lottizzanti e tutti gli oneri per la realizzazione di detta struttura di difesa idraulica sono interamente a carico dei lottizzanti stessi. In ogni caso detta realizzazione si configura come contropartita all'incremento volumetrico concesso. Detta infrastruttura comunque deve essere realizzata e poi collaudata contestualmente alle opere di urbanizzazione della zona C2/11.

Nel merito della variante, sono pervenute numerose segnalazioni contrarie alla realizzazione dell'area, per motivazioni:

- urbanistiche contro l'urbanizzazione che comporta un incremento antropico della zona, attraverso operazioni immobiliari che non favoriscono i residenti;
- idrauliche contro la realizzazione della scogliera che impedirebbe in caso di piena del torrente Cordevole, di trovare un bacino di eventuale espansione;
- di approvvigionamento idrico in quanto anche alcune frazioni poste a nord hanno queste difficoltà e devono realizzare vasche di accumulo a cui riferirsi;
- geologiche in quanto in l'area si troverebbe in corrispondenza di una colata detritica
- forestali in quanto l'area si troverebbe in corrispondenza di caduta sassi e slavine.

In riferimento alle perplessità sopra esposte, tuttavia, sono state fatte le verifiche a conclusione delle quali non pare esistano motivazioni per impedirne l'approvazione.

- Dal punto di vista urbanistico non ci sono perplessità dal momento che tale area è presente nel PRG fin dal 1975, poi confermato nel vigente PRG e la variante non prevede grandi modifiche, salvo l'incremento volumetrico che risulta giustificato dalle opere complementari che vanno realizzate; tra l'altro gli edifici da realizzare non risulteranno particolarmente visibili da chi percorre la S.R. 48 in quanto sono comunque coperti dal fronte di edifici posti sul fronte strada;
- dal punto di vista idraulico c'è un parere del Genio Civile di Belluno che è l'Autorità idraulica competente, con il quale si prende atto dell'asseverazione del tecnico progettista della variante (tra l'altro confermato da un successivo sopralluogo comune effettuato in data 15 marzo u.s.); relativamente all'approvvigionamento idraulico, sarà il Comune ad effettuare le opportune verifiche, che sicuramente non possono essere oggetto di valutazioni regionali;
- dal punto di vista geologico sono state espresse le seguenti valutazioni:

“in località Alfauro: il settore sud-ovest ricade in zona a pericolosità geologica P3 proposta dal recente studio effettuato dal C.N.R. di Padova, per conto della Regione e finalizzato alla realizzazione della Carta delle Pericolosità Geologica del Foglio Marmolada nell'ambito del progetto Carg, in quanto marginalmente interessata da un lembo dell'accumulo di frana per colata. La carta delle penalità ai fini edificatori del P.R.G. classifica area come “mediocre” (anche se nella relazione, citando la carta delle penalità redatta dal geologo dott. Fenti, si parla di terreno buono). Si ritiene indispensabile eseguire una specifica e preventiva verifica geologica del sito a seguito della quale potrebbe essere segnalata l'opportunità di una limitazione dell'area edificabile.”;

- dal punto di vista di rischio slavine e caduta massi, il set-

tore posto a nord è stato infrastrutturato da opere forestali con la realizzazione di una briglia selettiva su un rio di modeste dimensioni e di un muro di contenimento che protegge l'abitato di Alfauro: la zona oggetto di variante è completamente fuori da detta direttrice, mentre, sicuramente risultano più a rischio le case poste a monte della S.R. n. 48 ed in particolare due notevoli abitazioni poste più a nord.

Anche la demolizione dell'edificio posto a filo strada e la relativa ricostruzione all'interno della zona C2/11, risulta decisamente migliorativa della visibilità e della sicurezza viaria.

La proposta n. 5 pertanto, con le prescrizioni di tipo geologico sopra richiamate, risulta condivisibile secondo le indicazioni della scheda attuativa.

Proposta cartografica n. 6: la proposta posta a Passo Pordoi, prende atto di una imposizione dettata dalla Soprintendenza ai BB.AA.AA del Veneto Orientale che ha imposto l'eliminazione di una strada di accesso nella zona D1/1 al servizio del parcheggio pubblico prevista nel vigente PRG. La proposta elimina tale previsione viaria riclassificando il relativo sedime in ZTO D1 e confermando come unico accesso quello a confine con la strada statale.

La variante ininfluente, risulta accoglibile.

Proposta cartografica n. 7: la proposta relativa alla stessa sopraccitata zona D1/1, a Passo Pordoi, per la sola parte sita a monte della strada comunale Piera Clochia, prevede l'ampliamento, in sotterraneo, dei locali tecnici e di servizio agli impianti, estendendo di conseguenza la zonizzazione in superficie. A tal fine è stata predisposta un'apposita scheda prescrittiva.

L'intervento da realizzare, come è tra l'altro evidente dalla scheda attuativa, non risulta interamente sotterraneo, anzi dal profilo pare sia completamente scoperto e quindi sicuramente visibile da valle. Vedendo com'è la situazione dell'edificio esistente, si prescrive che almeno il nuovo sia quanto meno rivestito in pietra e non lasciato a cemento a vista. Tuttavia visto l'uso per il quale deve essere utilizzato, pare corretto, contrariamente a quanto indicato nella scheda, prescrivere che la copertura sia rivestita di terreno vegetale, da raccordare con il profilo del terreno fino al fronte su strada. Conseguentemente, non potranno essere applicate le prescrizioni particolari n. 3 dell'art. 33 delle N.T.A. vigenti e pertanto non saranno possibili sopraelevazioni del manufatto. Con tali prescrizioni, la variante può risultare accoglibile.

Proposta cartografica n. 8: la proposta è relativa ad una norma regolamentare del contesto interessato dal Piano Particolareggiato Precomun che il PRG individua come ZTO C2/1, D2/5, C2/2 con relativi standard di verde e parcheggi. Detto Piano Particolareggiato è decaduto a dicembre 2002. Tuttavia il citato P.P. è in parziale contrasto le normative di zona e con le tavole di zonizzazione del PRG vigente che nella fattispecie, sono molto dettagliate e puntuali. Questa situazione di dualismo, non considerata in fase di approvazione del PRG vigente, non consente una certezza interpretativa e applicativa. L'Amministrazione Comunale ha deciso, pertanto, che la previsione da ritenersi applicabile è esclusivamente quella data dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione da applicarsi alla zonizzazione prevista nelle tavole grafiche del vigente P.R.G.

La variante non risulta comprensibile, dato che il PRG, in realtà, ha preso in considerazione la problematica qui sollevata; infatti l'art. 47 delle NTA del vigente PRG, mantiene valide le normative applicate per i Piani Attuativi approvati ed in fase

di attuazione e dei Piani Attuativi adottati in data antecedente all'adozione del PRG.

Sulla cartografia del Piano Particolareggiato, il lotto n. 23 è destinato solo ad uso alberghiero, mentre il PRG vigente lo individua come zona residenziale C2.

Inoltre ci sono aspetti di carattere normativo del P.P., rispetto al PRG, che condizionano la presentazione di pratiche edilizie, come destinazioni d'uso, parametri dimensionali e uso di materiali da utilizzare.

L'Amministrazione Comunale, ignorando il contenuto di questo art. 47, ha inteso considerare le norme del nuovo PRG, come le uniche in vigore. Va detto, tra l'altro, che le norme di PRG risultano decisamente più permissive di quelle di P.P.

È evidente che negli interventi di completamento delle previsioni del P.P., qualora venissero utilizzate le norme di PRG, si creerebbe un disequilibrio nelle volumetrie tra quelle realizzate e quelle da realizzare. Pertanto la variante non pare correttamente sostenibile e viene pertanto stralciata.

Proposta cartografica n. 9: la proposta prevede l'edificazione di un nuovo posto di ristoro al servizio di un impianto di risalita in prossimità del Passo Pordoi. L'area interessata appartiene al demanio sciistico in zona agricola E1/6. La volumetria realizzabile è di 800 mc.

Nei pressi dell'intervento esiste un vecchio fabbricato rurale che inizialmente sembrava potesse essere trasformato in posto di ristoro e che dovrà essere invece, demolito in quanto, in un progetto complessivo di sistemazione morfologico/idraulica del sito, va realizzata una canalizzazione di raccolta e scolo delle acque di sgrondo superficiale che transita a ridosso di detto manufatto. La nuova costruzione è supportata da relazione geologica e corredata da specifica scheda normativa che definisce prescrizioni planivolumetriche e uso dei materiali, quale compendio delle vigenti NTA.

Il nuovo intervento prevede una volumetria che in parte viene ridimensionata dal fatto che viene prevista la demolizione di un annesso rurale che inizialmente si voleva recuperare per realizzare il citato posto di ristoro, ma che, conseguentemente alla realizzazione della canalizzazione delle acque superficiali, non può rimanere in sito.

La zona anche punto di vista geologico, e del Piano di Assetto Idrogeologico ricade in Area a pericolosità media P2 e quindi l'intervento è assentibile nel rispetto delle norme specifiche di PAI.

La zona in cui ricade il progettato ristoro ricade all'interno dell'ambito definito come demanio sciabile, e pertanto l'intervento può essere assentito.

Tuttavia le dimensioni del posto di ristoro, sono notevoli e pertanto, in analogia con quanto approvato recentemente con una precedente variante che ha richiesto la realizzazione di un altro posto di ristoro, risulta necessario ridurre dette dimensioni, portando la superficie a 140 mq e la volumetria a 400 mc. Con tali prescrizioni, la variante può risultare accoglibile.

Relazione di incidenza ambientale

Si ricorda che nel territorio del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), sono stati individuati alcuni Siti di Natura 2000 (SIC) che figurano nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale,

individuato ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE “; più precisamente i siti in argomento sono:

- SICIT3230003 Gruppo del Sella
- SICIT3230017 Monte Pelmo, Mondeval, Formin
- ZPSIT 3230086 Ciol di Lana, Settsass, Chertz

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato “G” del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del PRG ai sensi della direttiva “Habitat” 92/43/CEE.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e ZPS, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Considerato che, dagli elaborati si evince che:

- Le previsioni della variante sono esterni al territorio dei siti Natura 2000 e riguardano piccole modifiche su fabbricati esistenti;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

- Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

Pertanto prendono atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che “si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.

Osservazioni pervenute in Comune

In merito alle osservazioni pervenute in Comune si decide quanto segue:

N	Nome	Comune	Regione
1	Filippin Giacinto	Esprime parere favo-revole all'accoglimento con accesso e adiacente marciapiede individuato in apposita planimetria.	Concorda ACCOLTA come da Comune
2	Soligo s.r.l. Ing. Boran-ga E. Crepaz Mansueto e altri	Esprime parere non favorevole all'accoglimento, in quanto il plusvalore dovuto dall'incremento di volume concesso, sarebbe giustificato solamente avendo come contropartita la realizzazione delle opere di difesa idraulica.	Concorda:RESPINTA come da Comune

In data 9 maggio 2005 è stato presentato Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, contro il Comune di Livinallongo del Col di Lana con i contenuti della precedente osservazione, contestando la legittimità dell'emendamento alla Deliberazione di adozione che impone come contropartita all'incremento di volume concesso, la realizzazione delle opere di difesa idraulica del torrente Cordevole.

Di tale ricorso, tra l'altro non rivolto alla Regione, non si conosce ancora l'esito.

Successivamente è pervenuta al Comune un'ulteriore osservazione prot.2427 del 28.03.2007 che il Comune ha controdedotto con Deliberazione Consiliare n. 25 in data 28.03.2007:

3	Dal Farra Orlando	Esprime parere favo-revole all'accoglimento essendo compatibile con il contesto urbanistico in cui si colloca e sostenibile anche tecnica-mente all'interno della variante ed in considerazione delle opportunità connesse alla realizzazione dell'intervento pubblico. Inoltre, conferma la potenzialità volumetrica del P.P. pari a 2.700 mc inferiore a quanto assentibile con la nuova normativa; e quindi a parte la destinazione residenziale, ricalca coerentemente la normativa del P.P.	Concorda: ACCOLTA come da Comune
---	-------------------	--	----------------------------------

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 3 Estratto di PRG con individuate le aree in variante sc. 1: 2.000/1: 5.000
- Tav. 5 Legenda
- Tav. 6.1 Modifica n. 5 - Scheda Attuativa località Alfau-ro
- Tav. 6.2 Modifica n. 1 - Scheda Attuativa località Salesei di sotto
- Tav. 6.3 Modifica n. 4 - Scheda Attuativa località Valpa-rola
- Tav. 6.4 Modifica n. 7 - Scheda Attuativa località Passo Pordoi
- Tav. 2 Estratto di PRG con individuate le modifiche - Scheda Attuativa modifica aggiuntiva n. 9

Vanno visti n. 7 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2031 del 3 luglio 2007

**Comune di Noale (VE). Piano Regolatore Generale Comunale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto preliminare relativo alla riqualificazione degli impianti sportivi di via dei Tigli - DCC n. 82 del 18.12.2006. Approvazione parziale. [Urbanistica]**

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Maran-gon, riferisce:

“Il Comune di Noale (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2658 in data 04.08.2000, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 82 in data 18.12.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4883 in data 22.02.2007, acquisita agli atti della Regione in data 28.02.2007 prot. 118600.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come certificato con DCC n. 11 del 7.02.2007. Direttamente in

regione è pervenuta n. 1 osservazione a firma del consigliere comunale Maura Manente ed altri.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 239 del 2.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 il Dpr 8.6.2001 n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare parzialmente, ai sensi del Dpr 327/01, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Noale (VE), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 239 del 2.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tavola n. 13.1 - PRGC Intero territorio comunale approvazione Dgr n. 2658 del 4.08.2000 scale varie.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 239 del 2.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 02.05.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando parzialmente la variante ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/2001;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 232445/57.09 in data 24.04.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 2.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 239 del 2.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Noale (VE), descritta in premessa, sia parzialmente condivisibile ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/2001.

Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 239 in data 02.05.2007

Premesse:

- Il Comune di Noale (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2658 in data 04.08.2000 successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 82 in data 18.12.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4883 in data 22.02.2007, acquisita agli atti della Regione in data 28.02.2007 al n. 118600.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni come risulta dalla DCC n. 11 del 7.02.2007.

- Direttamente in Regione è pervenuta n. 1 osservazione a firma del consigliere comunale Maura Mainente ed altri.

- Il genio civile, con nota n. 732940/57.16 in data 21.12.2006, ha espresso in merito alla asseverazione della non necessità di uno studio di compatibilità idraulica parere favorevole con delle prescrizioni.

- Il progettista della variante ha rilasciato apposita attestazione relativa alla non necessità di effettuare la valutazione di incidenza rispetto al SIC/ZPS IT3250017 Cave di Noale.

Elaborati trasmessi

- n. 2 copie del progetto preliminare e della variante urbanistica

Il progetto

La proposta prevede la sistemazione del campo di calcio principale, la ricollocazione di quello di allenamento per poter inserire un nuovo campo di calcetto, la costruzione di nuovi fabbricati spogliatoio con servizi di supporto e la demolizione e ricostruzione di una nuova tribuna coperta per il pubblico della capienza di 400 spettatori. La variante urbanistica consiste nella riclassificazione a zona F (parco-gioco-sport), della ZTO C2 - PEEP del vigente PRGC.

La spesa complessiva è stata determinata in presunti Euro 600.000,00.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto le osservazioni vengono respinte, anche se alcune delle questioni sollevate dalle stesse possono trovare parziale risposta nelle prescrizioni contenute nella presente relazione.

Valutazioni e proposte

La variante non segue la procedura abbreviata del 4° comma lettera f) dell'art. 50 della LR 61/85, in quanto l'estensione dell'area è superiore ai 10.000 mq.

Dal punto di vista urbanistico non si condivide l'ubicazione delle nuove costruzioni - tribune ed edificio polifunzionale - in quanto la loro distanza dal limite demaniale del fiume Marzenego è inferiore a quella minima assoluta stabilita dal R.D. 08.05.1904, n. 368.

Si osserva altresì che la posizione della nuova tribuna impedisce la continuità del percorso ciclo-pedonale che risulterebbe interrotto. La variante pertanto appare ammissibile relativamente alla riclassificazione dell'area a PEEP. Il comune potrà riconsiderare con apposita variante di progetto le modalità di soluzioni che soddisfino le esigenze di garantire continuità al percorso pedonale e maggior distanza possibile dal corso d'acqua.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Noale (VE), sia meritevole di approvazione e che non manifesta dissenso ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01 con le eccezioni esposte in precedenza come composta da:

- Tavola n. 13.1 - PRGC Intero territorio comunale approvazione Dgr n. 2658 del 4.08.2000 scale varie.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2032 del 3 luglio 2007

**Comune di Nogarole Rocca (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 19. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marancon, riferisce:

“Il Comune di Nogarole Rocca (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4616 in data 7.8.1992, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17.03.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, previa contestuale revoca della variante precedentemente adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19.11.2003. La variante è stata trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5664 in data 16.08.2004, acquisita agli atti della Regione in data 25.08.2004, prot. 566852.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale lo ha restituito con nota di protocollo n. 35900 del 27.04.2004. In detta nota non viene segnalata la presentazione di osservazioni alla Provincia.

Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

La Direzione Geologia e Attività Estrattive ha esaminato la variante e non ha sollevato rilievi.

La Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura in

data 29.05.2007 ha espresso il parere relativamente all'analisi agronomica.

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 336 del 6.06.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante n. 19 al Piano Regolatore Generale del Comune di Nogarole Rocca (VR), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 336 del 6.06.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1 - classificazione zone agricole ZTO E - scala 1:10000;

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 336 del 6.06.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 06.06.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 310777/57.09, in data 01.06.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 6.06.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;

- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 336 del 6.06.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 19 al Piano Regolatore Generale del Comune di Nogarole Rocca (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Casarin

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 336 in data 06.06.2007

Premesse:

- Il Comune di Nogarole Rocca (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4616 in data 7.8.1992, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17.03.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, previa contestuale revoca della variante precedentemente adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 19.11.2003. La variante è stata trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5664 in data 16.08.2004, acquisita agli atti della Regione in data 25.08.2004, prot. 566852.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale lo ha restituito con nota di protocollo n. 35900 del 27.04.2004. In detta nota non viene segnalata la presentazione di osservazioni alla Provincia.

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché delle Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S).", e Dgr n. 1180 del 18.04.2006, non risultano individuati S.I.C. o Z.P.S.

- Relativamente alla Dgr 3637/2002, con nota del 27.10.2004, prot. 7494, trasmessa al Genio Civile di Verona e per conoscenza alla Direzione Urbanistica, il responsabile dell'area tecnica del Comune ha attestato che la variante non interferisce e non modifica il regime idraulico esistente del territorio. Il Genio Civile di Verona con nota del 15.11.2004, prot. 746262, ha preso atto dell'asseverazione.

- La Direzione Geologia e Attività Estrattive ha esaminato la variante e non ha sollevato rilievi.

- La Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura

in data 29.05.2007 ha espresso il parere relativamente all'analisi agronomica.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.03.2004, risultano essere i seguenti:

- Analisi economico - agraria;
- Schede F;
- Tav. 13.1 - classificazione zone agricole ZTO E - scala 1:10000;
- Tav. 10.3 - classificazione agronomica dei terreni scala 1:10000;
- Tav. 10.5 - colture intensive e di pregio scala 1:10000;
- Tav. 10.6 - Tutela degli investimenti e dell'integrità del territorio scala 1:10000;
- Tav. 10.7 - Classificazione socio - economica delle aziende agricole;
- Controdeduzioni.

Si rileva che le tavole geologiche nonché la relazione non risulta siano stata adottate dal Consiglio Comunale.

Consistenza della variante

La variante è basata su un'analisi agronomica, effettuata dopo circa quindici anni da quella precedente e si è sviluppata su diversi campi di indagine ed in particolare su:

- analisi ed elaborazione dei censimenti dell'agricoltura degli anni 1970, 1982, 1990 e 2000;
- indagine sulla quasi totalità delle aziende del settore primario presenti nell'ambito comunale;
- studio e confronto della relazione agronomica elaborata in occasione del precedente Piano Regolatore Generale, in modo da elaborare la nuova proposta di classificazione e tutela del territorio agricolo.

La tavola 13.1 evidenzia la nuova suddivisione delle sottozone agricole in E1, E2, E3, ma non va a trattare per intero il territorio agricolo, come evidenziato anche nel parere della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura in data 29.05.2007.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modifiche che, ancorché numerose, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informativi dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche alle sottozone agricole in vigore ed evidenziate nella tavola di progetto 13.1 in scala 1:10000. Qualunque modifica che vada ad interessare le vigenti destinazioni di zona al di fuori delle zone agricole, compresa la perimetrazione dei beni culturali e ambientali, le "ZTO A, B, C, D, E, F", la viabilità, ecc..., eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante e pertanto non è da ritenersi approvata.
2. Considerato che la normativa vigente sopravvenuta disciplinante le zone agricole non è più costituita dalla L.R. n. 24/1985, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G., va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dell'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), dalla L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi.
3. La Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura in data 29.05.2007 ha espresso il seguente parere:

“Analisi e rappresentazione grafica del territorio agricolo sufficientemente estesa e approfondita, relativamente agli aspetti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 1986, n. 5833 - che ha approvato la Guida per la classificazione del territorio rurale; deve essere però evidenziato che il rilievo e la rappresentazione cartografica del paesaggio agrario non hanno trovato sviluppo nell’analisi territoriale, anche se il capitolo 4. Elementi progettuali e cartografici per la tutela del paesaggio rurale dell’Analisi economico-agraria del PRG 2003, sembra dedicare ampio spazio a tale aspetto senza trovare però ulteriore sviluppo. Si ritiene che tale carenza sia rilevante anche per quanto attiene le scelte di progetto, in un contesto territoriale paesaggisticamente differenziato per ampiezza di maglia fondiaria, presenza di acque superficiali e diverse sistemazioni idraulico-agrarie.

Per quanto attiene gli esiti progettuali in termini di sottozonizzazione della zona E, compiuta ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 24/1985, l’istruttoria di questo Ufficio ha riguardato la verifica dei presupposti di fatto e di diritto che sostengono le scelte di sottozonizzazione.

In ordine alle ZTO E1 si ritiene di poter convenire sulle scelte di progetto per la estesa presenza della coltura del “risone”, come illustrato nella tavola 10.5- Carta delle colture intensive e di pregio.

Diversamente, per quanto attiene la delimitazione delle E3 di progetto, le verifiche compiute mediante confronto tra quanto riportato nella Tavola 10.7 - classificazione socioeconomica delle aziende agricole, che evidenzia i confini delle aziende e la tavola di progetto 13.1 - classificazione delle zone agricole, porta a proporre la riduzione della superficie delle sottozone E3, poste rispettivamente nella parte nord-ovest e sud-est del territorio Comunale; gli stralci trovano illustrazione negli allegati estratti della tavola 13.1. Il fondamento dello stralcio è costituito nella mancanza del carattere di elevato frazionamento fondiario, presupposto di legge di tale sottozonizzazione, espresso nell’estratto sopra menzionato con l’acronimo AEF (Assenza elevato frazionamento fondiario).

Tale confronto ha portato alla proposta di riclassificazione in E2 delle porzioni di E3 oggetto di riduzione.

Si deve peraltro evidenziare che ampi spazi del territorio comunale aperto non hanno costituito oggetto di analisi, senza che ciò sia stato motivato nella documentazione agli atti.”

Detto parere viene fatto proprio, prescrivendo di conseguenza, con proposte di modifica ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/1985, quanto segue:

- riclassificazione da zona E3 a zona E2 delle due aree individuate nella tavola 13.1;
- estensione delle analisi alle parti del territorio comunale escluse senza motivazione.

In sede di controdeduzioni il Comune dovrà maggiormente sviluppare l’analisi territoriale relativa alla rappresentazione cartografica del paesaggio agrario, considerato il contesto territoriale paesaggisticamente differenziato per ampiezza di maglia fondiaria, presenza di acque superficiali e diverse sistemazioni idraulico - agrarie. Nel caso in cui il Comune non controdeduca nel termine previsto dalla L.R. 61/85, si intenderanno automaticamente riclassificate da zona E3 a zona E2 le due aree perimetrali con colore verde nella tavola 13.1 e le parti di territorio comunale escluse dall’analisi manterranno la destinazione previgente.

4. Per quanto riguarda la cartografia di progetto (tav. 13.1), è stata prodotta in scala 1:10.000, anziché in scala 1:5.000,

come previsto dall’art. 10 della L.R. 61/85 e dalla “grafia e simbologia regionali unificate per la elaborazione degli strumenti urbanistici”. Si evidenzia come in detta tavola compaiano solamente le indicazioni relative alle zone E1, E2 ed E3, mentre vengono tralasciate tutte le altre indicazioni che dovrebbero essere contenute nella tav. 13.1. Di conseguenza, come già espresso al punto 1, va ribadito che qualunque modifica che vada ad interessare le vigenti destinazioni di zona al di fuori delle zone agricole, compresa la perimetrazione dei beni culturali e ambientali, le ZTO A, B, C, D, E, F, la viabilità, ecc..., eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi approvato e pertanto la destinazione del P.R.G. rimarrà quella precedentemente in vigore.

Proposte di modifica, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/1985.

Nel caso in cui il Comune non controdeduca, le modifiche alla zonizzazione sono da ritenersi non approvate, pertanto le aree manterranno la vigente classificazione urbanistica e ambito.

In merito alle tavole di analisi non adottate dal Consiglio Comunale, il Comune provveda in sede di controdeduzioni L.R. 61/85 art. 46, a farle proprie, regolarizzando l’intera documentazione, nonché la tavola finale 13.1 dell’intero territorio in adeguata scala come previsto dalla Dgr n. 2705 del 24.05.1983 e secondo la vigente legislazione in materia citata nelle premesse.

Proposte di modifica, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/1985.

Nel caso in cui il Comune non controdeduca, le modifiche alla zonizzazione sono da ritenersi non approvate, pertanto le aree manterranno la vigente classificazione urbanistica e ambito.

5. Per ultimo, pur considerato che la Direzione Geologia e Attività Estrattive non ha sollevato rilievi, trattandosi di suddivisione del territorio agricolo in sottozone E1, E2, E3, che potrebbe in linea teorica dare luogo a qualche edificazione secondo quanto previsto dall’attuale disciplina regionale per le zone agricole, si ricorda al Comune che il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla preventiva indagine geologica-geotecnica finalizzata ad accertare che le caratteristiche del terreno siano tali da poter permettere l’edificazione. Si richiama in ogni caso quanto espresso nel parere C.T.R. allegato alla Dgr 4616/1992 di approvazione della variante generale al P.R.G.

Osservazioni pervenute in Comune

Non risulta che siano pervenute osservazioni al Comune.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risulta che direttamente in Regione siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 19 al Piano Regolatore Generale del Comune di Nogarole Rocca (VR) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, con proposte di modifica, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/1985, come composta da:

- Tav. 13.1 - classificazione zone agricole ZTO E - scala 1:10000;

Le aree con contorno in colore verde, nella tavola 13.1 progettuale in scala 1:10.000, indicano le aree che vengono riclassificate da zona E3 a zona E2.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2033 del 3 luglio 2007

**Comune di Padova. Piano Regolatore Generale - Variante Varianti "Ridefinizione sistema dei servizi e delle norme". d.C.C. n.117 del 26.11.01 modificata con d.C.C. n. 125 del 22.10.04.. Approvazione definitiva - Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Padova, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2032 del 11.5.1977, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 117 del 26.11.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 219126 del 21.10.2003.

La pubblicazione ed il deposito della variante sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 498 osservazioni nei termini e n. 302 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 103 del 24.9.2003.

Con deliberazione di Consiglio n. 125 del 22.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha parzialmente revocato e riadottato la variante al Piano Regolatore Generale "per la ridefinizione del sistema dei servizi e delle norme", trasmettendola per la superiore approvazione con nota n. 225154 del 30.8.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 159 osservazioni nei termini e n. 67 osservazioni e n. 1 opposizione fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 83 del 25.7.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 503 del 21.12.2005 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Sulle osservazioni pervenute direttamente in Regione relative alle citate d.C.C. n. 117/2001 e n. 125/2004, il Comune ha espresso le proprie controdeduzioni con d.C.C. n. 24 del 27.3.2006, trasmessa con nota prot. n. 0088377 del 3.4.2006, pervenuta al protocollo regionale al n. 215968 del 4.4.2006.

La Variante è stata sottoposta all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità con parere n. 149 in data 6.6.2006, conformemente al citato parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, chiedendo altresì alla Giunta regionale di valutare le osservazioni pervenute fuori termine controdedotte dal Comune con la citata deliberazione n. 24/24.3.2006 verificando la possibilità di procedere ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 61/1985. La Commissione ha trasmesso inoltre, per le opportune valutazioni, cinque osservazioni ad essa direttamente pervenute.

In merito a quanto richiesto dalla Seconda Commissione Consiliare, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 422 del 12.9.2006 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004, ad integrazione e parziale rettifica del precedente parere n. 503 del 21.12.2005.

La Giunta regionale con delibera n. 3239 in data 17.10.2006, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, e di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R.

61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 422 del 12.9.2006.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2007/0001 in data 15.1.2007, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 18.1.2007, prot. n. 0014706, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 22.1.2007, prot. n. 36180.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 262 del 9.5.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Padova, ad esclusione delle determinazioni relative all'oss. "23bis - Consiglio Circo-scrizionale n.4 Sud - Est", in ordine alla quale si procederà con separato provvedimento definitivo una volta espletate le procedure di pubblicazione e controdeduzioni, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 262 del 9.5.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Allegati "A" e "B" alla d.C.C. n. 1 del 15.1.2007, costituiti da n. 2 planimetrie in scala 1:5000.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 262 del 9.5.2007

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 9.5.2007

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85, ad esclusione delle determinazioni relative all'oss. "23bis - Consiglio Circo-scrizionale n°4 Sud - Est".

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota prot. n. 246131/57.09 del 3.5.2007, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 9.5.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 262 del 9.5.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Padova, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85, ad esclusione delle determinazioni relative all'oss. "23bis- Consiglio Circoscrizionale n°4 Sud - Est", in ordine alla quale si procederà con separato provvedimento definitivo una volta espletate le procedure di pubblicazione e controdeduzioni.

Fabris

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 262 in data 9.5.2007

#### Premesse:

- Il Comune di Padova, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2032 del 11.5.1977, successivamente modificato.
- Con deliberazione di Consiglio n. 117 del 26.11.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 219126 del 21.10.2003.
- La pubblicazione ed il deposito della variante sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 498 osservazioni nei termini e n. 302 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 103 del 24.9.2003.
- Con deliberazione di Consiglio n. 125 del 22.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha parzialmente revocato e riadottato la variante al Piano Regolatore Generale "per la ridefinizione del sistema dei servizi e delle norme", trasmettendola per la superiore approvazione con nota n. 225154 del 30.8.2005.
- La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 159 osservazioni nei termini e n. 67 osservazioni e n. 1 opposizione

fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 83 del 25.7.2005.

- Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 503 del 21.12.2005 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.
  - Sulle osservazioni pervenute direttamente in Regione relative alle citate d.C.C. n. 117/2001 e n. 125/2004, il Comune ha espresso le proprie controdeduzioni con d.C.C. n. 24 del 27.3.2006, trasmessa con nota prot. n. 0088377 del 3.4.2006, pervenuta al protocollo regionale al n. 215968 del 4.4.2006.
  - La Variante è stata sottoposta all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità con parere n. 149 in data 6.6.2006, conformemente al citato parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, chiedendo altresì alla Giunta regionale di valutare le osservazioni pervenute fuori termine controdedotte dal Comune con la citata deliberazione n. 24/24.3.2006 verificando la possibilità di procedere ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n.61/1985. La Commissione ha trasmesso inoltre, per le opportune valutazioni, cinque osservazioni ad essa direttamente pervenute.
  - In merito a quanto richiesto dalla Seconda Commissione Consiliare, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 422 del 12.9.2006 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004, ad integrazione e parziale rettifica del precedente parere n. 503 del 21.12.2005.
  - La variante al Piano Regolatore Generale è stata approvata con Dgr n. 3239 del 17.10.2006 con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, e con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85.
  - Il Comune con deliberazione di Consiglio n. 2007/0001 in data 15.1.2007, ha controdedotto entro i termini alle proposte avanzate dalla Giunta regionale.
  - Con nota n. 0014706 del 18.1.2007 il Comune ha trasmesso la deliberazione e la documentazione relativa alle controdeduzioni per l'approvazione definitiva, acquisite agli atti della Regione in data 22.1.2007 con prot.n. 36180.
- Valutazioni e proposte:
- Per maggiore chiarezza si riassumono le proposte di modifica regionali, le controdeduzioni comunali e le determinazioni regionali nel seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE VARIANTE	PROPOSTA REGIONALE (DGR n. 3239/17.10.2006 parere CT/VTR n. 503/21.12.2005 e n. 422/12.9.2006)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (DCC n. 2007/0001/15.1.2007)	DETERMINAZIONI
B.3	Modifica N.T.A.	N.T.A. art. 16bis - punto 3.2, comma 3: "si è proposto al Comune, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, di riesprimersi sul punto della osservazione n. 39 che tratta della riduzione dell'edificabilità privata in caso di inerzia; si propone altresì di stralciare la dizione "...in tal caso l'indice... è ridotto del 25%".(art. 46 LR 61/85). (proposta confermata)"	"Controdeduzione Atteso che la Giunta Regionale ha stralciato dal testo dall'art. 16bis ora 16 "Zone di perequazione", la dizione "e/o PEEP" ai sensi dell'art. 45 L.R. 61/85, si concorda di stralciare dal testo del citato articolo il riferimento alla riduzione del volume."	Si prende atto dell'accoglimento della proposta regionale.

<b>OSSERVAZIONI VARIANTE D.C.C. N. 117/2001 - CONTRODEDUZIONI D.C.C. N. 103/24.09.2003:</b>				
<b>C</b>	<p><b>126</b> - CONVERIO Silvio  <b>63</b> - LION Noemi  <b>648</b> - MONTIN Franca  <b>339</b> - PARPAIOLA Antonio  <b>649</b> - SPINELLO Elio  <b>127</b> - CONVERIO Silvio  <b>128</b> - CONVERIO Silvio  <b>505</b> - CECCATO Gianfranco (Cemafin srl)  <b>69</b> - MENEGAZZO Vanda  <b>142</b> - CALORE Enzo  <b>55</b> - CAROTTA Anna Maria e Elsa  <b>328</b> - CORTELLA Mario  <b>14</b> - DESTRO Ivo - NATOLI Maddalena  <b>149</b> - FANTIN Alfonso  <b>306</b> - GALEAZZO Adriana e altri  <b>590</b> - GALEAZZO Natalino e altri  <b>305</b> - GALEAZZO Wally  <b>308</b> - LION Lucidalba - ROSSINI Roberto e Stefania  <b>246</b> - MILAN Pietro  <b>329</b> - NOVENTA Adriano  <b>530</b> - PASQUETTO Giovanni  <b>419</b> - ROSSETTO Edoardo  <b>296</b> - SCHIAVON Maria  <b>173</b> - VAROTTO Roberto - DONOLATO Bruna Luciana  <b>738</b> - FINOTELLO Mario</p>	<p><b>Nota (2) in calce alla tabella (nota unificata con parere n. 422/12.9.2006):</b>  <i>"(2) Si propone ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 che il Comune valuti l'opportunità di procedere alla pubblicazione delle modifiche di zonizzazione e delle modifiche normative derivanti dall'accoglimento e/o dal parziale accoglimento delle osservazioni evidenziate (con richiamo alla presente nota), in quanto possono avere contenuti di rilevanza ed interesse generale e/o possono coinvolgere soggetti diversi dagli osservanti.  Qualora il Comune non ritenga, in sede di controdeduzioni, di procedere alla pubblicazione, l'accoglimento di tali osservazioni dovrà comunque essere motivato in maniera più ampia, argomentando le ragioni per le quali sono mutate le scelte già operate in sede di adozione ed i motivi per i quali la pubblicazione non si renda necessaria."</i></p>	<p><i>"(...) in linea generale e di principio e ferma la specifica disamina di seguito riportata, si manifesta la non necessità di procedere alla pubblicazione delle osservazioni in parola in quanto, oltre a rappresentare un non giustificato appensantimento dell'iter amministrativo-procedurale, l'accoglimento e/o parziale accoglimento delle osservazioni stesse non ha inciso negativamente sullo stato di diritto delle aree e/o sui diritti di "terzi"; anzi, al contrario, l'accoglimento e/o il parziale accoglimento è stato improntato da un lato a rispondere a specifiche istanze dei cittadini, dall'altro, soprattutto, a perseguire finalità ed obiettivi di maggiori equità, e coerenza e maggiore chiarezza normativa, semplificazione procedurale, nonché riconoscimento dello stato di fatto.  Si riportano, pertanto, le specifiche controdeduzioni alle osservazioni in oggetto suddividendole, per chiarezza di esposizione, in cinque fattispecie, sulla scorta dei diversi contenuti e caratteristiche:</i></p> <p><i>a) n. 10 osservazioni ritenute dalla Regione di interesse generale e/o coinvolgenti soggetti diversi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osservazioni relative alla delibera n. 117 del 2001: 63 Lion Noemi, 128 Converio Silvio, 127 Converio Silvio, 69 Menegazzo Vanda, 329 Noventa Adriano, 328 Cortella Mario, 246 Milan Pietro.</li> <li>• osservazioni relative alla delibera n. 125 del 2004: 183 Greggio Artenio, 5 Greggio Artenio, 214 Salmaso Mara.</li> </ul> <p><i>Da una verifica puntuale esse risultano riferite alla singola proprietà dell'osservante, eventualmente estesa alla limitrofa proprietà già interessata da osservazione accolta e/o parzialmente accolta.  Per queste osservazioni, di cui si riporta l'elenco, le</i></p>	<p>Considerato che l'onere di ripubblicazione - sostenuto da una parte della giurisprudenza (e tuttavia non previsto dalle norme vigenti) - è in particolare legato alla potenziale lesività delle modifiche introdotte nei confronti dei privati, a fronte dell'impossibilità per questi di presentare osservazioni in merito, <b>si concorda</b> con le motivazioni addotte dal Comune in tal senso, a sostegno della non necessità di procedere alla pubblicazione.  Ciò premesso, nel seguito sono riportate le valutazioni specifiche relative a quanto controdedotto dal Comune.</p> <p><b>Oss.ni : 63</b> - LION Noemi, <b>127</b> - CONVERIO Silvio, <b>128</b> - CONVERIO Silvio, <b>69</b> - MENEGAZZO Vanda, <b>328</b> - CORTELLA Mario, <b>246</b> - MILAN Pietro, <b>329</b> - NOVENTA Adriano, <b>5 - 183</b> GREGGIO Artenio, <b>214</b> - SALMASO Mara.  <b>Si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>

			<p><i>segnalazioni della Regione vanno quindi ritenute non coerenti e superate, confermando, pertanto, il parere espresso dal Comune.</i></p> <p><i>b) n. 6 osservazioni, relative a potenziali conflitti con percorsi di interesse paesaggistico all'interno delle Zone di perequazione del Basso Isonzo e dell'Isola di Torre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>osservazioni (riferite alla D.C.C. n. 83/05 di controdeduzioni): 126 Pampagnin Italo, 127 Pampagnin Luciano, 128 Giacinto Adele Capone, 129 Baldan Liliana, 130 Carotta Ermenegildo, 450 Comune di Cadoneghe.</i></li> </ul> <p><i>La controdeduzione ha semplicemente ribadito che quanto richiesto è già ammissibile nell'ambito della progettazione dello strumento urbanistico attuativo comprendente anche le aree dei soggetti osservanti. Pertanto le segnalazioni della Regione vanno ritenute superate, confermando il parere espresso dal Comune.</i></p>	<p><b>Oss.ni: 126</b> - Pampagnin Italo, <b>127</b> - Pampagnin Luciano, <b>128</b> - Giacinto Adele Capone, <b>129</b> - Baldan Liliana, <b>130</b> - Carotta Ermenegildo, <b>450</b> - Comune di Cadoneghe.</p> <p>Queste osservazioni sono accomunate, nel parere n. 503/2005, da un richiamo alla nota 1 in calce alla relativa tabella, con il seguente contenuto:  <i>"(1) Tutte le osservazioni accolte o accolte parzialmente devono rispettare le eventuali prescrizioni (modifiche d'ufficio o proposte di modifiche regionali) relative alle zone in cui ricadono ed alla relativa normativa, riportate nel presente parere; in particolare, per le osservazioni relative a zone di perequazione ambientale o integrata, si richiamano le proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85 riportate ai punti A.1 e A.2 del presente parere."</i></p> <p>Trattandosi quindi di osservazioni solo indirettamente oggetto di proposta di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, <b>si prende atto</b> di quanto precisato dal Comune in merito.</p>
			<p><i>c) n. 27 osservazioni, di seguito riportate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>osservazioni (riferite alla D.C.C. n. 103 del 24.9.03): 308 Lion Lucidalba, 305 Galeazzo Wally, 142 Calore Enzo, 14 Destro Ivo, 149 Fantin Alfonso, 590 Galeazzo Natalino, 306 Galeazzo Adriana, 530 Paschetto Giovanni, 419 Rossetto Edoardo, 296 Schiavon Maria, 173 Varotto Roberto, 55 Carotta Anna Maria, 602 Comitato Mortise, 717 Comitato Chiesanuova, 434 Associazione la Brentella, 241 bis Quartiere Ovest 6, 492 Are Francesco, 380 Micheletto Renzo, 154 Martini Antonio, 388 Istituto</i></li> </ul>	<p><b>Oss.ni: 308</b> - LION Lucidalba - ROSSINI Roberto e Stefania, <b>305</b> - GALEAZZO Wally, <b>142</b> - CALORE Enzo, <b>14</b> - DESTRO Ivo - NATOLI Maddalena, <b>149</b> - FANTIN Alfonso, <b>590</b> - GALEAZZO Natalino e altri, <b>306</b> - GALEAZZO Adriana e altri, <b>530</b> - PASQUETTO Giovanni, <b>419</b> - ROSSETTO Edoardo, <b>296</b> - SCHIAVON Maria, <b>173</b> - VAROTTO Roberto - DONOLATO Bruna Luciana, <b>55</b> - CAROTTA Anna Maria e Elsa, <b>738</b> - FINOTELLO Mario.</p> <p><b>Si prende atto</b> di quanto precisato dal Comune in merito al parziale annullamento conseguente alla d.C.C. 125/2004.</p>

			<p><i>Diocesano per il Sostentamento del Clero , 661 Dal Brun Antonio, 438 Bortolami Mario, 659 Celon Eloisa, 138 Bortolami Antonietta, 671 Quartiere n. 3 Est, 426 Paccagnella Italo.</i></p> <p><i>• osservazione 738 (riferita alla D.C.C. n. 103/03 di controdeduzioni) Finotello Mario.</i></p> <p><i>La revoca parziale adottata con D.C.C. n. 125/04 della variante adottata con D.C.C. n. 117 del 2001 ha comportato la modifica delle Zone di Perequazione (ad esclusione della Zona di Perequazione Urbana) nonché dell'art. 16 bis delle N.T.A. Conseguentemente tutte le 27 osservazioni accolte e/o parzialmente accolte nel 2003 relative a queste aree e/o al testo normativo vanno considerate annullate.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda l'osservazione 738, essa è da ritenersi annullata limitatamente alle parti riguardanti tali revoche alla variante 117/2001, rimanendo valida per tutte le altre parti non modificate dal voto Regionale"</i></p>	<p><b>Oss.ni: 602</b> - Comitato Mortise, <b>717</b> - Comitato Chiesanuova Viva, <b>434</b> - Associazione la Brentella, <b>241 bis</b> - Quartiere Ovest, <b>380</b> - Micheletto Renzo - <b>154</b> - Martini Antonio, <b>388</b> - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, <b>661</b> - Dal Brun Antonio, <b>438</b> - Bortolami Mario, <b>659</b> - Celon Eloisa, <b>138</b> - Bortolami Antonietta, <b>671</b> - Quartiere n. 3 Est, <b>426</b> - Paccagnella Italo.</p> <p>Queste osservazioni sono accomunate, nel parere n. 503/2005, da un richiamo alla nota 1 in calce alla relativa tabella, con il seguente contenuto:</p> <p><i>(1) Le osservazioni relative alle zone di perequazione sono accolte o parzialmente accolte in coerenza con le modifiche introdotte dal comune con la variante di cui alla d.C.C. n 125/04; in particolare si richiamano le modifiche relative all'art. 16 bis delle NTA, riformulato con la suddetta variante, con le controdeduzioni alle osservazioni e con le proposte di modifiche regionali.</i></p> <p><i>Tutte le osservazioni accolte o accolte parzialmente devono rispettare le eventuali prescrizioni (modifiche d'ufficio o proposte di modifiche regionali) relative alle zone in cui ricadono ed alla relativa normativa, riportate nel presente parere; in particolare, per le osservazioni relative a zone di perequazione ambientale o integrata, si richiamano le proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85 riportate ai punti A.1 e A.2 del presente parere."</i></p> <p>Trattandosi quindi di osservazioni solo indirettamente oggetto di proposta di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, <b>si prende atto</b> di quanto precisato dal Comune in merito al parziale annullamento conseguente alla d.C.C. 125/2004.</p>
--	--	--	--	---

			648 - MONTIN Franca, 339 - PARPAIOLA Antonio, 649 - SPINELLO Elio, 505 - CECCATO Gianfranco (Cemafin srl). Si vedano le controdeduzioni riportate in altra sezione della presente tabella.	<b>Oss.ni: 648</b> - MONTIN Franca, <b>339</b> - PARPAIOLA Antonio, <b>649</b> - SPINELLO Elio, <b>505</b> - CECCATO Gianfranco (Cemafin srl). Si rinvia alle determinazioni riportate in altra sezione della presente tabella.
<b>C</b>	<b>240</b> - MICHELETTO FILIPPINO Amelia	"Considerata la localizzazione all'interno di un sistema di svincoli stradali, l'area non si ritiene idonea per l'edificazione. Si propone pertanto al Comune di riclassificare l'area in conformità alle aree limitrofe. Non accolta ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85."	"Oss. 240 (117) Micheletto-Filippini Amelia (riferimento alla D.C.C. n. 103/03 di controdeduzioni) L'osservazione non viene accolta in quanto all'interno di svincoli stradali. Controdeduzione. L'area interessata dall'osservazione è stata stralciata dalla variante ai "Servizi" e ricompresa in una specifica variante (adottata con D.C.C. n. 46 del 19.6.06 ai sensi dell'art. 50 e in corso di approvazione) per la ridefinizione dell'assetto previsionale di tutta l'area. L'osservazione risulta pertanto inconferente e/o superata."	<b>Oss.ne 240</b> - MICHELETTO FILIPPINO Amelia: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.
<b>C</b>	<b>630</b> - MICHELOTTO Matteo (rappresentante Società Aeroporto Civile di PD)	"Si concorda parzialmente con il parere del Comune, nel senso che vanno in ogni caso osservate le limitazioni prescritte dalle norme vigenti e dal Decreto Ministeriale istitutivo del vincolo aeroportuale per quanto concerne l'edificabilità delle aree ricadenti all'interno del vincolo. Si richiamano inoltre le proposte di modifica regionali di cui ai punti A.1 e A.2 del presente parere. Il Comune potrà tradurre graficamente le modalità di accoglimento in sede di controdeduzioni ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85."	"Oss. 630 (117) Michelotto Matteo (rappresentante Società Aeroporto civile di Padova (riferimento alla D.C.C. n. 103/03 di controdeduzioni). La Giunta Regionale richiama al rispetto della normativa specifica riguardante la sicurezza dell'aeroporto. Controdeduzione. Si ribadisce che l'accoglimento dell'osservazione limitando l'edificabilità delle zone di espansione alle aree esterne alle fasce di rispetto aeroportuali, risulta coerente con quanto stabilito dai Decreti Ministeriali in materia. Si confermano pertanto le decisioni del Consiglio Comunale."	<b>Oss.ne 630</b> - MICHELOTTO Matteo (rappresentante Società Aeroporto Civile di PD): <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune, confermando che in sede di attuazione degli interventi dovranno essere scrupolosamente verificate ed osservate le limitazioni prescritte dalle norme vigenti e dal Decreto Ministeriale istitutivo del vincolo aeroportuale.
<b>C</b>	<b>379</b> - BRESSAN Marisa	"Considerato che le modalità di parziale accoglimento descritte dal Comune sono state di fatto modificate con la d.C.C. n. 125/2004, che ha operato la riclassificazione dell'area oggetto dell'osservazione e delle aree limitrofe in aree per verde pubblico attrezzato di interesse generale, si ritiene opportuno che il Comune si	"Oss. 379 (117) Bressan Marisa (riferimento alla D.C.C. n. 103/03 di controdeduzioni). Viene rilevata l'incogruenza tra le previsioni urbanistiche indicate nella variante adottata nel 2001 e l'accoglimento dell'osservazione relativa alla stessa, con le previsioni adottate nella variante del 2004 che ha revocato	<b>Oss.ne 379</b> - BRESSAN Marisa: vista la volontà espressa dal Consiglio Comunale in ordine alla conferma della destinazione pubblica dell'area, <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.

		<i>esprima compiutamente sulla richiesta dell'osservante, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85."</i>	<i>quanto precedentemente previsto e/o controdedotto. Controdeduzione Considerato che la variante adottata nel 2004, ha modificato la destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'osservazione e delle aree contermini, classificandola quale "area per verde pubblico attrezzato di interesse generale", si conferma, pertanto, tale destinazione, ribadendo l'annullamento del parere di cui alla D.C.C. n. 83/05 di controdeduzioni."</i>	
<b>C</b>	<b>795</b> - POGGIO Filippo <b>790</b> - PROGIDA Alberto <b>793</b> - SPIMPOLO Guglielmo	<i>"Considerato che le modalità di parziale accoglimento descritte dal Comune sono state di fatto modificate con la d.C.C. n. 125/2004, che ha operato la riclassificazione dell'area oggetto dell'osservazione e delle aree limitrofe in aree per verde pubblico attrezzato di interesse generale, si ritiene opportuno che il Comune si esprima compiutamente sulla richiesta dell'osservante, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85."</i>	<i>"Oss. 795 (117) Poggio Filippo Oss. 790 (117) Progida Alberto (riferimento alla D.C.C. n. 103/03 Oss. 793 (117) Spimpolo Guglielmo di controdeduzioni). Le osservazioni risultano inerenti ad aree tra loro confinanti e/o aventi le medesime caratteristiche. Anche in questo caso viene rilevato l'incongruenza tra le previsioni della variante 2001 anche con riferimento alle afferenti osservazioni, rispetto alle previsioni della variante del 2004 che, si ricorda, ha revocato le prime previsioni. Controdeduzione Si richiama quanto espresso per la precedente oss. 379, confermando, quindi, per detta area, la destinazione a "verde pubblico attrezzato di interesse generale" finalizzata all'espansione delle attrezzature sportive esistenti in via Vlacovich."</i>	<b>Oss.ni: 795</b> - POGGIO Filippo, <b>790</b> - PROGIDA Alberto, <b>793</b> - SPIMPOLO Guglielmo. Vista la volontà espressa dal Consiglio Comunale in ordine alla conferma della destinazione pubblica dell'area, <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.
<b>OSSERVAZIONI VARIANTE DCC 125/2004 CONTRODEDUZIONI D.C.C. N. 83/2005:</b>				
<b>C</b>	<b>5 - 183</b> - Greggio Artenio <b>103</b> - Mioli Sante <b>214</b> - Salmaso Mara <b>73</b> - Caporello Albertina <b>161</b> - Mammi Elena <b>184</b> - Celon Eloisa <b>101</b> - De Marzi Laura <b>96</b> - Ganesello Gastone e altri Sardena Luciano <b>89</b> - Paccagnella Carlo <b>132</b> - Paccagnella Italo <b>66</b> - Calore Enzo <b>104</b> - Schiavon	<i>"(2) Si propone ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 che il Comune valuti l'opportunità di procedere alla pubblicazione delle modifiche di zonizzazione e delle modifiche normative derivanti dall'accoglimento e/o dal parziale accoglimento delle osservazioni evidenziate (con richiamo alla presente nota), in quanto possono avere contenuti di rilevanza ed interesse generale e/o possono coinvolgere soggetti diversi dagli osservanti."</i>	<i>"• Osservazioni (riferite alle delibere n. 117/01, n. 125/04, n. 24/06): 126 Converio Silvio, 649 Spinello Elio, 648 Monten Franca, 339 Parpajola Antonio, 505 Ceccato Gianfranco, 23 bis Consiglio di Quartiere n. 4, 104 Schiavon Maria, 109 Varotto Roberto, 182 Fantin Alfonso, 66 Calore Enzo, 215 Don Roberto Biciato, 77 Bellucco Giancarlo, 76 Schiavon Quinto, 132 Paccagnella Italo, 89 Paccagnella Carlo, 96 Ganesello Gastone, 184 Celon Eloisa, 103 Mioli</i>	<b>Oss.ni: 5 - 183</b> - Greggio Artenio, <b>214</b> - Salmaso Mara. Si rinvia alle determinazioni riportate in altra sezione della presente tabella. <b>Oss.ni: 103</b> - Mioli Sante, <b>73</b> - Caporello Albertina, <b>161</b> - Mammi Elena, <b>184</b> - Celon Eloisa, <b>101</b> - De Marzi Laura <b>96</b> - Ganesello Gastone e altri Sardena Luciano, <b>89</b> - Paccagnella Carlo, <b>132</b> - Paccagnella Italo, <b>66</b> - Calore Enzo, <b>104</b> - Schiavon Maria, Galiazzo Graziella e

<p>Maria, Galiazzo Graziella e altri  <b>109</b> - Varotto Roberto, Donolato Bruna Luciana  <b>182</b> - Fantin Alfonso  <b>23 bis</b> - Consiglio Circostrizionale n°4 Sud - Est  <b>107</b> - Bassani Patrizia  <b>33</b> - Carotta Anna Maria  <b>166</b> - Serafin Danilo  <b>52</b> - Cecchinato Luca  <b>56</b> - Cong. Padri Rogazionisti (rev. Gogliardi Luca)  <b>211</b> - Dainese Pietro  <b>41</b> - Don Severino Trentin  <b>49</b> - Corinaldi Isa, De Benedetti Claudia, Mario  <b>50</b> - De Benedetti Claudia, Mario  <b>102</b> - Fusaro Giovanni, Lion Lorenzina  <b>28</b> - Mazzoneo Francesca  <b>74</b> - Prete Emanuela  <b>75</b> - Varotto Rita  <b>143</b> - Nevada s.r.l.  <b>144</b> - Marcato Tiziano</p>	<p><i>Qualora il Comune non ritenga, in sede di controdeduzioni, di procedere alla pubblicazione, l'accoglimento di tali osservazioni dovrà comunque essere motivato in maniera più ampia, argomentando le ragioni per le quali sono mutate le scelte già operate in sede di adozione ed i motivi per i quali la pubblicazione non si renda necessaria."</i></p>	<p><i>Sante, 101 De Marzi Laura, 161 Manni Elena, 73 Caporello Albertina, 9 Boggian Stefano, 107 Bassani Patrizia, 33 Carotta Anna Maria, 166 Serafin Danilo, 56 Congregazione Padri Rogazionisti, 211 Dainese Pietro, 41 Don Severino Trentin, 49 Corinaldi Isa, 50 De Benedetti Claudia, 102 Fusaro Giovanni, 28 Mazzoneo Francesca, 74 Prete Emanuela, 75 Varotto Rita, 143 Nevada S.r.l., 144 Marcato Tiziano, 10 Costa Natalina, 37 Martellato Dino, 59 Stocco Luigi, 78-24-25 Cesaro Dante, 104 Bonaldo Gastone, 52 Cecchinato Luca.</i></p> <p><i>L'accoglimento di tali osservazioni ha portato, di fatto, ad una diversa e semplificata articolazione delle zone di perequazione volta, sostanzialmente, ad aumentare la capacità edificatoria e a diminuire la quantità di cessione di aree per servizi.</i></p> <p><i>Nello specifico è stata soppressa la "zona di perequazione integrata di tipo B" (indice di edificabilità mc/mq 0,20 con cessione di aree pari al 75%), assimilata alla "zona di perequazione integrata di tipo A" (indice di edificabilità mc/mq 0,25 con cessione di aree pari al 70%) con la nuova denominazione di "zona di perequazione integrata". Per le zone di perequazione ambientale è stata ridotta l'area di cessione dall'80% al 75%.</i></p> <p><i>Il parere espresso in merito dal Consiglio Comunale relativo a dette osservazioni, per le motivazioni espresse, va pertanto confermato."</i></p> <p><i>e) Caso particolare, in contrasto con le motivazioni sopra espresse, è costituito dall'osservazione n. 23 bis alla delibera n. 125 del Consiglio del quartiere n. 4, accolta dal Consiglio Comunale con conseguente modifica della destinazione di un'area in prossimità del Parco Iris, da "zona di perequazione integrata di tipo B" a "verde pubblico</i></p>	<p>altri, <b>109</b> - Varotto Roberto, Donolato Bruna Luciana, <b>182</b> - Fantin Alfonso, <b>107</b> - Bassani Patrizia, <b>33</b> - Carotta Anna Maria, <b>166</b> - Serafin Danilo, <b>52</b> - Cecchinato Luca, <b>56</b> - Cong. Padri Rogazionisti (rev. Gogliardi Luca), <b>211</b> - Dainese Pietro, <b>41</b> - Don Severino Trentin, <b>49</b> - Corinaldi Isa, De Benedetti Claudia, Mario, <b>50</b> - De Benedetti Claudia, Mario, <b>102</b> - Fusaro Giovanni, Lion Lorenzina, <b>28</b> - Mazzoneo Francesca, <b>74</b> - Prete Emanuela, <b>75</b> - Varotto Rita <b>143</b> - Nevada s.r.l., <b>144</b> - Marcato Tiziano.  <b>10</b> -COSTA Romana Natalina, <b>37</b> - MARTELLATO Dino ed altri, <b>59</b> - STOCCE Luigi, <b>78</b> - CESARO Dante, <b>104</b> - BONALDO Gastone.  <b>Si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p> <p><b>Oss.ne 23 bis</b> - Consiglio Circostrizionale n°4 Sud - Est: considerato che il Comune ha proceduto alla pubblicazione della controdeduzione, conformemente ai criteri adottati ed alle motivazioni sostenute in ordine alla necessità di adempiere a tale procedura, ogni determinazione in merito è sospesa in attesa della</p>
--	--	---	---

			<p>attrezzato di interesse generale". Atteso che l'accoglimento dell'osservazione, ha inciso negativamente sullo stato di diritto dell'area, in assenza della possibilità, da parte della proprietà, di presentare osservazione, si ritiene necessario procedere alla pubblicazione della specifica previsione a "verde pubblico attrezzato di interesse generale" (riferimento alla D.C. n. 83/05 di controdeduzioni).</p>	<p>conclusione dell'iter (controdeduzioni sulle eventuali osservazioni pervenute ed esame regionale delle stesse).</p>
<b>C</b>	<b>39</b> - Bonaldo Gastone	<p>"Si concorda parzialmente con il parere del Comune. .- nel senso che visto che tra gli allegati alla dCC n. 83/05 "Relazione" e "4 stralcio NTA" si rilevano delle incongruenze in quanto l'osservazione è stata "dichiarata" accolta nella relazione mentre nel testo delle NTA adeguato alle controdeduzioni risulta parzialmente accolta, (l'osservante richiedeva la soppressione della penalizzazione, con la riduzione del 25% del volume in caso di inerzia dell'intervento da parte dei privati), si propone al Comune ai sensi dell'art. 46 della LR61/85: - di riesprimersi in merito per chiarire la propria volontà sulla riduzione del 25% del volume; - di non accogliere l'introduzione della dizione: "e/o PEEP". Accolta parzialmente Vedi note n. 1 e n. 2 calce alla tabella."</p>	<p>"Oss. 39 (125) Bonaldo Gastone (riferimento alla D.C.C. n. 83/05 di controdeduzioni) Controdeduzione Atteso che la Giunta Regionale ha stralciato dal testo dall'art. 16bis ora 16 "Zone di perequazione", la dizione "e/o PEEP" ai sensi dell'art. 45 L.R. 61/85, si concorda di stralciare dal testo del citato articolo il riferimento alla riduzione del volume."</p>	<p><b>Oss.ne 39</b> - Bonaldo Gastone: <b>si prende atto</b> dell'accoglimento della proposta regionale.</p>
<b>OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. 117/2001 PERVENUTE DIRETTAMENTE IN REGIONE - CONTRODEDUZIONI D.C.C. N. 24 DEL 27.3.2006</b>				
<b>tab. I</b>	<b>10</b> - COSTA Romana Natalina <b>37</b> - MARTELLATO Dino ed altri <b>59</b> - STOCCO Luigi <b>78</b> - CESARO Dante <b>104</b> - BONALDO Gastone	<p>"(1) Si propone ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 che il Comune valuti l'opportunità di procedere alla pubblicazione delle modifiche di zonizzazione e delle modifiche normative derivanti dall'accoglimento e/o dal parziale accoglimento delle osservazioni evidenziate (con richiamo alla presente nota), in quanto possono avere contenuti di rilevanza ed interesse generale e/o possono coinvolgere</p>	<p>Si vedano le controdeduzioni riportate in altra sezione della presente tabella.</p>	<p>Si rinvia alle determinazioni riportate in altra sezione della presente tabella.</p>

		<p>soggetti diversi dagli osservanti.</p> <p>Qualora il Comune non ritenga, in sede di controdeduzioni, di procedere alla pubblicazione, l'accoglimento di tali osservazioni dovrà essere motivato in maniera più ampia, argomentando le ragioni per le quali sono mutate le scelte già operate in sede di adozione ed i motivi per i quali la pubblicazione non si renda necessaria.</p> <p>In caso contrario le osservazioni comportanti riclassificazioni urbanistiche sulle quali il Comune si sia espresso per l'accoglimento parziale o totale, e sulle quali la Regione concordi con la proposta del Comune, potranno essere accolte solo limitatamente alle proprietà degli osservanti."</p>		
<b>OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. 125/2004 PERVENUTE DIRETTAMENTE IN REGIONE - CONTRODEDUZIONI D.C.C. N. 24 DEL 27.3.2006</b>				
<b>tab. I</b>	<p>24 - CESARO Dante</p> <p>25 - CESARO Dante</p>	<p>"(1) Si propone ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 che il Comune valuti l'opportunità di procedere alla pubblicazione delle modifiche di zonizzazione e delle modifiche normative derivanti dall'accoglimento e/o dal parziale accoglimento delle osservazioni evidenziate (con richiamo alla presente nota), in quanto possono avere contenuti di rilevanza ed interesse generale e/o possono coinvolgere soggetti diversi dagli osservanti.</p> <p>Qualora il Comune non ritenga, in sede di controdeduzioni, di procedere alla pubblicazione, l'accoglimento di tali osservazioni dovrà essere motivato in maniera più ampia, argomentando le ragioni per le quali sono mutate le scelte già operate in sede di adozione ed i motivi per i quali la pubblicazione non si renda necessaria.</p> <p>In caso contrario le osservazioni comportanti riclassificazioni urbanistiche sulle quali il Comune si sia</p>	<p>Si vedano le controdeduzioni riportate in altra sezione della presente tabella.</p>	<p>Si rinvia alle determinazioni riportate in altra sezione della presente tabella.</p>

		<p>espresso per l'accoglimento parziale o totale, e sulle quali la Regione concordi con la proposta del Comune, potranno essere accolte solo limitatamente alle proprietà degli osservanti."</p>		
<b>tab. I</b>	<b>18 - CALORE Enzo</b>	<p>"Si conferma il parere V.T.R. n. 503 del 21.12.2005 in merito a quanto controdedotto dal Comune con d.C.C. n. 83/2005.</p> <p>Richiamato quanto trasmesso dalla II<sup>^</sup> Commissione Consiliare in ordine alle osservazioni ad essa pervenute, si invita il Comune a valutare l'effettiva classificazione urbanistica dell'area perequata in relazione al contesto ed alle limitate dimensioni."</p>	<p>"Oss. 18 Calore Enzo (osservazione trasmessa direttamente in Regione e controdedotta con D.C.C. n. 24 del 27.3.2006).</p> <p>L'osservazione riguarda aree classificate dalla variante adottata nel 2001 come "Aree per verde pubblico ed attrezzato di interesse generale"; in sede di controdeduzioni, con deliberazione n. 103 del 2003, le stesse sono state destinate a "Zona di perequazione strutturale". Successivamente con la nuova variante adottata nel 2004, le medesime aree sono state riclassificate come aree per "verde pubblico ed attrezzato di interesse generale", ed ancora in sede di controdeduzioni (D.C.C. n. 83 del 25.7.05), riclassificate come "Zona di perequazione ambientale". Le controdeduzioni alle osservazioni trasmesse direttamente alla Regione (2006), hanno confermato quest'ultima destinazione.</p> <p>La Regione, esaminando le osservazioni, i pareri espressi e la localizzazione delle aree in oggetto, ha invitato il Comune a valutare "l'effettiva classificazione urbanistica dell'area perequata, in relazione al contesto ed alle limitate dimensioni".</p> <p>Controdeduzione: Considerato il modesto incremento volumetrico (0,10 mc/mq), la cessione del 70% dell'area che consente, comunque, la formazione di un "corridoio verde", si accoglie l'osservazione destinando le aree a "Zona di perequazione Integrata" in luogo di "Zona di perequazione Ambientale", anche in considerazione del contesto circostante."</p>	<p><b>Oss.ne 18 - CALORE Enzo: si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>



<p><b>20RV/2</b> - RIGATO ISABELLA  <b>21RV/2</b> - CESARO DANTE  <b>22RV/2</b> - MEGGIORIN EMANUELA  <b>23RV/2</b> - CASELLATO ANTONIO E VITTORIO  <b>24RV/2</b> - CITTADINI ASSEGNATARI ERP (FIRME NON LEGGIBILI)</p>		<p><i>In ogni caso si precisa che: per l'osservazione di Gabrielli il Consiglio Comunale si è già espresso con deliberazione n. 103 del 24.9.03 classificandola non pertinente; mentre per l'osservazione del Comitato Villatora la questione sarà vista in sede di PATI dell'area metropolitana di Padova in quanto riguardante anche il Comune di Saonara.</i></p> <p><i>Per queste osservazioni si esprime il parere di non pertinenti.</i></p> <hr/> <p><i>- Oss. Ditta Adria - Os. Consiglio Circostrizionale n. 1 Centro Storico quale integrazione all'osservazione della ditta Adria</i></p> <p><i>L'osservazione riguarda un'area in via Venezia classificata come zona a destinazione privata soggetta alla tutela dello stato di fatto. Gli interessati chiedono la modifica della destinazione urbanistica e la classificazione dell'area come "Zona polifunzionale commerciale artigianale". Viene proposto, inoltre, di contribuire economicamente alla realizzazione della programmata passerella tra l'area arginale ed il parco di via Venezia, opera che parzialmente interessa l'area in parola.</i></p> <p><i>Per questa osservazione il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 103 del 24.9.2003, ha già espresso il parere di "non accolta", parere che in questa sede viene confermato con le medesime motivazioni.</i></p> <hr/> <p><i>- Oss. Osti Ermanno (n. 3 copie della stessa osservazione)</i></p> <p><i>L'osservazione è finalizzata all'eliminazione dell'allargamento stradale previsto dalla "Variante ai Servizi" per la via Plana in quanto va ad interessare l'edificio esistente di proprietà dell'osservante.</i></p> <p><i>Ritenendo la viabilità prevista dalla variante funzionale alle nuove</i></p>	<p><b>Oss.ne 1CR</b> - Ditta Adria: <b>si prende atto</b> delle valutazioni espresse dal Comune, confermando il parere V.T.R. n. 503/2005 in merito a quanto controdedotto dal Consiglio Comunale con d.C.C. n. 103/2003 in ordine all'osservazione.</p> <hr/> <p><b>Oss.ni: 17RV/2 - 2CR</b> - Osti Ermanno <b>Si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>
---	--	--	--

			<p><i>previsioni urbanistiche l'osservazione viene "parzialmente accolta", nel senso che va esteso il perimetro del PUA inerente alla zona di perequazione prevista ad ovest, al fine di comprendere anche l'area di proprietà dell'osservante. In sede di formazione del PUA potrà essere precisata l'esatta sezione della strada nonché valutata l'opportunità-necessità del recupero del volume dell'edificio esistente, di proprietà dell'osservante, nell'ambito del PUA.</i></p> <p><i>- Oss. Casellato Antonio e Casellato Vittorio</i></p> <p><i>L'osservazione è finalizzata all'eliminazione dell'allargamento stradale previsto dalla "Variante ai Servizi" per la via Plana.</i></p> <p><i>L'osservazione è non accolta, in quanto l'allargamento della via Plana è funzionale all'organizzazione delle nuove previsioni urbanistiche indicate dalla variante per le aree contermini.</i></p>	<p><b>Oss.ne 23RV/2</b> - Casellato Antonio e Casellato Vittorio: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>
			<p><i>- Oss. Assegnatari alloggi E.R.P. di via Plana</i></p> <p><i>L'osservazione è finalizzata all'eliminazione dell'allargamento stradale previsto dalla "Variante ai Servizi" per la via Plana.</i></p> <p><i>L'osservazione è non accolta in quanto le aree interessate sono già di proprietà comunale e l'allargamento stradale è stato concordato con l'ufficio casa del comune, garantendo, comunque, un'area di pertinenza agli edifici.</i></p>	<p><b>Oss.ne 24RV/2</b> - Assegnatari alloggi E.R.P. di via Plana: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>
			<p><i>- Oss. Zaccagna Giovanni per Calore Enzo ed altri</i>  <i>- Oss. Galeazzo Gianni</i></p> <p><i>Trattasi di osservazioni riguardanti le aree già oggetto dell'osservazione individuata alla precedente lettera A) oss. 18 Calore Enzo della presente relazione, si conferma per le stesse il parere riportato per la citata osservazione n. 18.</i></p>	<p><b>Oss.ni: 4CR</b> - Zaccagna Giovanni per Calore Enzo ed altri, <b>1RV/2</b> - Galeazzo Gianni. <b>Si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>

			<p>- Oss. Guglielmo Carlo per Paccagnella Maria ed altri (n. 2 copie della stessa osservazione)</p> <p>- Oss. Paccagnella Maria ed altri</p> <p>- Oss. Lazzaretto Giulia ed altri</p> <p>Le osservazioni riguardano un'area in località Bassanello classificata: parte ad "Area per servizi pubblici di quartiere - verde pubblico" e parte "Area per servizi pubblici di quartiere - parcheggio". Gli interessati chiedono la modifica della previsione e la classificazione dell'area come "Zona di Perequazione urbana" o "Zona di Perequazione strutturale (ora integrata)".</p> <p>Per analoghe osservazioni il Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 del 2003, ha espresso il parere di non accolta. In questa sede viene rivisto detto parere in quanto trattasi di area di dimensione contenuta inserita in un contesto edificato la cui modifica di destinazione non va ad alterare i criteri informativi della variante. Per quanto sopra le osservazioni sono parzialmente accolte classificando tutta l'area quale "Zona di perequazione Integrata" nella configurazione risultante negli elaborati grafici allegati alle presenti controdeduzioni.</p>	<p><b>Oss.ni: 5CR</b> - Guglielmo Carlo per Paccagnella Maria ed altri, <b>3RV/2</b> - Paccagnella Maria ed altri, <b>4RV/2</b> - Lazzaretto Giulia ed altri.</p> <p><b>Si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>
			<p>- Oss. Mazzucato Sergio Giovanni ed altri (n. 2 copie della stessa osservazione)</p> <p>L'osservazione riguarda un'area in località Terranegra classificata dalla Variante ai Servizi come "Zona di perequazione ambientale". Gli interessati chiedono la modifica della destinazione urbanistica e la classificazione dell'area a "Zona a destinazione privata soggetta alla tutela dello stato di fatto" come da P.R.G. vigente prima dell'adozione della Variante ai Servizi.</p> <p>La richiesta è volta a garantire gli interventi</p>	<p><b>Oss.ne 5RV/2</b> - Mazzucato Sergio Giovanni ed altri : <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>

			<p><i>minimi consentiti sugli edifici esistenti, al di fuori del PUA, rinunciando in questo modo all'incremento volumetrico previsto dalle nuove previsioni.</i></p> <p><i>L'osservazione è accolta, classificando l'area interessata a "Zona a destinazione privata soggetta alla tutela dello stato di fatto", come l'area contermina, nella configurazione indicata negli elaborati grafici allegati alle presenti controdeduzioni.</i></p> <hr/> <p><i>- Oss. Zaramella Delfino</i></p> <p><i>L'osservazione riguarda un'area classificata dalla Variante come "Zona agricola E 3 di tutela", in prossimità dell'argine del fiume Brenta.</i></p> <p><i>L'interessato chiede la classificazione dell'area con destinazioni che consentano la realizzazione di un nuovo edificio bifamiliare.</i></p> <p><i>L'osservazione è non accolta in quanto trattasi di area inserita in un vasto ambito agricolo pressoché a ridosso del fiume Brenta.</i></p> <hr/> <p><i>- Oss. Pietrogrande Agostino</i></p> <p><i>L'osservazione riguarda la previsione di allargamento stradale per la rettifica della via Sografi. L'interessato chiede la modifica delle previsioni urbanistiche con l'eliminazione del previsto allargamento stradale.</i></p> <p><i>Per analoga osservazione, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 del 2003 ha espresso il parere di non accolta. In questa sede si conferma il parere di non accolta già espresso dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione.</i></p> <hr/> <p><i>- Oss. Don Roberto Biciato e Faggin Sante</i></p> <p><i>L'osservazione riguarda un'area in località Terranegra, classificata dalla variante come "Area per servizi pubblici di quartiere - attrezzature religione ed impianti sportivi". Gli</i></p>	<p><b>Oss.ne 2RV/2</b> - Zaramella Delfino: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p> <hr/> <p><b>Oss.ne 7RV/2</b> - Pietrogrande Agostino: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p> <hr/> <p><b>Oss.ne 8RV/2</b> - Don Roberto Biciato e Faggin Sante: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>
--	--	--	---	--

			<p><i>interessati chiedono la classificazione dell'area come "Zona di perequazione urbana" quale estensione delle previsioni indicate dalla variante per le aree limitrofe.</i></p> <p><i>L'osservazione è non accolta, confermando le previsioni della variante in quanto funzionali all'allargamento dell'area a servizi esistente.</i></p> <hr/> <p><i>- Oss. Sartori Stefano</i></p> <p><i>L'osservazione è inerente ad un'area già interessata da un PUA approvato di riqualificazione degli edifici esistenti ed in fase di attuazione.</i></p> <p><i>L'osservazione è non accolta, fermo quanto previsto dallo strumento attuativo nel periodo di validità dello stesso.</i></p> <hr/> <p><i>- Oss. Fanzago Lucia</i></p> <p><i>L'osservazione riguarda un'area in via Facciolati, classificata come sede stradale. L'interessata chiede la modifica della previsione urbanistica e la classificazione dell'area con destinazioni residenziali analoghe a quelle delle aree contermini.</i></p> <p><i>L'osservazione è non accolta, confermando le previsioni delle varianti adottate in quanto funzionali all'organizzazione della sosta lungo una strada di penetrazione alla città carente di aree a parcheggio.</i></p> <hr/> <p><i>- Oss. Tiglieri Ornella</i></p> <p><i>L'osservazione riguarda un'area già edificata e classificata dalla variante come "zona residenziale 4 di completamento con sovrapposta area di rispetto stradale". L'interessata chiede sostanzialmente l'eliminazione della fascia di rispetto stradale relativa alla via del Plebiscito ed alla Tangenziale Nord.</i></p> <p><i>L'osservazione è non accolta, in quanto lotto ricompreso in una più vasta zona, comunque,</i></p>	<p><b>Oss.ne 9RV/2</b> - Sartori Stefano: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p> <hr/> <p><b>Oss.ne 10RV/2</b> - Fanzago Lucia: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p> <hr/> <p><b>Oss.ne 14RV/2</b> - Tiglieri Ornella: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p>
--	--	--	--	--

			<p><i>interessata da fascia di rispetto stradale la cui estensione potrà essere precisata a seguito della definitiva localizzazione dell'assetto stradale in sede di P.A.T. e/o P.I.</i></p> <hr/> <p><i>– Oss. Grigolon Fiorella</i></p> <p><i>L'osservazione riguarda un'area in località Voltabarozzo che a seguito dell'accoglimento di un'osservazione è stata in parte modificata da zona residenziale 4 di completamento a zona di perequazione integrata. Considerato che la modifica di zonizzazione ha interessato parte dell'area occupata da un edificio esistente, viene chiesto il ripristino della destinazione a zona residenziale di completamento.</i></p> <p><i>L'osservazione è accolta estendendo la zona residenziale 4 di completamento all'area interessata dall'osservazione, in quanto riconoscimento di un lotto già edificato, nella configurazione riportata negli elaborati grafici allegati alla presente deliberazione.</i></p> <hr/> <p><i>– Oss. Bassani Patrizia ed altri</i></p> <p><i>L'osservazione riguarda un'area all'interno dell'ambito denominato Basso Isonzo, e classificato dalla "Variante ai Servizi" adottata come "Zona di perequazione Ambientale". Gli interessati sostengono che con la "Variante al P.R.G. per la ridefinizione del sistema di Servizi e delle Norme (revoca parziale e nuova adozione parziale)", adottata con deliberazione n. 125 del 2004, l'area del "Basso Isonzo" è stato classificato come "Zona di Perequazione integrata di tipo B" mentre nei successivi elaborati di controdeduzioni e ricognitivi è stata riportata arbitrariamente la classificazione a "Zona di Perequazione Ambientale". Per quanto sopra viene chiesto la conferma della</i></p>	<p><b>Oss.ne 15RV/2</b> - Grigolon Fiorella: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune.</p> <hr/> <p><b>Oss.ne 16RV/2</b> - Bassani Patrizia ed altri: <b>si concorda</b> con quanto controdedotto dal Comune, prendendo atto delle precisazioni fornite.</p>
--	--	--	--	--

			<p><i>"Zona di perequazione Integrata di tipo B" per l'area in questione; nonché l'aumento dell'indice di edificabilità, lo scomputo delle superfici a garage e l'eliminazione della volumetria d'uso pubblico.</i></p> <p><i>L'osservazione è non accolta, confermando le previsioni delle varianti adottate per la zona "Basso Isonzo" che classificano la stessa come "Zona di Perequazione Ambientale".</i></p> <p><i>In merito alle affermazioni contenute nell'osservazione si ritiene, in ogni caso, precisare:</i></p> <p><i>1) La variante adottata con D.C.C. n. 125/04 (di revoca e riadozione parziale della precedente adottata con D.C.C. n. 117/01) al punto a) dell'atto deliberativo precisava, che per quanto riguarda le zone di perequazione ambientale, queste vengono sostanzialmente confermate, senz'altro per quelle più significative come il Basso Isonzo. Ed ancora al punto b) della stessa deliberazione, viene chiaramente definito che le "Zone di perequazione integrata di tipo B" corrispondono alle "Zone di perequazione integrata" già previste dalla precedente variante 117/2001 e quindi con l'esclusione dell'area oggetto dell'osservazione.</i></p> <p><i>2) Gli elaborati grafici allegati alla deliberazione 125/2004, indicano in modo preciso (elaborato n. 1) le aree oggetto di revoca (evidenziate in colore blu) e quindi solo quelle oggetto di nuova classificazione. Anche l'elaborato n. 3 individua e precisa le aree oggetto di nuova classificazione non interessando le zone in parola.</i></p> <p><i>In sostanza la zona "Basso Isonzo" con la variante di cui alla D.C.C. n. 125/04 è stata oggetto (come per le altre zone di perequazione ambientale) solo di modifica degli indici e l'inserimento di specifici perimetri finalizzati alla definizione dello strumento urbanistico attuativo.</i></p>	
--	--	--	--	--

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Padova, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, ad esclusione delle determinazioni relative all'oss. "23bis - Consiglio Circostrizionale n°4 Sud - Est", in ordine alla quale si procederà con separato provvedimento definitivo una volta espletate le procedure di pubblicazione e controdeduzioni, come composta da:

- Allegati "A" e "B" alla d.C.C. n. 1 del 15.1.2007, costituiti da n. 2 planimetrie in scala 1:5000.

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2034 del 3 luglio 2007

**Comune di Perarolo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Perarolo di Cadore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2538 del 1.06.1996, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 22.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2781 del 19.08.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 324 del 23.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Perarolo di Cadore (BL), così come espresso nella Valutazione

Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 324 del 23.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo Relazione-Norme di Attuazione-Cartografia.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 324 del 23.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 23.05.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante sopra citata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 278024/57.09, in data 17 maggio 2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 324 del 23.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Perarolo di Cadore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 324 in data 23.05.2007

Premesse:

- Il Comune di Perarolo di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2538 in data 01.06.1996.

- Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 22.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2781 in data 19.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 29.08.2005.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini.

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Belluno, la quale ha comunicato con nota di

protocollo n. 28848 del 12.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

- il Comune con nota n. 256 del 26.1.2005 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Genio Civile Regionale di Belluno, il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 88090 del 9.2.2005;

- pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Perarolo di Cadore (BL) è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

IT3230031 (Val Tovanello - Bosconero);

IT3230080 (Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno).

- Dato il contenuto della variante, gli interventi previsti, non presentano incidenza né diretta né indiretta su aree S.I.C. o Z.P.S. per cui non risulta necessario predisporre alcuna relazione di incidenza ambientale.

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG:

Modifiche puntuali

Var. n. 1 Modifica del grado di protezione di un edificio destinato a culto (chiesa parrocchiale DI San Nicolò di Perarolo e relativo campanile) all'interno del centro storico di Perarolo di Cadore con adeguamento normativo per sostituzione del G. di P. esistente con previsione di parere obbligatorio della competente Soprintendenza.

Considerato che:

- L'edificio è oggetto di un importante progetto di recupero e ristrutturazione che si trova vincolato dai gradi di protezione troppo restrittivi previsti dal PRG (1 e 3).

- Dato che ogni intervento sull'edificio deve ottenere preliminarmente il parere favorevole della Soprintendenza ai BB.AA e al paesaggio, si è ritenuto di eliminare le previsioni particolari di PRG demandando solo al rispetto del suddetto parere della Soprintendenza e delle prescrizioni del PAI del Piave relativamente all'area interessata.

- La normativa puntuale precisa che non può essere modificato l'impianto planimetrico, né sono ammessi aumenti di volume, ma eventualmente solo opere accessorie aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza idraulica.

Il testo è così formulato:

"Sono ammessi tutti gli interventi previo parere della competente Soprintendenza e senza incremento del sedime

e della volumetria esistente, nel rispetto delle normative del Piano di Assetto Idrogeologico del Piave.

Sono comunque sempre consentiti nuovi interventi per opere ed attrezzature tecnologiche e di servizio finalizzate all'adeguamento ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e di accessibilità."

- Nelle tavole di PRG vengono tolti i gradi di protezione ed inseriti i simboli di "intervento puntuale".

- La variante non modifica il dimensionamento del vigente PRG né le dotazioni a standard non attiene a volumi residenziali.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Perarolo di Cadore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo Relazione-Norme di Attuazione-Cartografia.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2035 del 3 luglio 2007

**Comune di Recoaro Terme (VI). Piano Regolatore Generale - Variante parziale di assestamento. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Recoaro Terme (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 880 del 28.3.2003, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 30 del 22.4.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 10871 del 17.8.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 13 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 51 del 11.8.2004.

La Giunta regionale con delibera n. 123 in data 24.1.2006, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante parziale al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 508 del 21.12.2005.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 in data 8.3.2006, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 13.4.2006, prot. n. 4873, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 27.4.2006, prot. n. 263213/47.010317.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 238 del 2.5.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

#### delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, le controdeduzioni alla variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Recoaro Terme (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 238 del 2.5.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta composta da:

- "Allegato sub B) d.c.c. n. 22 del 8.3.2006 - planimetria";
- 2) di dare atto che si intendono confermati gli elaborati allegati alla Dgr n. 123 del 24.1.2006 già approvati ai sensi dell'art.45 della L.R.61/1985.

#### Allegato A

##### Valutazione Tecnica Regionale n. 238 del 2.5.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art.27, II comma, si è riunito in data 2.5.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la suddetta variante parziale ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 232445/57.09, in data 24.4.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 2.5.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004. n. 11;
- Vista la L.R. 27.06.1985 n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 238 del 2.5.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che le controdeduzioni alla variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Recoaro Terme (VI), descritta in premessa, sia approvabile definitivamente ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 238 in data 2.5.2007

#### Premesse

- Il Comune di Recoaro Terme (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 880 del 28.3.2003, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22.4.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante generale al P.R.G., trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 10871/04 del 17.8.2004.

- La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 13 osservazioni. Il Comune ha controdedotto alle predette osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 51 del 11.8.2004.

- La variante parziale è stata sottoposta all'esame del Comitato previsto dall'art.27 della L.R.11/2004 fatta propria dalla Valutazione Tecnica Regionale, la quale con parere n. 508 del 21.12.2005, ha ritenuto la stessa meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ( art. 45 L.R. 61/1985) e con proposte di modifica ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/1985.

- La Giunta regionale del Veneto con la propria delibera n. 123 del 24.1.2006 ha approvato con modifiche d'ufficio (art. 45 L.R. 61/1985) e con proposte di modifica, ai sensi dell'art.46 della L.R. n.61/1985, la variante parziale in oggetto, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nella Valutazione Tecnica Regionale che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R.11/2004.

- Con nota del 2.2.2006 prot. 69242/47.01 la Direzione Regionale Urbanistica ha trasmesso al Comune di Recoaro Terme (VI) la Dgr n. 123 del 24.1.2006 con la quale il Comune è stato invitato, ad apportare nei termini di legge, ai sensi dell'art.46 della L.R. n.61/1985, le modifiche contenute nella Valutazione Tecnica Regionale che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R.11/2004.

- Con nota del 13.4.2006 prot. 4873.06, ns prot. 263213/47.010317 del 27.4.2006, il Comune di Recoaro Terme (VI) ha trasmesso copia della deliberazione di C.C. n. 22 del 8.3.2006 di controdeduzione alla Dgr n. 123/2006.

- Con nota fax del 19.2.2007, ns prot. 98831/57.00.09.000 del 19.2.2007, il Sindaco del Comune di Recoaro Terme (VI) ha chiesto il rinvio dell'esame della variante in oggetto in sede di Comitato per la V.T.R. previsto per il 21.2.2007, allo scopo di produrre documentazione grafica aggiuntiva utile all'istruttoria.

- Con nota del 4.2.2007, ns prot. 76463/57.00.09.217 del 8.3.2007, il Comitato per la difesa del monte Civillina - di Valdagno (VI) ha evidenziato alcune problematiche relative alla variante in oggetto.

- Con nota del 15.3.2007 prot. 3318, ns prot. 176643/57.0009 del 28.3.2007, il Comune di Recoaro Terme (VI) ha fornito alcuni elementi chiarificatori in merito alle predette problematiche evidenziate dal Comitato per la difesa del monte Civillina di Valdagno.

- Con nota del 27.3.2007 prot. 3546, ns prot. 195491/57.0009217 del 5.4.2007, il Comune di Recoaro Terme (VI) ha fornito documentazione integrativa a fini istrut-

tori (Tavola fotopiano con tracciato opere di progetto, tavola planimetrica delle opere di progetto con sezione stradale tipo, relazione tecnica descrittiva).

#### Considerazioni

Si precisa che quanto non controdedotto dal Comune di Recoaro Terme (VI) con d.c.c. n. 22 del 8.3.2006, si intende recepito negli elaborati di P.R.G., quanto indicato dalla Dgr n. 123/2006.

È fatto salvo il rispetto, qualora rientri nella fattispecie, di eventuali condizioni e prescrizioni degli Enti competenti in materia di tutela dei valori storico-artistici e paesaggistici (Dlgs. 22.1.2004, n.42).

La proposta di modifica, oggetto di controdeduzioni comunali, è relativa ai seguenti aspetti:

Parere Regione - V.T.R. (DgrV. n. 123/2006)

Si riporta, nelle parti sostanziali, integralmente, il testo del parere nel merito di tale proposta di modifica:

“(…)Con d.c.c. n. 65 del 23.11.2005 il Comune ha poi controdedotto all’osservazione prodotta dal Comune stesso con nota prot. 8836 del 22.6.2005 e alla nota del progettista della variante in data 21.11.2005 prot. 15743, esprimendo parere favorevole alle stesse e quindi alla rettifica di parte del tracciato della Circonvallazione in loc. Cappellazzi relativamente al viadotto Bonomini. Si rileva comunque che il Comune non ha allegato alla predetta delibera di controdeduzione la proposta grafica derivante dall’accettazione della suddetta osservazione e non risulta chiaro se sia stata accolta favorevolmente la proposta grafica comunale fatta con propria nota del 22.6.2005 prot. 6636 o quella successiva, a firma del progettista della variante, in data 21.11.2005 prot. 15743, citata nella d.c.c. n. 65 del 23.11.2005.

Non si ritiene pertanto accoglibile la proposta relativa alla realizzazione di un attraversamento del Torrente Agno, tra la contrada Bonomini e la contrada Cappellazzi, in quanto la complessità dell’innesto viario che si renderebbe necessario, la differenza di quota tra le due località, devono essere studiate con maggiore dettaglio, previa verifica di fattibilità con il sistema viario esistente e con idonea verifica della compatibilità paesaggistico-ambientale delle opere previste.

Peraltro non vi è modo di capire dalla d.c.c. n. 65 del 23.11.2005, quale delle due proposte di modifica del tracciato viario adottato, l’una a firma del Sindaco in data 22.6.2005 prot. 8836 e l’altra a firma del progettista della variante in data 21.11.2005 prot. 15743, siano state controdedotte dal Comune favorevolmente. Manca infatti nella stessa d.c.c. n. 65/2005 l’allegato cartografico indicante la scelta effettuata.

Nello specifico, la viabilità proposta, in entrambi i casi, va comunque valutata nella sua compatibilità dal punto di vista geologico e geotecnico.

Si evidenzia inoltre che il Comune, tra le motivazioni a sostegno della necessità di realizzare tale viabilità, evidenzia la possibile realizzazione di un progetto di cava in loc. Civillina di Recoaro Terme, che, sentito il competente Servizio Cave regionale, agli atti della Regione non risulta acquisito. Risulta invece presente una cava, a nord della viabilità oggetto di variante, per materiale detriti, a termini scaduti, denominata “Val Retassene” (aut. 3930 del 23.7.1980, scaduta il 31.12.1990), intestata al Comune di Recoaro Terme. Si fa presente che l’area del Monte Civillina risulta, in base al P.R.G. vigente, soggetto ad una serie di vincoli di piano (z.t.o. “Aree del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale - da “Progetto per la

tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale sugli Altipiani Vicentini” L. 78/01, nonché z.t.o. “Zona di tutela ambientale”).

Il geologo regionale, con propria nota del 19.12.2005 ha sostanzialmente evidenziato per tale ambito di variante, quanto segue:

“(…) La variante numero 22 relativa ad una viabilità comunale, ricade in terreni classificati in parte scadenti ed in parte pessimi, si tratta di una zona interessata da fenomeni di deformazione superficiale e da erosione. Si raccomanda di vincolare la realizzazione dell’opera all’esecuzione di indagini specifiche (D.M. 11/03/88) e verifiche di stabilità.(…)”.

Si propone pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, che il Comune, in sede di controdeduzioni ai sensi dell’art.46 della L.R. n.61/1985, localizzi il nuovo tracciato viario in attraversamento del Torrente Agno, avendo particolare cura ai fini progettuali dell’inserimento del tracciato nel contesto esistente caratterizzato da notevole rilievo paesaggistico, ipotizzando anche elementi di mitigazione dell’impatto, recependo le prescrizioni geologiche regionali sopra evidenziate, prestando attenzione alle potenziali implicazioni viarie con il contesto viario esistente (previa acquisizione dei necessari nulla osta da parte degli Enti competenti alla gestione della Strada Statale n. 246 “Recoaro”), con verifica della compatibilità idraulica dello stesso, tenendo in considerazione infine l’effettivo tracciato modificato con d.c.c. n. 65 del 23.11.2005.

In fase preventiva, gli interventi dovranno essere pertanto concordati con gli Enti competenti alla gestione delle strade interessate, e ove rientri nella fattispecie, all’acquisizione dei necessari nulla osta ambientali o idraulici da parte degli Enti competenti.

Qualora il Comune non controdeduca la variante si ritiene stralciata e si conferma il PRG vigente.(…)”.

Controdeduzione comunale (d.c.c. n. 22/2006)

Si riporta, nelle parti sostanziali, integralmente, il testo delle controdeduzioni comunali nel merito di tale proposta di modifica, così come evidenziati nel deliberato della d.c.c. n. 22 del 8.3.2006:

“(…) si chiarisce come il tracciato stradale Bonomini-Cappellazzi sia quello esplicitato nella nota p. 15743 del 21.11.05 e regolarmente controdedotto con la citata deliberazione CC n. 65/05 e si conferma l’importanza di detta viabilità, anche ai fini della sicurezza in caso di eventi franosi o di calamità di altro genere così come la necessità che la Provincia possa inserirla, quanto prima, nel proprio programma d’interventi viabilistici. Ovviamente l’Amministrazione comunale, recependo le raccomandazioni della Regione, si impegna:

- a) al massimo rigore nella “... esecuzione di indagini specifiche (DM 11/03/88 e verifiche di stabilità...)” e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di realizzazioni, in tutto o in parte, di interesse provinciale;
- b) ad affidare a specialisti, già al momento dell’elaborazione del progetto definitivo, lo studio dell’impatto ambientale dell’opera e delle conseguenti opere di mitigazione degli impatti rilevati;
- c) a verificare immediatamente la compatibilità dell’innesto previsto con la viabilità esistente.

A tal fine comunica di aver preso contatto con gli Enti competenti per l’acquisizione dei necessari pareri (…).”.

## Decisione regionale

Il Comune di Recoaro Terme ha inviato, in allegato alla d.c.c. n.22/2006, un estratto cartografico in scala 1:5000 con il quale viene evidenziato l'effettivo e definitivo tracciato previsto dalla nuova viabilità di progetto, conseguente all'accoglimento di una osservazione prodotta dal Comune stesso e dal progettista della Variante urbanistica in oggetto.

Da quanto sopra evidenziato si evince che il Comune domanda sostanzialmente ad una fase successiva tutte le richieste fatte dalle proposte regionali di controdeduzioni (indagini specifiche di stabilità geologica ai sensi del D.M. 11/3/88, studio di impatto ambientale dell'opera e delle conseguenti opere di mitigazione, verifica compatibilità dell'innesto viario con la viabilità gerarchicamente superiore, acquisizione pareri dagli enti competenti).

Il Comune ha evidenziato l'importanza della proposta viaria di progetto ai fini della sicurezza in caso di eventi franosi o di calamità di altro genere.

Si evidenzia inoltre che, con nota del 4.2.2007, il Comitato per la difesa del Monte Civillina di Valdagno (VI) ha evidenziato in sintesi quanto segue:

- in data 13.3.2006 con delibera n. 337 l'Amministrazione provinciale di Vicenza ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione in Comune di Recoaro Terme della S.P. 246 Recoaro". Nel mese di marzo dovrebbero iniziare i lavori. Tale opera fa decadere la necessità di realizzare il viadotto denominato "Bonomini" oggetto della variante urbanistica in oggetto;
- in data 15.3.2006 con delibera di Giunta Comunale n.44 il Comune di Recoaro Terme ha approvato un progetto che prevede l'allargamento della strada comunale di accesso alla contrada Cappellazzi, che farebbe decadere pertanto la necessità della variante in oggetto;
- problematiche paesaggistico-ambientali connesse all'eventuale collegamento viario di variante con la cava sul Monte Civillina.

Con successiva nota del 15.3.2007 prot. 3318, ns prot. 176643/57.0009 del 28.3.2007, il Sindaco del Comune di Recoaro Terme (VI) ha fornito informazioni in merito alle predette problematiche evidenziate dal Comitato per la difesa del monte Civillina di Valdagno:

"(...) i dati nuovi intervenuti successivamente all'adozione, di cui all'oggetto, non fanno venire meno i presupposti di detta variante. Infatti, i lavori di messa in sicurezza della SP 246 nel tratto Bonomini - Ponte Verde, a cura della Provincia, si riferiscono ad interventi di allargamento della sede stradale e alla rettifica di alcune e non alla messa in sicurezza di tutto il versante a monte della strada. Nel PAI regionale Brenta Bacchiglione (Carta delle pericolosità e del rischio geologico), in detto versante sono state individuate tre aree con classe di pericolosità P3 (...) Quanto ai lavori di allargamento della strada in c.da Cappellazzi, si fa notare che l'intervento previsto non elimina la strettoia di cui alle foto allegate, per cui il transito di camion e di corriere non sarà possibile, mentre per le autovetture il transito potrà avvenire solamente in senso alternato. Dunque la circosollazione oggetto della variante risulta assolutamente indispensabile per creare un'alternativa alla SP 246, in caso di frane o smottamenti lungo il tratto Bonomini-Facchini, pena il blocco totale del traffico pesante per e da Recoaro

ro e con esso la compromissione dell'attività industriale, commerciale e turistica(...)"

Con nota del 27.3.2007 prot. 3546, ns prot. 195491/57.0009.217 del 5.4.2007, il Sindaco del Comune di Recoaro Terme (VI) ha trasmesso documentazione grafica e tecnica a fini istruttori (Tavola fotopiano con tracciato opere di progetto, tavola planimetrica delle delle opere di progetto con sezione stradale tipo, relazione tecnica descrittiva).

In considerazione di quanto sopra evidenziato la controdeduzione comunale si ritiene condivisibile. Data la particolare complessità realizzativa e le potenziali implicazioni ambientali sul territorio dovute all'inserimento di tale infrastruttura, la variante è approvata subordinatamente alla redazione di un progetto corredato da specifico piano di inserimento paesaggistico ambientale.

Dovrà essere inoltre acquisito parere preventivo alla Provincia in ordine all'innesto della nuova viabilità con la strada provinciale.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che le controdeduzioni alla variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Recoaro Terme (VI), descritta in premessa, siano meritevoli di approvazione definitiva con le modifiche sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- "Allegato sub B) d.c.c. n. 22 del 8.3.2006 - planimetria";
  - con le prescrizioni evidenziate nel presente parere.
- Si ritengono confermati gli elaborati allegati alla DgrV. n. 123 del 24.1.2006, già approvati ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2036 del 3 luglio 2007

**Comune di San Germano dei Berici (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale - Allevamenti Intensivi. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di San Germano dei Berici (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale DgrV. n. 1519 in data 03.04.1984, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 17.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4678 in data 27.10.2005, acquisita agli atti della Regione in data 08.11.2005;

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2006;

L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 32144 del 26.07.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Il Genio Civile di Vicenza, con nota n. 42552/46.12/27 del 23.01.2006, in merito alla Dgr 3637 del 13.12.2002, ha espresso nel merito della variante, vista l'asseverazione predisposta dal Tecnico Progettista, parere favorevole.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 268 del 9.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune San Germano dei Berici (VI), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 268 del 9.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo unico contenente:
  - Relazione Illustrativa;
  - Cartografia;
  - Norme Tecniche di Attuazione;
  - Norme Tecniche di Attuazione, integrazione art. 3.14 D;
  - Tav. n. 14;
  - Schede e foto di simulazione degli interventi.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 268 del 9.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 09.05.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con proposte di modifica la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Germano dei Berici (VI), ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 246131/57.09, in data 03.05.2007 e ha partecipato alla seduta del Comitato del 9.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 268 del 9.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Germano dei Berici (VI), descritta in premessa, adottata con Deliberazione del C.C. n. 7 del 17.02.2005, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 268 in data 09.05.2007

Premesse:

- Il Comune di San Germano dei Berici (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1519 in data 03.04.1984, successivamente modificato;

- Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 17.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4678 in data 27.10.2005, acquisita agli atti della Regione in data 08.11.2005;

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2006;

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 32144 del 26.07.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Il Genio Civile di Vicenza, con nota n. 42552/46.12/27 del 23.01.2006, in merito alla Dgr 3637 del 13.12.2002, ha espresso nel merito della variante, vista l'asseverazione predisposta dal Tecnico Progettista, parere favorevole.

- Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune, che in sede di controdeduzioni alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).

- Si ricorda che sul nel territorio del Comune di San Germano dei Berici, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)", successivamente modificate ed integrate, è individuato il SIC IT3220037 "Colli Berici".

Si rammenta che la Provincia di Vicenza ha adottato, con Deliberazione di Consiglio n. 78 del 20.12.2006, il P.T.C.P., come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004. In base a quanto dispone l'art. 3 comma 3 delle relative Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al P.R.G. adottate ai sensi della L.R. 61/85 in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17.02.2005, sono i seguenti:

- Fascicolo unico contenente:
  - Relazione Illustrativa;
  - Cartografia;
  - Norme Tecniche di Attuazione;
  - Norme Tecniche di Attuazione, integrazione art. 3.14 D;
  - Tav. n. 14;
  - Schede e foto di simulazione degli interventi.

Descrizione della variante

Con la presente variante l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli ambiti attualmente compromessi da allevamenti intensivi.

Nello specifico è prevista la trasformazione di parte del "volume esistente", destinato ad allevamenti intensivi dismessi, in aree Residenziale o in Attività Ricettiva.

Sono state dunque individuate n. 3 aree sulle quali effettuare la riqualificazione ambientale dando la destinazione di ZTO "C2 di recupero ambientale", per le quali è stata definita una specifica normativa.

La seguente tabella contiene i parametri edilizi e i dati stereometrici:

	ZTO C2.1 di recupero ambientale	ZTO C2.2 di recupero ambientale	ZTO C2.3 di recupero ambientale
Superficie territoriale (mq)	15.800,00	11.881,00	9.109,00
Superficie coperta attuale (mq)	5.310,00	3.375,00	1.750,00
Cubatura resid. Ammessa (mc)	4.248,00	2.700,00	1.400,00
Distanza minima dai confini (ml)	5,00	5,00	5,00
Distanza minima dalle strade (ml)	10,00	10,00	10,00
Altezza massima dell'edificio (ml)	6,00	6,00	6,00
Dotazione minima di aree a standard (mq/mc)	27,5/150	27,5/150	27,5/150

Le tre aree individuate con la presente variante risultano essere di mq. 36.793,00 con superficie coperta utilizzata come allevamento intensivo di mq. 10.435,00.

La cubatura computabile con i sopraccitati parametri risulta quindi essere di:

- ZTO C2.1 di recupero ambientale: mc 4.248,00.
- ZTO C2.2 di recupero ambientale: mc 2.700,00.
- ZTO C2.3 di recupero ambientale: mc 1.400,00.
- Aree a standard minimo: mq 27,5/150 mc pari a mq 1.512,50.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di n. 3 singole modifiche riguardanti la categoria delle zone agricole che, vengono modificate in residenziale, che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.
2. In merito alla valutazione di incidenza ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, il Gruppo di Esperti, costituiti con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, ha preso atto in data 03 maggio 2007 verbale n. 90/07, della relazione per la Valutazione di Incidenza, nella quale si dice che "oggettivamente non possono verificarsi effetti significativi sul SIC denominato Colli Berici".

Il Gruppo di Esperti ha comunque ritenute in merito al SIC, di prescrivere quanto segue:

- le nuove costruzioni dovranno trovare collocazione preferibilmente in corrispondenza del sedime occupato dagli edifici dismessi e dalle loro pertinenze;
- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte, anche per la fase di cantierizzazione;
- le recinzioni o staccionate dovranno essere accompagnate da una siepe arbustiva di specie autoctone quali ad es.: "gelsomino della Madonna, rosa canina, acero campestre, olmo campestre, nocciolo, ecc...";
- nell'area ZTO C2.1 è fatto divieto di utilizzare sia le aree prative poste a Nord-Ovest delle due stalle che ai lati della strada di accesso per il deposito dei materiali o per la movimentazione dei mezzi meccanici durante i lavori di demolizione e ricostruzione;
- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
- I tempi di esecuzione dei lavori siano brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti florofaunistiche presenti;
- Durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi

provvisi di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;

- Prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
- L'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- la progettazione del verde residenziale dovrà garantire il mantenimento del cotico erboso naturale, conservando l'attuale composizione flogistica e potrà consentire il solo sfalcio periodico; mentre nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;

Considerato che quanto proposto, comporterebbe la trasformazione di capannoni intensivi in ZTO Residenziali di aree che, per loro conformazione, non costituiscono nuclei rurali, come previsto dalla ex L.R. n. 24/1985.

Considerato comunque che la proposta risulta finalizzata alla dismissione e recupero paesaggistico ed ambientale dei luoghi, nonché a risolvere problematiche di ordine sanitario, vengono confermati solo i volumi previsti nelle tavole di progetto, fascicolo unico, scheda di simulazione planivolumetrica degli interventi, in scala 1:1.000.

Specificatamente le volumetrie che permangono sono.

Scheda 1 - mc. 1.060,00.

Scheda 2 - mc. 700,00.

Scheda 3 - mc. 500,00.

Ai sensi dell'art. 46 della ex L.R. 61/1985, PROPOSTE di modifica, il Comune in sede di controdeduzioni, individui delle aree entro le quali possano essere ricollocati i volumi proposti, in coerenza con il modello insediativo dei centri, pertanto tali aree dovranno essere aderenti o a ridosso di zone residenziali esistenti.

Il Comune, sempre in sede di controdeduzioni, potrà prevedere maggiori volumetrie, rispetto a quelle proposte, in funzione di un disegno urbanistico coerente, e dei costi di ricollocazione.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alla n. 1 osservazione presentata nei termini, che il Comune ha controdedotto con Deliberazione n. 25 in data 26.09.2005, si concorda con il parere del Comune, come precisato nella successiva tabella.

N.	Nominativo	Descrizione	Parere Comune	Regione
1	Claudia Cellina, Fausto Gregorio. Prot. 2119 del 5.05.2002	trattasi di errore cartografico riportato nella scheda di simulazione. Si allega nuova scheda di simulazione corretta	Parere favorevole.	SI CONDIVIDE con il Comune, rilevando comunque quanto esposto nelle considerazioni e valutazioni espone nel presente parere.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione  
Direttamente in Regione è pervenuta una nota della Pro-

vincia di Vicenza, inviata contestualmente anche al Comune, prot. 487633 in data 05.07.2005.

Con la sopraccitata nota la Provincia rilevava che la documentazione allegata alle varianti in esame era carente sia della Valutazione di Incidenza Ambientale che della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Il Comune ha successivamente provveduto ad integrare la documentazione, si rileva comunque che, il controllo degli atti Amministrativi, come pure la procedura, spetta alla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Germano dei Berici (VI), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17.02.2005 descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo unico contenente:
  - Relazione Illustrativa;
  - Cartografia;
  - Norme Tecniche di Attuazione;
  - Norme Tecniche di Attuazione, integrazione art. 3.14 D;
  - Tav. n. 14;
  - Schede e foto di simulazione degli interventi.

Le aree ed edifici campiti con colore rosso nelle tavole di progetto, fascicolo unico, scheda di simulazione planivolumetrica degli interventi, in scala 1:1.000, sono le volumetrie stralciate con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2037 del 3 luglio 2007

**Comune di Segusino (TV). Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 9 (n. 1/2005) - L.R. 15/2004. Variante alle Norme Tecniche di Attuazione. Restituzione - Art. 47 - L.R. 27.6.1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Maragon, riferisce:

"Il Comune di Segusino (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. n. 2767 del 22.05.1984 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 47 del 23.09.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6756 in data 26.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 28.06.2006, prot. 389366.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non risultano pervenute osservazioni.

Direttamente in Regione non risulta che siano pervenute osservazioni.

Si rileva altresì che agli atti non risulta che il Comune abbia

acquisito il parere dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso, relativamente a quanto prescritto dalla DgrV. n. 3637 in data 13.12.2002, né relativamente a quanto prescritto dalla legge 2.2.1974, n. 64.

Si dà atto che la Ulss n. 6 di Vicenza, con nota n. 193/2005/PREV/SISP in data 04.01.2005, ha espresso in merito alla variante parere favorevole.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole alla restituzione in conformità al parere n. 273 del 9.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

#### delibera

1) di restituire, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Segusino (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 273 del 9.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

#### Allegato A

##### Valutazione Tecnica Regionale n. 273 del 9.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 09.05.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, decidendo la restituzione della variante ai sensi dell'art. 47 della L.R. 27.06.1985, n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 246131/57.09, in data 03.05.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 9.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;

- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni

espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 273 del 9.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Segusino (TV), adottata con deliberazione di Consiglio n. 47 del 23.09.2005 descritta in premessa, sia da restituire ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/1985.

Fabris

#### Allegato A1

##### Parere del Comitato. Argomento n. 273 in data 09.05.2007

Premesse:

- Il Comune di Segusino (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2767 del 22.05.1984 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 47 del 23.09.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6756 in data 26.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 28.06.2006, prot. 389366.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non risultano pervenute osservazioni.

- Direttamente in Regione non risulta che siano pervenute osservazioni.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché delle Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)", e Dgr n. 1180 del 18.04.2006, risultano individuati due SIC e due ZPS, e più precisamente il SIC "IT3230088 - Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba", il SIC "IT3240003 - Monte Cesene", la ZPS "IT3240024 - Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle", la ZPS "IT3240034 - Garzaia di Pederobba".

- Si rileva che agli atti non risulta prodotta la Valutazione di Incidenza Ambientale e di conseguenza che il Comitato di esperti, costituito con Dgr n. 4388 del 30.12.2005 al fine di espletare le procedure concernenti la valutazione di incidenza ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, abbia espresso il proprio parere.

- Si rileva altresì che agli atti non risulta che il Comune abbia acquisito il parere dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso, relativamente a quanto prescritto dalla DgrV. n. 3637 in data 13.12.2002, né relativamente a quanto prescritto dalla legge 2.2.1974, n° 64.

- Si dà atto che la Ulss n. 6 di Vicenza, con nota n. 193/2005/PREV/SISP in data 04.01.2005, ha espresso in merito alla variante parere favorevole.

- Si dà atto che è stata effettuata, da parte del Servizio Amministrativo della Direzione Regionale Urbanistica e Beni

Ambientali, la verifica sulla completezza e regolarità formale della variante. Detto servizio ha rilevato che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 è stata assunta in data 23.09.2005 e che la pratica è pervenuta alla Regione in data 28.06.2006.

Visti gli elaborati trasmessi:

La documentazione che fa parte della variante, adottata con Deliberazione del C.C. n. 47 del 23.09.2005, risulta essere:

- Fascicolo unico contenete la relazione e le modifiche alle NTA.

Consistenza della variante

La variante consiste nel prevedere all'art. 38 delle N.T.A. la possibilità di insediare nelle Z.T.O. D1 e nelle Z.T.O. D2, attività commerciali con l'esclusione delle grandi strutture di vendita, o comunque superiori a 1000 mq, e del settore merceologico alimentare.

Valutazioni e proposte:

Va innanzitutto precisato che nel frontespizio dell'elaborato unico costituente la variante, si fa richiamo all'art. 50, comma 3 della L.R. 61/1985 e che in effetti la procedura di pubblicazione è stata regolarmente effettuata come previsto all'art. 42 della L.R. 61/1985. In realtà la deliberazione di adozione, al punto 2 parla di variante "...redatta ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L.R. 61/1985" e al punto 4 stabilisce "di adottare, ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L.R. 61/1985...".

Nel merito si ritiene che di fatto la modifica alle N.T.A. doveva essere adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 50 della L.R. 61/1985, in quanto prevede l'inserimento anche della destinazione commerciale, prima non prevista, in zona produttiva, pur considerando che la determinazione del settore merceologico e la tipologia delle medie struttura di vendita sarebbero di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/2004.

In ogni caso la variante inquadrata ai sensi del comma 3 dell'art. 50 della L.R. 61/1985, è stata adottata in data 23.09.2005 (pervenuta in Regione in data 28.06.2006), in contrasto con l'art. 48, comma 1 bis della L.R. 11/2004 che fissava il termine ultimo per l'adozione alla data del 28.2.2005, e trasmissione entro il 30.06.2006.

Pertanto, si propone la restituzione della pratica, secondo quanto prevede la L.R. 23/2005.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Segusino (TV) descritta in premessa, sia da restituire ai sensi dell'art. 47 della L.R. 61/1985.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2038 del 3 luglio 2007

**Comune di Soave (VR). Piano Regolatore Generale - Variante 2005/1. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Soave (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1706 del 30.05.2003, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 23.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11216 del 20.06.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 25 del 2005.

Direttamente in Regione è pervenuta n. 1 osservazione a firma della Ditta Pomini.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 325 del 23.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Soave (VR), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 325 del 23.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tavola unica comprendente: - relazione - modifiche ed integrazioni a N.T.A e R.E.;
- Tav. 13.1.a.1 territorio parte nord - sc. 1: 5.000;
- Tav. 13.1.a.2 territorio parte sud - sc. 1: 5.000;
- Tav. 13.3. a capoluogo sc. 1: 2.000;
- Tav. 13.3. c castelletto sc. 1: 2.000;
- Tav.13.4.I centro storico I - gradi di protezione - sc. 1: 500;
- Tav.13.4.III centro storico III - gradi di protezione - sc. 1: 500;
- Tav.13.4.IV centri storici minori - gradi di protezione - scala 1:1000;
- Tav.13.4.V corti e nuclei rurali - gradi di protezione - sc. 1: 1.000;
- Tav.13.4.VI corti extra moenia - gradi di protezione - sc. 1: 1.000;
- Fascicolo schedatura edifici non più funzionali;
- Fascicolo schedatura-documentazione integrativa-verifica agronomica.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 325 del 23.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 23.05.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al voto, approvando la sopra citata variante ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 278024/57.09, in data 17.05.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 325 del 23.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Soave (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 325 in data 23.05.2007

Premesse:

- Il Comune di Soave (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1706 in data 30.5.2003;
  - Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 23.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11216 in data 20.6.2005, acquisita agli atti della Regione in data 27.6.2005;
  - La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 3 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10.6.2005;
  - Direttamente in Regione è pervenuta n. 1 osservazione a firma della Ditta Pomini.
- Verifiche tecnico-amministrative  
Compatibilità idraulica
- il Genio Civile di Verona con nota n. 97783 del 14.2.2006 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica con le seguenti precisazioni:

“poiché la variante prevede l'individuazione di un'area in zona agricola ove trasferire un'attività agro-commerciale, che comporta la realizzazione di nuove superfici coperte o pavimentate, è necessario che il comune abbia cura di introdurre nelle norme tecniche di attuazione l'obbligo di dotare detta area di adeguati volumi di invaso delle acque meteoriche opportunamente dimensionati, rispetto alla superficie resa impermeabile per smaltire almeno 50 mm. di pioggia.

È da evitare volumi depressi rispetto al punto di scarico, nel qual caso si verificherebbe un riempimento e la successiva necessità di scolo meccanico. Tutte le superfici scoperte ove è prevista una pavimentazione, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, dovranno essere realizzate in modo da favorire la permeabilità delle acque nel terreno, (elementi grigliati, autobloccanti in calcestruzzo, etc.) nel rispetto di quanto previsto dal decreto Legislativo 11.05.99 n. 152. Ogni intervento ricadente in zone di pericolosità idraulica individuate dal piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del Bacino dell'Adige - Regione Veneto, sopra citato, dovrà rispettare quanto previsto dalle norme di attuazione del Piano stesso.”

- con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nella schedatura di alcuni edifici rurali non più funzionali alle esigenze del fondo rurale, nella modifica di alcuni gradi di protezione di edifici nel centro storico e nelle corti rurali, nello spostamento di un'attività di commercializzazione prodotti agricoli dal centro abitato in zona agricola e nell'aggiustamento di alcuni articoli di NTA e RE.

Valutazioni e proposte:

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

- La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG:

Modifiche puntuali

Var. n. 1 individuazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2° della L.R. 24/85, di 7 costruzioni esistenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo.

Le schede riportano pochi sintetici dati descrittivi dei fabbricati, unitamente alla dichiarazione del professionista della non funzionalità con i fondi agricoli su cui i medesimi fabbricati gravano.

Pur essendo carente l'analisi agronomica, si ritiene, dato il limitato numero di edifici interessati, di valutare, positivamente le schede come di seguito specificato, fermi restando i criteri fissati dalla Regione relativamente all'art. 4 della L.R. 24/85. Poiché la quasi totalità delle schede riguarda annessi rustici presenti in edifici in parte anche residenziali, si ritiene di dover prescrivere che il cambio di destinazione avvenga previo accertamento dei vincoli di non edificazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/85 sul fondo agricolo, anche se modesto, di pertinenza, o la costituzione di analogo vincolo ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004. Anche gli annessi ricadenti all'interno del vasto ambito del “Castello” soggetto a Piano Particolareggiato, risultano ammissibili, in quanto la varian-

te interessa esclusivamente il cambio di destinazione, senza interessare il territorio circostante. In ogni caso, non risulta possibile condividere la scheda ENF/3, in quanto vi è presente un'attività di vinificazione collegata all'attività agricola.

Var. da n. 2 a n. 12 modifica del grado di protezione attribuito a singoli edifici in zona "A", del capoluogo e di Castelcerino, ed in corti rurali.

Per quanto attiene alle modifiche agli edifici tutelati con grado di protezione si ritiene che le variazioni introdotte, che peraltro interessano un numero molto limitato di edifici, siano condivisibili con le seguenti limitazioni.

In dettaglio:

Var. n. 2, 3: Tavola n° 13.4.IV, Progr. 82, alle unità edilizie "9b" e "14b" viene modificato il Grado di protezione da G.P. 5 - "Demolizione senza ricostruzione" a G.P. 4 "Sostituzione edilizia".

Trattandosi di interventi di sostituzione edilizia in ambito di pregio si prescrive che la trasformazione avvenga seguendo i criteri del riordino ambientale di cui all'art. 7.1.2.7 delle Norme di attuazione.

Var. n. 4: Nella corte rurale n° 40 - Pigna (Tavola n° 13.4.V, Progr. 83) per l'unità edilizia "6" viene ammesso il cambiamento di destinazione d'uso in residenza, fermo restando il grado di protezione 3 - Ristrutturazione edilizia, attribuito dal Piano vigente.

La proposta è condivisibile.

Var. n. 5: Nell'isolato B.B.6 di Borgo Bassano (Tavola n° 13.4.I, Progr. 79) è eliminato l'obbligo del Piano di Recupero. Viene definito l'ambito di unità minima d'intervento e viene stabilita la sagoma planovolumetrica per la nuova edificazione ammessa.

La proposta è condivisibile.

Var. n. 6: Nell'isolato B.B.2 (erroneamente indicato come B.B.6. negli elaborati di variante) di Borgo Bassano (Tavola n° 13.4.I, Progr. 79) all'unità edilizia "11" viene assegnato il G.P. 4 - Sostituzione edilizia, anziché 5 - Demolizione senza Ricostruzione - con riordino ambientale come da PRG vigente.

Trattandosi di interventi di sostituzione edilizia in ambito di pregio si prescrive che la trasformazione avvenga seguendo i criteri del riordino ambientale di cui all'art. 7.1.2.7 delle Norme di attuazione.

Inoltre la modifica prevede la possibilità di intervenire direttamente attuando l'unità minima di intervento anziché a seguito approvazione di Piano di recupero, come stabilito in sede di Piano regolatore Generale vigente. È stata altresì introdotta una limitazione della volumetria realizzabile che passa da 3.000 mc. a 1.720 mc.

L'intervento mira alla riqualificazione di un'ambito degradato localizzato in posizione centrale che non può non essere sostenuto.

Auspiciando che le opere di trasformazione si uniformino su soluzioni progettuali di qualità, sia per quanto riguarda le scelte architettoniche che la dotazione di standard, in onore al particolare pregio che caratterizza il sito, si ribadisce comunque al comune l'obbligo del rispetto degli artt. 7 e 8 del D.M. 1444/68 per quanto riguarda i distacchi dai fabbricati contermini.

Var. n. 7, 8: Nell'isolato D.M. 6 (Tavola n° 13.4.III, Progr. 81), alle unità edilizie "19" e "20" viene cambiato il grado di protezione da da G.P. 2 restauro integrativo e propositivo a G.P. 6 - Integrazioni planimetriche e altimetriche con definizione

della sagoma limite; inoltre è definita la sagoma planovolumetrica della nuova costruzione ammessa previa eliminazione del volume esistente.

La modifica permette di intervenire demolendo l'edificio interno e realizzando nuova volumetria per complessivi mc. 2.080.

In sede di sopralluogo è stato possibile verificare che il fabbricato censito con scheda n. 19 appare già molto compromesso sia perché in avanzato stato di degrado sia perché già oggetto di interventi che ne hanno modificato la forometria.

Si ritiene pertanto che la modifica del grado di protezione in senso più permissivo possa essere condivisa come pure la realizzazione di volumi in ampliamento.

Non sembra invece condivisibile la previsione di chiudere la cortina edilizia lungo corso Vittorio Emanuele prevedendo di collegare le unità n. 1 e n. 14 costruendo una nuova unità edilizia di due piani.

Tale intervento comporterebbe la chiusura dell'accesso alla corte interna che, sebbene attualmente occupata da una attività commerciale, pare destinata ad essere ripristinata. Si vede infatti come il comune abbia mantenuto la previsione di demolizione senza ricostruzione a carico delle strutture interne alla corte.

Si segnala altresì come la presenza del supermercato costituisca un forte elemento di degrado chiaramente percepibile dalla corte tra le unità 19 e 43 e la realizzazione del nuovo edificio in corrispondenza dell'unità 19 previsto di altezza pari a m 6.50 potrebbe non essere sufficiente a coprire la vista sul medesimo. Si vedano in proposito le foto relative che ritraggono anche parte degli edifici adiacenti di altezza pari a tre piani.

La variante può essere ammissibile, a condizione che, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, l'ambito venga assoggettato a unità minima di intervento al fine di coordinare le opere di riqualificazione di tutto il complesso e di mantenere, anche sotto forma di passaggio coperto l'accesso alla corte eliminando la previsione di cui alla variante 8 o limitando la nuova cubatura al solo piano primo.

Var. n. 9: Nella corte 4 (Tavola n° 13.4.VI, Progr. 84) all'unità edilizia "66" - G.P. 3 Ristrutturazione Edilizia - viene assegnato il G.P. 6 - Integrazioni planimetriche e altimetriche - nuove costruzioni

Trattandosi di interventi di sostituzione edilizia in ambito di pregio si prescrive che la trasformazione avvenga seguendo i criteri del riordino ambientale di cui all'art. 7.1.2.7 delle Norme di attuazione.

Var. n. 10: Nella corte rurale n° 37 - San Lorenzo (Tavola n° 13.4.V, Progr. 83) è apportata una rettifica al perimetro in ampliamento.

La proposta è condivisibile.

Var. n. 11: In frazione di Castelletto, viene ampliato l'ambito della corte 11 (Tavola n° 13.4.VI, Progr. 84) con conseguente ridimensionamento della limitrofa zona "C2/PA" - Residenziale con piano attuativo vigente.

La proposta è condivisibile.

Var. n. 12: Nella corte rurale 24 - Tebaldi (Tavola n° 13.4.V, Progr. 83) l'unità edilizia "16" viene riclassificata da G.P. 4 sostituzione edilizia a G.P. 6, integrazione planimetrica e altimetrica - nuove costruzioni.

Un eventuale innalzamento del fabbricato interessato dalla variante, proprio perché sito in posizione avanzata rispetto agli

altri edifici del borgo rurale, occluderebbe la visuale impedendo la vista sull'intero nucleo.

Pertale motivo la trasformazione dell'edificio e in particolare l'integrazione altimetrica non sembrano essere condivisibili.

Peraltro il mantenimento del Grado di protezione in essere - G.P. 4 - sostituzione edilizia - consente comunque il recupero del fabbricato. La proposta pertanto è respinta.

Var. n. 13: Individuazione in zona E2/c di un "ambito destinato alla delocalizzazione di attività agrocommerciale" ove è prevista la realizzazione di una struttura per lo stoccaggio e la commercializzazione di materiali funzionali all'attività agricola. Tale attività oggi viene esercitata nel centro abitato in zona territoriale omogenea "B" assoggettata a Piano di Recupero con indicazione "attività da trasferire".

La finalità della modifica è quella di porre fine al transito dei mezzi agricoli, incompatibili con la viabilità urbana, e di dare attuazione alle previsioni di PRG vigente riqualificando l'area e recuperando a fini residenziali i fabbricati.

Si rileva che la previsione di nuova zona agrocommerciale in zona agricola non trova fondamento nella normativa urbanistica attualmente vigente della L.R. 18/2006 per la quale gli interventi edilizi, devono essere in funzione dell'attività agricola e destinati a strutture agricole-produttive con le modalità di cui agli art. 44 e 45 L.R. 11/2004. Tuttavia, data la necessità di portare fuori del centro abitato l'attuale attività, che risulta in contrasto con le destinazioni ammissibili, anche per motivi di sicurezza, per il fatto che vengono commercializzati carburanti e altri materiali pericolosi, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 di individuare detto ambito come zona Agroindustriale. Il Comune, potrà in sede di controdeduzioni confermare o meno tale proposta; in caso di mancate controdeduzioni, la variante è stralciata.

#### Parere geologico

- Le varianti n. A1÷A3, A11, ENF1, ENF6, ENF7 sono ubicate in aree caratterizzate da terreni classificati mediocri in quanto le caratteristiche geomeccaniche sono variabili e mediocri, le pendenze possono raggiungere il 20% e ci possono essere difficoltà di drenaggio. In queste situazioni l'edificabilità è consentita ma si richiedono interventi specifici per la costruzione di nuovi edifici.
- La variante ENF2 ricade in terreni classificati scadenti nei quali, per le caratteristiche geomeccaniche e per le pendenze maggiori al 20%, l'edificabilità è sconsigliata, ma possibile dopo aver effettuato indagini preventive e puntuali che attestino la qualità dei terreni, la fattibilità dell'opera e che individuino interventi migliorativi dei terreni di fondazione

Modifiche ai testi normativi delle Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle NTA e del RE, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Relativamente alle modifiche alle Norme Tecniche Attuative e al Regolamento Edilizio, si evidenzia che tutte le variazioni introdotte sono finalizzate ad introdurre una disciplina più restrittiva e puntuale o a recepire disposizioni normative sopravvenute.

Pertanto si ritiene che le variazioni introdotte siano migliorative e quindi condivisibili.

Nello specifico:

Norme Tecniche Attuative

1. È aggiunto il seguente articolo alle N.T.A. "art. 3.14 delle N.T.A - Definizione di strutture accessorie".

Si definiscono i seguenti termini ricorrenti nelle presenti N.T.A: Banchina, Pensilina, Tettoia, Gazebo, Pergolato.

2. È aggiunto il seguente articolo alle N.T.A. "art. 6.17 delle N.T.A - Recupero a fini abitativi dei sottotetti", finalizzato a consentire l'utilizzo dei sottotetti ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12.
3. Modifica "art. 7.1.1.1 delle N.T.A. -Interventi edilizi correlati al grado di protezione G.P. 4 - sostituzione edilizia". È previsto che la sostituzione degli organismi edilizi esistenti con altri di nuova costruzione sia consentita nei limiti del volume esistente e quindi svincolata dal rispetto di altezze e sedimi esistenti.
4. Modifica "art. 7.1.2.2. delle N.T.A. - Norme per l'utilizzabilità dei vani"  
Il punto 4 del comma 1, riferito ai sottotetti è soppresso.
5. Modifica "art. 7.2.1. delle N.T.A. - Zona B - di completamento"

Viene precisato che per le zone B di completamento le nuove costruzioni siano ammesse anche nelle porzioni di lotto inedificate, purchè funzionalmente collegate all'edificio esistente, sotto i profili dell'accesso all'area, della circolazione interna e dell'organizzazione degli spazi scoperti, e che, nelle porzioni di lotto inedificate il nuovo volume ammissibile sia dato dalla differenza fra il volume massimo ammesso dalla norma specifica, ed il volume già edificato.

6. Modifica "art. 7.3.1. delle N.T.A.- Zona C1 - residenziale integrativa".

Al comma 9 dell'art. 7.3.1 Zona C1 -residenziale integrativa, viene proposta la stessa modifica introdotta per le zone B di completamento relativamente alle porzioni di lotto inedificato.

7. Modifica "art. 7.4.2. delle N.T.A. - Zona D.1.2. Produttiva con piano attuativo vigente".

E prevista la possibilità di insediare circoli e luoghi di ritrovo all'interno delle zone D.1.2. solo se svolgenti attività d'impresa iscritta alla Camera di Commercio.

8. Modifica "art. 7.4.3. delle N.T.A. - Zona D.1.3. Produttiva di espansione"

E prevista la possibilità di insediare circoli e luoghi di ritrovo all'interno delle zone D.1.2. solo se svolgenti attività d'impresa iscritta alla Camera di Commercio.

9. Modifica "art. 7.5.2. delle N.T.A. - Edificabilità nelle sottozone agricole"

Dopo l'ultimo comma dell'art. 7.5.2 è aggiunto il comma "Norma relativa all'ambito in zto E2/c per trasferimento di attività agro-commerciale dalla zto B soggetta a piano di recupero n°2."

In tale ambito in cui è ammessa la costruzione di una struttura edilizia per lo stoccaggio e la commercializzazione di materiali funzionali all'attività agricola.

L'intervento edilizio è subordinato al rilascio di permesso di costruire nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: Altezza massima pari a ml 8,00 e Rapporto di copertura massimo del 40% della superficie dell'ambito.

Se necessario il rilascio di permesso di costruire è subordinato all'impegno convenzionato da parte del richiedente ad integrare le opere di urbanizzazione mancanti prima del completamento dell'intervento autorizzato.

Nell'ambito della zona la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore ad 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

Il progetto edilizio dovrà attenersi, con riferimento alle caratteristiche tipologiche, compositive e di finitura, alle prescrizioni di cui all'articolo 7.5.6. (direttive per l'edificazione in zona agricola) delle N.T.A.

È vietata la pavimentazione delle aree scoperte, ad eccezione di quelle perimetrali all'edificio strettamente necessarie per ragioni di salubrità.

In sede di richiesta di permesso di costruire devono essere indicate le tipologie di prodotti da distribuire e le modalità previste per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e deve essere dimostrata l'osservanza delle leggi e delle norme vigenti in materia d'igiene ambientale."

10. È aggiunto "art. 7.5.6 delle N.T.A. Strutture non più funzionali al fondo agricolo"

Viene precisato che le costruzioni esistenti in zona agricola che non risultano più funzionali alle esigenze dei fondi rustici sono individuate singolarmente nelle tavole della serie 13.1. comprendenti l'intero territorio comunale e che la destinazione d'uso ammessa per ogni singola struttura è quella riportata sulle apposite schede che costituiscono parte integrante del P.R.G.

11. L'articolo "7.5.6 delle N.T.A. -Direttive per l'edificazione in zona agricola" assume il numero d'ordine 7.5.7:

12. L' articolo "7.5.7 delle N.T.A. -Norma particolare per la trasformazione del territorio rurale" assume il numero d'ordine 7.5.8.

13. Modifica "art. 7.9. delle N.T.A. - Parco del castello", al terzo punto del comma 4 dell'art. 7.9. viene precisato che ammesso il mantenimento dell'attività agricola in atto, nel rispetto della naturale varietà fisiografica e delle prescrizioni eventualmente dettate dallo strumento urbanistico attuativo, come da strumento vigente è altresì ammesso il nuovo impianto di colture tipiche della collina soavese (vigneto, oliveto), purchè non in sostituzione di filari di siepi o singole piante autoctone e/o naturalizzate esistenti.

Regolamento edilizio

1. Modifica "art. 3 del Regolamento Edilizio - Competenze e attribuzione della Commissione Edilizia".

Il comma 6 dell'art. 3 - è integralmente sostituito cosicché vengono subordinati a parere della Commissione Edilizia Integrata, e quindi necessitano di autorizzazione paesaggistica, ad interventi significativi sotto il profilo paesaggistico, quali ad esempio: installazione di: cartelloni, mezzi pubblicitari, insegne, tende, collocazione di antenne paraboliche e satellitari, gruppi refrigeranti, collocazione sostituzione o modifica di vetrine, insonacature, coloriture, decorazioni pittoriche, e installazione, modifica e rimozione di recinzioni, inserimento di cancelli pedonali e carrai.

2. Modifica "art. 28 del Regolamento Edilizio -Interventi liberi".

Viene precisato che nelle zone vincolate paesaggisticamente gli interventi liberi sono comunque subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica quando dovuta.

3. Modifica "art. 29 del Regolamento Edilizio -Opere soggette a denuncia di inizio attività"

È aggiunto un comma in recepimento dell'art. 22 del Dpr 380/2001 che consente di realizzare alcuni interventi mediante denuncia di inizio di attività (Super D.I.A.) anziché permesso di costruire.

Trattasi di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del Dpr.380/2001, di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati o di interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

È opportuno fare la seguente modifica d'ufficio:

punto a) dopo "...articolo 10 comma 1 lettera c )" è aggiunto "Dpr 380/2001".

4. Viene sostituito "art. 30 del Regolamento Edilizio - Opere soggette ad autorizzazione paesaggistica".

Viene precisato che nelle zone delimitate nel P.R.G. con vincolo paesaggistico i titoli abilitativi (P.C. o D.I.A.) sono subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Allo stesso modo sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi, anche minori, di trasformazione del territorio e/o dell'involucro esterno degli edifici, all'interno dell'area delimitata nel P.R.G. con vincolo paesaggistico.

Osservazioni pervenute in Comune

In merito alle osservazioni pervenute in Comune si decide quanto segue:

N.	Nominativo	Parere Comune	Parere Regione
1	Zenatello Guido e altri.	non accoglimento in quanto si rileva che il P.R.G. vigente già prevede talune zone che sembrano rispondere adeguatamente alle esigenze espresse nell'osservazione, in particolare la zona D 1.3.3., riservata ad insediamenti produttivi con tipologia tipicamente artigianale	Si concorda: RESPINTA
2	Tessari Domenico	non accoglimento in quanto la norma di riferimento ammette la ristrutturazione edilizia e, pertanto, l'osservazione risulta pleonastica	Si concorda: RESPINTA
3	Tebaldi Silvano e Francesco	non accoglimento in quanto trattasi di osservazione non pertinente riguardando ambiti territoriali non modificati dalla presente variante	Si concorda: RESPINTA

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito alla osservazione pervenuta direttamente in Regione, relativa alla riclassificazione della sottozona E1 in E2 e a un ulteriore schedatura di alcuni fabbricati rurali in loc. Monte Bissone, si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto l'osservazione viene respinta, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 affinché il Comune abbia l'opportunità di proporre l'accoglimento o meno dell'osservazione in coerenza con le schede adottate.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante 1/2005 al Piano Regolatore Generale del Comune di Soave (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tavola unica comprendente: - relazione - modifiche ed integrazioni a N.T.A e R.E.;
- Tav. 13.1.a.1territorio parte nord - sc. 1: 5000;
- Tav. 13.1.a.2territorio parte sud - sc. 1: 5000;
- Tav. 13.3.acapoluogo sc. 1: 2000;

- Tav. 13.3.ccastelletto sc. 1: 2000;
- Tav.13.4.Icentro storico I - gradi di protezione - sc. 1:500;
- Tav.13.4.IIIcentro storico III - gradi di protezione - sc. 1: 500;
- Tav. 13.4.IVcentri storici minori - gradi di protezione - sc. 1:1000;
- Tav.13.4.Vcorti e nuclei rurali - gradi di protezione - sc. 1:1000;
- Tav.13.4.VIcorti extra moenia - gradi di protezione - sc. 1:1000;
- Fascicolo schedatura edifici non più funzionali;
- Fascicolo schedatura-documentazione integrativa-verifica agronomica.

Relativamente all'osservazione pervenuta in Regione, si fa presente che copia della stessa, datata 18.05.2007, è stata inviata in Comune e pertanto su quel testo possono essere già elaborate le controdeduzioni.

Vanno visti n. 12 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2039 del 3 luglio 2007

**Comune di Soave (VR). Piano Regolatore Generale - Variante 2005/2. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Maranon, riferisce:

“Il Comune di Soave (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1083 del 16.04.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 23.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11217 del 20.06.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 326 del 23.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la

variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Soave (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 326 del 23.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 1 Relazione tecnica
- Tav. 2 Scheda n.6 L.R. 11/87
- Tav. 3 Stato di progetto - Planimetria generale - Dati stereometrici
- Estratto tav. 13.3.d - zona industriale sc. 1: 2000

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 326 del 23.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 23.05.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al voto, approvando la sopra citata variante ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 278024/57.09, in data 17.05.2007 e ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 326 del 23.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Soave (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 326 in data 23.05.2007

Premesse:

• Il Comune di Soave (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1083 in data 16.04.2004;

• Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 23.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11217 in data 20.6.2005, acquisita agli atti della Regione in data 27.6.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante

è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 0074268 del 16.9.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

- Il Genio Civile di Verona, con nota n. 97802 del 14/02/2006, ha preso atto dell'asseverazione a firma del tecnico progettista, ove si evince che per l'adozione della variante non è necessario redigere la relazione di valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

- la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

- tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 10.2.2005, come evidenziato nel Decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 25 del 23.2.2005;

- pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

- La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG:

Modifiche puntuali

Var. n. 1 Modifica all'interno di uno degli ambiti soggetti alla L.R. 11/87, scheda n. 9 - Legnoform, con l'introduzione della possibilità di un ampliamento pari a 1.500 mq di un manufatto della Ditta "Locat s.p.a." ubicato in zona territoriale omogenea di tipo "E" agricola, utilizzato dalla ditta "Legnoform" per la produzione di pallets in legno.

Considerazioni:

- Il Comune di Soave ha la necessità di predisporre una variazione al PRG per consentire l'ampliamento di un'attività produttiva della ditta Legnoform S.p.A.
- La ditta sopraccitata era già stata schedata attraverso una specifica variante al PRG ai sensi della L.R. 11/87, approvata con Dgr n. 5038 del 3 ottobre 1995: la variante è finalizzata alla modifica delle indicazioni della citata variante.
- L'attività oggetto della citata scheda ricade parte in Comune di S.Bonifacio e parte in Comune di Soave ed è attualmente divisa sul confine comunale, nel versante di Soave, da una previsione di viabilità inserita con una recente variante approvata nel 2004.
- La convenzione stipulata in esecuzione alla LR 11/87 ammetteva la suddivisione in ditte diverse ed anche il subentro previo parere del Consiglio comunale ed a condizione che si esercitasse analogo attività.
- L'attuale variante comporta la suddivisione della scheda in due, una per ciascun comune, suddivise tra loro dalla previsione viabilistica comunale.
- È stata riportata, elencando puntualmente zona produttiva

per zona produttiva, la verifica ai sensi dell'art. 41 del vigente PRG, che stabilisce che risulta attuata/realizzata una quantità di area produttiva di PRG pari al 67%.

- La ditta ha richiesto un ampliamento di 1.500 mq da collocare in aderenza al capannone esistente, nel rispetto della distanza dalla nuova strada di 20 metri, all'interno della sagoma già prevista dalla LR 11/87; detto ampliamento sarà esteticamente analogo alla parte esistente.
- L'intervento tiene conto dei vincoli presenti nell'area: le fasce di rispetto dalla prevista strada di PRG e dall'elettrodotto che attraversa diagonalmente la proprietà. La verifica delle emissioni elettromagnetiche dell'elettrodotto misurate nell'ottobre 2004, ha dato esito negativo; in ogni caso l'ampliamento proposto che è in parte interessato dalla fascia di rispetto, sarà adibito a deposito, destinazione che non prevede una presenza continuativa di personale.
- In sintesi si tratta di una modifica di una scheda ex LR 11/87, che sulla base della necessità di inserire una nuova viabilità comunale comporta la suddivisione della scheda in due. Peraltro le due schede confermano fabbricati produttivi esistenti, con alcune riorganizzazioni funzionali e di standard, che vengono suddivisi rispettivamente nel comune di Soave e nel comune di san Bonifacio. Dell'area occupata dalla strada di PRG interna alla proprietà, se ne prevede la cessione gratuita a favore del comune di Soave. Si dispone pertanto il trasferimento della tettoia, che attualmente interessa la futura sede stradale, nell'ambito del lotto, ma sempre all'interno del limite di edificabilità dell'area della scheda n. 6 della LR 11/87.

Standard urbanistici

Superficie del lotto mq 27.931 ( di cui 21.400 in comune di Soave e 6.51 in Comune di S.Bonifacio)

	Stato Attuale		Ampliamento LR 35/02	
	Soave	S. Bonifacio	Soave	S. Bonifacio
Sup. coperta	2.887,87 2.330+557,87	2.990	4.387,87 3.830+557,87	2.900
Volume	17.616,80	17.690	26.766	17.690
Parcheggi	1.440 >5%	-	1.440 >5%	327 >5%
Verde	1.440 >5%	-	1.440 >5%	327 >5%
Altezza	6,1	6,1	6,1	6,1
Rapp. Copertura	13,5	44,4	15,68	44,4
Dist. Confini	>5	>5	>5	>5
Dist. Fabbricati	>10	>10	>10	>10

La variante risulta ininfluenza per il contenuto; riguarda un'attività posta fuori zona a confine con il Comune di S.Bonifacio, ma inserita in un contesto fortemente edificato proprio dalla parte di S.Bonifacio.

La necessità di inserire una nuova viabilità comunale, ha comportato la suddivisione della scheda in due: la scheda dell'attività, per la parte ricadente in comune di Soave, si configura nella tavola 3.

La variante, comunque può risultare condivisibile.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 2/2005 al Piano Regolatore Generale del Comune di Soave (VR), descritta in

premesse, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 1 Relazione tecnica
- Tav. 2 Scheda n.6 L.R. 11/87
- Tav. 3 Stato di progetto - Planimetria generale - Dati stereometrici
- Estratto tav. 13.3.d - zona industriale sc. 1: 2000

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2040 del 3 luglio 2007

**Comune di Solesino (PD). Piano Regolatore Generale - Variante 2004/A. Riadozione. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**  
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Maran-  
gon, riferisce:

“Il Comune di Solesino (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2969 del 14/09/2000, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 28/02/2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6097 del 29/06/2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 120 del 7/03/2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Solesino, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 120 del 7.03.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.3.A - P.R.G. Variante 2004/A - Zone significative Motte-Ceresara, scala 1:2000;
- Tav. 13.3.B - P.R.G. Variante 2004/A - Zone significative Centro, scala 1:2000.

**Allegato A**

Valutazione Tecnica Regionale n. 120 del 7.03.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 07.03.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 44 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 119474/57.09, in data 01.03.07, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 7.03.07, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 120 del 7/03/2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Solesino (PD), descritta in premessa, sia approvata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985.

Fabris

**Allegato A1**

Parere del Comitato. Argomento n. 120 in data 07/03/2007

Premesse:

• Il Comune di Solesino (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2969 in data 14/09/2000 e sue successive modificazioni;

• Con deliberazione di Consiglio n. 09 del 28/02/05, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6097 in data 29/06/05, acquisita agli atti della Regione con prot. n. 542556/47010212 del 28/07/2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

• l'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 61103 del 31/05/2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

## Verifiche tecnico-amministrative

## Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

• tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 25/02/2005, prot. n. 1726 del 25/02/2005;

• pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Compatibilità idraulica (come da variante "2004/A" adottata con DCC 23/04/04)

• il Comune con rispettive note n. 11841 del 16/12/2004 e n. 9379 del 11/10/2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica ai Consorzi di Bonifica Adige Bacchiglione ed Euganeo di Este, i quali hanno espresso un parere favorevole con prescrizioni con note n. 78 del 10/01/2005 e n. 8/22.6 del 4/01/2005;

• il Comune con nota n. 10343 del 27/07/2006 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, il quale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni con note n. 78 del 10/01/2005 e n. 8/22.6 del 4/01/2005;

• il Genio Civile di PADOVA con nota n. 601606 del 19/10/2006 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, aggiornata con DgrV 1322 del 10/05/2006, ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).

## Parere Geologico

Dall'esame delle varianti approvate con DCC n. 21 del 23/04/2004, DCC n. 22 del 23/04/2004, DCC n. 58 del 28/12/2004, DCC n. 5 del 28/02/2004, DCC n. 6 del 28/02/2004, DCC n. 7 del 28/05/2005, DCC n. 9 del 28/05/2005 e DCC n. 44 del 5/12/2004 al Piano Regolatore del Comune di Solesino, la cui relazione geologica è stata realizzata nel 1987, si è osservato che:

• l'intera superficie del territorio comunale è costituita da materiali fini quali sabbie, limi e argille che generalmente presentano caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti;

• esaminando una serie di sondaggi effettuati in occasione della realizzazione dell'analisi geologica allegata al P.R.G., sono stati individuati, ad una profondità di circa un metro da piano campagna, livelli di materiali molli o molto molli per presenza di una prima falda situata a modesta profondità (1÷2 m da p. c.). Tali livelli, estesi su quasi la totalità della superficie comunale, presentano una capacità portante medio-bassa (questo per quanto riguarda i primi 5 metri dal piano campagna, massima profondità investigata).

• Per i motivi sopra citati la "carta delle penalità edificatorie" (Tav. 10.9 del P.R.G.) classifica quasi tutto il territorio comunale nei terreni mediocri. In tali terreni l'edificazione è

possibile, ma si ritiene opportuno effettuare, prima di qualsiasi nuova progettazione, indagini di dettaglio, come definito dal D.M. 11/03/88, al fine di verificare con maggiore precisione le caratteristiche geotecniche dei terreni sottostanti e le metodologie di fondazione più idonee per la realizzazione delle opere in progetto.

Si ricorda, infine, che il comune di Solesino è dotato di un attuale P.R.G. che presenta un'analisi geologica datata 1987, pertanto si raccomanda l'Amministrazione Comunale di provvedere, in occasione di nuove varianti o della realizzazione del P.A.T. (art. 15 L.R. 11/2004), ad un'integrazione della relazione geologica e ad un aggiornamento delle carte allegate come definito dalla Dgr 615/96 che tratta le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale".

## Vinca

Nel territorio di Solesino non sono presenti aree SIC o ZPS.

## Compatibilità con il P.T.C.P. adottato

Con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 31.07.2006, è stato adottato il Piano territoriale di Coordinamento provinciale, attualmente in regime di salvaguardia ai sensi della L. 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito sono state acquisite le valutazioni della Provincia di Padova relativamente alla compatibilità delle previsioni con il P.T.C.P. adottato.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG;

## Zonizzazione

n.	Tavola 1:5000	Tavola 1:2000	Descrizione della variante e motivazione
5		13.3.A	L'area classificata come zona F nel vigente PRG, viene trasformata in zona D in quanto sulla stessa vi insiste un impianto per la distribuzione di carburante. L'area ha una superficie di mq. 5.969.
44		13.3.A	Ampliamento di circa mq.7576 in area già agricola della zona D5.2 È previsto l'ampliamento della zona D5.2 per una superficie di mq. 7.576.
58		13.3.B	L'area classificata come zona F nel vigente PRG, viene trasformata in zona D in quanto sulla stessa vi insiste un impianto per la distribuzione di carburante. L'area ha una superficie di mq. 4.343.
60		13.3.B	È previsto l'ampliamento della zona D1/6 per mq. 728.
61		13.3.B	È previsto l'ampliamento della zona D1/6 per complessivi mq. 4.388.
76		13.3.B	Riclassificazione di un'area già a servizi e ampliamento della stessa a scapito della zona D1/2 per mq.1230 in zona D7 speciale per "distribuzione carburanti e turistico ricettiva".
---		13.3.B	Area già di tipo D4 nel PRG vigente per la quale è stata inserita in normativa la modalità di attuazione attraverso lo strumento urbanistico attuativo. L'area misura mq. 17.836.

## Modifiche ai testi normativi delle NTA e RE

Nessuna modifica a RE e NTA vigenti

## Valutazioni e proposte

La Variante Parziale puntuale non interviene in modo significativo sull'esistente costruito di Solesino, non prospetta alcuna modifica strutturale dell'assetto territoriale.

Per quanto riguarda le zone agricole si evidenzia la cessazione dell'efficacia della L.R. 24/1985 il giorno 30 giugno

2006 ai fini del combinato disposto della L.R. 11/2004 e L.R. 23/2005.

Restano fatti salvi gli articoli previsti dall'art. 44 punto 5 della L.R. 11/2004.

Ciò premesso, nel merito delle scelte operate, la variante parziale al PRG del Comune di Solesino (PD) risulta condivisibile nella sua struttura progettuale complessiva, negli obiettivi da perseguire, nella metodologia finalizzata al raggiungimento degli stessi.

Tutte le scelte vengono considerate ammissibili.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Solesino (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.3.A - P.R.G. Variante 2004/A - Zone significative Motte-Ceresara, scala 1:2000;
- Tav. 13.3.B - P.R.G. Variante 2004/A - Zone significative Centro, scala 1:2000.

Vanno visti n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2041 del 3 luglio 2007

**Comune di Villorba (TV). Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Ex Cantina Sociale" in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 L.R. 23/1999. Approvazione definitiva - Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.**  
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Villorba (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 4499 in data 27.07.1990e successivamente modificato.

Con Deliberazione di Giunta n. 31 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato il programma integrato di riqualficazione urbanistica ed edilizia denominato "Ex Cantina Sociale", in variante al PRG ai sensi dell'art. 5 della LR 23/99.

La procedura di pubblicazione e deposito del Programma integrato di Riqualficazione Urbanistica è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 5 della LR 23/99, e a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione.

Con deliberazione di Consiglio n. 55 del 23.11.2005 il Comune ha controdedotto all'osservazione ed ha quindi approvato il citato programma integrato.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 94 del 1.03.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 617 del 7.03.2006, con la quale si riteneva meritevole di approvazione della variante al P.R.G., conseguente al P.I.R.U.E.A., previa introduzione di proposte di modifica.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 in data 13.06.2006, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 23.06.2006, con nota prot. n. 20230, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 26.06.2006, prot. n. 382769.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 11.04.2007, come rettificata dalla DCC n. 34 in data 14.05.2007, il Comune formulava modifiche ed integrazioni alle controdeduzione, già assunte dalla DCC n. 52/2006, in risposta alle proposte di modifica disposte dalla Giunta regionale con delibera n. 617 del 7.03.2006; la documentazione è stata trasmessa rispettivamente con nota n. 12770 in data 19.04.2007 e nota n. 15320 in data 16.05.2007.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 315 del 23.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, il Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Ex Cantina Sociale" in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villorba (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 315 del 23.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Il PIRUEA risulta costituito dagli elaborati allegati alla Dgr n. 617 del 7.03.2006 e quelli modificati in controdeduzione di seguito elencati:

A-Elaborati costituenti il PIRUEA:

- Tav. P.05 Scheda urbanistica,
- Tav. P.06 Schema planivolumetrico,
- Tav. P.07.a Soluzione planovolumetrica e tipologica Lotto 1,
- Tav. P.07.b Soluzione planovolumetrica e tipologica Lotto 3,
- Tav. P.07.c Soluzione planovolumetrica e tipologica-viste prospettiche,
- Tav. P.08 Spazi di uso pubblico,
- Tav. P.12 Disciplinare, Elenco prezzi e Preventivo opere di urbanizzazione,
- Tav. P.13 Schema di convenzione;
- Elab. P.14 Relazione illustrativa, limitatamente alle NTA di PIRUEA;

- B-Progetto opera di beneficio pubblico:
- Tav. 1 Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa
  - Quadro d'insieme,
  - Tavole 2/a, b, c, d, e, f, denominate-Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa - Stato di fatto,
  - Tavole 3/a, b, c, d, e, f, denominate-Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa - Stato di progetto,
  - Tav. 4.g Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa - Schemi manufatti,
  - Tav. 5 Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa - Sezioni,
  - Elab. 6 Relazione-Capitolato d'Appalto-Elenco Prezzi-Computo Metrico,
  - Elab. 6 bis Preventivo di Spesa, Progetto Generale e I° Stralcio.

### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 315 del 23.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 23.05.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 5 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente il PIRUEA dell'ex Cantina Sociale, in variante al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 278024/57.09, in data 17.05.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 315 del 23.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che il Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato ex Cantina Sociale in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villorba (TV), descritto in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 315 in data 23.05.2007

Premesse:

- Il Comune di Villorba (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 4499 in data 27.07.1990e successivamente modificato.
- Con Deliberazione di Giunta n. 31 in data 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato il programma

integrato di riqualficazione urbanistica ed edilizia denominato "Ex Cantina Sociale", in variante al PRG ai sensi dell'art. 5 della LR 23/99.

- La procedura di pubblicazione e deposito del Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 5 della LR 23/99, e a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione.

- Con deliberazione di Consiglio n. 55 del 23.11.2005 il Comune ha controdedotto all'osservazione ed ha quindi approvato il citato programma integrato.

- Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 94 del 1.03.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

- Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 617 del 7.03.2006, con la quale si riteneva meritevole di approvazione della variante al P.R.G., conseguente al P.I.R.U.E.A., previa introduzione di proposte di modifica.

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 in data 13.06.2006, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 23.06.2006, con nota prot. n. 20230, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 26.06.2006, prot. n. 382769.

- Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 11.04.2007, come rettificata dalla DCC n. 34 in data 14.05.2007, il Comune formulava modifiche ed integrazioni alle controdeduzione, già assunte dalla DCC n. 52/2006, in risposta alle proposte di modifica disposte dalla Giunta regionale con delibera n. 617 del 7.03.2006; la documentazione è stata trasmessa rispettivamente con nota n. 12770 in data 19.04.2007 e nota n. 15320 in data 16.05.2007

Preso atto che:

Al piano presentato in origine erano state rilevate alcune incongruenze pregiudizievoli alla corretta interpretazione delle disposizioni normative, nonché alcuni aspetti progettuali, di carattere urbanistico-architettonico, necessari di diversa e maggiore valenza e/o di puntuale definizione procedurale; quindi si è provveduto all'approvazione dello strumento con l'introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 LR 61/85; proposte di modifica che di seguito si riportano:

A) Il beneficio pubblico legato alla riclassificazione dell'area è stato quantificato con un valore di € 400.000 oltre al versamento dei dovuti oneri di urbanizzazione;

Per tale beneficio era stato individuata la sistemazione delle fasce laterali di via Montegrappa, con la realizzazione di aree di sosta e percorsi protetti in località San Sisto per una tratta proporzionale alla disponibilità delle risorse, da gestirsi attraverso uno specifico progetto pubblico; di tale intervento in effetti non veniva fornito un formale progetto.

B) La soluzione architettonica proposta per il complesso a destinazione commerciale non veniva ritenuta sufficientemente idonea in relazione alla specificità del progetto rapportato alla valenza strategica del sito; si provvedeva quindi a ridurre la quantità di superficie coperta destinata all'attività produttiva da 4000 a 2000 mq.

In sede di controdeduzioni il Comune poteva ridefinire il progetto riproponendo la quantità decurtata, con il presupposto di conseguire soluzioni planivolumetriche e tipologiche relazionate al contesto e pregnanti sotto il profilo della qualità

urbanistico-edilizia, anche attraverso elaborazioni di dettaglio (prospetti, particolari costruttivi, materiali, elementi di mitigazione, ecc).

C-D) Si disponevano inoltre alcune prescrizioni che interessavano l'osservanza della L.R. 15/2004 per le destinazioni commerciali e il rispetto della disciplina di zona relativamente alle distanze dai confini di proprietà di nuove costruzioni anche se ampliamenti e/o sopraelevazioni.

#### Controdeduzioni

• Il Comune, con DCC 52/2006, ha controdedotto nei termini stabiliti dall' art. 46 della L.R. 61/85 recependo il provvedimento Regionale e conseguentemente adeguando, in linea di massima, il piano alle proposte di modifica precedentemente in sintesi esposte;

Viene fornito, fra gli elaborati di piano, il Progetto definitivo dell'opera in beneficio pubblico:

- lo studio progettuale è esteso all'intero tratto di via Monte Grappa, compreso tra via Piave e via Dante, prevedendo comunque la possibilità di una sua realizzazione per stralci;
- il progetto comprende anche sottoservizi la cui realizzazione potrà essere differita ad un momento successivo, in quanto collocabili in area non direttamente interessata dalle opere programmate, da eseguire come primo stralcio;
- ai sensi dell'art. 3 della convenzione, il progetto verrà realizzato "per una tratta proporzionale alla disponibilità delle risorse a ciò destinate, a partire dall'incrocio con via Piave;
- Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11.04.2007 al piano integrato è stato dato un nuovo assetto urbanistico e una diversa soluzione compositiva fornendo nel contempo una nuova serie di elaborati progettuali; la stessa deliberazione n. 27/07 veniva successivamente modificata ed integrata dalla DCC n. 34 del 14.05.2007 con la finalità di consentire la continuità del procedimento di approvazione del piano integrato essendo contemplato, nel dispositivo e nell'oggetto della stessa deliberazione n. 27, la revoca della DCC 52/2006,

• Le causali assunte dal Consiglio per addivenire a nuove controdeduzioni si rapportano alla normativa, in materia di commercio, succedutesi dalla proposta ed adozione del PIRUEA che di fatto impedisce il raggiungimento degli scopi che si era proposto il proponente (insediamento di una media struttura di vendita di mq 2.500 di superficie) per cui veniva meno anche l'interesse a dare attuazione all'intervento;

• In merito alla nuova proposta progettuale si evidenzia che:

Il progetto conferma l'accesso esistente dalla Pontebbana, considerandolo di natura privata in quanto la viabilità di distribuzione interna ha carattere strettamente privato che potrà essere chiusa di notte e nei giorni festivi. (sono richiamate a tal proposito comunicazioni ANAS del 19.08.2005 prot. 4577/94 e successiva del 3.04.2007 prot. 0012504-P)

L'assetto urbanistico garantisce un distacco tra i fabbricati così da consentire al complesso di Casa di riposo "Villa Marani" un cono visuale aperto verso sud e nel contempo una distribuzione del parcheggio di uso pubblico a servizio di ogni singolo manufatto.

Alle soluzioni compositive si assegna una valenza indicativa, i cui elementi qualitativi sia tipologici che paesaggisti potranno meglio essere rielaborati nel progetto esecutivo in rapporto ai requisiti richiesti per le attività da insediare. La qualità urbana è evidenziata dalla grande dotazione di parcheggi,

le cui aree saranno alberate e contornate da aiuole verdi al fine di mitigare la vista degli autoveicoli in sosta mentre la pavimentazione degli stalli sarà parzialmente permeabile.

• La nuova progettazione si sostanzia nelle significative innovazioni elencate di seguito:

- estensione dell'ambito d'intervento per ricomprendere alcuni appezzamenti di contorno di proprietà della ditta proponente;
  - rielaborazione sia planimetrica che architettonica con variazione di alcuni parametri;
  - modifica della distribuzione degli spazi, passando da unico complesso edile a quattro fabbricati indipendenti con una diversa composizione prospettica ed architettonica;
  - diverse destinazioni d'uso: commerciale per piccola e medie strutture di vendita, attività artigianali, commercio all'ingrosso, magazzini e depositi;
  - riduzione dei dati di progetto:  
St catastemq 28.562a St realemq 27.900  
Sf (PIRU)mq 21.248a Sf (in controded.)mq 18.420
  - riduzione della superficie coperta complessiva passando da 8.200 a 8.070 mq;
  - una superficie utile complessiva di 11.550 mq (contro i prec. 8.000mq) con:  
riduzione della superficie commerciale complessiva passando da 4.000 a 3.400 mq, non concentrabili in unica struttura (in precedenza max 2.500 mq) ma in spazi diversi (max 1.000 mq di sup. di vendita);  
una superficie utile ad uso artigianale di 8.150 mq;
  - un maggior beneficio pubblico passando da 400.000 a 430.000 euro di lavori da effettuare su via Monte Grappa come da progetto esistente; il beneficio pubblico è calcolato sul 60% (circa) dell'incremento di valore ottenuto a seguito formulazione della presente controdeduzione;  
Valutazioni
- Le proposte progettuali, formulate in controdeduzione con DCC 27/2007, risulta, sia sotto profilo urbanistico-distributivo, spazi aperti/costruito, sia nella soluzione plastica compositiva, sostanzialmente migliorativa rispetto alla precedente progettazione costituita da unico esteso volume.
- Le controdeduzioni risultano sostanzialmente condivisibili, valutato il determinato apporto della DCC 34/2007, in linea con i principi e le prescrizioni disposte dal parere della Regione quindi approvabile, salvo per quelle parti che non rispondono in maniera adeguata alle proposte di modifica; di conseguenza risulta necessario effettuare alcune prescrizioni per le parti incongruenti o non completamente assensibili:
- Non è ammesso, nella presente fase, estendere il perimetro del PIRU con nuove riclassificazioni di aree anche di modesta entità; il perimetro dovrà essere ricondotto a quello approvato in origine dal Consiglio Comunale escludendo la fascia residuale a margine della bretella "Zago" e dal terreno retrostante la cantina che connette funzionalmente il complesso immobiliare alla citata viabilità comunale di recente realizzazione;
  - Con la finalità di mitigare l'effetto indotto dalla realizzazione del progetto sulla attigua casa di riposo a nord, dovuto questo ad inquinamento acustico ecc, sembra opportuno prescrivere la creazione di un consistente e spesso filtro, schermo verde, costituito da essenze arboree ed arbustive, di specie autoctone, ad integrazione di quello in progetto anche con la riduzione di parcheggi pertinenziali;

- Le nuove costruzioni devono rispettare le distanze, dalla viabilità esistente, disposte dal nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione;
- Eventuali operazioni di bonifica dell'area, che si rendessero necessarie in relazione alle attività produttive svolte all'interno dell'ambito, dovranno essere eseguite secondo le prescritte procedure di legge, con l'interessamento dell'ufficio SPISAL.
- Per quanto riguarda le destinazioni commerciali, si richiamano nuovamente le prescrizioni e i disposti della L. R. n. 15 del 13.08.2004 e successive integrazioni e modificazioni; legge antecedente all'adozione del PIRUEA da parte della Giunta Comunale con deliberato n. 31 in data 28.02.2005;
- Relativamente all'opera in beneficio pubblico, ferma restando l'autonomia ed esclusiva competenza del Consiglio Comunale nel valutarne la congruità dell'importo derivante dall'attuazione del Programma e del bilanciamento tra questo e il beneficio dei promotori, si prescrive che in sede di progettazione esecutiva i progetti in questione vengano adeguati nel rispetto del "regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" approvato con D.M. 30/11/1999, n. 557; il progetto dovrà quindi essere approvato ai sensi della L. 109/94, con le prerogative funzionali del Dpr 327/01, nel caso se ne riscontrino la necessità, e attuato per tratti funzionali.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 5 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che il Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Ex Cantina Sociale" in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villorba (TV), descritto in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composto dagli elaborati allegati alla Dgr n. 617 del 7.03.2006 e quelli modificati in controdeduzione di seguito elencati:

#### A-Elaborati costituenti il PIRUEA:

- Tav. P.05 Scheda urbanistica,
- Tav. P.06 Schema planivolumetrico,
- Tav. P.07.a Soluzione planovolumetrica e tipologica Lotto 1,
- Tav. P.07.b Soluzione planovolumetrica e tipologica Lotto 3,
- Tav. P.07.c Soluzione planovolumetrica e tipologica-viste prospettiche,
- Tav. P.08 Spazi di uso pubblico,
- Tav. P.12 Disciplinare, Elenco prezzi e Preventivo opere di urbanizzazione,
- Tav. P.13 Schema di convenzione;
- Elab. P.14 Relazione illustrativa, limitatamente alle NTA di PIRUEA;

#### B-Progetto opera di beneficio pubblico:

- Tav. 1 Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa - Quadro d'insieme,
- Tavole 2/a, b, c, d, e, f, denominate-Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa - Stato di fatto,
- Tavole 3/a, b, c, d, e, f, denominate-Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa - Stato di progetto,
- Tav. 4.g Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa - Schemi manufatti,

- Tav. 5 Percorso ciclo pedonale protetto in via Monte Grappa - Sezioni,
- Elab. 6 Relazione-Capitolato d'Appalto-Elenco Prezzi-Computo Metrico,
- Elab. 6bis Preventivo di Spesa, Progetto Generale e 1° Stralcio;

Vanno visti n. 26 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2042 del 3 luglio 2007

**Comuni di Vò Euganeo (PD). Piano Regolatore Generale-Variante Parziale n. 4/04. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.**  
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Vò Euganeo (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 598 del 5.03.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 54 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9190 del 11.10.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 1 osservazioni nei termini.

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 333 del 30.05.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

#### delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vò Euganeo (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 333 del 30.05.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1.1 PRG Intero Territorio Comunale sc. 1: 5.000

- Tav. 13.3.1 PRG Zone significative: Vò centro-Vò vecchio-Vò di Sotto sc: 1: 2.000
- Tav. 13.3.2 PRG Zone significative: Zovon-Bagnara sc: 1: 2.000
- Tav. 13.3.3 PRG Zone significative: Boccon-Cortelà-Laghetto sc: 1: 2.000
- Norme Tecniche di Attuazione - Estratto art. 18 modificato
- Repertorio normativo - zone C1 e C2 modificato.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 333 del 30.05.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, Il comma, si è riunito in data 30.05.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con modifiche d'ufficio la sopra citata variante ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 292816/57.09, in data 24.05.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 30.05.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 333 del 30.05.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vò Euganeo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Casarin

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 333 in data 30.05.2007

Premesse:

• Il Comune di Vò Euganeo (PD). è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 598 in data 05.03.2004;

• Con deliberazione di Consiglio n. 54 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9190 in data 11.10.2005, acquisita agli atti della Regione in data 18.10.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 1 osservazione nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.09.2005;

• l'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 684 del 5.01.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• Il Comune di Vò Euganeo ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica di Este, il quale ha formulato alcune prescrizioni integrative.

• La Regione Veneto - Ufficio del Genio Civile di Padova, con Dgr Prot. n. 422675 del 9.06.2005, ha espresso parere favorevole sulla valutazione di compatibilità idraulica, pervenuta in data 02.03.2005, prot. n. 838/22.6, facendo proprie le prescrizioni del Consorzio di Bonifica di Este, che qui si intendono integralmente riportate.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Vò Euganeo è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato B della delibera della Giunta regionale n. 1180 del 18.04.2006 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE"; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

IT3260017 (Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco).

• Il S.I.C. in questione coincide anche con la Zona di Protezione Speciale (ZPS) che figura nell'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1180 del 18.04.2006; più precisamente la ZPS in argomento riguarda:

IT3260017 (Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco).

A tal proposito è stata prodotta specifica Valutazione di Incidenza, trasmessa alla Regione Veneto in data 15.03.2006, con nota 2479, integrata con una nuova relazione di incidenza aggiornata, trasmessa con nota 1380 in data 14.02.2007.

Verifica di compatibilità con il Piano Ambientale

• Con nota prot. 1355 del 14.02.2005, L'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha comunicato alla Regione Veneto che la variante del Comune di Vò è compatibile con il Piano Ambientale

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposte delle seguenti modifiche al PRG:

Zonizzazione

La variante si prefigge di portare a maturazione la gestione del P.R.G. nella parte relativa al sistema insediativo e delle aree per servizi, da un lato recuperando alcune aree agricole marginali al centro storico, e che già ricadono nelle Zone di Urbanizzazione Controllata previste dal P.A. quali sottozone E4, per rispondere a bisogni abitativi minuti e con intenti di aggregazione urbanistico-edilizia tenendo conto delle peculiari caratteristiche ambientali; dall'altro la variante, concretizza l'ultimo dei 3 nodi di organizzazione delle attività di servizio al turismo relazionate alla presenza del Parco Regionale dei colli Euganei: oltre alla zona F25 del laghetto del Venda, in "alta collina", e a quella denominata "Porta del parco" in zona

capoluogo, ora individua la zona F25 alla confluenza tra lo scolo Liona e il canale Bisatto.

Var. n. 1 Individuazione di nuova zona omogenea residenziale di completamento, mediante riclassificazione da zona agricola E3 a zona C1/11, di un ambito di mq. 6.998 posto in località Zovon, in parte già edificato (mc 4.462), e ricadente all'interno della ZUC del Piano Ambientale. Viene previsto l'inserimento di 3 lotti liberi (con capacità edificatoria massima di 800 mc), realizzabili separatamente, che comporteranno un aumento della capacità edificatoria del PRG pari a mc. 2.400, corrispondente a 16 abitanti teorici equivalenti".

- La variante risulta compatibile rispetto i requisiti delle zone C1 (art. 24 L.R. 61/1985), come evidenziato nella Relazione, in quanto l'indice di edificazione in atto è pari a 0,64 mc/mq (maggiore di mc 0,50). L'indice territoriale di progetto è più alto (0,98 mc/mq), comunque nella media di quelli fissati per le zone C1. Peraltro, nelle adiacenze insistono solo zone di tipo A (a sud ed est), mentre a nord ed ovest la visuale spazia sul paesaggio collinare rurale. Più a sud, oltre il perimetro del centro storico, è presente la zona C2/13 e la C1/7) (con indici rispettivamente di 1,00 e 1,22 mc/mq).

È necessario richiamare la necessità che vengano reperiti spazi a parcheggi, non evidenziati nella variante, data la localizzazione dell'area, a ridosso del centro storico che ne risulta particolarmente sprovvisto.

Var. n. 2 Individuazione di nuova zona omogenea residenziale di espansione, mediante riclassificazione da zona agricola a zona C2/15, di un ambito di mq. 5.940 posto in località Boccon, ineditato, e ricadente all'interno della ZUC del Piano Ambientale. Viene previsto un indice territoriale pari ad 1 mc/mq, per una volumetria massima di mc 5.940, corrispondenti a 40 abitanti teorici equivalenti". L'ambito viene assoggettato a SUA.

La proposta risulta condivisibile. In ogni caso, non dovrà essere interrotto il "percorso paesaggistico significativo" (di cui al P.R.G.), che costeggiando "Villa Albertini", classificata fra gli "edifici e complessi di primario interesse storico-culturale - emergenze architettoniche", raggiunge il centro storico di Boccon, rispettivamente posti a sud-est e a nord-est della nuova zona C2/15, in stretta vicinanza visiva con gli stessi, anche in considerazione della previsione di un ampliamento della sede stradale per m. 1,50 più marciapiede, come indicato nella nota relativa alla zona C2/15, contenuta nel Repertorio normativo zone omogenee.

Si tratta di zona C2 di espansione residenziale, per cui dovranno essere reperiti gli standard di legge; questo richiamo, perché i dati relativi alle aree a servizi, non sono riportati nella Tav 14 (dove la nuova zona non ha n° corrispondente in tabella), e nel repertorio normativo, rimandando semplicemente all'elaborato grafico di PRG.

Pertanto il Comune dovrà aggiornare detti elaborati.

Var. n. 3 Individuazione di una "zona per attrezzature di interesse comune - parti del territorio destinata ad attività di servizio al turismo F25/4 e verde pubblico" in località Vò di Sotto, mediante riclassificazione di una parte di territorio posto in zona agricola, con inclusione della fascia di rispetto fluviale afferente il Canale Bisatto.

Viene anche integrato l'art. 18 delle N.T.A., nella parte relativa alle modalità di intervento, laddove si prevede che per la nuova zona F25/4 di Vò di Sotto il rapporto di copertura è ridotto al 2%, allineato a quello degli ambiti ricadenti in RNO e PR del Piano Ambientale, contro il 15% fissato per le altre zone F25 del P.R.G.

Per ciascuna sottozona F25 è previsto il lotto unico, con obbligo di progettazione unitaria realizzabile per stralci;

La superficie interessata dalla variante è pari a circa mq 25.400, di cui mq 3162 a verde pubblico: parco gioco sport

Dalla verifica degli elaborati, si è riscontrato che non coincidono i dati relativi all'area a verde gioco sport, area ad attrezzature collettive di cui alla verifica del dimensionamento di pg 19 della relazione, con quelli della tav. 4 (mq 3162 contro 3620, e mq 24630 contro oltre 25456).

Sentito l'Ufficio Tecnico del Comune, è stato chiarito, con misurazione diretta che i dati corretti sono i mq 25.456 dell'area e i 3.162 del verde.

Vista anche la specifica normativa, particolarmente restrittiva, a tutela di un ambito di pregio ambientale, può risultare assentibile.

Var. n. 4 Stralcio area a parcheggio lungo via 4 Novembre (S.P.) in Zona Capoluogo, per una superficie pari a mq 1178. Trattasi di relitto stradale derivante dalla rettifica della S.P. Con lo stralcio viene anche rettificato il previsto percorso pedonale che attraverso la zona C1/1 collega il parcheggio alla zona C2/2.

Lo standard a parcheggio complessivo del P.R.G. risulta comunque ampiamente soddisfatto.

La proposta risulta condivisibile, dato che la sottrazione di area standard di PRG, è ampiamente compensata dalla dotazione complessiva di PRG.

Var. n. 5 Modifica perimetro indicazione lotto libero LL in zona E4/2 (Bagnara Alta), in quanto ricadente su distinte proprietà - che vanificava la possibilità di realizzazione per entrambe le ditte interessate - accogliendo la richiesta del privato di ridurlo alla sola proprietà fronte strada.

La proposta è assolutamente ininfluenza e pertanto è condivisibile.

Viste le motivazioni sottese alla variante proposta, si ritiene di esprimere parere favorevole con le modifiche d'ufficio sopra richiamate.

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N	Nominativo	Comune	Regione
1	Ghiotto Carlo Ghiotto Claudio Ghiotto Isabella Ghiotto Luca Lovison Riccardo Lovison Valerio	ACCOGLIBILE L'area in oggetto è del tutto interna al tessuto urbano consolidato e la richiesta ne delinea il semplice completamento Proposta: inserimento lotto libero mc 800 in zona B2 Capoluogo come da estratto allegato	NON concorda: RESPINTA in quanto non pertinente.

#### Relazione di incidenza ambientale

Si ricorda che nel territorio del Comune di Vò Euganeo (PD), è stato individuato un Sito di Natura 2000 (SIC) che figura nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, non-

ché della flora e della fauna selvatiche.” e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuato ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE “; più precisamente il sito in argomento è:

- SIC/ZPSIT3260017 Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato “G” del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del PRG ai sensi della direttiva “Habitat” 92/43/CEE.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e ZPS, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

- Le informazioni fornite non sono complete, ma nella particolare circostanza del caso, le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte; Considerato che, dagli elaborati, si evince che:
- Le previsioni della variante non interessano habitat prioritari, rappresentati nel sito; Accertato che:
- Non sono state considerate alternative, in quanto i luoghi prescelti risultano a basso impatto; Ritenuto comunque di prescrivere che:
- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
- Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
- La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive.

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che: “considerata la quantità e la complessità delle modifiche proposte, che non comportano l'interruzione di corridoi ecologici di connessione o il sacrificio di aree boscate, di siepi campestri, considerando inoltre che i siti di variante sono inseriti in ambiti urbanizzati o agricoli a forte pressione antropica- che non ospitano specie o habitat ritenuti prioritari-, si può affermare che le conseguenze urbanistiche introdotte dalle modifiche della variante parziale 4/2004, oggettivamente non potranno comportare effetti significativi nei confronti degli habitat naturali e seminaturali, dell'avifauna locale e migrante e delle altre specie faunistiche e flogistiche presenti nella zona collinare e pianiziale che, con i loro rapporti ed equilibri dinamici, concorrono al mantenimento della Rete Ecologica Europea Natura 2000 in uno stato di soddisfacente conservazione”.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n.4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Vò Euganeo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1.1 PRG Intero Territorio Comunale sc. 1: 5.000
- Tav. 13.3.1 PRG Zone significative: Vò centro-Vò vecchio-Vò di Sotto sc: 1: 2.000
- Tav. 13.3.2 PRG Zone significative: Zovon-Bagnara sc: 1: 2.000
- Tav. 13.3.3 PRG Zone significative: Boccon-Cortelà-Laghetto sc: 1: 2.000
- Norme Tecniche di Attuazione - Estratto art. 18 modificato
- Repertorio normativo - zone C1 e C2 modificato

Vanno visti n. 6 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2043 del 3 luglio 2007

**Dgr n. 47 del 16.01.2007 avente come oggetto: “Comune di Chioggia (VE) - Programma Integrato di Riquilificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato “ex Cinema Verdi” in Variante al Piano Regolatore Generale. Art. 5 - L.R. 23/1999 - Non avocazione”. Rettifica.**  
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Chioggia (VE). è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3706 in data 19.10.1976;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato il Programma Integrato di Riquilificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale in variante al Piano Regolatore Generale denominato “ex Cinema Verdi”, secondo la procedura dei piani urbanistici attuativi, prevista dall'art. 5 della L.R. 23/1999.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21.06.2006, il Comune ha approvato il Programma Integrato di cui sopra e lo ha trasmesso con nota n. 46396 del 4.08.2006, acquisita agli atti della Regione in data 26.06.2006.

Con propria deliberazione n. 47 del 16.01.07 la Giunta regionale ha deciso di non avocare il Programma Integrato in oggetto, concordemente alla Valutazione Tecnica Regionale n. 14 espressa in data 10.01.07. A causa di un mero errore materiale nella predetta delibera non è stato riportato l'elenco degli elaborati costituenti il predetto Programma Integrato, cosicché è necessario ora rettificare la citata Dgr 47/2007 riportando il corretto elenco degli elaborati costituenti il Programma Integrato in oggetto.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.08.1942, n. 1150, 06.08.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.06.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) Di rettificare la propria precedente Delibera di Giunta regionale n. 47 del 16.01.2007 di non avocazione del Programma Integrato in oggetto, che risulta composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Piano Finanziario
- Norme Tecniche di Attuazione
- Schema di Convenzione
- Tav 1 Inquadramento Cartografico
- Tav 2 Stato Attuale
- Tav 3 Stato di Progetto
- Tav 4 Schema Unità immobiliari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2053 del 3 luglio 2007

**Nuove linee guida per il controllo della Tuberculosis nella Regione Veneto e costituzione Comitato Strategico per la lotta alla TBC.**

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1 di approvare le "Nuove Linee Guida per il controllo della Tuberculosis nella Regione Veneto" secondo quanto riportato nell'Allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione e che vanno a sostituire integralmente quelle approvate con Dgr n. 2825/1997;

2 di costituire, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Comitato Strategico per la lotta alla TBC;

3 di nominare i componenti del Comitato di cui al precedente punto 2) così come riportati nella tabella di seguito indicata:

Alfonsino Ercole	Dirigente Direzione per la Prevenzione
Antonio Ferro	Dirigente Servizio Sanità Pubblica e Screening
Gemma D'Ettore	Dirigente Medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss n. 15 - Alta Padovana
Enzo Faccini	Medico Pneumologo presso U.O. Complessa dell'Azienda Ulss n. 9 - Treviso
Riccardo Manganeli	Professore di Microbiologia e Microbiologia Clinica Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Padova

4 di demandare tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente la Direzione per la Prevenzione.

**Allegato A**

### Linee Guida per il Controllo della Tuberculosis nella Regione Veneto

hanno collaborato:

Per la parte clinica

Dott. Gianni Carraro	Pneumologia Ospedale AULSS 13 - Mirano
Dott. Giovanni Carretta	Malattie Infettive Azienda Ospedaliera di Padova
Dott. Angelo Cazadori	Malattie Infettive Azienda Ospedaliera di Verona
Dott.ssa Giovanna De Checchi	Malattie Infettive AULSS 21 - Legnago
Dott. Esemè Franklyn	Malattie Infettive AULSS12 - Veneziana
Dott. Enzo Faccini	Pneumologia, Ospedale AULSS 9 - Treviso
Dott.ssa Maristella Giunta	Pneumologia Territorio AULSS 7 - Asolo
Dott. Vinicio Manfredin	Malattie Infettive AULSS 6 - Vicenza
Dott. Armando Marcolongo	Pneumologia Ospedale AULSS 15 - Cittadella
Dott. Rodolfo Muzolon	Pneumologia Ospedale AULSS 1 - Belluno
Dott.ssa Elena Narne	Direzione Medica Ospedaliera- Azienda Ospedaliera di Padova
Dott. Antonella Pomerri	Pneumologia Territorio AULSS 16 - Padova
Dott. Filippo Viviani	Malattie Infettive AULSS 18 - Rovigo
Dott.ssa Doriana Zanchetta	Pneumologia Territorio AULSS 6 - Vicenza

Per la parte preventiva e di Sanità Pubblica:

Dott.ssa Federica Boin	Medico igienista, AULSS 13 Dolo
Dott.ssa Gemma D'Ettore	Medico Igienista AULSS 15 - Cittadella
Dott.ssa Patrizia De Matteis	Medico competente, AULSS 8 Asolo
Dott.ssa Anna Ferrareso	Specializzando Igiene e Medicina Preventiva, Università di Padova
Dott.ssa Silvia Fiorio	Medico Competente Azienda Ospedaliera di Padova
A.S. Rosanna Ledri	Assistente sanitaria, AULSS 22 - Bussolengo
A.S. Giampiera Lovisetto	Assistente sanitaria, AULSS 15 - Cittadella
Dott.ssa Manuela Mazzetto	Medico igienista, AULSS 3 - Bassano
Dott.ssa Rosanna Mel	Medico igienista, AULSS 1 - Belluno
Dott. Pietro Antonio Patanè	Medico competente, AULSS 19 - Adria
Dott.ssa Anna Pupo	Medico igienista, AULSS 9 - Treviso
Dott.ssa Gioconda Renda	Medico competente, AULSS 10 - S. Donà di Piave
Dott.ssa Donatella Rizzato	Medico igienista, AULSS 8 - Asolo

Dott.ssa Francesca Russo	Medico igienista, AULSS 4 - Thiene
Dott.ssa Caterina Zanetti	Medico competente, Azienda Ospedaliera di Padova
Dott.ssa Annalisa Zanon	Medico competente, AULSS 6 - Vicenza

Per la parte microbiologica:

Dott. Gianni Bertiato	Chimica Clinica e Microbiologia, AULSS 1 - Belluno
Dott.ssa Margherita Cattai	Microbiologia e Virologia, Azienda Ospedaliera di Padova
Prof.ssa Roberta Fontana	Dipartimento di Patologia - Sez. Microbiologia, Università di Verona Servizio Autonomo di Microbiologia, Immunologia e Virologia, Az. Osp. di Verona
Dott.ssa Roberta Grasselli	Chimica Clinica e Microbiologia, Ospedale di Schio, AULSS 4 - Thiene
Dott. Riccardo Manganelli	Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, Università di Padova
Dott. Saverio Parisi	Microbiologia e Virologia, Azienda Ospedaliera di Padova
Dott. Claudio Scarpato	Microbiologia e Virologia AULSS 6 - Vicenza
Dott.ssa Daniela Signori	Chimica Clinica e Microbiologia, ASL 2 - Feltre
Dott.ssa Marilia Visconti	Pneumologia, ASL 22 - Bussolengo

Hanno inoltre collaborato

Dott. Vincenzo Mangiarotti	Consulente per la Programmazione Sanitaria
Prof. Vincenzo Baldo	Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, sede di Igiene, Università di Padova

#### Prefazione

L'esigenza di una nuova edizione delle Linee Guida per il controllo della tubercolosi nel Veneto è emersa durante le sessioni di stesura del Piano Triennale 2005-2007, nel corso delle quali si era evidenziata, alla luce dell'esperienza sul campo - nella sua realtà e nella sua mutevolezza - una certa difficoltà nell'applicazione delle raccomandazioni contenute nelle Linee Guida vigenti (1997) e una conseguente discrezionalità di soluzioni alternative, capace di rendere difficilmente confrontabili i dati epidemiologici.

Anche se i principi fondamentali della lotta alla TB restano immutati, nuove acquisizioni, orientamenti e metodiche in campo preventivo, diagnostico e terapeutico, alcune zone d'ombra sulla gestione del caso e l'avvio del riordino della rete di controllo tramite l'istituzione del Dispensario Funzionale presso ogni AULSS, rendono consigliabile un aggiornamento dello stato dell'arte della lotta alla malattia e la formulazione di norme e metodologie ampiamente condivise, così da configurare un sistema regionale funzionante in modo uniforme e capace di far fronte al problema e ai suoi possibili sviluppi.

Linee Guida per la lotta alla TB ne sono state pubblicate, anche recentemente, di esaurienti ed autorevoli. Il nostro scopo non è quindi quello di aggiungere un nuovo testo a quelli esistenti, ma di operarne una sintesi, individuando le soluzioni più aderenti alla realtà e alle risorse della Regione e di riproporre il tutto sotto forma di una guida concepita come un agile manuale di facile consultazione, conciso ma corredato dei riferimenti necessari per l'approfondimento di ogni tematica tramite collegamenti ad argomenti correlati, a note integrative e ad allegati.

Questa impostazione dovrebbe renderne agevole l'uso e l'aggiornamento, operazione quest'ultima che, in via straordinaria, potrà essere effettuata in qualsiasi momento per rilevanti nuove acquisizioni, ma che sarà utile compiere comunque consensualmente alla formulazione di ogni piano triennale, così da ottenere, con interventi puntuali, un testo sempre attuale.

#### Acronimi

Amk	Amikacina
Amx/Clv	Amoxicillina/clavulanato
ARV	Anti Retrovirus o antiretrovirale
AST	American Thoracic Society
BAAR	Bacillo acido-alcol resistente
CDC	Centers for Diseases Control and Prevention
Cfx	Ciprofloxacina
Cfz	Clofazimina
Clr	Claritromicina
Cm	Capreomicina
Cs	Cicloserina
DAT	Direct Amplification Test (test di amplificazione degli acidi nucleici direttamente su materiale biologico)
DF	Dispensario Funzionale
DOT	Direct Observed Therapy (terapia controllata direttamente)
Emb (E)	Etambutolo
Eto	Etionamide
FFP	Facial Filter Protection (protezione facciale filtrante)
HAART	Highly Active Antiretroviral Therapy (terapia antivirale fortemente attiva)
HIV	Human Immunodeficiency Virus (Virus dell'immunodeficienza acquisita)
IF- $\gamma$	Interferone gamma
IGRA	In-tube Gamma interferon Release Assay (Test immunologico in vitro)
Inh (H)	Isoniazide
IRIS	Inflammatory Reconstitution Immune Syndrome (sindrome infiammatoria da immunoricostruzione)
ITBL	Infezione tubercolare latente
Km	Kanamicina
Lfx	Levofloxacina
Lzd	Linezolid
MC	Medico Competente
MDR	Multi Drug Resistance (multi farmaco resistenza)
Mfx	Moxifloxacina
MTB	Mycobacterium tuberculosis
MTC	Mycobacterium tuberculosis complex
NI	Note integrative
NTM	Non Tuberculous Mycobacteria (micobatteri non tubercolari)
Ofx	Ofloxacina
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità
OS	Operatori sanitari
PAS	Acido p-aminosalicilico
Pto	Protionamide
PVS	Paesi in Via di Sviluppo
Pzd	Pirazinamide
Rb	Rifabutina
Rmp (R)	Rifampicina
RR	Rischio relativo
Sm (S)	Streptomicina
TB	Tubercolosi
Th	Thiacetazone
TNF	Tumor Necrosis Factor
Trd	Terizidone

TSO	Trattamento sanitario obbligatorio
TST	Tuberculosis Skin Test (Intradermoreazione alla tubercolina secondo Mantoux)
UO	Unità operativa
Vi	Viomicina

## SOMMARIO

## Prefazione

## Acronimi

1. Introduzione
    - 1.1. Destinatari
    - 1.2. Guida alla consultazione
    - 1.3. Definizioni e classificazioni
  2. Note di epidemiologia
  3. Strategie organizzative
    - 3.1. Il Dispensario Funzionale
    - 3.2. Il laboratorio di diagnostica della TB
  4. Eziologia della TB
  5. L'infezione da M. tuberculosis
  6. Le infezioni da Micobatteri non tubercolari
  7. La malattia tubercolare - iter diagnostico
    - 7.1. Il sospetto clinico
    - 7.2. La conferma diagnostica
      - 7.2.1 Test basati sulla risposta immunitaria
      - 7.2.2 La microbiologia
        - 7.2.2.A Raccolta, conservazione e invio dei materiali biologici
        - 7.2.2.B Esame microscopico e colturale
        - 7.2.2.C Test di sensibilità
        - 7.2.2.D Test di amplificazione degli acidi nucleici
      - 7.2.3 La diagnostica per immagini
      - 7.2.4 L'istologia
      - 7.2.5 Le indagini endoscopiche
      - 7.2.6 La terapia ex iuvantibus
  8. La gestione del caso
    - 8.1. La presa in carico
      - 8.1.1. follow-up diretto
      - 8.1.2. follow-up indiretto
      - 8.1.3. Informazione e counselling
      - 8.1.4. Il paziente bacillifero
        - 8.1.4.A L'isolamento respiratorio
        - 8.1.4.B Le procedure assistenziali di sicurezza
        - 8.1.4.C Il trattamento dei materiali
        - 8.1.4.D La terapia direttamente osservata
        - 8.1.4.E Il trattamento sanitario obbligatorio
        - 8.1.4.F La riammissione in comunità
      - 8.1.5. Il ricovero in ospedale
    - 8.2. La cartella clinica
    - 8.3. Il follow-up
      - 8.3.1 Valutazione iniziale e monitoraggio del paziente  
Tabella controlli di routine
      - 8.3.2 La consegna del farmaco
      - 8.3.3 L'esito della terapia
  9. La terapia farmacologica della TB
    - 9.1. I farmaci antitubercolari
    - 9.2. Gli schemi terapeutici
      - 9.2.1 Terapia del caso "nuovo" farmacosensibile
        - 9.2.1.A Trattamento delle forme non gravi
        - 9.2.1.B Trattamento delle forme gravi
        - 9.2.1.C Il caso farmacosensibile che non risponde alla terapia
        - 9.2.1.D Algoritmo terapeutico in base alla batteriologia
      - 9.2.2 Sospetta resistenza ai farmaci
      - 9.2.3 Terapia del paziente che presenta resistenze ai farmaci
        - 9.2.3.A Monoresistenze
        - 9.2.3.B Poliresistenze diverse dalla MDR
        - 9.2.3.C Multifarmacoresistenza
  - 9.3. La terapia in particolari situazioni
  - 9.4. La mancata risposta al trattamento
  - 9.5. Il malato cronico
10. Prevenzione della tubercolosi
  - 10.1. Lo screening dei soggetti a rischio
    - 10.1.A Intradermoreazione alla Mantoux (TST)  
Cut off negli adulti  
Cut off nei bambini
    - 10.1.B I test immunologici in vitro (IGRA)
    - 10.1.C TST e IGRA nella diagnosi di infezione tubercolare
    - 10.1.D Rx del torace
  - 10.2. Soggetti a rischio
    - 10.2.1 Contatto di persona affetta da TB contagiosa
      - 10.2.1.A Valutazione del rischio di trasmissione
      - 10.2.1.B Metodologia di screening dei contatti
    - 10.2.2 Immigrati da Paesi ad alta endemia
    - 10.2.3 Soggetti immunodepressi
    - 10.2.4 Altri gruppi a rischio
  - 10.3. Operatori Sanitari
  - 10.4. Ricerca della fonte di contagio
  - 10.5. La vaccinazione
11. Infezione Tubercolare Latente (ITBL)
  - 11.1. Terapia dell'ITBL
    - 11.1.1. Indicazione al trattamento dell'ITBL in base all'esito del TST
    - 11.1.2. Indicazioni al trattamento dell'ITBL in base all'esito dell'IGRA
    - 11.1.3. Controindicazioni al trattamento dell'ITBL
    - 11.1.4. Schemi terapeutici
    - 11.1.5. Informazione e counselling
    - 11.1.6. La cartella clinica
    - 11.1.7. Il follow-up
      - 11.1.7.A Valutazione iniziale e monitoraggio
      - 11.1.7.B La consegna del farmaco
12. Sorveglianza epidemiologica
  - 12.1. I flussi informativi
    - 12.1.A la segnalazione:
    - 12.1.B la notifica:
    - 12.1.C Sorveglianza dell'esito del trattamento
    - 12.1.D Segnalazione di isolamento dei micobatteri
    - 12.1.E Monitoraggio delle resistenze
13. Informazione
14. Formazione
15. Certificazioni medico legali
- NI 1. Definizioni
  - NI 1.1. Classificazione internazionale standard della Tubercolosi

- NI 1.2. Classificazione della Tuberculosis  
 NI 1.2.1 In base alla localizzazione  
 NI 1.2.2 in base agli strumenti diagnostici  
 NI 1.3. Gravità della malattia  
 NI 1.4. Categorie OMS  
 NI 1.5. Classificazione OMS rispetto al trattamento antitubercolare  
 NI 1.5.1 In base al tipo di caso  
 NI 1.5.2 in base all'esito del trattamento  
 A) Guarito:  
 B) Trattamento completato:  
 C) Fallimento terapeutico:  
 D) Trattamento interrotto:  
 E) Trasferito ad altro Centro:  
 F) Perso al follow-up:  
 G) Deceduto:  
 NI 1.6. Altre definizioni  
 A) Resistenze batteriche:  
 B) DOT:  
 C) Conversione batteriologica  
 NI 2. Cause più comuni di deficienza immunitaria  
 NI 2.1. AIDS:  
 NI 2.2. Uso di farmaci antireattivi  
 NI 2.3. Trapianti  
 NI 2.4. Altre condizioni che si accompagnano a deficit immunitario  
 NI 3. Segni e sintomi guida di sospetta TB non polmonare  
 NI 4. Algoritmo di interpretazione dei DATs  
 NI 5. Intradermoreazione secondo Mantoux  
 NI 5.1. Somministrazione del test  
 NI 5.2. Lettuar del test  
 NI 5.3. Controindicazioni  
 NI 5.4. Cutipositività e cuticonversione  
 NI 5.5. Il test in due fasi  
 NI 5.6. Negativizzazione della Mantoux  
 NI 5.7. Cause di reazione falsamente positiva  
 NI 5.8. Cause di reazione falsamente negativa  
 NI 6. I test immunologici in vitro  
 NI 7. I Farmaci antitubercolari  
 NI 7.1. Farmaci di prima linea  
 NI 7.2. Farmaci di seconda linea  
 NI 7.3. Farmaci antitubercolari e loro efficacia relativa  
 NI 7.4. Criteri di selezione dei farmaci  
 NI 8. La terapia della TB in particolari situazioni  
 NI 8.1. Trattamento della TB nei pazienti con epatopatia cronica  
 NI 8.2. Trattamento della TB nei pazienti con epatite acuta  
 NI 8.3. Epatite da farmaci in corso di terapia antitubercolare  
 NI 8.4. Trattamento della TB nei pazienti con insufficienza renale  
 NI 8.5. Trattamento della TB in gravidanza e nel puerperio  
 NI 8.6. Trattamento della TB nei bambini.  
 NI 8.7. Il trattamento della TB nel paziente HIV positivo  
 NI 8.8. Reazione allergica grave in corso di terapia antitubercolare  
 NI 8.9. Terapia corticosteroidea nella TB  
 NI 9. Interazioni farmacologiche  
 NI 10. Infezioni da Micobatteri non tubercolari  
 NI 11. Isolamento Domiciliare  
 NI 12. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio

- NI 13. Controindicazioni e reazioni avverse alla vaccinazione  
 NI13.1. Controindicazioni  
 NI13.2. Reazioni avverse  
 NI 14. Dispositivi di protezione individuale  
 NI 15. Raccolta, trasporto e requisiti dei materiali biologici per la ricerca dei micobatteri

Tabella riassuntiva

Allegati

Bibliografia

## 1. Introduzione

### 1.1. Destinatari

Il manuale è destinato al personale direttamente impegnato nel Dispensario Funzionale e a tutti gli operatori sanitari e sociali che, a qualsiasi titolo, sono implicati nella sequenza di interventi (prevenzione, diagnosi e cura, assistenza, ecc.) che concorrono al controllo della tubercolosi.

### 1.2. Guida alla consultazione

Nella stesura dell'opera si è cercato di porre gli argomenti secondo una sequenza logica e di mantenere il testo base il più possibile essenziale allo scopo di renderne agevole la consultazione e di facilitare l'individuazione degli argomenti. Per richiami tra parti del testo complementari e per approfondimenti, sono stati predisposti i seguenti collegamenti:

- riferimenti incrociati, disseminati all'interno del testo per offrire la possibilità di veloci collegamenti tra argomenti correlati nell'ambito del testo stesso.
- note integrative (NI): poste in coda al testo principale, aventi lo scopo di richiamare alla mente cognizioni o di offrire schematizzazioni chiarificatrici o di completamento.
- allegati, presentati come fascicoli a parte.

Consultazione dei collegamenti:

I collegamenti sono evidenziati in grigio. Nella versione informatica, gli spostamenti si eseguono clickando sull'elemento posto tra parentesi quadre.

Testo base e NI: sono indicati il titolo e il numero del paragrafo da consultare. Nel luogo di consultazione, un riferimento simile, contrassegnato da una "R", rimanderà al paragrafo di partenza. I collegamenti di ritorno, se il paragrafo è più lungo di una pagina, sono posti in più punti dell'area consultata.

Allegati: oltre al numero dell'allegato, vengono indicati, a seconda dell'utilità combinati o isolati, titolo, pagina, paragrafo. Nella consultazione informatica, il ritorno al testo base si ottiene con la chiusura o con la riduzione ad icona dell'allegato.

### 1.3. Definizioni e classificazioni

La trattazione della TB si avvale delle seguenti classificazioni e definizioni codificate:

- [Classificazione internazionale standard della Tuberculosis]  
 NI 1.1.
- Classificazione della tubercolosi
  - [In base alla localizzazione] NI 1.2.1
  - [in base agli strumenti diagnostici] NI1. 2.2

- Definizione di [Gravità della malattia] NI 1.3.
- [Categorie OMS] NI 1.4.
- Classificazione OMS rispetto al trattamento
  - [In base al tipo di caso] NI 1.5.1
  - [in base all'esito del trattamento] NI 1.5.2
- Definizione di [Resistenze batteriche:] NI 1.6.A
- Definizione di [DOT:] NI 1.6.B
- Definizione di [Conversione batteriologica] NI 1.6.C

## 2. Note di epidemiologia

A distanza di oltre 120 anni dalla scoperta del MTB e nonostante i progressi compiuti in ambito diagnostico e terapeutico, la TB rappresenta ancora nel mondo la principale causa di morte da singolo agente infettivo. Si calcola che circa un terzo della popolazione mondiale, cioè due miliardi di persone, sia infettata dal micobatterio della tubercolosi. Da otto a dieci milioni di persone sviluppano ogni anno una tubercolosi attiva e circa un quarto di queste muore a causa della malattia. Oltre il 90% dei casi e dei decessi si verifica nei PVS. Una minaccia preoccupante è costituita dalla crescente resistenza a vari farmaci.

A partire dagli anni '50 in Italia si era assistito al progressivo declino dell'incidenza della TB, assestata a metà degli anni '80 attorno al 6 casi su 100.000 abitanti. Ciò aveva portato a ritenere superata la funzione dei Dispensari antitubercolari e motivato la loro chiusura in coincidenza con la prima grande riforma sanitaria nazionale. Alla fine degli anni '80, però, la curva discendente si fermava e l'incidenza iniziava a risalire e solo dalla metà degli anni 90 riprendeva a scendere con discreta regolarità.

Tendenze analoghe a quelle nazionali si sono osservate anche nel Veneto. Per la nostra Regione il tasso d'incidenza più elevato degli ultimi 25 anni si è registrato nell'anno 1990, ed è stato pari a 13 casi su 100.000 abitanti.

La causa del fenomeno osservato alla fine degli anni 80 va ricercata nel vario combinarsi di vari fattori:

- Prolungamento della vita media che espone un maggior numero soggetti con progressivo fisiologico calo dell'immunità al rischio di attivazione delle forme latenti e a nuove infezioni;
- Immigrazione da paesi ad alta prevalenza;
- Aumento delle forme da riattivazione endogena per miglioramento della prognosi di numerose patologie croniche che si accompagnano a depressione immunitaria (Tumori, Collagenopatie, Trapianti, Diabete, Insufficienza Renale Cronica, Tossicodipendenza, ecc);
- Maggiore diffusione di terapie ad effetto immunosoppressivo
- Comparsa dell'AIDS, patologia alla quale è associato il massimo rischio di progressione da infezione latente a malattia tubercolare attiva;
- Viaggi e lunghe permanenze sempre più frequenti in paesi ad alta prevalenza.

In base ai dati epidemiologici disponibili, dai quali risulta che negli ultimi anni vi è stato un costante lieve calo complessivo dei casi, l'endemia tubercolare può essere considerata ancora sotto controllo. La curva discendente si è però andata appiattendosi e, dal 2003, si registra un'inversione di tendenza, mentre i fattori di rischio sopra riportati sono verosimilmente destinati a rivestire importanza crescente. (vedi grafico [All. 1 pag. 1])

A ciò si aggiunga che la conduzione del follow-up della malattia e i relativi indicatori di performance rilevati in Veneto nel 2001 e ancor più nel 2002 sono tutt'altro che soddisfacenti [All. 1 pag. 2] e si collocano ben al di sotto degli standard raccomandati dall'OMS. [All. 1 pag. 3]

Le principali cause che concorrono a limitare l'efficienza del sistema sono rappresentate da:

- ritardo nella formulazione del sospetto diagnostico per scarsa attitudine a collegare i sintomi d'esordio con la TB
- ritardo nell'accertamento diagnostico, dovuto a insufficiente uso di percorsi preferenziali per le indagini di conferma, alla non standardizzazione dei metodi utilizzati e al ritardo delle refertazioni
- frequente uso di schemi terapeutici non aderenti a quelli approvati dalla comunità scientifica internazionale
- insufficiente attenzione e non uniformità metodologica nella conduzione del follow-up
- insufficiente pratica della DOT
- difficoltà organizzative nell'esecuzione degli screening
- inefficienza a vari livelli dei flussi informativi, che vanno semplificati e razionalizzati

## 3. Strategie organizzative

In considerazione di quanto sopra detto, un gruppo di lavoro formato da clinici, epidemiologi e laboratoristi ha redatto il Piano Triennale 2005-2007 [All. 2], che ha per obiettivo un progressivo ma significativo avvicinamento agli standard ottimali di efficienza nel controllo della malattia e individuazione nell'istituzione del Dispensario Funzionale presso ogni AULSS e nella razionalizzazione della rete regionale dei laboratori di diagnostica della TB, gli strumenti idonei a correggere i punti deboli del sistema

### 3.1. Il Dispensario Funzionale

Il DF mira a recuperare, senza ripristinarne l'inattuale struttura fisica, l'unità clinico gestionale del caso TB, che aveva costituito il perno del successo del Dispensario Antitubercolare.

Il DF si realizza tramite la costituzione, a livello di ogni ASL, di un nucleo operativo che nasce dal coordinamento strutturato tra un Centro Clinico e il Servizio d'Igiene, nucleo che costituisce il fulcro del sistema. Col nucleo operativo collaborano, con modalità contemplate in appositi protocolli, i servizi diagnostici e i dipartimenti a vario titolo attivi nella gestione clinico - epidemiologica della patologia tubercolare. Come centro di riferimento unico, il DF rappresenta anche il punto di arrivo di tutte le informazioni epidemiologiche e del loro inoltro alla ASL di appartenenza e al Servizio di Prevenzione Regionale.

Da questo modello organizzativo consegue la gestione coordinata complessiva dei casi di malattia, della prevenzione e della sorveglianza epidemiologica della tubercolosi nella ASL.

funzioni e organizzazione del DF [All. 2 Il DF] pag. 2-7

I pilastri di un programma di controllo della tubercolosi sono costituiti da:

- a) diagnosi precoce
- b) trattamento adeguato e tempestivo
- c) corretto follow-up
- d) prevenzione
- e) sorveglianza delle resistenze
- f) sorveglianza epidemiologica

L'istituzione del Dispensario Funzionale in ogni AULSS della Regione appare la strategia ottimale per migliorare in modo significativo la performance nell'ambito dei punti b), c), d), ed f), ma può rivestire fin dall'inizio un'importanza rilevante anche in relazione al punto a). In quest'ultimo caso infatti il DF, oltre ai casi eventualmente trovati attraverso l'attività di screening, con il consolidarsi del suo ruolo e l'espandersi della sua visibilità potrà divenire il luogo di primo accesso per la maggior parte dei casi accertati o sospetti. All. 2 pag. 6 [gestione del caso]

Il Dispensario Funzionale, per essere tale, deve rispondere ai criteri di base e agli standard funzionali previsti nella Guida all'accreditamento e monitoraggio del DF [All. 3]

### 3.2. Il laboratorio di diagnostica della TB

Un'efficace strategia di controllo della TB richiede la disponibilità di un'efficiente rete di laboratori di diagnostica dell'infezione tubercolare e delle micobatteriosi in generale.

A seguito della delibera della Giunta Regionale del Veneto N° 2824 del 5 agosto 1997, "Linee guida per l'organizzazione dei laboratori di diagnostica dei micobatteri" [All. 20], i laboratori pubblici hanno fatto passi sostanziali nel migliorare la qualità dei test diagnostici, i tempi di attesa si sono ridotti, vari laboratori si sono dotati delle risorse tecniche richieste ed il numero dei centri è diminuito, realizzando, in certa misura, una utile concentrazione delle analisi.

Ciò nonostante, persistono numerose perplessità sul livello complessivo delle prestazioni, tali da renderle spesso poco attendibili o insufficientemente incisive:

- alcuni laboratori eseguono metodiche non previste dal loro livello diagnostico
- gli ambienti di lavoro non sono sempre conformi sotto l'aspetto della sicurezza e dell'equipaggiamento
- le metodologie adottate non sono uniformi, rendendo i risultati scarsamente confrontabili
- la maggioranza dei laboratori pratica un numero di esami largamente inferiore al minimo raccomandato
- i flussi informativi sono frammentari ed incompleti.

In questo scenario, un miglioramento del servizio che tenda ad offrire all'intera comunità livelli uniformi di assistenza non può prescindere da una maggiore concentrazione dei laboratori per la diagnostica dei micobatteri, che consentirebbe:

- a) uniforme qualità delle prestazioni sull'intero territorio regionale;
- b) carichi di lavoro sufficienti a garantire un'elevata qualità diagnostica legata all'esperienza professionale degli operatori, che si acquisisce e si mantiene con la continua attività su un adeguato numero di campioni;
- c) standardizzazione, affidabilità (controlli di qualità) e rapidità delle prestazioni;
- d) maggiori livelli di sicurezza per gli operatori;
- e) razionalizzazione delle risorse economiche ed umane disponibili,
- f) miglioramento della sorveglianza epidemiologica della tubercolosi.

Sempre finalizzati alla creazione di una efficiente rete di laboratori, altri due obiettivi dovrebbero essere perseguiti a livello regionale:

1. La razionalizzazione della rete di collegamento tra i diversi Ospedali del Veneto per il trasporto dei campioni e/o degli isolati.

2. La creazione di una rete regionale informatica tra i diversi Laboratori, i DF, i Reparti di Degenza, i Servizi di Igiene Pubblica ed il Dipartimento Regionale per la Prevenzione che consenta la trasmissione in tempo reale di informazioni cliniche e risultati di laboratorio, utilizzando la firma elettronica.

### 4. Eziologia della TB

Agenti causali dell'infezione tubercolare sono alcune specie di micobatteri raggruppati sotto la denominazione di *Mycobacterium tuberculosis complex* (MTC).

Appartengono a questo gruppo le specie: *M. tuberculosis*; *M. bovis*\*; *M. africanum*; *M. canettii*; *M. microti*\*; *M. caprae*\*; *M. pinnipedii*\*

Il Bacillo di Calmette Guérin (BCG), ceppo attenuato di *M. bovis* usato per la vaccinazione antitubercolare e nella clinica oncologica, può occasionalmente essere responsabile di complicanze e causare manifestazioni locali o disseminate.

Al genere "*Mycobacterium*" appartengono molte altre specie di micobatteri denominate "micobatteri non tubercolari (NTM)" o "micobatteri atipici", non appartenenti al gruppo MTC, dal quale devono essere necessariamente distinte per il diverso significato clinico ed epidemiologico che rivestono.

### 5. L'infezione da *M. tuberculosis*

Il MTB si trasmette quasi esclusivamente per contagio interumano, per via aerea, attraverso goccioline di saliva (droplet nuclei) proiettate nell'ambiente, soprattutto con la tosse, dall'individuo affetto da tubercolosi bacillifera polmonare, bronchiale, tracheale o laringea. I bacilli, che restano lungamente in sospensione dopo l'essiccamento delle goccioline, possono essere inalati da soggetti sani. Aerosol contenenti bacilli si possono generare anche durante il trasporto e la manipolazione di materiale infetto.

Altre forme di trasmissione sono rare e rivestono scarsa importanza epidemiologica.

Poiché in media solo il 30%-40% dei contatti stretti di un caso di TB bacillifera viene infettato, si ritiene che un'immunità congenita protegga certi soggetti dall'infezione.

Nel soggetto infettato si possono verificare due situazioni:

- A. la malattia tubercolare, generata dal prevalere dei fattori aggressivi, cioè la carica microbica e la sua virulenza, su quelli difensivi rappresentati dal sistema immunitario dell'ospite. Dati epidemiologici indicano che circa il 10% dei soggetti infettati sviluppa una tubercolosi, metà entro due anni dall'infezione e metà in un momento successivo della vita.
- B. l'infezione tubercolare latente (ITBL), condizione che risulta dalla capacità del sistema immunitario dell'ospite di opporsi all'evolversi dell'infezione in malattia. Questa condizione può durare per tutta la vita, ma l'equilibrio può rompersi per il verificarsi di stati di deficienza immunitaria, anche transitoria.

### 6. Le infezioni da Micobatteri non tubercolari

I NTM sono patogeni opportunisti ampiamente diffusi in natura. La loro diffusione ne favorisce la colonizzazione di mucose e secrezioni dell'organismo, nonché la contaminazione di apparecchi diagnostici e campioni biologici.

\* patogeni prevalentemente per gli animali ma anche per l'uomo.

I NTM hanno assunto in questi ultimi anni un ruolo importante come causa di malattia soprattutto in relazione all'aumentata frequenza di fattori di rischio connessi a condizioni di immunodepressione. In questi casi, le infezioni provocate dai NTM sono spesso gravi e talvolta mortali per cui una rapida rilevazione ed una corretta identificazione del ceppo sono fattori essenziali per un tempestivo approccio terapeutico

Perché si possa porre diagnosi di malattia da NTM, devono essere contemporaneamente soddisfatti criteri batteriologici e clinico - strumentali.

In particolare si devono avere:

- esami microscopici fortemente positivi (da 2 a 4+) e/o isolamenti ripetuti dalla stessa sede
- crescita di NTM da materiale proveniente da sedi abitualmente sterili
- clinica e diagnostica per immagini compatibili con la specie isolata, in assenza di altre condizioni o malattie in grado di spiegare il quadro

Le micobatteriosi atipiche non sono oggetto di trattazione approfondita in questo manuale e non verranno gestite dal DF, ma, a seconda delle eventuali manifestazioni patologiche ad esse correlate, saranno affidate ai centri clinici di competenza.

Per le sindromi più comuni causate da NTM, vedi [Infezioni da Micobatteri non tubercolari]NI 10.

## 7. La malattia tubercolare - iter diagnostico

### 7.1. Il sospetto clinico

La TB può interessare tutti gli organi e tessuti dell'organismo dando luogo ad un polimorfismo espressivo che va dal silenzio clinico delle fasi iniziali ad una notevole varietà di sintomi a seconda della sede e del numero delle localizzazioni e della gravità della forma.

I sintomi della TB, in particolare di quella polmonare, sono noti da tempo, ma la loro scarsa specificità fa sì che il sospetto diagnostico, immediato e talora sovrastimato in tempi o in aree di alta incidenza, sia invece spesso trascurato in ambiti geografici o temporali caratterizzati da incidenza bassa.

Sintomi di sospetto della malattia, indipendentemente dalla localizzazione, ma in genere più accentuati nelle forme polmonari e disseminate, sono: febbre, soprattutto serotina; sudorazione notturna; calo ponderale; astenia; inappetenza.

Il sintomo più comune di TB polmonare è la tosse produttiva e persistente.

La tosse non è sintomo specifico e compare in un ampio spettro di affezioni respiratorie, incluse le infezioni respiratorie acute, l'asma, le patologie respiratorie croniche ostruttive, i tumori.

Mentre le infezioni acute evolvono solitamente in 2-3 settimane e di norma rispondono ad una terapia antibiotica non specifica, la tosse causata dalle patologie croniche e dalla TB è persistente e non risponde a tale terapia.

Sebbene la persistenza della tosse non rivesta carattere di specificità, nei paesi ad alta e moderata prevalenza una tosse che duri più di 2-3 settimane è stata assunta dalla maggioranza delle LG come criterio di sospetta TB. Nei paesi a bassa prevalenza è più verosimile che la tosse persistente sia attribuibile ad altre condizioni patologiche, tuttavia il sospetto di TB non va trascurato, soprattutto in presenza di fattori di rischio.

[Soggetti a rischio]par. 10.2

Altri sintomi di allarme di TB polmonare sono il dolore

toracico, spesso dovuto a concomitante interessamento pleurico e l'emoftoe. Anche questi sintomi non sono specifici, ma, come per i precedenti, la possibilità di una TB va sempre tenuta presente.

Nelle Note Integrative sono riportati i segni e sintomi guida delle più gravi o comuni forme tubercolari extrapulmonari. [Segni e sintomi guida di sospetta TB non polmonare]NI 3

La diagnosi precoce o almeno tempestiva, seguita da una terapia adeguata, è il cardine del controllo della malattia ed è necessario richiamare l'attenzione di operatori e strutture sanitarie di primo impatto (Medici Internisti, Medici di Medicina Generale, Pediatri, Pronto Soccorso, Guardie Mediche, ambulatori per immigrati, ecc.) sulla relazione che lega alcuni sintomi chiave al sospetto di TB. Il compito di far riaffiorare la vigilanza in proposito spetta al DF, tramite la diffusione di informazioni, aggiornamenti e report periodici sulla malattia tubercolare.

### 7.2. La conferma diagnostica

Il sospetto di malattia tubercolare innesca una sequenza di accertamenti che possono accreditare, da soli o variamente combinati, gradi differenti di accuratezza diagnostica.

Perché l'accertamento sia il più possibile rapido e l'intervento efficace, il processo deve svolgersi secondo il concetto di Dispensario Funzionale inteso come un "modello organizzativo" capace di rispondere in modo duttile mettendo in azione, senza attese e senza vincoli di competenze specifiche, i percorsi preferenziali stabiliti nei protocolli operativi del DF. All. 3 [programmazione].

A parte l'emergenza, per la quale accertamenti e presidi terapeutici rientrano nella routine delle urgenze, il soggetto sospetto di TB deve poter essere avviato agli accertamenti necessari - microbiologici, radiologici e specialistici - in conformità coi tempi e coi modi codificati nei protocolli, da qualsiasi figura e livello del Servizio Sanitario, per rientrare comunque al più presto sotto la gestione diretta o indiretta del nucleo operativo del DF. All.2 pag. 6 [la gestione del caso]

#### 7.2.1 Test basati sulla risposta immunitaria

Sono test che hanno lo scopo di saggiare l'esistenza di un'infezione tubercolare, perciò, mentre rappresentano uno strumento diagnostico importante di ITBL, per la TB attiva costituiscono solo uno degli elementi che concorrono alla formulazione della diagnosi clinica. diagnosi clinica NI 1.2.2[□]

- Intradermoreazione di Mantoux (TST)

Si basa sulla reazione locale all'inoculazione intradermica di 0,1 ml di soluzione contenente 5 UI di antigene tubercolinico. Il TST è l'unico test percutaneo approvato per saggiare la risposta immunitaria conseguente all'infezione. [Intradermoreazione alla Mantoux]par 10.1.A

- Test immunologici in vitro (IGRA)

Sono test "in vitro", eseguibili su campioni di sangue venoso, basati sul principio che, nei soggetti infettati da MTB, i linfociti T producono IF- $\gamma$  specifico se stimolati da antigeni micobatterici specifici. Un alto livello di produzione di IF- $\gamma$  specifico sarebbe indicativo di infezione tubercolare.

[I test immunologici in vitro]par. 10.1.B [I test immunologici in vitro] NI 6.

La scelta del test da preferirsi nelle diverse situazioni è tutt'ora oggetto di studio per la recente introduzione degli IGRA. A titolo indicativo, nel par. 10.1.C [TST e IGRA nella

diagnosi di infezione tubercolare], viene proposto un elenco di situazioni in cui, sulla base delle conoscenze finora acquisite, gli IGRA sarebbero da preferirsi.

### 7.2.2 La microbiologia

Nei confronti della malattia tubercolare, la Microbiologia è in grado di fornire la certezza o il livello di maggior probabilità diagnostica e costituisce il riferimento cardine per la condotta della terapia nelle forme bacillifere.

#### 7.2.2.A Raccolta, conservazione e invio dei materiali biologici

La sequenza delle operazioni sotto elencate deve essere eseguita nella consapevolezza che tutti i materiali biologici sono potenzialmente infetti.

**RACCOLTA:** vanno utilizzati contenitori monouso di plastica, con tappo a vite, senza l'aggiunta di sostanze fissanti o conservanti. Per evitare l'essiccamento dei campioni di piccole dimensioni come i frammenti biotici, si possono aggiungere nel contenitore alcune gocce di soluzione fisiologica sterile. Il campione non va avvolto in garze o altro materiale.

Al momento della raccolta, il personale infermieristico deve verificare l'idoneità del campione

Procedure operative per raccolta, conservazione e trasporto dei campioni biologici [NI 15].

**CONSERVAZIONE:** Fino al trasferimento in laboratorio tutti i campioni devono essere conservati in frigorifero, ad eccezione del sangue che deve essere conservato a temperatura ambiente.

**INVIO:** il campione dovrebbe pervenire in laboratorio nel tempo più breve possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla raccolta. [All. 4 pag. 4]

⇒ sospetta TB polmonare, bronchiale, tracheale o laringea: devono essere inviati 3 campioni di espettorato spontaneo (almeno 5 ml), raccolti di primo mattino in 3 giorni diversi, possibilmente successivi. Se i campioni sono idonei, non c'è indicazione all'invio di ulteriore materiale

In caso di impossibilità ad ottenere campioni idonei di espettorato, si possono inviare:

- 3 campioni di espettorato indotto
- 3 campioni di aspirato gastrico
- 1 campione di lavaggio bronco alveolare o bronco aspirato

In fase diagnostica, l'indagine microbiologica deve sempre essere eseguita mediante esame microscopico ed esame colturale sia in terreno solido che in terreno liquido.

⇒ sospetta TB extrapulmonare: in caso di sospetta localizzazione extrapulmonare, le indagini microbiologiche per micobatteri possono essere eseguite su campioni biologici diversi: liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico, liquido articolare, liquor, urine, sangue, ecc.

**RICHIESTA:** la richiesta degli esami microbiologici, qualunque sia il modello adottato da ciascuna AULSS, deve riportare i seguenti dati (preferibilmente utilizzando etichette computerizzate o in alternativa compilando la scheda in stampatello):

- tutti i dati anagrafici del paziente, compresa la tessera sanitaria o il codice fiscale; tali dati devono corrispondere con quelli presenti sull'etichetta del contenitore
- Il nome del clinico richiedente e il suo recapito telefonico
- indagine richiesta: Esame microscopico / Coltura / Test di sensibilità / DATs

- il tipo di materiale biologico inviato, il giorno e l'ora della raccolta
  - se l'esame richiesto ha scopo diagnostico o di controllo (in questo caso riportare le settimane di trattamento)
  - l'esistenza eventuale di:
    - precedente isolamento (specificare)
    - precedente trattamento TB (specificare)
    - farmaco-resistenza (specificare)
- Facsimile scheda richiesta [All.7]

#### 7.2.2.B Esame microscopico e colturale

Il materiale biologico non proveniente da siti normalmente sterili, deve essere fluidificato e decontaminato prima dell'esecuzione dell'esame microscopico e colturale. [All. 4, pag. 10]

ESAME MICROSCOPICO parte tecnica, [All. 4, pag. 11]

Perché sia possibile rilevare microscopicamente la presenza di bacilli acido-alcol resistenti (BAAR), il materiale biologico in esame deve contenerne almeno 5-10 X 10<sup>3</sup> micobatteri per ml. L'osservazione diretta del singolo campione ha una sensibilità che varia da 30% a 80% rispetto alla coltura e dipende dal tipo di campione, dalla specie micobatterica, dalla popolazione che affinisce al laboratorio, dal metodo di rilevamento utilizzato e dall'esperienza di chi legge il preparato microscopico. L'esigenza di eseguire sempre l'osservazione su tre campioni nasce appunto dalla necessità di innalzare la sensibilità dell'esame.

Un esame microscopico negativo, pur non potendo escludere la presenza di bacilli, è indicativo di una bassa carica microbica. L'esame microscopico è quindi un elemento importante ai fini della valutazione della contagiosità del paziente, essendo questa direttamente correlata al numero di micobatteri presenti nelle secrezioni polmonari.

L'esame microscopico deve essere sempre eseguito sul sedimento del materiale biologico, dopo fluidificazione e decontaminazione se il materiale biologico non è normalmente sterile.

La risposta dell'esame microscopico positivo deve essere semiquantitativa (+, ++, +++, +++) e va comunicata al medico richiedente il più precocemente possibile e comunque non oltre 24 ore dal momento del ricevimento del campione.

La segnalazione della positività deve sempre essere trasmessa al Dispensario Funzionale e/o al SISP per avviare il follow-up e per i provvedimenti di Sanità Pubblica del caso.

ESAME COLTURALE parte tecnica, [All. 4 pag. 17]

La maggiore sensibilità dell'esame colturale rispetto a quello microscopico (per la coltura sono sufficienti da 10 a 100 micobatteri/ml) ne impone l'esecuzione su ciascun campione, sia in fase diagnostica, sia nei momenti critici del follow-up in cui il risultato dell'esame condiziona fondamentali passaggi dell'iter terapeutico. [Algoritmo terapeutico in base alla batteriologia] par. 9.2.1.D

Il tempo medio per la coltura di un ceppo dei MTB in terreno liquido è di circa 7-15 giorni. Le colture sui tradizionali terreni solidi invece necessitano in media di 3-6 settimane. Tuttavia, alcuni ceppi micobatterici crescono solo sui terreni solidi. L'associazione terreno liquido più terreno solido migliora la sensibilità dell'esame colturale.

La positività dell'esame colturale va comunicata tempestivamente al medico richiedente.

I tempi massimi di refertazione di un esame colturale negativo sono:

- in terreno liquido, 6 settimane
- in terreno solido, 8 settimane

Come per l'esame diretto, anche la segnalazione della positività della coltura deve sempre essere trasmessa al Dispensario Funzionale e/o al SISF per avviare il follow-up e per i provvedimenti di Sanità Pubblica del caso.

**EMOCOLTURA** parte tecnica, [All. 4 pag. 18]

L'esecuzione di un'emocoltura per micobatteri è indicata solo nei seguenti casi:

- Soggetti immunocompetenti con sospetto di
  - forma tubercolare disseminata
  - quadro radiologico di TB miliare
- Soggetti HIV positivi o immunocompromessi per altre cause con sospetto clinico di TB o di micobatteriosi disseminata che presentano
  - Febbre prolungata da > 7 giorni e
  - Conta linfociti CD4+ < 100/mm<sup>3</sup> e
  - Non profilassi in atto per Mycobacterium avium complex (MAC)

Materiale da inviare:

- sangue da vena periferica
- aspirato midollare
- sangue mestruale (in caso di sospetta malattia tubercolare a carico dell'apparato genitale femminile)

Vanno inviati in laboratorio da un minimo di 2 a un massimo di 3 campioni raccolti in giorni diversi, possibilmente all'inizio del brivido o durante il picco febbrile. Non è indicato l'invio in laboratorio di ulteriori campioni per emocolture finalizzate alla ricerca di micobatteri.

**IDENTIFICAZIONE.** parte tecnica, [All. 4 pag. 19]

I micobatteri isolati devono essere identificati a livello di specie.

Per motivi di semplicità e di economia, poiché i membri del *M. tuberculosis complex* sono patogeni per l'uomo e rispondono allo stesso trattamento (solo il *M. bovis* è naturalmente resistente alla Pirazinamide), è sufficiente l'identificazione a livello di complesso. In casi particolari, giustificati da una precisa esigenza clinica o di sanità pubblica, è possibile inviare il ceppo di MTC per l'identificazione a livello di specie al Centro di Riferimento della Regione Veneto.

I test di identificazione devono essere eseguiti esclusivamente nei laboratori di terzo livello con provata esperienza e opportuna tecnologia su un numero medio settimanale di isolati (>10) in grado di garantire un ottimo standard diagnostico ed una elevata affidabilità dei risultati nell'ambito di un corretto rapporto costo-beneficio.

#### 7.2.2.C Test di sensibilità

parte tecnica, [All. 4 pag. 20]

Su tutti i ceppi di MTC di primo isolamento deve essere eseguito un test di sensibilità nei confronti dei farmaci di prima scelta: Isoniazide, Rifampicina, Pirazinamide, Etambutolo e Streptomina. Per l'Isoniazide, è indicato il saggio di due concentrazioni (critica ed alta concentrazione)

Nei casi di sospetta infezione da bacilli farmacoresistenti o in seguito a riscontro di resistenze nel test di base, l'indagine si estenderà anche ai seguenti farmaci di seconda linea: Amikacina, Capreomicina, Etionamide, Kanamicina, Ofloxacina, Rifabutina, PAS (nuovi farmaci si stanno valutando clinicamente, come la Moxifloxacina, ma ulteriori studi sono necessari per la standardizzazione del saggio di questi chemioterapici).

Il risultato del test di sensibilità per *M. tuberculosis*,

compatibilmente con i tempi di crescita del ceppo, dovrebbe essere mediamente refertato entro 15-30 giorni dal ricevimento del campione.

I test di sensibilità devono essere eseguiti esclusivamente nei laboratori di terzo livello con provata esperienza e opportuna tecnologia su un numero medio mensile di isolati (>10) in grado di garantire un ottimo standard diagnostico ed una elevata affidabilità dei risultati nell'ambito di un corretto rapporto costo-beneficio.

#### 7.2.2.D Test di amplificazione degli acidi nucleici

parte tecnica, [All. 4 pag. 13]

I test di amplificazione degli acidi nucleici (DATs) trovano indicazione solo nella fase diagnostica e non nel follow-up della TB. Essi permettono di rilevare la presenza di *M. tuberculosis complex* nel materiale biologico entro poche ore dal prelievo del campione, ma non sostituiscono l'esame microscopico e l'esame colturale poiché amplificano il DNA o l'RNA ribosomiale di micobatteri sia vivi che morti.

L'esame microscopico e l'esame colturale devono invece essere eseguiti sempre per valutare l'infettività del paziente, confermare o meno la presenza di micobatteri vitali e permettere l'allestimento delle prove di farmacosenibilità "in vitro". Non si deve utilizzare il materiale biologico per l'esecuzione dei test di amplificazione se questo compromette la possibilità di eseguire l'esame microscopico e l'esame colturale.

I DATs non sono esami di routine e trovano indicazione:

- a) nei casi di esame microscopico positivo per anticipare l'identificazione;
- b) in presenza di forte sospetto clinico nonostante la negatività dell'esame microscopico, per aumentare la probabilità di diagnosi.

Poiché i DATs commercialmente disponibili sono approvati solo per i materiali respiratori, se richiesto di eseguire il test su altro materiale, il laboratorista deve indicare sul referto che il test eseguito non è approvato per questi materiali.

I DATs devono essere eseguiti esclusivamente nei laboratori di terzo livello con provata esperienza e opportuna tecnologia su un numero medio settimanale di campioni (>10 DATs) in grado di garantire un ottimo standard diagnostico ed una elevata affidabilità dei risultati nell'ambito di un corretto rapporto costo-beneficio

[Algoritmo di interpretazione dei DATs]NI 4. Tab. controlli routine [0]R par. 8.3.1

#### 7.2.3 La diagnostica per immagini

Le varie metodiche di diagnostica per immagini forniscono, pur con livelli diversi di precisione, elementi che concorrono alla formulazione della diagnosi clinica.

Anche se in certe situazioni, prevalentemente nelle forme extrapolmonari, l'Ecografia e la Risonanza Magnetica Nucleare possono fornire utili informazioni, l'indagine radiologica standard e la TAC rimangono i supporti principali della diagnosi clinica di TB in ogni localizzazione.

La radiografia standard del torace riveste un ruolo fondamentale nella diagnosi della TB polmonare e va comunque sempre praticata, anche nelle forme extrapolmonari.

Sebbene alcuni quadri radiologici abbiano un'elevata specificità per una TB attiva (p.e. infiltrato apicale escavato, adenopatia ilare, ecc.), nessun quadro radiologico permette di escludere a priori la TB, compreso un Rx del torace normale,

soprattutto in presenza di gravi depressioni immunitarie e in particolare nei soggetti HIV positivi.

La TAC del torace si esegue di norma:

- per la diagnosi differenziale con altre patologie polmonari (alcune delle quali possono presentarsi anche in associazione alla TB) quali neoplasie, ascessi, infezioni fungine, fibrosi polmonari, malattie interstiziali
- nei pazienti con Rx torace negativo e forte sospetto clinico di TB
- per identificare e valutare la presenza di adenopatie ilomediastiniche sospettate alla radiografia standard del torace

La TAC nel follow-up della TB polmonare accertata va limitata alle situazioni in cui la radiografia standard non permetta di valutare con sufficiente accuratezza l'evoluzione del quadro, soprattutto nelle forme cavitare.

#### 7.2.4 L'istologia

Il quadro istologico di TB presenta aspetti fortemente suggestivi, ma non esclusivi della malattia: è quindi in grado di conferire, soprattutto quando si osservano BAAR nel preparato, un alto livello di probabilità, ma non di certezza diagnostica.

#### 7.2.5 Le indagini endoscopiche

Le indagini endoscopiche possono rivestire notevole importanza nella diagnosi di svariate localizzazioni della TB.

La broncoscopia consente di cogliere il coinvolgimento dell'albero bronchiale nella malattia tubercolare. Nella diagnostica della TB polmonare la broncoscopia svolge un duplice ruolo:

- nella diagnosi differenziale nei confronti di altre patologie, sia neoplastiche (in particolare tumore del polmone e linfoma mediastinico), sia infettive (ascesso polmonare, infezioni fungine, ecc.) e non è raro che alla diagnosi di TB si arrivi dal sospetto delle suddette patologie
- nella diagnosi microbiologica, tramite la raccolta di campioni di broncoaspirato, quando non sia possibile ottenere adeguati campioni di espettorato spontaneo o indotto

I quadri broncoscopici che si possono osservare in corso di TB sono i più vari.

Nelle forme floride della malattia si osservano quadri caratteristici, quali la disseminazione miliare, lesioni nodulari produttive o granulomatose vegetanti. Se la malattia ha determinato un'adenopatia ilomediastinica, è spesso possibile riscontrare l'allargamento della carena e/o degli speroni lobari e/o segni di compressione sui bronchi principali; più rara, ma abbastanza peculiare, è l'osservazione di fistole adeno-bronchiali o dei loro esiti cicatriziali, come nella sindrome del lobo medio.

Nella maggioranza dei casi, peraltro, il quadro endoscopico della TB è aspecifico e proteiforme, con ampio spettro di possibilità che vanno da aspetti di semplice bronchite di accompagnamento fino a quadri molto complessi di tipo pseudoneoplastico.

Il ruolo della broncoscopia nella terapia della TB è molto limitato e quasi esclusivamente occupato dall'endoscopia operativa per il trattamento di fistole e stenosi post cicatriziali a livello dei bronchi principali.

#### 7.2.6 La terapia ex iuvantibus

La terapia ex iuvantibus rappresenta uno degli elementi che possono concorrere alla formulazione della diagnosi clinica, assieme ai test basati sulla risposta immunitaria, all'istologia e alla diagnostica per immagini. diagnosi clinica [□]NI 1.2.2 La

decisione di intraprendere una terapia ex iuvantibus della TB va sempre preceduta, ove possibile, dalla raccolta di materiale suscettibile di essere sottoposto alle indagini batteriologiche e/o istologiche. Se il sospetto clinico - strumentale di TB attiva è alto, la terapia va iniziata subito; in caso contrario si potrà attendere l'esito delle indagini.

Il concetto stesso di "terapia ex iuvantibus" implica la riserva che la patologia in oggetto possa avere cause diverse dalla TB. In considerazione della potenziale tossicità e della durata della terapia antitubercolare e delle implicazioni psicologiche e sociali inerenti alla relativa diagnosi, il primo passo sarà quello di escludere un'infezione non specifica tramite un'adeguata terapia antibiotica che non contempra l'uso di farmaci attivi contro la TB. [I farmaci antitubercolari] par. 9.1.

La risposta clinica alla terapia antitubercolare (regressione della sintomatologia, ripresa del peso corporeo e miglioramento del quadro radiologico) deve manifestarsi entro due mesi.

### 8. La gestione del caso

#### 8.1. La presa in carico

Ogni caso di TB deve essere preso in carico dal DF dell'ASL di residenza, che segue il follow-up di tutti i pazienti e di tutte le forme di TB, secondo due possibili modalità:

##### 8.1.1. follow-up diretto

Si realizza quando il paziente si trova sotto il controllo diretto del DF dell'ASL di residenza. Il Dispensario Funzionale è l'istituto deputato alla gestione totale e quindi anche al trattamento di qualsiasi caso di TB (fatte salve le condizioni di cui al par. seguente). Il nucleo operativo del DF si attiva coordinando le competenze specifiche dei due poli che lo costituiscono, clinico e preventivo - epidemiologico, per porre in essere tutti gli adempimenti atti a ridurre al minimo le cause di perdita del paziente o di fallimento terapeutico imputabili al sistema.

##### 8.1.2. follow-up indiretto

Si realizza quando il paziente è temporaneamente ricoverato presso un reparto o quando, come nel caso dei pazienti HIV, è seguito presso un reparto specialistico per tutta la durata della malattia.

I reparti interessati informeranno tempestivamente il DF dell'ASL di residenza di ogni caso di TB diagnosticato o preso in cura e trasmetteranno, con la periodicità stabilita nei protocolli operativi, le informazioni utili all'aggiornamento del follow-up. All. 2 pag. 6 [gestione del caso]

Qualora, alla dimissione, il paziente venisse seguito da un DF diverso da quello della ASL di residenza, quest'ultimo concluderà il follow-up con esito di "trasferito" e trasmetterà al DF prescelto copia del fascicolo del paziente. [Sorveglianza dell'esito del trattamento]R par. 12.1.C

##### 8.1.3. Informazione e counselling

La presa in carico del caso va preceduta da una serie di informazioni da impartirsi in modo da rendere il paziente e gli eventuali famigliari e assistenti consapevoli del complesso iter della malattia.

Il paziente verrà informato:

- sulla totale gratuità del servizio
- sulla malattia e sulla sua modalità di trasmissione

- sulla finalità dell'isolamento respiratorio e sulle sue modalità di attuazione in regime di ricovero e/o a domicilio
- sulla durata della terapia e sulla modalità di assunzione dei farmaci
- sui rischi di insorgenza della farmacoresistenza, e quindi di mancata guarigione, derivanti da una non corretta assunzione dei farmaci
- sui possibili effetti collaterali degli stessi
- su come produrre un espettorato valido
- sull'obbligo di sottoporsi ai trattamenti in caso di forma contagiosa
- sulla necessità di collaborare col personale addetto all'identificazione dei contatti

La comprensione e l'accettazione di quanto sopra è condizione preliminare del trattamento e rappresenta anche una relativa garanzia di adesione.

Al momento della presa in carico, e, in caso di iniziale insuccesso durante il follow-up, si informerà separatamente il paziente sull'opportunità di sottoporsi al test HIV, spiegando le peculiarità di gestione clinica della malattia in caso di doppia infezione.

#### 8.1.4. Il paziente bacillifero

Le forme tubercolari contagiose o che presentano un quadro clinico e radiografico suggestivo per TB polmonare, richiedono l'adozione di procedure speciali:

Circolare n° 4 del 13 marzo 1998 - Protocollo 400.3/26/1189 [All. 21]

##### 8.1.4.A L'isolamento respiratorio

L'isolamento respiratorio consiste in un insieme di pratiche finalizzate a prevenire la trasmissione dell'infezione.

I soggetti affetti da forme bacillifere o sospette tali vanno sottoposti ad isolamento respiratorio fino a quando non si abbia evidenza di un risultato negativo dell'esame microscopico dell'escreato.

A seconda della situazione, l'isolamento respiratorio può essere effettuato in ambiente ospedaliero o a livello domiciliare.

Disposizioni generali, qualunque sia l'ambito di isolamento, sono:

- Il paziente deve essere informato sui motivi per cui è posto in isolamento, anche per facilitare l'adesione.
- Il paziente in isolamento deve rimanere nella sua stanza con la porta chiusa. La porta della stanza deve rimanere chiusa anche se il paziente esce.
- Il paziente può lasciare la stanza di isolamento per inderogabili procedure diagnostiche o terapeutiche. Durante il tempo di permanenza all'esterno della stanza, che deve essere ridotto al minimo indispensabile, il paziente deve indossare una maschera chirurgica che copra la bocca e il naso.
- Il paziente deve essere istruito sulla necessità di starnutire o tossire coprendo la bocca ed il naso con un fazzoletto anche nella stanza di isolamento per ridurre il numero di droplet espulsi nell'ambiente.
- Il numero di persone che entrano nella stanza di isolamento deve essere limitato al minimo indispensabile.
- Tutti coloro che entrano nella stanza di isolamento devono indossare una maschera respiratoria di tipo FFP2.

##### ISOLAMENTO OSPEDALIERO

I reparti che accettano, anche solo in fase diagnostica, forme tubercolari aperte o sospette tali, devono disporre di zone di isolamento confacenti alle disposizioni di legge e porre in atto

un corretto utilizzo dei Dispositivi Individuali di Protezione. [Dispositivi di protezione individuale]NI 14.

Si raccomanda che il malato affetto da TB bacillifera, accertata o sospetta, sia ricoverato in stanze singole con ventilazione artificiale senza ricircolo, pressione negativa rispetto ai locali circostanti, e almeno 6 (possibilmente 12) ricambi d'aria per ora. La stanza deve essere dotata di bagno separato e di anticamera.

Ogni presidio ospedaliero dovrà produrre, d'intesa tra Direzione Sanitaria, Comitato per le Infezioni Ospedaliere, Medico Competente e Responsabile del Personale Infermieristico, adeguati protocolli interni che regolamentino il movimento e la permanenza di pazienti affetti da TB bacillifera (o sospetta tale) in aree critiche quali il P.S., le sale operatorie, le terapie intensive, la sala parto, ecc...

La stesura di tale documenti deve essere demandata ai singoli ospedali, così che sia possibile tenere nel dovuto conto le esigenze e le peculiarità locali.

##### ISOLAMENTO DOMICILIARE

Prima di disporre l'isolamento domiciliare è necessario valutare:

- ⇒ le condizioni cliniche del paziente
  - ⇒ l'assenza di persone ad alto rischio nell'ambito familiare
  - ⇒ i requisiti dell'abitazione, che devono consistere in:
    - camera da letto ad uso esclusivo, con finestra
    - bagno separato
    - disponibilità di un telefono
    - possibilità di raggiungere ed essere raggiunto dai servizi di assistenza
  - ⇒ la presenza di almeno una persona in grado di assicurare assistenza e seguire le indicazioni del Servizio di Sanità Pubblica
- Compiti del Servizio di Sanità Pubblica:
- ⇒ decide l'attuazione e l'interruzione dell'isolamento su proposta del clinico
  - ⇒ dà le indicazioni per il corretto isolamento
  - ⇒ fornisce dispositivi di protezione e le indicazioni per un loro corretto utilizzo
  - ⇒ effettua l'informazione del malato, delle persone che eseguono l'assistenza e dei familiari
- pratiche di isolamento, monitoraggio, informazione del malato e degli assistenti, trattamento dei materiali NI 11.[0]

##### 8.1.4.B Le procedure assistenziali di sicurezza

Contemplano le norme precauzionali da adottare nell'assistenza dei pazienti infettivi a domicilio, nel reparto di degenza e in ambiti lavorativi peculiari quali: Soccorso Urgente per Emergenze Mediche, Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, Sala Operatoria, Centro Trapianti, Lungodegenza, Hospice, ecc.

Le procedure assistenziali di sicurezza devono essere formalmente adottate in tutte le strutture sanitarie e prevedere l'assegnazione di responsabilità e la preparazione di protocolli scritti.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, le maschere FFP2 devono essere indossate tassativamente da tutti coloro che:

- entrano nella stanza d'isolamento del paziente;
- sono presenti mentre il paziente effettua procedure che generano tosse o producono aerosol, compresa l'irrigazione di ascessi o altre lesioni tubercolari aperte;
- assistono il paziente in situazioni in cui le protezioni ambientali e procedurali non siano in grado di escludere l'inalazione di "droplet nuclei":

- trasporto in ambulanza;
- interventi chirurgici urgenti

Poiché, fuori dalla stanza di isolamento, il paziente indossa la mascherina chirurgica, le persone che lo trasportano non necessitano di protezione respiratoria.

[Dispositivi di protezione individuale]NI 14.

#### 8.1.4.C Il trattamento dei materiali

- Le secrezioni respiratorie e gli oggetti da esse visibilmente contaminati devono essere trattati come “materiale a rischio biologico”.
- Non è necessario alcun particolare trattamento di superfici ambientali, oggetti di uso personale del paziente (stoviglie, ecc.), effetti lettercci, se non visibilmente contaminati.
- Non è necessaria la disinfezione terminale della stanza. Per la decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione delle superfici e dello strumentario, vedi [All. 19].

#### 8.1.4.D La terapia direttamente osservata

Le indicazioni alla pratica della terapia direttamente osservata (DOT) sono:

- MDR
- recupero dopo abbandono
- recidiva
- precedente fallimento terapeutico
- scarsa compliance accertata o presunta
- paziente HIV positivo
- adozione di schemi terapeutici a somministrazione intermittente (bi/trisettimanale)

Nelle forme bacillifere la DOT andrebbe sempre praticata durante la fase di terapia intensiva e comunque fino alla negatività microscopica e culturale.

DOT in regime di ricovero ospedaliero

Il regime di ricovero ospedaliero realizza le condizioni ottimali per il controllo diretto della terapia. L'ospedalizzazione rappresenta tra l'altro il ricorso d'obbligo per i casi in cui la DOT non è praticabile a domicilio o in ambulatorio. Durante la degenza la certezza di una pratica corretta è perciò imperativa: i farmaci non possono essere lasciati sul comodino del paziente, ma la loro assunzione deve essere controllata direttamente dal personale sanitario addetto.

DOT in regime di trattamento ambulatoriale

In ambulatorio, come in regime di ricovero, la supervisione è affidata al personale sanitario, per cui la corretta assunzione dei farmaci deve essere garantita.

A domicilio, l'osservazione diretta va praticata da una persona affidabile per il servizio sanitario e, data la peculiarità del compito, allo stesso tempo ben accetta al paziente e dotata di sufficiente autorevolezza. Per tale ragione, di regola, per un paziente adulto, non è indicato un familiare.

La supervisione periodica è competenza del DF, che può avvalersi di servizi territoriali anche volontari, purché debitamente formati.

#### 8.1.4.E Il trattamento sanitario obbligatorio

Il Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è un procedimento amministrativo, legittimato dall'art. 32 della Costituzione, disciplinato dalle Leggi 180/78 e 833/78, che permette di operare un ricovero per l'effettuazione di terapie di medicina generale o psichiatrica, contro la volontà del paziente. Al TSO si può ricorrere, una volta verificata la impraticabilità di tutte le

misure alternative, per pazienti affetti da una forma tubercolare contagiosa che non accettino di sottoporsi alla terapia.

[Il Trattamento Sanitario Obbligatorio]NI 12. - disposizioni di legge e modalità di esecuzione

#### 8.1.4.F La riammissione in comunità

La decisione di riammettere un soggetto con tubercolosi inizialmente bacillifera in ambiti di lavoro che comportino contatto stretto o abituale con altri o in collettività (casa di riposo, centro di prima accoglienza, ecc.) viene presa dal medico di Sanità Pubblica che opera all'interno del Dispensario Funzionale e si basa sulla verifica contemporanea delle seguenti condizioni:

- a) un netto miglioramento clinico e sintomatologico e in particolare la cessazione della tosse
- b) la certezza che una terapia adeguata è stata correttamente assunta per almeno un mese
- c) la negatività dell'esame microscopico dell'espettorato

Se si sospetta una farmacoresistenza, per disporre la riammissione in comunità è necessario un test di sensibilità negativo. [Sospetta resistenza ai farmaci]par 9.2.2

Condizioni in cui oltre al miglioramento clinico e alla corretta condotta terapeutica è richiesta la conversione batteriologica: [Conversione batteriologica]NI 1.6.C

- soggetti che hanno dimostrato una farmacoresistenza. In caso di MDR, prima della riammissione sono necessarie tre colture negative prelevate in giorni diversi
- soggetti che frequentano o risiedono o lavorano in ambienti ad alto rischio di infezione o che si occupano di persone ad alto rischio (persone HIV positive, bambini con meno di 5 anni d'età, pazienti ospedalizzati, senzattoo o detenuti)

#### 8.1.5. Il ricovero in ospedale

La TB non è di per sé patologia che comporti il ricovero ospedaliero, condizione che deve cessare col venir meno dei criteri che l'hanno determinata.

Il principale criterio di ricovero in caso di TB deve essere, ovviamente, la gravità della forma clinica e delle condizioni generali del paziente. Il ricovero può essere giustificato anche in caso di recidiva, fallimento terapeutico con i farmaci di prima linea e di recupero dopo abbandono, quando lo schema terapeutico è ancora in fase di definizione.

Infine, il ricovero e l'isolamento ospedaliero sono indicati quando ci sia rischio di trasmissione dell'infezione nei casi di pazienti che vivano in comunità o in caso di convivenza con minori non allontanabili dal caso indice.

#### 8.2. La cartella clinica

Nella cartella clinica, tutti gli elementi essenziali per la diagnosi, per il follow-up e per la produzione dei report epidemiologici devono essere facilmente reperibili e confrontabili, possibilmente organizzati sotto forma di tabelle aventi struttura simile tra loro, atta a facilitarne la compilazione e la lettura. Oltre agli elementi clinici fondamentali, quali la tipizzazione del malato, la localizzazione della malattia, i risultati delle indagini diagnostiche, la presenza di eventuali resistenze ai farmaci, la terapia adottata e il suo esito e l'iter del follow-up, per la valutazione della funzionalità del DF è importante che siano evidenziate le date di inizio sintomi, di accesso al servizio sanitario, di diagnosi, di inizio terapia, di richiesta di accertamenti e della relativa refertazione.

A titolo di esempio faremo riferimento alle tabelle del software per la gestione del DF:

- dati anagrafici All. 6 Tab. [1]
- anamnesi All. 6 Tab. [3a]
- esame obiettivo All. 6 Tab. [3c]
- analisi Lab di routine All. 6 Tab. [16-18]
- TST / IGRA All. 6 Tab. [4-5]
- esami microscopici e colturali, antibiogrammi, test di biologia molecolare All. 6 Tab. [6-8]
- diagnostica per immagini della sede interessata e del torace All. 6 Tab. [9]
- esami strumentali e istologici, consulenze e il referto di eventuale autopsia All. 6 Tab. [10-12b]
- quadro della terapia con schema adottato ed eventuali variazioni, completo di controlli routinari di peso e obiettività ed eventuali commenti All. 6 Tab. [13]
- classificazione del paziente [In base al tipo di caso] NI 1.5.1
- l'iter della malattia All. 6 Tab. [14] con diagnosi iniziale e diagnosi accertata (con relative date); date di inizio terapia e di eventuali modifiche con relativi schemi di trattamento;
- classificazione della diagnosi:
  - [In base alla localizzazione] NI 1.2.1 All. 6 Tab. [15]
  - [in base agli strumenti diagnostici] NI 1.2.2 (privilegiando il grado di certezza superiore)
- classificazione in base all'esito del trattamento [L'esito della terapia] par. 8.3.3

8.3. Il follow-up

Il follow-up contempla una serie di procedure di routine, indispensabili per la gestione di qualsiasi caso di TB, volte a guidare la condotta terapeutica e a monitorare l'evoluzione della malattia:

8.3.1 Valutazione iniziale e monitoraggio del paziente

La malattia tubercolare deve essere seguita con regolarità, dal punto di vista clinico, laboratoristico e strumentale, in modo da garantire il monitoraggio del decorso della malattia dal momento "0", fino al risultato della terapia.

Prima di iniziare il trattamento si deve delineare la situazione di base in ordine all'obiettività clinica e strumentale, allo stato batteriologico e alla funzionalità dei principali organi. La cadenza dei controlli routinari riconosce momenti comuni a tutte le forme cliniche, ma anche peculiarità relative allo schema terapeutico adottato e alla localizzazione della malattia. L'esistenza di una tabella di controlli di routine non esclude quindi il ricorso ad esami straordinari motivati da valutazioni cliniche.

Tabella controlli di routine

settimana	microbiologia	radiologia	laboratorio	clinica
0	Esami microbiologici (1)	Esame Rx (2)	Sangue(3), Urine, Feci(4)	Obiettività (5) Peso (6)
1a				Obiettività (5) Peso (6)
2a	microscopico (7) se positivo al punto 0		Sangue(3)	Obiettività (5) Peso (6)
3a	microscopico (7) se positivo alla 2a sett.			Obiettività (5) Peso (6)
4a	microscopico (7) se pos. alla 3a sett.	Esame Rx (2)	Sangue(3) Urine	Obiettività (5) Peso (6)
5a	microscopico (7) se pos. alla 4a sett.			Obiettività (5) Peso (6)

settimana	microbiologia	radiologia	laboratorio	clinica
6a	microscopico (7) se pos. alla 5a sett.			Obiettività (5) Peso (6)
7a	microscopico (7) se pos. alla 6a sett.			Obiettività (5) Peso (6)
8a	Esami microbiologici (1)	Esame Rx (2)	Sangue (3), Urine	Obiettività (5) Peso (6)
12a	Esami microbiologici (1), se batteriologia positiva alla 8a settimana			Obiettività (5) Peso (6)
16a (§)	Esami microbiologici (1), se batteriologia positiva alla 12a sett.	Esame Rx (2)	Sangue(3), Urine	Obiettività (5) Peso (6)
17a			Feci (4) se coltura 16° sett. pos.	
20a				Obiettività (5) Peso (6)
24a	Esami microbiologici (1), se batteriologia positiva alla 16a sett.		Sangue (3), Urine	Obiettività (5) Peso (6)
26a (6 mesi)		Esame Rx (2)		Obiettività (5) Peso (6)
32a			Sangue (3), Urine	
39a (9 mesi)		Esame Rx (2) se Rx 16a sett. non normalizzato		Obiettività (5) Peso (5)

(1) Comprendono:

- Esame microscopico, Coltura e Antibiogramma. Esame microscopico e Coltura, quando negativizzati, vanno controllati dopo un mese per sancire la conversione batteriologica [Conversione batteriologica] NI 1.6.C
  - DATs, come da indicazioni: [Test di amplificazione degli acidi nucleici] par. 7.2.2.D
- (2) Esame radiologico ed eventuale TAC della sede interessata. L'esame radiologico del torace in due proiezioni va sempre eseguito all'inizio del follow-up, indipendentemente dalla localizzazione. Il controllo alla 16° sett. va praticato nelle forme cavitarie: se persistono cavità, portare la fase di continuazione a 7 mesi e controllare RX torace al termine del ciclo terapeutico (39 a sett.), saltando il controllo di fine trattamento standard (26a sett.).
- (3) VES, Emocromo con piastrine; Transaminasi; Bilirubina;  $\gamma$ -GT; Fosfatasi alcalina; Creatinina; Uricemia, Elettroliti.
- HIV test, previo consenso informato, all'inizio e, se esiste l'indicazione, nel corso del follow-up.
  - Test di gravidanza nelle donne in età fertile all'inizio e, se esiste l'indicazione, nel corso del follow-up.
- (4) Per ricerca di segni microscopici e chimici di malassorbimento e parassitosi intestinali nei casi sospetti e in soggetti a rischio.
- (5) All'esordio, esame obiettivo completo. Ai controlli, monitoraggio dell'evoluzione in relazione a:
- organi o apparati sede di localizzazione della TB
  - altri eventuali rilievi anomali in precedenza riscontrati
  - eventuali rilievi anomali di nuovo riscontro
- (6) Il peso va controllato ad ogni consegna della terapia, ma solo settimanalmente se la consegna è giornaliera o intermittente
- (7) Il solo esame microscopico in questa fase della terapia può essere sufficiente per verificare la cessata infettività del paziente ed interrompere l'isolamento respiratorio. Dopo la fase diagnostica, la ripetizione di esami batteriologici prima di 15 giorni dall'inizio della terapia non è giustificata.
- (§) La positività batteriologica alla 16° settimana dimostra l'inefficacia del trattamento attuato. Il paziente va considerato "non responder" e la causa va possibilmente individuata e rimossa. [La mancata risposta al trattamento] par. 9.4.

Se sono insorte resistenze, applicare lo schema appropriato

[Monoresistenze]par. 9.2.3.A [Poliresistenze diverse dalla MDR]par. 9.2.3.B [Multifarmacoresistenza]par. 9.2.3.C, altrimenti intraprendere un trattamento con schema di Categoria II par. 9.2.1.C[0].

### 8.3.2 La consegna del farmaco

La consegna del farmaco è un momento critico del follow-up, in quanto, oltre a coincidere con le previste verifiche periodiche dei parametri clinico-strumentali, della compliance e della correttezza di assunzione dei farmaci, rappresenta anche un'opportunità per rinforzare l'informazione sanitaria, sostenendo e guidando il paziente lungo il decorso della malattia.

La consegna non deve mai superare la cadenza settimanale in fase intensiva e quella mensile in fase di mantenimento, ma tali termini devono essere abbreviati, con eventuale passaggio alla DOT, se sorge il sospetto di scarsa adesione al trattamento.

Va ricordato che un ritardo di presentazione superiore alle due settimane in fase intensiva e superiore a otto settimane in fase di continuazione può determinare la collocazione del paziente nella categoria "trattamento interrotto", da cui il sospetto di farmacoresistenza e quindi, in attesa dell'esito del test di sensibilità, la ripresa ex novo del trattamento con uno schema di Categoria II.

### 8.3.3 L'esito della terapia

Il follow-up culmina con l'esito della terapia, indicatore chiave di efficienza del sistema, che va registrato attenendosi a definizioni internazionali condivise:

- [Guarito:] NI 1.5.2.A
- [Trattamento completato:] NI 1.5.2.B
- [Fallimento terapeutico:] NI 1.5.2.C
- [Trattamento interrotto:] NI 1.5.2.D \*
  - per effetti collaterali
  - per mancata adesione alla terapia
- [Trasferito ad altro Centro:] NI 1.5.2.E \*\*
- [Perso al follow-up:] NI 1.5.2.F
- [Deceduto:] NI 1.5.2.G

\* Il Trattamento interrotto, benché generalmente catalogato come esito definitivo, andrebbe considerato, almeno in partenza, come un esito intermedio che compare nella storia clinica, ma che dovrebbe essere, al termine dell'iter, sostituito da un esito più confacente con un effettivo controllo della TB. Infatti:

- gli effetti collaterali comportano di norma una modifica di trattamento o una sua sospensione cui fa seguito una ripresa secondo modalità previste [La terapia in particolari situazioni]par. 9.3.. L'interruzione definitiva del trattamento per effetti collaterali dovrebbe quindi essere riservata a pochi casi di eccezionale gravità e, nei soggetti bacilliferi, seguita da provvedimenti di isolamento come per i casi cronici. [0]par. 9.5.
- la non compliance può dare luogo ad interruzioni che potranno condizionare la condotta terapeutica [Sospetta resistenza ai farmaci]par. 9.2.2, ma non dovrebbe comportare l'abbandono del trattamento, almeno per i soggetti bacilliferi, per i quali è all'occorrenza previsto il trattamento sanitario obbligatorio. Se poi la non compliance si spinge fino all'irreperibilità del paziente, non si tratta più di un Trattamento interrotto ma di un Perso al follow-up.

\*\* Il "Trasferito ad altro centro" è un esito intermedio che conclude il rapporto con il DF che ha gestito il paziente fino a quel momento, ma non conclude l'iter terapeutico, il cui esito definitivo verrà stilato dal DF che porterà a termine il follow-up. Possono fare eccezione quei casi trasferiti fuori regione, di cui non sia possibile recuperare l'esito

La gestione del caso - la cartella clinica[□]R par. 8.2. Il trattamento dell'ITBL [La cartella clinica]R par. 11.1.6

## 9. La terapia farmacologica della TB

La diagnosi tempestiva e il trattamento efficace di tutti i casi di TB attiva bacillifera, costituiscono i cardini della strategia di controllo della malattia, realizzando una rapida interruzione della catena di trasmissione ed ostacolando l'instaurarsi di resistenze farmacologiche.

Un trattamento efficace richiede:

- la messa in atto, prima di iniziare la terapia, di ogni misura utile ad ottenere il massimo di certezza diagnostica classificazione della diagnosi [in base agli strumenti diagnostici]NI 1.2.2.
- l'esecuzione di un test di farmacoresistenza
- uno schema terapeutico che preveda l'impiego di più farmaci in associazione, alla posologia corretta e per un periodo di tempo sufficientemente lungo
- l'assunzione regolare dei farmaci da parte del paziente per tutta la durata della terapia.

### 9.1. I farmaci antitubercolari

I farmaci antitubercolari si distinguono in:

- Farmaci di prima linea: per efficacia, esperienza d'uso, maneggevolezza e tollerabilità costituiscono la base degli schemi terapeutici di prima scelta. Essi sono: Etambutolo, Isoniazide, Pirazinamide, Rifampicina, Streptomina (in grassetto nella tabella).
- Farmaci di seconda linea: vengono inseriti negli schemi terapeutici in caso di resistenze o intolleranze nei confronti di quelli di prima linea. I farmaci di seconda linea meglio conosciuti sotto l'aspetto dell'efficacia e della maneggevolezza e di cui è previsto il test routinario di sensibilità in caso di resistenze, sono: Amikacina, Capreomicina, Etionamide, Kanamicina, Rifabutina, PAS, Ofloxacina. [Farmaci di prima linea] posologia ed effetti collaterali NI 7.1. [Farmaci di seconda linea] posologia ed effetti collaterali NI 7.2. [Farmaci antitubercolari e loro efficacia relativa]NI 7.3.

Tabella riassuntiva

farmaco	acronimo	farmaco	acronimo	farmaco	acronimo
Amikacina	Am	Gatifloxacina	Gfx	Protionamide	Pto
Amoxiclavulanato	Amx/Clv	Isoniazide	Inh (H)	Rifampicina	Rmp (R)
Ciprofloxacina	Cfx	Kanamicina	Km	Rifabutina	Rb
Clofazimina	Cfz	Levofloxacina	Lfx	Streptomina	Sm (S)
Claritromicina	Clr	Linezolid	Lzd	Thiacetazone	Th
Capreomicina	Cm	Moxifloxacina	Mfx	Terizidone	Trd
Cicloserina	Cs	Ofloxacina	Ofx	Viomicina	Vi
Etambutolo	Emb (E)	Pirazinamide	Pzd (Z)		
Etionamide	Eto	Ac. p-amino-salicilico	PAS		

[La terapia ex iuventibus]R par. 7.2.6.

[Monoresistenze]R par.9.2.3.A. [Poliresistenze diverse dalla MDR]R par.9.2.3.B. [Multifarmacoresistenza]R par.9.2.3.C

9.2. Gli schemi terapeutici

La terapia della TB si avvale di schemi collaudati e universalmente accettati, adattati alle varie forme e localizzazioni della malattia, alle differenti condizioni del paziente e all'eventuale resistenza dei bacilli ad uno o più farmaci.

Quello della TB è un trattamento multifarmacologico di durata medio-lunga, suddiviso in due fasi, una di terapia intensiva e una di continuazione o mantenimento.

Per praticità, si conviene di esprimere lo schema con formule dove, per ciascuna fase, un numero è posto prima di una serie di acronimi o simboli di farmaci: i farmaci di seconda linea vengono designati coi rispettivi acronimi, mentre quelli di prima linea sono solitamente indicati coi simboli (E,H,Z,R,S). Il numero indica per quanti mesi verranno somministrati i farmaci di seguito elencati. Nella pratica del follow-up, i tempi della terapia e dei controlli routinari sono scanditi in settimane, più precise perché invariabili, conteggiate in modo da pareggiare sostanzialmente i mesi indicati negli schemi.

Ad esempio, la formula 2HRZE/4HR delinea una fase di attacco di 2 mesi con Isoniazide, Rifampicina, Pirazinamide, Etambutolo, cui fa seguito una fase di mantenimento di 4 mesi con Isoniazide e Rifampicina. L'assunzione dei farmaci è intesa come giornaliera.

Quando l'assunzione anziché essere giornaliera è intermittente, cioè 2/3 volte la settimana, al pedice del farmaco o del gruppo di farmaci interessati si pone una cifra che indica il numero di somministrazioni settimanali. Ad esempio:

- 2HRZE/4H2R2 sta ad indicare una fase intensiva di due mesi con terapia giornaliera ed una fase di continuazione di quattro mesi con terapia intermittente due volte la settimana. Quando, come nella maggioranza dei casi, in una terapia intermittente tutti i farmaci vengono dati con la stessa frequenza, i simboli o gli acronimi possono essere chiusi tra parentesi e il numero delle somministrazioni settimanali posto al pedice della parentesi: 2HRZE/4(HR)2
- 2H3R3Z3E3/4H3R3 o 2(HRZE)3/4(HR)3 sta ad indicare una terapia intermittente, questa volta trisettimanale, sia nella fase intensiva che in quella di continuazione.

Nel trattamento di un caso che presenta resistenze, possono trovarsi acronimi dei farmaci di seconda linea affiancati a simboli di quelli di prima linea. Ad esempio:

6ZKm(Cm)OfxEtoCs/12ZOfxEtoCs rappresenta uno schema con una fase di attacco di 6 mesi con Pirazinamide (Z), Kanamicina (Km) sostituibile con Capreomicina (Cm), Ofloxacin (Ofx), Etionamide (Eto), Cicloserina (Cs), seguito da una fase di mantenimento di 12 mesi con Z, Ofx, Eto, Cs.

La modalità ottimale di assunzione del farmaco è quella giornaliera. La scelta delle somministrazioni intermittenti, praticabili solo in regime di DOT, è legata a problemi di adesione al trattamento e di tolleranza da parte del paziente.

Qualunque sia lo schema e la posologia adottata, i farmaci vanno possibilmente assunti in unico bolo a stomaco vuoto, allo scopo di assicurare concentrazioni terapeutiche efficaci.

9.2.1 Terapia del caso "nuovo" farmacosensibile caso "nuovo" definizione [In base al tipo di caso]NI 1.5.1

Un caso "nuovo" si presume sensibile ai farmaci di prima linea se non occorrono le seguenti condizioni:

- una resistenza documentata nel caso indice
- soggiorno in ambienti confinati dove è stata documentata una o più forme di resistenza
- provenienza da paesi ad alta prevalenza di MDR [All8]

Lo schema per il trattamento del caso "nuovo" farmacosensibile prevede:

- fase di attacco: 4 farmaci, Isoniazide, Rifampicina, Pirazinamide, Etambutolo, per 8 settimane (2 mesi)
- fase di continuazione o mantenimento: 2 farmaci, Isoniazide e Rifampicina per 18, 31 o 44 settimane (rispettivamente 4, 7, 10 mesi), a seconda della localizzazione e della gravità della forma

9.2.1.A Trattamento delle forme non gravi

Il caso nuovo, affetto da una forma tubercolare non grave, riceverà una terapia della durata complessiva di sei mesi, secondo una delle seguenti modalità:

fase intensiva		fase di continuazione		formula	n° dosi
farmaci	frequenza e durata	farmaci	frequenza e durata		
HRZE	giornaliera, 8 sett.	HR	giornaliera, 18 sett.	2HRZE / 4HR	182
HRZE	giornaliera, 8 sett.	HR	trisettimanale, 18 sett.	2HRZE / 4(HR)3	110
HRZE	giornaliera, 8 sett.	HR	bisettimanale, 18 sett.	2HRZE / 4(HR)2	92
HRZE	giornaliera 2 sett. + bisettimanale 6 sett.	HR	bisettimanale, 18 sett.	½HRZE / 1½(HRZE) 2 / 4(HR)2	62
HRZE	trisettimanale, 8 sett.	HR	trisettimanale, 18 sett.	2(HRZE)3 / 4(HR)3	78

L'Etambutolo, in caso di intolleranza o quando non è possibile la valutazione dell'acuità visiva può essere sostituito dalla Streptomina (2HRZS) oppure, se si ha la certezza che il paziente è HIV negativo e che non esiste MDR, può essere omissso.

9.2.1.B Trattamento delle forme gravi

forma clinica	fase intensiva	fase continuaz.	altre terapie	commenti
Disseminata	2HRZE	7HR		continuazione di 10 mesi se coinvolto il SNC
Genito / Urinaria	2HRZE	4HR		
Intestinale	2HRZE	4HR		
SNC / Meningea	2HRZE	10 HR	Cortisone	Desametasone 2-4 mg i.m. ogni 6/8 h per 3-4gg. + Prednisone per os 1-2 mg/Kg per 1 mese
Ossea / Spinale	2HRZE	7HR		
Pericardica	2HRZE	4HR	Cortisone	Prednisolone per os 60 mg/die per 1 mese + 30 mg/die per 1 mese + 15 mg/die per 15 gg.*
Peritoneale	2HRZE	4HR	Cortisone	Prednisolone per os 60 mg/die per 1 mese + 30 mg/die per 1 mese + 15 mg/die per 15 gg.*
Pleurica estesa	2HRZE	4HR	Cortisone	efficacia dubbia: non uso routinario

forma clinica	fase intensiva	fase continuaz.	altre terapie	commenti
Polmonare cavitaria	2HRZE	4HR		se al 4° mese la cavità è risolta
	2HRZE	7HR		se al 4° mese la cavità persiste
Polmonare estesa	2HRZE	7HR		

\* in alternativa: Prednisone per os 1-2 mg/Kg per 6 sett., poi graduale riduzione fino a sospensione

### 9.2.1.C Il caso farmacosensibile che non risponde alla terapia

Mentre nelle forme chiuse la condotta terapeutica è fondata sul giudizio clinico e sull'evoluzione della diagnostica per immagini, nelle forme bacillifere l'elemento guida della terapia è rappresentato dall'esito delle indagini batteriologiche.

In assenza di riscontro iniziale di resistenze o di un loro sviluppo in corso di trattamento (condizioni che comportano l'adozione degli schemi appropriati), il risultato delle indagini batteriologiche eseguite al 2° ed eventualmente al 3° mese condiziona i tempi di passaggio dalla prima alla seconda fase.

Una positività batteriologica alla 16° settimana determina l'adozione di uno schema composto ancora da farmaci di prima linea, ma potenziato, definito di Categoria II (o di Ritratamento):

- fase intensiva: 2 mesi con Streptomina, Isoniazide, Rifampicina, Pirazinamide, Etambutolo + 1 mese con Isoniazide, Rifampicina, Pirazinamide, Etambutolo
- fase di mantenimento: 5 mesi con Isoniazide, Rifampicina, Etambutolo o Pirazinamide

sintetizzato dalla formula: 2SHRZE/1HRZE/5HRE(Z)

Nel frattempo, è necessario ricercare la causa della mancata risposta alla terapia, e tenere il paziente sotto DOT. [La mancata risposta al trattamento] par. 9.4.

Tabella controlli di routine - il paz. "non responder" [0]R par. 8.3.1 [Sospetta resistenza ai farmaci]R par 9.2.2.

### 9.2.1.D Algoritmo terapeutico in base alla batteriologia

8a settimana	BK -	passare alla fase di mantenimento
	BK +	continuare la terapia di attacco per altre 4 settimane

12a settimana	BK - / colt. (8a sett.)* -	passare fase di mantenimento
	BK + / colt. (8a sett.)* +	schema terapeutico Categoria II
	BK - / colt. (8a sett.)* +	passare al mantenimento e ripetere alla 16a settimana

16a settimana	BK - / colt. (12a sett.)* -	continuare la fase di mantenimento
	BK +	schema terapeutico Categoria II
	BK - / colt. (12a sett.)* +	schema terapeutico Categoria II

\* La coltura che si valuta ad ogni scadenza è relativa al campione inviato il mese precedente

Esame microscopico e culturale par.7.2.2.B[0]R

### 9.2.2 Sospetta resistenza ai farmaci

Il sospetto di una farmacoresistenza sussiste quando:

- il caso indice presentava una resistenza documentata
- il soggetto risiede in ambienti confinati dove è stata documentata una o più forme di resistenza farmacologica

- il soggetto proviene da paesi ad alta prevalenza di MDR [A118]
- si tratta di una recidiva
- si tratta di un soggetto recuperato dopo interruzione del trattamento \*
- un precedente trattamento ha dato come esito un fallimento terapeutico

La situazione si presta a differenti approcci terapeutici:

- a) di fronte a una resistenza farmacologica accertata nel caso indice, si realizza un'alta probabilità che la stessa resistenza sia presente anche nel caso in oggetto, per il quale si consiglia fin dall'inizio lo schema previsto per la resistenza documentata
- b) I casi che insorgono in ambienti confinati possono essere affrontati con lo stesso criterio se si è in grado di identificare un pattern di resistenza prevalente, altrimenti si inizierà una terapia di attacco con schema di Categoria II o di Ritratamento par. 9.2.1.C1[0].
- c) negli altri casi, si consiglia una terapia di attacco con schema di Categoria II\*

Accorgimento comune, indipendentemente dal motivo del sospetto, è l'adozione della terapia giornaliera sotto DOT.

Nelle forme bacillifere, il sospetto verrà chiarito entro 15-30 giorni dall'invio del materiale al laboratorio, consentendo l'arretramento ad uno schema base nei casi farmacosensibili o un appropriato adattamento dello schema terapeutico in caso di resistenze.

\* I pazienti che hanno interrotto il trattamento secondo i criteri terapeutici, ma non secondo quelli batteriologici previsti dalla definizione [Trattamento interrotto:]NI par. 1.5.2.D, non riprenderanno con uno schema di Ritratamento, ma completeranno il trattamento iniziale purché questo si compia entro il tempo previsto aumentato di tre mesi; in caso contrario, rimarranno sotto osservazione semestrale per due anni.

[La riammissione in comunità]R par. 8.1.4.F [L'esito della terapia]R par. 8.3.3

### 9.2.3 Terapia del paziente che presenta resistenze ai farmaci

#### 9.2.3.A Monoresistenze

A seconda del farmaco di prima linea verso cui se è accertata la resistenza, si prevedono i seguenti schemi terapeutici (non è stata considerata la resistenza alla Streptomina che non è inclusa nello schema base):

[I farmaci antitubercolari] Acronimi e simboli par.9.1.

resistenza a:	attacco	mantenimento
Isoniazide	2RZES	7RE
	2RZE	10RE
Rifampicina	2HZES	7HZMfx*
	2HZE	12HE
Pirazinamide	2HRE	7 HR
Etambutolo	2 HRZS	4RH

\* o altro chinolonico (Lfx, Cfx, Ofx)

Nelle forme gravi, aggiungere un chinolonico nel primo mese di trattamento

Se vi è intolleranza all'Etambutolo, sostituirlo con un chinolonico

[Farmaci antitubercolari e loro efficacia relativa]NI 7.3. [Criteri di selezione dei farmaci]NI 7.4.

Tabella controlli di routine - il paz. "non responder" [0]R par. 8.3.1.

## 9.2.3.B Poliresistenze diverse dalla MDR

resistenza a:	attacco	mantenim.	commenti
Isoniazide Streptomicina	2RZE	10RE	forma grave: aggiungere Mfx* in fase di attacco
Isoniazide Pirazinamide	2RES	10RE	se la forma è grave: fase di manteni- mento di 13-15 mesi
Isoniazide Pirazinamide Streptomicina	2REMfx*		
Isoniazide Etambutolo	2RZMfx*S**+1RZMfx	10RZ	
Isoniazide Etambutolo Streptomicina	3RZMfx*		
Rifampicina Pirazinamide	2HEMfx*S** + 1HEMfx	15HE	se la forma è grave: prolungare fino a 6 mesi
Rifampicina Pirazinamide Streptomicina	3HEMfx*Cm***		
Rifampicina Etambutolo	2HZMfx*S** + 1HZMfx	15HZ	il farmaco per via iniettiva
Rifampicina Etambutolo Streptomicina	3HZMfx*Cm***		
Rifampicina Pirazinamide Etambutolo	3HMfx*C <sub>s</sub> (PAS)S** (Cm***)	15HMfx	se la forma è grave: prolungare fino a 6 mesi
Isoniazide Pirazinamide Etambutolo	3RMfx*C <sub>s</sub> (PAS)S** (Cm***)	15RMfx	il farmaco per via iniettiva

farmaci alternativi: \* Lfx, Cfx, Ofx; \*\* Km/Am; \*\*\* Vi;

[I farmaci antitubercolari] Acronimi e simboli par. 9.1.  
[Farmaci antitubercolari e loro efficacia relativa]NI 7.3.

[Criteri di selezione dei farmaci]NI 7.4. Tabella controlli di routine - il paz. "non responder" [0]R par. 8.3.1

## 9.2.3.C Multifarmaco-resistenza

Nelle forme non bacillifere la multifarmaco-resistenza (MDR) può essere solo sospettata in base ad elementi anamnestici o epidemiologici, nel qual caso ci si attiene a quanto già descritto nel par. 9.2.2.

Ogni volta che sia possibile un isolamento e un'identificazione, lo schema applicato sarà sempre personalizzato sulla base del referto del test di sensibilità.

Gli schemi terapeutici e la durata complessiva del trattamento della TB MDR, stante l'assenza di sperimentazioni cliniche controllate, non sono definitivamente stabiliti, anche se è unanimemente riconosciuta l'opportunità di attenersi ai seguenti principi:

- utilizzare almeno 4 farmaci a cui si sia documentata la sensibilità.
- utilizzare sempre tutti i farmaci di prima linea risultati efficaci al test di sensibilità
- Includere sempre, se efficace, un chinolone (anche in età pediatrica, valutando attentamente il rischio di danno alle cartilagini di accrescimento)
- evitare l'impiego di farmaci che presentano resistenza crociata con quelli risultati non efficaci
- usare un farmaco iniettabile (aminoglicosidico o capreo-micina) per almeno 6 mesi e comunque almeno 4 mesi dopo la conversione batteriologica
- se è necessario completare la serie dei 4 farmaci o ampliarne il numero a causa della gravità della forma, introdurre un

farmaco del 4° gruppo (vedi sotto, link NI 7.3.)

- se le resistenze sono plurime e non è possibile raggiungere altrimenti un numero adeguato di farmaci attivi, includere un farmaco del 5° gruppo (vedi sotto, link NI 7.3.)
- qualora sia possibile scegliere fra più farmaci, basarsi su criteri di efficacia e tollerabilità. (vedi sotto, link NI 7.3. e NI 7.4.)
- somministrare tutti i farmaci al massimo dosaggio possibile e per il periodo più lungo possibile, al limite della loro tossicità
- la fase di attacco deve durare almeno 3 mesi e, comunque, fino alla conversione batteriologica
- la durata complessiva del trattamento va da 18 a 24 mesi (almeno 12 mesi dopo la conversione nei soggetti HIV negativi e 18 mesi in quelli HIV positivi)
- quando vi è farmacoresistenza anche a Emb o Pzd, oltre che a Inh e Rfm, il trattamento non deve durare mai meno di 24 mesi
- il trattamento va praticato in regime DOT per tutta la sua durata
- i trattamenti con somministrazione bi-trisettimanale sono sconsigliati

L'approccio chirurgico in situazioni selezionate di TB MDR (quali la presenza di lesioni localizzate nei casi di fallimento terapeutico, soprattutto quando i farmaci a cui il ceppo è sensibile siano solo due o tre di seconda scelta), dopo adeguata valutazione dell'estensione della malattia e della capacità polmonare funzionale residua, va sempre considerato. In questi casi, il momento più opportuno per l'intervento coincide con quello in cui si può presumere che la carica bacillare sia più bassa, e quindi dopo almeno 2-3 mesi di trattamento. Dopo l'intervento chirurgico, il trattamento deve essere comunque proseguito per almeno 18 mesi.

La decisione se curare una TB MDR in ambito ospedaliero o ambulatoriale dovrà basarsi non solo sulle caratteristiche della forma clinica e le condizioni generali del paziente ma anche tenendo conto di:

- possibili effetti indesiderati di una terapia pesante e complessa
- "affidabilità" del paziente
- esistenza di un domicilio
- presenza di una rete di persone che possano aiutare/supervisionare la gestione della terapia e dei suoi effetti collaterali

[I farmaci antitubercolari] Acronimi e simboli par.9.1.

[Farmaci antitubercolari e loro efficacia relativa]NI 7.3.

[Criteri di selezione dei farmaci]NI 7.4.

Tabella controlli di routine - il paz. "non responder" [0]R par. 8.3.1

## 9.3. La terapia in particolari situazioni

Gli schemi terapeutici necessitano di essere adattati nelle condizioni sotto elencate:

- [Trattamento della TB nei pazienti con epatopatia cronica] NI 8.1.
- [Trattamento della TB nei pazienti con epatite acuta] NI 8.2.
- [Epatite da farmaci in corso di terapia antitubercolare] NI 8.3.
- [Trattamento della TB nei pazienti con insufficienza renale] NI 8.4.
- [Trattamento della TB in gravidanza e nel puerperio] NI 8.5.

- [Trattamento della TB nei bambini.] NI 8.6.
- [Il trattamento della TB nel paziente HIV positivo] NI 8.7.
- [Reazione allergica grave in corso di terapia antitubercolare] NI 8.8.
- [Terapia corticosteroidica nella TB] NI 8.9.  
[L'esito della terapia]R par. 8.3.3

#### 9.4. La mancata risposta al trattamento

Le ragioni di una possibile mancata risposta sono svariate e spesso possono essere individuate preventivamente con un'attenta anamnesi, o prevenute con una buona informazione e una confacente organizzazione del servizio. Tra le possibili cause ricordiamo:

- Mancata o errata assunzione dei farmaci, riconducibile a due ordini di motivi:
  - cause riconducibili ad insufficiente efficienza del servizio (disponibilità, accessibilità, accettabilità, qualità dell'informazione, insufficiente controllo sulla compliance; schema terapeutico non adeguato al caso, carente gestione dello stock farmaceutico)
  - cause legate al paziente (scarsa compliance, intolleranza ad uno o più farmaci, difficoltà di trasporto, eccessiva mobilità)
- Patologie gastro-intestinali che possono causare un ridotto assorbimento dei farmaci, condizione che va di routine anamnesticamente indagata e, se è il caso, approfondita tramite un esame delle feci per ricerca di segni fisici e chimici di malassorbimento e parassiti intestinali nei soggetti a rischio. In mancanza di farmacoresistenza provata e in presenza di insufficiente risposta alla terapia, è indicato il dosaggio e il monitoraggio dei livelli plasmatici dei farmaci.
- Interazioni farmacologiche [Interazioni farmacologiche]NI 9.
- Situazione anatomopatologica nella sede dell'infezione, che ostacoli la penetrazione del farmaco.
- Resistenza ad uno o più farmaci

Di fronte ad una mancata risposta, la corretta individuazione della causa in gioco e la sua rimozione precoce permette di ridurre le probabilità di un fallimento terapeutico.

Tabella controlli di routine - il paziente "non responder"  
[0]R par. 8.3.1

[Il caso farmacosenibile che non risponde alla terapia]R par. 9.2.1.C

#### 9.5. Il malato cronico

Il malato cronico è un paziente nel quale si ha evidenza del fallimento di trattamenti correttamente condotti con ogni schema terapeutico possibile, sulla scorta di test di sensibilità ripetuti.

Secondo questo criterio, è alquanto improbabile che si giunga ad un fallimento definitivo in un paziente che non presenti una MDR, soprattutto se le cause di un fallimento iniziale in un caso farmacosenibile sono state indagate ed eventualmente rimosse (vedi par. precedente).

Vi sono due importanti considerazioni che portano alla sospensione della terapia:

- la qualità di vita del paziente è deteriorata, oltre che dalla patologia in atto, anche dagli importanti effetti collaterali dei farmaci, soprattutto quelli usati nelle forme resistenti
- la preoccupazione per la salute pubblica, in quanto insistere su un trattamento inefficace può facilitare la selezione - e conseguente possibilità di diffusione - di ceppi resistenti ad ogni farmaco noto (ceppi super resistenti)

Indicazioni alla sospensione del trattamento  
Segni indicativi del fallimento di ogni intervento terapeutico sono:

- persistenza di un esame colturale positivo dopo 8-10 mesi di terapia controllata, guidata dal test di sensibilità
- ampio raggio di resistenza ai farmaci, senza possibilità di aggiungere alla terapia due farmaci efficaci
- progressiva forma polmonare estesa e bilaterale, senza possibilità di ricorso alla chirurgia
- grave deterioramento delle condizioni cliniche (calo ponderale progressivo, insufficienza respiratoria, ecc.)

Non tutti questi segni devono essere necessariamente presenti per stabilire il fallimento definitivo dell'intervento terapeutico. La decisione va presa all'interno dello staff e adottata dopo che paziente e ai familiari hanno compreso e accettato le ragioni dell'abbandono della terapia specifica e il passaggio a cure di supporto, volte ad alleviare il dolore, la tosse, l'insufficienza respiratoria, ecc.

Le misure di supporto da offrire al paziente cronico non sono compito del DF, ma da questo devono essere concordate coi medici di famiglia e con le strutture territoriali di assistenza che verranno opportunamente attivate.

Va ricordato che il malato cronico è spesso bacillifero, nel qual caso le misure di isolamento respiratorio sono più che mai raccomandate

[Isolamento Domiciliare]NI 11. [L'esito della terapia]R par. 8.3.3

#### 10. Prevenzione della tubercolosi

La prevenzione della TB prevede tre strategie prioritarie di intervento:

- diagnosi tempestiva e trattamento adeguato di tutti i casi di TB (par. 7, 8, 9 e sottoparagrafi)
- identificazione dei contatti dei casi di TB, screening ed offerta di adeguata terapia ai soggetti infetti;
- screening dei gruppi ad alto rischio per ITBL e offerta di adeguata terapia ai soggetti infetti.

La vaccinazione antitubercolare, in considerazione della scarsa efficacia dell'attuale vaccino, non è da considerarsi quale strumento fondamentale di prevenzione. Il suo utilizzo è limitato a pochi soggetti, come previsto dall'attuale normativa italiana. [La vaccinazione]par. 10.5.

##### 10.1. Lo screening dei soggetti a rischio

Lo scopo dello screening è l'identificazione tempestiva di casi di TB attiva e l'individuazione dei portatori di ITBL finalizzata al loro trattamento per prevenire l'evoluzione dell'infezione in malattia. Lo screening va perciò riservato ai soggetti ad alto rischio di avere o di sviluppare una TB attiva.

Inoltre sono da considerare le finalità dello screening proprie del medico competente: la sorveglianza sanitaria periodica o straordinaria degli esposti al rischio professionale; la valutazione del rischio della struttura sanitaria; la ricerca di fonti di rischio non note [All. 14].

Strumenti dello screening sono:

- A) Intradermoreazione alla Mantoux
- B) Test immunologici in vitro (IGRA)
- C) Radiografia del torace

##### 10.1.A Intradermoreazione alla Mantoux (TST)

Nell'interpretazione del TST, la positività viene definita impiegando 3 distinti cut off:  $\geq 5$  mm,  $\geq 10$  mm,  $\geq 15$  mm.

Un incremento dell'area infiltrata  $\geq 10$  mm rispetto ad un test precedente eseguito negli ultimi 2 anni, è indicativo di infezione recente e si definisce cuticonversione.

- Indicazioni, esecuzione, lettura NI 5.[0]
- [Controindicazioni]NI5.3.
- [Cutipositività e cuticonversione]NI 5.4.
- [Il test in due fasi]NI5.5.
- [Negativizzazione della Mantoux]NI 5.6.
- [Cause di reazione falsamente positiva]NI 5.7.
- [Cause di reazione falsamente negativa]NI 5.8.
- [Test basati sulla risposta immunitaria]R par. 7.2.1

Le tabelle che seguono riportano, separatamente per gli adulti e per i bambini, i cut off di positività generalmente accettati per i diversi gruppi a rischio.

**Cut off negli adulti**

Cut off	Gruppo a rischio	Quando eseguire il TST
$\geq 5$ mm	Infezione da HIV	All'atto della diagnosi; Annualmente se presenti altri fattori di rischio per TB Con l'immunoricostruzione *
	Contatti recenti di TB attiva	Basale e, se negativo, 8-10 settimane dopo il termine dell'esposizione.
	Esiti radiologici di TB.	In occasione dell'Rx torace.
	Persone immunodepresse (trapiantati d'organo o in terapia cortisonica equivalente al dosaggio di almeno 15 mg/die di prednisone per più di un mese o basse dosi per $\geq 6$ mesi).	Eseguire un test a due fasi prima del trapianto o dell'inizio della terapia immunosoppressiva.
	Persone in trattamento con farmaci anti-TNF alfa (p.e. infliximab, etanercept, adalimumab, ecc)	Eseguire un test a due fasi prima dell'inizio della terapia immunosoppressiva.
	$\geq 10$ mm	Immigrati da paesi ad alta endemia nei primi 5 anni di soggiorno in Italia
Tossicodipendenti per via e.v.		Annualmente
Ospiti di strutture assistenziali		Test a due fasi al momento dell'ingresso.
Soggetti reclusi in istituti di correzione e pena		All'ingresso e ogni anno
Soggetti senza fissa dimora		Testare solo se sufficienti garanzie di completamento della terapia per l'ITBL
Soggetti esposti a rischio professionale **: <ul style="list-style-type: none"> <li>· personale istituti di pena</li> <li>· operatori ospedalieri</li> <li>· operatori case di riposo</li> <li>· personale case di accoglienza dei senza tetto</li> <li>· personale del laboratorio di microbiologia e/o micobatteriologia</li> </ul>		Test a due fasi inizialmente; in seguito con periodicità da stabilire in base alla valutazione del rischio (di solito annualmente).
Soggetti con condizioni cliniche favorevoli la TB: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Silicosi</li> <li>· Diabete mellito</li> <li>· Insufficienza renale cronica</li> <li>· Leucemia, linfomi, cancro della testa e collo o polmone</li> <li>· Malnutrizione/calor ponderale <math>&gt; 10\%</math> del peso corporeo ideale</li> <li>· Gastrectomia o by-pass digiuno-ileale</li> </ul>		Al momento della diagnosi
$\geq 15$ mm	Adulti a basso rischio	Non consigliato

\*risalita dei linfociti CD4+ sopra 200/mm3 / aumento dei CD4+ di almeno 200/mm3 dopo HAART).

\*\* Al momento dell'assunzione, utilizzare il cut-off  $> 15$  mm se soggetti a basso rischio

**Cut off nei bambini**

Cut off	Gruppo a rischio	Quando eseguire il TST
$\geq 5$ mm	infezione da HIV	All'atto della diagnosi, Annualmente se altri fattori di rischio per TB Con l'immunoricostruzione*
	Contatti recenti di TB attiva	Basale e, se negativo, 8-10 settimane dopo il termine dell'esposizione.
	Età $< 1$ anno - a basso rischio	NON RACCOMANDATO
$\geq 10$ mm	Bambini $> 6$ mesi immigrati da o che hanno vissuto per $> 12$ mesi in paesi ad alta endemia	All'arrivo in Italia.
	Bambini o adolescenti esposti ad adulti ad alto rischio (p.e. contatti regolari con adulti HIV +, senza tetto, carcerati, tossicodipendenti per via e.v.)	Ogni 2 anni
	Bambini con condizioni cliniche favorevoli la TB: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Diabete mellito</li> <li>· Insufficienza renale cronica</li> <li>· Leucemia o linfomi</li> <li>· Malnutrizione/calor ponderale <math>&gt; 10\%</math> del peso corporeo ideale</li> </ul>	Al momento della diagnosi
	Età $> 1$ anno e $< 5$ anni - a basso rischio	NON RACCOMANDATO
$\geq 15$ mm	Età $> 5$ anni - a basso rischio	NON RACCOMANDATO

\*p.e. risalita dei linfociti CD4+ sopra 200 mm3 o aumento dei CD4+ di almeno 200/mm3 dopo HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy - terapia antivirale fortemente attiva)

**10.1.B I test immunologici in vitro (IGRA)**

Gli IGRA offrono nuove opzioni per la diagnosi dell'IT-BL, finora basata prevalentemente sul TST, rispetto al quale presentano alcuni vantaggi:

- maggiore specificità (gli IGRA non sono influenzati da precedenti vaccinazioni con BCG e dalle infezioni della maggior parte dei micobatteri non tubercolari (eccetto M. kansasii, M. szulgai e M. marinum).
- standardizzazione delle procedure esecutive e dei reagenti ed interpretazione del risultato svincolata da pratica impropria e dalla soggettività della lettura.
- riduzione dei tempi complessivi di impegno da parte del personale sanitario
- nessun effetto boosting o possibili "false positività" per un effetto di potenziamento provocato da precedenti TST
- non introduzione di materiale biologico esogeno
- il risultato rimane acquisito, anche se il soggetto non torna per la lettura
- presenza di un controllo positivo (CP) che consente di differenziare tra un risultato vero negativo ed un falso negativo. La negatività del controllo positivo, che genera un risultato "indeterminato" del test, indica che il campione presenta una risposta non adeguata o non interpretabile, e questo, nella maggioranza dei casi, dipende dallo stato immunitario del soggetto (anergia / immunodepressione)
- presenza di un controllo negativo (CN) che, in caso di risposta positiva, dà luogo a un risultato "indeterminato" del test dovuto ad errori tecnici o a non corretta manipolazione del campione

Gli attuali limiti degli IGRA comprendono:

- costo elevato del test rispetto al TST, anche caricando su quest'ultimo tutta una serie di costi indiretti (doppia visita, numero elevato di falsi positivi, ecc.)
- necessaria organizzazione dei laboratori con dotazione di attrezzature, personale qualificato e disponibilità economica adeguata in cui concentrare un elevato numero di esami per garantire la razionalizzazione delle risorse e l'esecuzione possibilmente giornaliera delle prestazioni.
- necessità di ulteriori studi sulle performance degli IGRA

[I test immunologici in vitro]NI 6. [Test basati sulla risposta immunitaria]R par. 7.2.1

#### 10.1.C TST e IGRA nella diagnosi di infezione tubercolare

TST e IGRA hanno dimostrato una elevata sensibilità, tuttavia, un risultato negativo non esclude una LTBI, ma deve essere interpretato considerando anche i dati epidemiologici, anamnestici e clinico-strumentali.

Attualmente non esiste un test considerato come "gold standard" per la diagnosi di infezione tubercolare.

Tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, gli IGRA, il loro confronto con la Mantoux e la loro più appropriata collocazione nell'ambito della diagnosi dell'infezione tubercolare sono stati oggetto di Linee Guida da parte di numerose società scientifiche, in particolare da CDC-ATS, NICE-NHS e AIPO-SIMeR-FIMPST-AMCLI. Esistono significative differenze tra le Linee Guida sopra citate, per lo meno tra quelle americane e le altre. E d'altra parte è ancora troppo scarsa la bibliografia derivante dall'applicazione pratica sul campo delle LG per poter trarre delle indicazioni definitive.

Gli IGRA possono essere utilizzati in tutte le situazioni in cui si usa il TST, ma trovano particolare indicazione nei seguenti casi:

- ⇒ Aumentato rischio di progressione a TB attiva in soggetti immunodepressi noti o presunti
- ⇒ Operatori Sanitari ad alto rischio di infezione perché:
  - a stretto contatto con pazienti bacilliferi o con materiali biologici ad alto rischio (laboratoristi)
  - esposti senza protezione a pazienti con TB bacillifera, prima della diagnosi
- ⇒ Soggetti vaccinati con BCG.
- ⇒ Sospetta infezione da NTM
- ⇒ Soggetti clinicamente dubbi, ma negativi al TST
- ⇒ Soggetti esposti con TST positivo noto
- ⇒ Pregressa reazione avversa al TST

Prima di adottare gli IGRA come test di screening è necessario valutarne attentamente i costi e i problemi di gestione.

Sulla base di quanto sopra, alla luce delle esperienze nel frattempo maturate e pubblicate questo capitolo dovrà sicuramente essere rivisto, aggiornato e adattato in occasione della prossima revisione.

[Test basati sulla risposta immunitaria]R par. 7.2.1.

#### 10.1.D Rx del torace

La radiografia del torace trova indicazione come metodo di screening nei soggetti in cui TST o IGRA possono risultare falsamente negativi o non interpretabili. L'esame radiologico non permette di diagnosticare un'ITBL, ma può fornire l'indizio di una TB pregressa che, nei soggetti non trattati, rappresenterebbe un importante fattore di rischio di sviluppare una TB attiva.

L'esame radiologico del torace viene inoltre praticato nei soggetti positivi a TST o IGRA per ricercare/escludere una TB polmonare attiva.

#### 10.2. Soggetti a rischio

Le persone ad alto rischio per lo sviluppo della TB rientrano generalmente in due categorie:

- Soggetti recentemente infettati
- Soggetti con patologie e/o terapie capaci di ridurre le difese immunitarie e aumentare il rischio di progressione da TB latente a malattia conclamata

[Cause più comuni di deficienza immunitaria]NI 2.

Un rischio aumentato di sviluppare forme attive di tubercolosi e/o di infezione primaria è associato anche a particolari condizioni di carattere individuale e sociale.

Condizioni favorevoli a carattere individuale:

- o età estreme
- o abuso di alcool
- o uso di droghe i.v.
- o post-partum
- o tabagismo
- o malnutrizione

Condizioni favorevoli a carattere sociale:

- o contatti di persone affette da TB contagiosa
- o immigrati da Paesi ad alta endemia
- o operatori sanitari
- o soggetti istituzionalizzati, quali ospiti di case di riposo, reclusi, ospiti in comunità per tossicodipendenti, ecc.
- o soggetti senza fissa dimora

[Il sospetto clinico]R par.7.1. [Immigrati da Paesi ad alta endemia]R par.10.2.2

Tra i gruppi a rischio contemplati verranno di seguito trattati con maggiore rilievo, per la particolare importanza che assumono negli interventi di controllo della TB, i contatti di persone affette da TB contagiosa, gli immigrati da Paesi ad Alta Endemia, i soggetti immunodepressi e gli Operatori Sanitari (a cui è dedicato un capitolo a parte). Saranno comunque presi in esame altri gruppi a rischio.

#### 10.2.1 Contatto di persona affetta da TB contagiosa

La ricerca attiva e il controllo dei contatti di un caso di tubercolosi bacillifera sono tra le più importanti misure preventive della tubercolosi ed uno dei più importanti e specifici compiti della Sanità Pubblica.

Approssimativamente il 20-30% di tutti i contatti di un caso di TB bacillifera sviluppa una infezione tubercolare latente e l'1% la malattia attiva.

Pertanto, lo scopo del controllo dei contatti è duplice

- individuare altri casi di tubercolosi attiva
- individuare i soggetti con ITBL con l'obiettivo di portare a termine il trattamento in almeno 85% dei contatti infetti

In seguito alla notifica di un caso di tubercolosi polmonare, laringea o tracheale va avviata tempestivamente l'inchiesta epidemiologica, secondo le modalità indicate nell'apposito stampato [All. 10], al fine di valutare il rischio di trasmissione ed individuare i contatti da sottoporre a screening.

Diagramma controllo contatti [all. 13]

#### 10.2.1.A Valutazione del rischio di trasmissione

La valutazione si basa su quattro elementi che devono essere sistematicamente indagati:

a) la contagiosità del caso indice

La contagiosità dipende dal numero di bacilli presenti nell'escreato: è massima quando è positivo l'esame microscopico, bassa se è positiva la sola coltura, minima o nulla se esame microscopico e colturale sono negativi.

A parità di altri fattori, la contagiosità è influenzata dall'intensità e dalla durata della tosse, da particolari espirazioni spontanee (canto, grida, ecc), da alcune manovre diagnostiche (broncoscopia, tracheoaspirazione, induzione dell'espettorato) e da alcune pratiche terapeutiche (aerosol, fisiokinesiterapia).

Nella maggioranza dei casi, la trasmissione dell'infezione si verifica prima dell'inizio della terapia. La contagiosità, infatti, si riduce drasticamente dopo alcuni giorni di trattamento efficace (ma persiste in caso di resistenza ai farmaci impiegati).

b) l'ambiente del contatto

Dal momento che la trasmissione dei bacilli tubercolari si verifica quasi esclusivamente per via aerea, il rischio di trasmissione è proporzionale alla concentrazione dei bacilli nell'aria dei luoghi chiusi condivisi col malato, concentrazione che è inversamente proporzionale al volume e al ricambio d'aria dei locali considerati.

È quindi importante individuare i locali frequentati dal caso indice, con particolare riferimento ai locali di abitazione, lavoro, scuola, ospedale, comunità, carcere, ecc.

c) il tipo di contatto

Gli elementi da valutare sono:

- il tempo trascorso a contatto con il caso indice
- la vicinanza fisica con il caso indice
- l'intensità del contatto

La combinazione dei vari elementi permette di classificare i contatti in

- o contatto stretto: convivente, o persona che condivide con un caso bacillifero uno spazio chiuso indicativamente per almeno 8 ore al giorno
- o contatto regolare: persona che condivide con un caso bacillifero uno spazio chiuso regolarmente
- o contatto occasionale: persona che condivide col caso uno spazio chiuso occasionalmente

L'intensità del contatto, può influire significativamente sul rischio di trasmissione all'interno di ogni classe di contatto e va attentamente investigata.

d) il numero di contatti infettati

[Terapia dell'ITBL]R par.11.1.

10.2.1.B Metodologia di screening dei contatti

I contatti da indagare vanno tempestivamente sottoposti a screening (tempo 0) e ricontrollati dopo 8-10 settimane, se il risultato del test è negativo o indeterminato (IGRA). Se sono passate più di 8-10 settimane dall'ultima esposizione, è sufficiente un solo controllo.

Vanno sempre sottoposti a screening i contatti di casi affetti da forme polmonari, tracheali, laringee accertate o sospette che presentano:

- ⇒ Esame microscopico positivo
- ⇒ Esame microscopico negativo, ma con lesione cavitaria polmonare
- ⇒ Esame microscopico negativo, ma coltura positiva

Il metodo da seguire nello screening è quello di procedere per cerchi concentrici attorno al caso.

Accettato che i conviventi sono sempre classificati come

contatti stretti, a titolo indicativo, ci si può riferire alla seguente tabella per la pianificazione delle attività di screening:

Ambiente Contatto	Scuola	Luogo di lavoro	Collettività
Stretto	Studenti e insegnanti della stessa classe	Dividono lo stesso ufficio	Compagni di camera, di stanza di degenza
Regolare	Frequentano regolarmente spazi comuni (palestra, mensa, laboratori, mezzi di trasporto ecc.)	Dividono regolarmente i pasti con il caso	Frequentano regolarmente spazi comuni (mensa, luoghi di relax, laboratori, ecc.)
Occasionale	Altri (es. aule della stessa sezione o piano)	Altri (es. uffici dello stesso piano)	Altri (es. stesso reparto)

Se il caso non frequenta comunità, lo screening sarà limitato alle persone che condividono l'abitazione, altrimenti si allargherà l'indagine ai contatti stretti non conviventi.

Se gli accertamenti tra i contatti stretti risultano negativi, l'indagine può essere limitata a questo gruppo. In caso contrario saranno esaminati i contatti regolari e, analogamente, se si evidenzia una trasmissione tra i soggetti di questa seconda categoria, l'indagine verrà estesa anche ai contatti occasionali.

Indipendentemente dalla categoria di contatto di appartenenza, va considerata l'opportunità di effettuare lo screening nei riguardi di soggetti particolarmente vulnerabili: bambini < 5anni; soggetti immunocompromessi; operatori sanitari esposti nel corso di alcune procedure diagnostiche e cliniche (ad es. broncoscopia, espettorato indotto e autopsia); soggetti viventi in collettività.

algoritmo screening contatto caso TST [All.11] algoritmo screening contatto caso IGRA [All.11bis]

10.2.2 Immigrati da Paesi ad alta endemia

L'immigrazione da un Paese ad alta endemia tubercolare (l'OMS definisce come alta una incidenza  $\geq 100$  casi / 100.000) rappresenta un importante fattore di rischio di riattivazione di una preesistente infezione latente. Questo rischio si riduce con il tempo e tende a diventare uguale a quello della popolazione autoctona entro 5 anni di soggiorno nel paese ospitante. Tuttavia, se le condizioni socio-economiche dell'immigrato rimangono precarie, il rischio si mantiene comparabile a quello del Paese di provenienza anche dopo i primi 5 anni.

La valutazione del rischio di sviluppare la TB in un soggetto immigrato deve quindi tenere conto di:

- Paese di provenienza OMS - Incidenza della TB nel mondo [All. 9]
  - tempo trascorso dall'arrivo in Italia
  - situazione socio-economica
- Sulla base di queste caratteristiche i cittadini immigrati possono essere classificati in:
- Soggetti ad alto rischio se:
    - provengono da Paesi ad alta endemia tubercolare, nei primi 5 anni di soggiorno in Italia
    - continuano a vivere in precarie condizioni socio-economiche anche dopo i primi 5 anni di soggiorno in Italia
  - Soggetti con livello di rischio comparabile a quello della popolazione residente se:
    - provengono da Paesi a bassa prevalenza di tubercolosi;
    - pur provenendo da Paesi ad alta endemia, vivono in Italia da almeno 5 anni e non si trovano in condizioni di vita precarie

Vanno in ogni caso considerati i fattori di rischio di ordine sanitario, individuale e sociale che possono sommarsi, aggravandoli, a quelli specifici legati all'immigrazione. [Soggetti a rischio]par. 10.2.

Strategia di controllo:

Nei gruppi dove la malattia occorre principalmente come una progressione di una forma latente, la migliore strategia di controllo della TB consiste nel trattamento preventivo dei portatori di ITBL. Lo screening degli immigrati deve quindi essere eseguito il più presto possibile.

Algoritmo screening immigrati TST [All. 12] Algoritmo screening immigrati IGRA [All. 12bis]

Il DF dovrà promuovere contatti e accordi con enti pubblici e privati, sanitari e non, allo scopo di facilitare il contatto con l'immigrato:

- valorizzando occasioni di approccio, quali:
  - il rilascio della tessera sanitaria al momento della regolarizzazione. Modalità: lettera all'interessato e/o al MMG scelto, con l'invito a recarsi presso il Dispensario Funzionale per l'esecuzione del test
  - l'accesso all'ambulatorio preventivo per immigrati STP. Modalità: proposta ed esecuzione immediata del test o invio al Dispensario Funzionale
  - un ricovero ospedaliero per qualsiasi patologia Modalità: effettuazione in reparto;
  - l'accesso al Pronto Soccorso Modalità: lettera all'interessato e/o al MMG scelto, con l'invito a recarsi presso il Dispensario Funzionale per l'esecuzione del test
- promuovendo campagne di promozione e sensibilizzazione presso:
  - Rappresentanze delle varie comunità
  - Associazioni attive in ambito sociale
  - Servizi Sociali del Comune
  - Questura

### 10.2.3 Soggetti immunodepressi

Soggetti HIV positivi: L'infezione da HIV rappresenta il più importante fattore isolato di rischio di progressione da ITBL a malattia.

La ricerca dell'ITBL deve essere parte della valutazione clinica di tutti i soggetti HIV positivi, che poi andranno periodicamente sottoposti a screening e sorveglianza clinica presso i reparti di infettivologia cui afferiscono per il controllo e il trattamento dell'infezione da HIV.

Nei soggetti negativi al TST o con un risultato indeterminato per Mitogeno negativo degli IGRA, ma con evidenza d'immunocostituzione dopo terapia antiretrovirale (p.e. risalita dei linfociti CD4+ sopra 200/mm<sup>3</sup> o aumento dei CD4+ di almeno 200/mm<sup>3</sup> dopo HAART), è necessaria la ripetizione del test.

Nei soggetti HIV positivi il trattamento dell'ITBL è raccomandato se:

- c'è una storia documentata di positività dei test immunologici (TST / IGRA) e non è già stato praticato il trattamento dell'ITBL;
- ci sono segni radiologici di lesioni tubercolari inattive e storia di trattamento antitubercolare inadeguato, anche se i test immunologici sono negativi o l'IGRA indeterminato per Mitogeno negativo;
- sono contatti stretti di pazienti affetti da TB polmonare escreato-positiva anche se i test immunologici sono negativi o l'IGRA indeterminato per CP negativo o se in precedenza è già stato effettuato un trattamento antitubercolare.

Soggetti candidati al trapianto: sia nei trapianti di organo solido che di midollo osseo, l'ITBL va ricercata ed eventualmente trattata prima del trapianto stesso.

Soggetti trattati con farmaci antireattivi (Corticosteroidi, Anti-TNF- $\alpha$ ): i candidati all'uso prolungato di questi farmaci, se portatori di ITBL, dovrebbero praticare la terapia preventiva prima di iniziare il trattamento antireattivo. Se questo non è possibile, attenersi allo schema terapeutico consigliato per i soggetti immunodepressi. Nei contatti stretti di pazienti bacilliferi, il trattamento di questi soggetti è consigliato anche in presenza di TST negativo o IGRA negativo o indeterminato per CP negativo.

Altre condizioni che si accompagnano a deficit immunitario: l'opportunità di praticare la terapia dell'ITBL nelle altre situazioni che possono accompagnarsi a deficit immunitario di vario grado, vanno valutate in base al rischio di esposizione ((contagiosità del caso indice, tempo e intensità di contatto, numero di altri contatti infetti, caratteristiche dell'ambiente del contatto) e alla presenza e gravità di eventuali ulteriori fattori di rischio.

[Altre condizioni che si accompagnano a deficit immunitario]NI 2.4.

### 10.2.4 Altri gruppi a rischio

- Soggetti con esiti fibrotici

I soggetti che non sono mai stati trattati con farmaci antitubercolari e presentano un quadro radiologico di esiti fibrotici polmonari hanno un rischio di riattivazione correlato alla dimensione degli esiti radiologici. In questi casi è necessario un approfondimento clinico per escludere che il quadro non nasconda una forma di TB attiva paucisintomatica. Si valuterà poi, a seconda dell'età del paziente e dell'entità del quadro clinico documentato, se proporre la terapia preventiva o il controllo clinico periodico.

- Soggetti reclusi in istituti di correzione o pena

Costituiscono una popolazione ad elevata incidenza di TB e spesso presentano ulteriori fattori di rischio. E' quindi fortemente raccomandato uno screening all'ingresso che preveda: TST / IGRA, Rx Torace, esame clinico con eventuale approfondimento diagnostico dei soggetti sintomatici ed una sorveglianza continua dei sintomi suggestivi per TB. Il trattamento preventivo andrebbe praticato in regime di DOT. Se un detenuto viene rilasciato prima di aver ultimato il trattamento, va affidato al DF di residenza (o di domicilio) per portare a termine la terapia.

Algoritmo screening TST [All. 12] Algoritmo screening IGRA [All. 12bis]

- Soggetti senza fissa dimora, frequentatori di dormitori, rifugiati, baraccati

Sono gruppi ad elevata incidenza di TB con frequente contemporanea presenza di più fattori di rischio. La ricerca attiva dei casi può realizzarsi presso i centri di accoglienza temporanea e attraverso una sorveglianza continua dei sintomi suggestivi per TB da parte del personale delle strutture di accoglienza, adeguatamente formato.

Algoritmo screening TST [All. 12] Algoritmo screening IGRA [All. 12bis]

- Anziani ospiti in case di riposo, RSA

L'indagine tubercolinica in questi soggetti è scarsamente utile, per cui è necessario che al momento dell'ingresso nella struttura ciascun nuovo ospite disponga di una radiografia del torace di recente esecuzione e venga effettuato un'indagine anamnestica mirata ad appurare eventuali pregresse manifestazioni TB.

- Bambini

Nei bambini con meno di 5 anni, il rischio di infezione e della progressione da infezione a malattia tubercolare attiva, è

molto più elevato rispetto agli adulti. Di conseguenza, nei bambini con meno di 5 anni contatti stretti di casi di TB attiva, si raccomanda di iniziare il trattamento dell'ITBL anche con TST negativo o IGRA negativo / indeterminato per CP negativo. Il trattamento dell'ITBL verrà portato a termine se il test ripetuto dopo 8-10 settimane risulterà positivo o indeterminato per CP negativo, mentre verrà interrotto in caso di esito negativo.

### 10.3. Operatori Sanitari

L'operatore sanitario (OS) occupa una posizione particolare nel processo di prevenzione e sorveglianza della tubercolosi, in quanto:

- per ragioni professionali ha un rischio di malattia tubercolare maggiore rispetto alla popolazione normale essendo potenzialmente esposto a fonti di contagio note (soprattutto se l'assistenza al paziente contagioso è prestata senza adottare tutte le Procedure Assistenziali di Sicurezza), ma anche non note, come accade in servizi o situazioni di emergenza o quando la contagiosità di un paziente ospedalizzato non è stata sospettata o ancora accertata.
- l'eventuale presenza della malattia tubercolare in un OS rappresenta un importante fattore di rischio per i degenti, soprattutto quelli che, per la propria patologia di base o per condizione fisiologica (per es., soggetti in età estreme) siano particolarmente vulnerabili.

La prevenzione e sorveglianza della TB negli OS è oggetto di linee guida molto autorevoli, dettagliate ed aggiornate (CDC di Atlanta, 2005) a cui conviene fare riferimento.

Nel nostro Paese il controllo del rischio lavorativo di infezione da TB deriva espressamente da obbligo di legge (D.Lgs. 626/94) ed è affidato al Medico Competente della struttura sanitaria, che può avvalersi del DF.

In considerazione della peculiarità e specificità dell'argomento, è stato predisposto un apposito allegato sulla prevenzione e sorveglianza della TB negli OS, dove tutti gli aspetti rilevanti vengono approfonditi:

- Rischio per l'OS di contrarre l'infezione All. 14 [pag. 1]
- Procedure assistenziali di sicurezza All. 14 [pag. 1]
- Ruolo del Medico Competente All. 14 [pag. 1]
- Valutazione del rischio della struttura sanitaria All. 14 [pag. 2]
- Attività assistenziali e diagnostiche a maggior rischio All. 14 [pag. 4]
- Sorveglianza sanitaria degli OS All. 14 [pag. 4]
  - Assunzione o trasferimento da altre strutture All. 14 [pag. 4]
  - Accertamenti periodici All. 14 [pag. 4]
  - Sorveglianza sanitaria straordinaria dopo esposizione accidentale All. 14 [pag. 5]
- Gestione dell'OS immunoconvertito All. 14 [pag. 6]
  - Provvedimenti medico legali All. 14 [pag. 6]
  - Vaccinazione con BCG All. 14 [pag. 6]
- Valutazione dell'idoneità lavorativa dell'OS nelle UO a maggior rischio All. 14 [pag. 7]
- Schema Grafico della Sorveglianza della TB negli OS All. 14 [pag. 8]

### 10.4. Ricerca della fonte di contagio

La fonte di contagio deve essere ricercata quando sussiste la probabilità che una TB sia dovuta ad una prima infezione recente e quando c'è alto rischio di diffusione di bacilli resistenti:

- bambino con meno di 5 anni

- adolescente
- portatore di bacillo MDR, mai trattato in precedenza
- persona severamente immunocompromessa o HIV positiva

Anche la ricerca della fonte di contagio va condotta seguendo il principio dei cerchi concentrici, iniziando dai membri della famiglia o, nelle collettività, dalle persone a stretto contatto col malato.

Qualora venga individuato il caso fonte, oltre al suo tempestivo trattamento, si apre la ricerca dei relativi contatti.

### 10.5. La vaccinazione

Il vaccino antitubercolare attualmente in uso è costituito dal Bacillo di Calmette Guérin (BCG), un ceppo vivo attenuato di *Mycobacterium bovis*. Il vaccino viene somministrato per via intradermica.

La vaccinazione con BCG non è in grado di prevenire l'infezione tubercolare, di conseguenza la capacità di riduzione dell'incidenza e della trasmissione della malattia nella popolazione generale è limitata.

Gli studi condotti a livello mondiale e le loro metanalisi confermano:

- l'efficacia superiore all'80% nel prevenire la malattia grave nei bambini (forme disseminate - meningea)
- l'enorme variazione nella stima dell'efficacia verso le forme polmonari, che va da 0 a 80%

La vaccinazione antitubercolare è subordinata alla verifica della risposta negativa al TST o agli IGRA, effettuati da non oltre 30 giorni. L'esecuzione dei test non è richiesta per i neonati vaccinati entro le 12 settimane di vita.

Non essendoci evidenze di efficacia di dosi booster l'indicazione generale è di non somministrare rivaccinazioni.

La protezione dopo vaccinazione, secondo alcune evidenze, si ridurrebbe significativamente dopo 10 anni.

In Italia la vaccinazione antitubercolare con BCG è regolamentata dal D.P.R. 7.11.2001 n° 465, in base al quale le categorie a rischio nelle quali la vaccinazione riveste carattere di obbligatorietà sono:

- neonati e bambini di età inferiore a 5 anni, con test tubercolinico negativo, conviventi o aventi contatti stretti con persone affette da tubercolosi in fase contagiosa, qualora persista il rischio di contagio;
- personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa, in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, perché presenta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici.

L'efficacia del vaccino nella prevenzione delle forme disseminate dell'infanzia ne può estendere l'indicazione anche a neonati e bambini di età < 5 anni, TST negativi, appartenenti a gruppi ad alto rischio di infezione (ad esempio figli di immigrati provenienti da Paesi ad alta endemia con difficoltà di accesso ai servizi sanitari e in disagiate condizioni di vita o con previsione di soggiorni prolungati nei Paesi di origine).

La vaccinazione va differita in caso di malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre e in caso di gravidanza.

Controindicazioni e reazioni avverse alla vaccinazione [NI 13] [Prevenzione della tubercolosi]R par. 10

### 11. Infezione Tuberculare Latente (ITBL)

L'ITBL è costituita dalla presenza del M. Tuberculosis nell'organismo di un soggetto ospite, in assenza di sintomi clinici o di evidenze batteriologiche o radiologiche di malattia tubercolare.

Approssimativamente il 90-95% dei soggetti infetti è in grado di sviluppare una risposta immunitaria che contrasta la progressione da ITBL a malattia tubercolare. La terapia dell'ITBL ha l'obiettivo di prevenire tale progressione: metanalisi di studi clinici controllati randomizzati hanno dimostrato l'efficacia del trattamento dell'ITBL con Isoniazide nel ridurre significativamente lo sviluppo di forme tubercolari attive nei soggetti infetti.

#### 11.1. Terapia dell'ITBL

I criteri basilari per l'ammissione al trattamento dell'ITBL sono:

- appartenenza a gruppi ad alto rischio di evoluzione verso la malattia
- alta probabilità di condurre a termine la terapia
- non avere già praticato in precedenza un ciclo terapeutico completo per TB o per ITBL

L'indicazione al trattamento si fonda sull'esito del TST o dell'IGRA, di cui si richiamano gli elementi basilari di interpretazione:

TST: considerando il cut off valido per ciascun gruppo in esame, può fornire due risultati:

- positivo
- negativo, che apre due campi di ipotesi: a) il soggetto non è infetto; b) il soggetto è infetto ma è anergico

IGRA: può dare luogo a tre risultati utili: I test immunologici in vitro NI 6.[0]

- positivo
- indeterminato per CP (Mitogeno) negativo anche dopo ripetizione del test, indice di una grave immunodeficienza
- negativo. Sebbene i test IGRA abbiano dimostrato una buona sensibilità, un risultato negativo non esclude la possibilità che il soggetto in esame possa avere una infezione latente o una TB attiva qualora presenti segni o sintomi compatibili.

Sulla base di tali risultati ed in relazione alla categoria di rischio della persona testata, il trattamento della ITBL è indicato per:

- ⇒ i soggetti con risultato positivo
- ⇒ i contatti stretti di un caso bacillifero appartenenti ai seguenti gruppi:
  - soggetti con IGRA indeterminato per CP negativo
  - soggetti HIV-positivi o in terapia immunosoppressiva, anche se presentano TST/IGRA negativo
  - soggetti immunodepressi per cause diverse da quelle sopra contemplate che presentino TST negativo, qualora il rischio di trasmissione risulti particolarmente elevato
- ⇒ i contatti non stretti di un caso bacillifero con risultato dell'IGRA indeterminato per CP negativo, se, ad un riesame del rischio di trasmissione, questo risultasse particolarmente elevato

[Valutazione del rischio di trasmissione]par.10.2.1.A

Indipendentemente dal risultato del primo test, i contatti stretti di un caso bacillifero appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili (immunodepressi e bambini con meno di 5 anni) iniziano tempestivamente la terapia. La terapia sarà sospesa se il risultato del test effettuato dopo 8-10 settimane dal primo sarà negativo; sarà proseguita, invece, per i soggetti HIV positivi o

in terapia immunosoppressiva e per coloro che presentano un risultato del test IGRA indeterminato per CP negativo

La terapia dell'ITBL va preceduta da un esame radiologico del torace per escludere una tubercolosi attiva o gli esiti di una forma pregressa.

L'indicazione al trattamento della ITBL in relazione alle varie categorie di rischio ed in base al risultato dei test TST e IGRA è schematicamente riportata nelle due tabelle che seguono.

#### 11.1.1. Indicazione al trattamento dell'ITBL in base all'esito del TST

Tabella tratta dalle LG "TB Prevention and Control Program" MDH, Giugno 2006, modificata

CATEGORIE DI PERSONE TESTATE	ESITO TST			
	< 5 mm	≥ 5 mm	≥ 10 mm	≥ 15 mm
Contatti recenti stretti bambini di età < 5 anni a)	trattare a1)	trattare	trattare	trattare
Contatti recenti stretti HIV positivi; trattati con anti-TNF- $\alpha$ o in terapia immunosoppressiva per trapianto d'organo a)	trattare a2)	trattare	trattare	trattare
Contatti recenti stretti immunodepressi per altra causa a)	trattare a3)	trattare	trattare	trattare
Altri contatti recenti a)	non trattare	trattare	trattare	trattare
HIV positivi	non trattare	trattare	trattare	trattare
Immunodepressi o trapiantati d'organo	non trattare	trattare	trattare	trattare
Rx torace suggestiva di pregressa TB mai trattata	non trattare	trattare	trattare	trattare
Stranieri provenienti da Paesi ad alta prevalenza b)	non trattare	non trattare	trattare	trattare
Permanenze prolungate in Paesi ad alta prevalenza	non trattare	non trattare	trattare	trattare
Tossicodipendenti per via iniettiva	non trattare	non trattare	trattare	trattare
Residenti/lavoratori in ambienti ad alto rischio; operatori sanitari c)	non trattare	non trattare	trattare	trattare
Personale del laboratorio di microbiologia c)	non trattare	non trattare	trattare	trattare
Condizioni cliniche ad alto rischio d)	non trattare	non trattare	trattare	trattare
Bambini o adolescenti esposti ad adulti ad alto rischio	non trattare	non trattare	trattare	trattare
Assenza di fattori di rischio (test non consigliato)	non trattare	non trattare	non trattare	trattare
Gravidanza: dovrebbero essere trattate solo le donne HIV -positive o recentemente infette.				

a) Nei contatti recenti con TST < 5mm al tempo "0", il test va nuovamente praticato 8-10 settimane dopo l'ultima esposizione.

a1) Il test della 8a-10a settimana risulta < 5 mm: interrompere il trattamento.

a2) Il test della 8a-10a settimana risulta < 5 mm: opportuno completare il ciclo terapeutico.

a3) Il test della 8a-10a settimana risulta < 5 mm: la decisione di continuare il trattamento deve basarsi su una rivalutazione dell'effettivo rischio di trasmissione (contagiosità del caso indice, tempo e intensità di contatto, caratteristiche dell'ambiente del contatto, numero di altri contatti infetti).

b) Le persone immigrate negli ultimi 5 anni da paesi ad alta endemia sono considerate ad alta priorità: valutare l'opportunità di trattare in relazione al tempo trascorso dal loro arrivo.

c) Nei casi in cui viene ripetuto il TST (in casi diversi dal contatto) un aumento nel risultato del TST di 10 mm negli ultimi 2 anni è considerata una conversione indicativa di infezione recente.

d) Tossicodipendenza; alcolismo; diabete mellito; silicosi; cancro della testa, del collo o del polmone; malattie del sangue o reticoloendoteliali; insufficienza renale avanzata; gastrectomia o by-pass digestivo; sindromi da malassorbimento cronico; basso peso corporeo ( $\geq 10\%$  sotto del peso ideale)

ITBL [Schemi terapeutici]par. 11.1.4.

11.1.2. Indicazioni al trattamento dell'ITBL in base all'esito dell'IGRA

A differenza del TST, un IGRA può dar luogo a tre esiti: positivo, negativo o indeterminato.

L'esito "indeterminato" può essere dovuto a:

- 1) una risposta negativa del Controllo Positivo (CP), o "Mitogeno", che può dipendere:
  - ⇒ da un'assente o ridottissima attività linfocitaria nel campione dovuta a fattori iatrogeni o a depressione immunitaria severa (maggioranza dei casi);
  - ⇒ dalla presenza di linfociti non più vitali per errori tecnici nella manipolazione o conservazione del campione.
- 2) elevati livelli di IF- $\gamma$  nel Controllo Negativo (CN) o "NIL", condizione sempre riconducibile o ad errori tecnici nell'esecuzione del test, o ad una non corretta gestione del campione.

La refertazione di laboratorio deve riportare a quale delle due evenienze sopra citate si riferisce un IGRA indeterminato. Un risultato indeterminato va in ogni caso subito controllato ripetendo il test su un secondo campione di sangue venoso, e poiché l'esito "indeterminato per NIL positivo" non è utilizzabile a nessun fine clinico, eventualmente ripetuto fino a quando questa risposta viene sostituita da uno degli altri tre esiti possibili (positivo, negativo, indeterminato per Mitogeno negativo).

La tabella seguente considera quindi i tre risultati utili per valutare l'indicazione al trattamento.

CATEGORIE DI PERSONE TESTATE	ESITO IGRA		
	Negativo	Positivo	Indeterminato CP negativo
Contatti recenti stretti Bambini di età < 5 anni a)	trattare a1)	trattare	trattare a3)
Contatti recenti stretti HIV positivi; trattati con anti-TNF- $\alpha$ o in terapia immunosoppressiva per trapianto d'organo a)	trattare a2)	trattare	trattare a3)
Contatti recenti stretti immunodepressi per altra causa a)	trattare a1)	trattare	trattare a3)
Altri contatti recenti a)	non trattare	trattare	valutazione rischio a4)
HIV positivi	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Immunodepressi o trapiantati d'organo	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Rx torace suggestiva di pregressa TB mai trattata	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Stranieri provenienti da Paesi ad alta prevalenza c)	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Permanenze prolungate in Paesi ad alta prevalenza	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Tossicodipendenti per via iniettiva	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Residenti / lavoratori in ambienti ad alto rischio; operatori sanitari	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Personale del laboratorio di microbiologia	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Condizioni cliniche ad alto rischio d)	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Bambini o adolescenti esposti ad adulti ad alto rischio	non trattare	trattare	valutazione rischio b)
Assenza di fattori di rischio (test non consigliato)	non trattare	trattare	non trattare
Gravidanza: andrebbero trattate solo le donne con IGRA positivo, HIV positive o recentemente infette			

a) Nei contatti recenti con test negativo o indeterminato per CP negativo al momento "0", il test va nuovamente praticato 8-10 settimane dopo l'ultima esposizione.

a1) Il test della 8a-10a settimana risulta negativo: interrompere il trattamento.

- a2) Il test della 8a-10a settimana risulta negativo: opportuno completare il ciclo terapeutico.
  - a3) Il test della 8a-10a settimana risulta indeterminato per CP negativo: opportuno completare il ciclo terapeutico.
  - a4) Il test della 8a-10a settimana risulta indeterminato per CP negativo: rivalutare il rischio di esposizione (contagiosità del caso indice, tempo e intensità di contatto, caratteristiche dell'ambiente del contatto, numero di altri contatti infetti). Trattare se il rischio di esposizione risulta elevato.
  - b) Valutare il rischio di progressione di una possibile ITBL a malattia attiva, in base al rischio di esposizione (vedi nota a4), allo stato immunitario del soggetto e alla presenza e gravità di eventuali ulteriori fattori di rischio individuali (vedi nota d)). Trattare se il rischio di progressione risulta elevato.
  - c) Le persone immigrate negli ultimi 5 anni da paesi ad alta endemia anni sono considerate ad alta priorità: valutare l'opportunità di trattare in relazione al tempo trascorso dal loro arrivo.
  - d) Tossicodipendenza; alcolismo; diabete mellito; silicosi; cancro della testa, del collo o del polmone; malattie del sangue o reticoloendoteliali; insufficienza renale avanzata; gastrectomia o by-pass digestivo; sindromi da malassorbimento cronico; basso peso corporeo ( $\geq 10\%$  al di sotto del peso ideale).
- ITBL [Schemi terapeutici] par.11.1.4

11.1.3. Controindicazioni al trattamento dell'ITBL

- pregresse reazioni da ipersensibilità a Inh e/o Rfm
  - presenza di una grave epatopatia o comunque di transaminasi tre volte superiori alla norma
  - gravidanza (vedi tabelle par. 11.1.1 e 11.1.2)
  - assunzione di altri farmaci epatotossici
  - trombocitopenia se lo schema prevede la Rfm
- Particolare cautela va prestata nelle seguenti condizioni:
- a) età superiore a 35 anni
  - b) assunzione di elevate quantità di alcolici, anche se l'assunzione viene sospesa nel corso della terapia
  - c) pregressa epatopatia o assunzione di altri farmaci potenzialmente epatotossici
  - d) terapia con farmaci anticonvulsivanti, benzodiazepine, anticoagulanti orali, vitamina D, acido valproico
  - e) malnutrizione
  - f) diabete e insufficienza renale cronica

Le condizioni di cui ai punti a), b) e c) comportano un aumentato rischio d'epatite fulminante da INH; i farmaci di cui al punto d) interferiscono con il metabolismo dell'INH; le condizioni di cui al punto b), e) ed f) sono associate ad un rischio aumentato di neuropatia periferica da Isoniazide.

11.1.4. Schemi terapeutici

Attualmente il farmaco accettato universalmente per la chemioterapia preventiva è l'Isoniazide per la sua efficacia, maneggevolezza, tollerabilità ed economicità, pur essendo in corso numerosi studi per valutare la possibilità di utilizzare altri schemi per la chemioterapia preventiva.

La somministrazione di vitamina B6 riduce il rischio di neuropatia periferica nei soggetti che assumono Isoniazide ed è quindi raccomandata, in particolare nelle situazioni di particolare rischio (vedi par. precedente)

Trattamento standard dell'ITBL

farmaco	dosaggio mg/Kg	dose massima	frequenza	durata	dosi totali	indicazione
Isoniazide	5	300	giornaliera	6 mesi	180	terapia raccomandata
Isoniazide	5	300	giornaliera	9 mesi	270	raccomandata negli immunodepressi
Isoniazide	5 - 15	300	giornaliera	6 mesi	180	bambini

## Schemi alternativi di trattamento dell'ITBL

farmaco	dosaggio mg/Kg	dose massima	frequenza	durata	dosi totali	indicazione
Isoniazide	15	900	bisettimanale (DOT)	6 mesi	52	alternativo, se scarsa compliance
Rifampicina + Isoniazide	10 5	600 300	giornaliera	3 mesi	90	schema alternativo in pazienti HIV negativi
Rifampicina	10	600	giornaliera	4 mesi	120	resistenza a Inh
Rifampicina Pirazinamide	10 15-20	600 2.000	giornaliera	2 mesi	60	sconsigliato per epatotossicità

[Indicazione al trattamento dell'ITBL in base all'esito del TST]R par. 11.1.1

[Indicazioni al trattamento dell'ITBL in base all'esito dell'IGRA]R par. 11.1.2

## 11.1.5. Informazione e counselling

Il trattamento dell'ITBL comporta tempi lunghi e non è esente da rischi: il paziente deve quindi essere accuratamente informato su:

- scopo, durata e modalità del trattamento
- gratuità dell'iter diagnostico terapeutico
- necessità di portare a termine il trattamento e rischi legati alla sua interruzione
- rischio di effetti collaterali/complicazioni e indicazioni se compaiono sintomi suggestivi di epatite acuta (astenia, nausea, vomito, dolore addominale, inappetenza, ittero)
- norme igienico-alimentari da osservare durante il trattamento

## 11.1.6. La cartella clinica

Il soggetto sottoposto a terapia preventiva verrà seguito con l'ausilio di una cartella o scheda clinica nella quale dovranno comparire:

- l'appartenenza ad un gruppo a rischio (se si tratta di un contatto anche la classificazione in base all'ambiente e al tipo di contatto)
- gli elementi identificativi di un eventuale caso indice ed eventuali resistenze farmacologiche accertate
- i risultati dei procedimenti diagnostici che hanno condotto alla diagnosi di ITBL, escludendo quella di TB attiva
  - TST e/o IGRA
  - Es. radiologico
  - Anamnesi ed Es. obbiettivo
- analisi di routine
- quadro della terapia con schema adottato ed eventuali variazioni
- classificazione in base all'esito del trattamento che prevede le stesse definizioni di quello della TB attiva, escluso "guarito" [L'esito della terapia]par. 8.3.3.

## 11.1.7. Il follow-up

## 11.1.7.A Valutazione iniziale e monitoraggio

- prima dell'inizio della terapia:
  - esame clinico
  - transaminasi e bilirubina
  - test di gravidanza se è il caso

- HIV test
- dopo due settimane: transaminasi e bilirubina
- dopo quattro settimane: controllo clinico, transaminasi e bilirubina
- successivamente, ogni mese fino a termine terapia
  - controllo clinico
  - transaminasi e bilirubina solo se i valori precedenti erano alterati o se insorgono segni clinici di sospetta sofferenza epatica: valori di transaminasi e bilirubina 5 volte superiori alla norma o sintomi di epatite acuta, indipendentemente dai valori riscontrati di bilirubina e transaminasi, impongono la sospensione del trattamento qualunque sia lo schema adottato. L'opportunità di riprendere il trattamento dopo la normalizzazione del quadro clinico e laboratoristico, verrà valutata caso per caso.

Terminato il trattamento si prevedono, nei successivi due anni, controlli ogni 4 mesi per i contatti di casi MDR e ogni 6 mesi per i bambini

I soggetti portatori di ITBL in cui la terapia non viene eseguita per controindicazioni o rifiuto dell'interessato andranno valutati clinicamente ogni 6 mesi per 2 anni.

## 11.1.7.B La consegna del farmaco

Nei casi in cui l'aderenza al trattamento appare buona, la consegna potrà seguire la cadenza dei suddetti controlli clinico-laboratoristici. Anche in questo caso, il DF dovrà mettere in atto accorgimenti per controllare la regolare assunzione del farmaco e accorciare i tempi di consegna e intensificare l'attività educativa quando si avessero indizi di scarsa aderenza.

## 12. Sorveglianza epidemiologica

## 12.1. I flussi informativi

Il sistema di notifica della tubercolosi attiva rappresenta uno degli elementi indispensabili per un programma di controllo della malattia. Disporre di dati utili a descrivere l'andamento epidemiologico della malattia è infatti importante per pianificare, sviluppare e valutare le attività di controllo.

L'incidenza di tubercolosi, anche se non riflette la circolazione attuale del *Mycobacterium tuberculosis* nella comunità, è l'indicatore principale per la sorveglianza epidemiologica, rappresentando l'effetto cumulativo di quanto avviene oggi e di quanto è avvenuto nel passato.

Gli obiettivi della sorveglianza sono descrivere l'andamento temporale dell'endemia tubercolare e identificare l'eventuale presenza di gruppi ad alto rischio, al fine di indirizzare più efficacemente interventi e risorse.

La notifica dei casi di tubercolosi (Decreto Ministero della sanità 15 dicembre 1990 e Decreto Ministero della Sanità 29 luglio 1998) prevede:

## 12.1.A la segnalazione:

Qualsiasi caso di TB attiva, anche sospetto, deve essere segnalato da parte del medico entro 48 ore al SISP o al Dispensario Funzionale utilizzando l'apposita scheda di segnalazione di malattia infettiva in uso nella Regione Veneto [All. 15]

## 12.1.B la notifica:

I casi accertati di TB vanno notificati come malattia infettiva di classe III<sup>^</sup> attraverso un apposito modello di notifica

finalizzato a raccogliere informazioni più complete sul malato, sull'agente eziologico, gli strumenti diagnostici, i fattori di rischio, ecc., che deve essere trasmesso al SISP o al DF non appena ottenute le informazioni ivi contemplate.

Scheda di notifica [All.16] Guida alla compilazione della scheda di notifica di TB e NTM All.16[pag3]

Devono essere notificati tutti i nuovi casi e le recidive di tubercolosi attiva polmonare ed extrapolmonare, indipendentemente dalla contagiosità, inclusi i casi di complesso primario attivo (decreto 29 luglio 1998 Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990). Vanno notificati anche i casi individuati con diagnosi autoptica.

Se il paziente è ricoverato in ospedale la segnalazione/notifica di tubercolosi va indirizzata anche alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e, tramite questa, al Medico Competente della Struttura socio-sanitaria. [All. 17 Flussi Notifica]

Il SISP segnala il caso alla ASL di competenza se il paziente è residente o domiciliato in altra ASL.

#### 12.1.C Sorveglianza dell'esito del trattamento

Il monitoraggio dell'esito del trattamento è essenziale per la valutazione dell'efficacia del sistema di controllo. Un programma di controllo della tubercolosi può essere considerato efficace se la percentuale di esiti favorevoli è  $\geq$  al 85% dei soggetti trattati.

La scheda di sorveglianza sull'esito del trattamento della tubercolosi polmonare va compilata dal medico curante nell'ambito del DF, solo per i soggetti con tubercolosi polmonare. I reparti che hanno in cura i pazienti TB per tutta la durata del trattamento, devono inoltrare la scheda al DF, analogamente alle informazioni periodiche relative al follow-up. [follow-up indiretto]par. 8.1.2

La scheda è suddivisa in due parti. La prima va compilata all'inizio del trattamento e la seconda alla conclusione dello stesso. [All. 18 Scheda esito trattamento]

Con cadenza trimestrale le schede vanno trasmesse alla Direzione Regionale per la Prevenzione.

#### 12.1.D Segnalazione di isolamento dei micobatteri

I laboratori di Chimica Clinica e Microbiologia trasmettono tempestivamente al SISP/Dispensario Funzionale copia del referto di tutti i riscontri positivi per la ricerca di bacilli alcool-acido resistenti e/o di micobatteri tubercolari.

I Servizi di Anatomia e Istologia patologica, segnalano i casi per i quali sia da loro posta diagnosi di tubercolosi attiva, su reperti biotici o autoptici. Devono essere notificati non solo i casi accertati, ma anche quelli per i quali sia stata posta diagnosi sospetta di tubercolosi (es. rilievi istologici compatibili con malattia tubercolare, in assenza di bacilli alcool acido resistenti - BAAR).

Il SISP/DF ricevuta la segnalazione:

- ⇒ avvia l'inchiesta epidemiologica e la procedura già descritta.
- ⇒ Se si tratta di segnalazioni per le quali non è stata trasmessa la notifica di tubercolosi contatta il reparto o servizio che ha richiesto l'esame, richiedendo la compilazione della scheda di notifica ed informazioni sul caso.
- ⇒ Se il soggetto è residente o domiciliato abituale in altra AULSS trasmetterà la segnalazione al SISP competente.

#### 12.1.E Monitoraggio delle resistenze

Tutti i Laboratori che eseguono test di sensibilità per M. tuberculosis complex devono annualmente (fine Gennaio per l'anno precedente) far pervenire i dati relativi a tali test al Centro di Riferimento della Regione Veneto che provvederà, dopo averli assemblati, a farli pervenire alla Direzione per la Prevenzione della Regione Veneto. Questo consentirà il monitoraggio annuale dei ceppi farmaco-resistenti circolanti sul territorio regionale e permetterà in tempi rapidi di adottare tutte le necessarie misure di controllo e di prevenzione.

#### 13. Informazione

Devono essere resi disponibili presso il Dispensario funzionale materiali informativi (possibilmente multilingua) con lo scopo di fornire agli utenti semplici nozioni su:

- o caratteristiche della malattia
- o importanza della terapia
- o importanza del follow-up

Deve essere inoltre fornita la più ampia informazione a tutti i medici operanti nell' Azienda sulle modalità organizzative e di accesso al Dispensario Funzionale.

#### 14. Formazione

E' necessario predisporre un'attività di formazione e informazione degli operatori sanitari specificamente mirata alla conoscenza dell'infezione e della malattia tubercolare. La formazione degli operatori sanitari, infatti, costituisce un nodo cruciale per la corretta gestione di questo problema.

Le attività di formazione ed informazione devono coinvolgere tutte le figure professionali che a vario titolo intervengono o possono intervenire nella gestione di un caso di TB accertato o sospetto (personale del comparto, medici, ecc.).

I contenuti generali e le modalità di realizzazione dei corsi sono uniformi per tutte le strutture socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Veneto e rientrano nel "Programma di Formazione Regionale per la prevenzione della trasmissione del MTB nei luoghi di cura" che prevede specifiche articolazioni a seconda della tipologia dei destinatari (formatori, MC e Responsabili SPP, Dipartimenti di Prevenzione, Direzioni Mediche ospedaliere, reparti di Malattie Infettive e di Pneumologia, Pronto Soccorso, Laboratori, eccetera).

In particolare, nei confronti degli OS che più frequentemente possono venire a contatto con casi di infezione TB l'accento va posto soprattutto sulla comunicazione del rischio e sulle Procedure Assistenziali di Sicurezza. Nei confronti invece degli OS che abitualmente non sono direttamente coinvolti nel trattamento della TB è opportuno concentrare l'attenzione soprattutto sulla "cultura del sospetto" e sulla diffusione del concetto di "gruppi a rischio" e ricerca attiva dei sintomi in tali gruppi e sulle Procedure Assistenziali di Sicurezza.

Infine ogni struttura socio-sanitaria pubblica e privata integra i contenuti dei corsi di formazione in base alla situazione epidemiologica locale e in particolare mette a punto un rapporto annuale sulla TB basato sui diversi flussi informativi esistenti.

La formazione va periodicamente ripetuta soprattutto nelle UO in cui si sono verificate esposizioni non protette.

#### 15. Certificazioni medico legali

- Modelli INPS

I lavoratori dipendenti che in tutta la loro vita abbiano ver-

sato più di 52 settimane di contributi, sono assicurati contro la TB ed hanno diritto a una indennità economica corrisposta dall'INPS (Regio Decreto Legge n° 636 del 14.04.1939). La compilazione dei modelli INPS è compito del medico che ha in cura il malato TB. Per le sue ricadute economiche l'omissione della compilazione della modulistica INPS configura una negligenza per la quale il malato potrebbe chiedere conto al suo curante. I modelli INPS da compilare sono:

Modello 22: relazione clinica [All. 22]

Modello 36: dimissione e affidamento alla cura ambulatoriale [All. 24]

Modello 37: per diagnosi ambulatoriale [All. 23]

Per i casi di tubercolosi negli operatori sanitari il Medico Competente redige anche le certificazioni medico-legali riportate in allegato All. 14 [pag. 6].

- Schede INAIL, SPISAL, ISPELS

## NOTE INTEGRATIVE (NI)

### NI 1. Definizioni

NI 1.1. Classificazione internazionale standard della Tubercolosi

Classe 0	Non esposto a M. tuberculosis, non evidenza di infezione tubercolare latente
Classe 1	Esposto a M. tuberculosis, non evidenza di infezione tubercolare latente
Classe 2	Infezione Tubercolare Latente (ITBL)
Classe 3	Tubercolosi clinicamente attiva (TB attiva)
Classe 4	Tubercolosi clinicamente non attiva
Classe 5	Tubercolosi sospetta (diagnosi in corso)

Note:

- Classe 0: anamnesi negativa per esposizione a M. tuberculosis e test tubercolinico e/o immunologico in vitro negativo (se eseguiti).
- Classe 1: anamnesi positiva per esposizione a MTB e test tubercolinico e/o immunologico in vitro negativo.
- Classe 2: positività al test tubercolinico e/o immunologico in vitro, in assenza di segni clinici, batteriologici e radiografici di TB attiva.

N.B.: rispetto al trattamento dell'infezione tubercolare latente, specificare lo stato del soggetto:

- non trattato
- in trattamento
- trattamento completato
- trattamento non completato
- Classe 3: infezione tubercolare in atto accertata
- Classe 4: anamnesi positiva per pregressa TB  
oppure

TST o IGRA positivo ed esiti radiologici suggestivi di TB, in assenza di evidenza batteriologica, clinica e/o radiologica di TB attiva.

- Classe 5: sospetta TB, in trattamento o meno, in corso di accertamento.

NB: il sospetto di TB non può protrarsi oltre 2 mesi, tempo massimo per il completamento della procedure diagnostiche, entro il quale il paziente deve essere riclassificato in una delle quattro classi precedenti.

[Definizioni e classificazioni]R par. 1.3.

### NI 1.2. Classificazione della Tubercolosi

#### NI 1.2.1 In base alla localizzazione

La TB può manifestarsi a livello di qualsiasi organo od apparato, a localizzazione singola o multipla. In base a considerazioni di ordine epidemiologico, vengono considerate tre categorie di localizzazione, ognuna delle quali non esclude le altre: Polmonare; Extrapolmonare e Disseminata. Si considerano come disseminate le forme miliari, quelle caratterizzate da più di due localizzazioni e quelle dove si è avuto un'emocoltura positiva.

La cartella clinica [-]R par.8.2.

#### NI 1.2.2 in base agli strumenti diagnostici

- Diagnosi colturale (diagnosi certa):  
Isolamento di Mycobacterium tuberculosis complex.
- Diagnosi autoptica (diagnosi certa):  
Evidenza autoptica di TB attiva non diagnosticata in vita.
- Diagnosi microscopica-clinica (diagnosi altamente probabile):  
Segni clinici e/o radiologici suggestivi di TB attiva

e

Esame microscopico di materiale biologico con evidenza di bacilli alcool-acido resistenti

oppure

Positività dei test di amplificazione degli acidi nucleici

oppure

Preparato istologico (biopsia linfonodale, epatica, ecc.) con evidenza di bacilli alcool-acido resistenti e/o granulomi tubercolari

- Diagnosi clinica (diagnosi probabile):  
Segni clinici di TB attiva  
e almeno due dei seguenti:
  - indagini strumentali (Rx. torace, TAC, ecc.) suggestive di TB attiva;
  - TST o IGRA positivo
  - risposta alla terapia antitubercolare con miglioramento clinico/radiologico entro un limite massimo di 60 giorni; [La terapia ex iuvantibus]R par.7.2.6

Note: la diagnosi di TB attiva va completata specificando:

- Sede della malattia
- Stato batteriologico: data e risultato (Positivo / Negativo / Non eseguito) di:
  - Esame microscopico
  - Coltura
  - Test di amplificazione degli acidi nucleici
  - Antibiogramma (indicando la metodica utilizzata e, se "Positivo", le resistenze riscontrate)
- Esito dell'Rx. torace:
  - Segni radiologici di TB attiva (descrivere)
  - Non segni radiologici di TB attiva
- Esito del TST: Positivo (mm di infiltrato)/ Negativo / Non eseguito
- Esito del IGRA (specificare tipo di test): Positivo / Negativo / Indeterminato per Mitogeno neg. / Non eseguito  
[Definizioni e classificazioni]R par. 1.3. [Test basati sulla risposta immunitaria]R par. 7.2.1  
La cartella clinica[-]R par. 8.2. [La terapia farmacologica della TB]R par. 9.

#### NI 1.3. Gravità della malattia

La gravità della malattia tubercolare è determinata, oltre che dalle condizioni cliniche del paziente, dalla carica bacillare, dalla sede e dalla estensione della malattia.

L'OMS definisce gravi le seguenti forme di TB:

Polmonari: lesioni con estensione maggiore di due terzi del volume di un polmone o l'equivalente in entrambi i polmoni

Extrapolmonari: meningea, spinale, disseminata, pericardica, peritoneale, pleurica estesa o bilaterale, intestinale, urinaria, genitale.

[Definizioni e classificazioni]R par. 1.3.

#### NI 1.4. Categorie OMS

- Categoria I: forme polmonari bacillifere (nuovi casi); forme polmonari non bacillifere estese (nuovi casi); forme extrapolmonari gravi (nuovi casi). Regime base consigliato: 2HRZE / 4RH (la fase di mantenimento può essere prolungata in base alla localizzazione e all'evoluzione)
- Categoria II: forme polmonari bacillifere: fallimento terapeutico di categoria I; recidiva; trattamento interrotto. Regime consigliato: 2HRZES / 1HRZE / 5HRE
- Categoria III: forme polmonari non estese non bacillifere (nuovi casi); forme extrapolmonari meno gravi (nuovi casi). Regime consigliato: 2HRZE / 4RH
- Categoria IV: casi cronici (ancora BK positivi dopo un ciclo supervisionato di ritrattamento [o di Categoria II]); casi MDR sospetti o accertati. Regime terapeutico personalizzato sulla base dell'antibiogramma.

#### NI 1.5. Classificazione OMS rispetto al trattamento antitubercolare

##### NI 1.5.1 In base al tipo di caso

Caso nuovo:

TB attiva in paziente mai trattato in precedenza o comunque trattato per meno di 1 mese.

[Terapia del caso "nuovo" farmacossensibile]R par. 9.2.1

Recidiva:

TB attiva in paziente già trattato in precedenza con esito di "guarito" o "trattamento completato"

Caso cronico:

paziente con espettorato che resta o ridiventa positivo dopo un regime di ritrattamento completo e supervisionato.

NB. Nella nostra realtà dove il test di sensibilità viene sempre eseguito in caso di fallimento terapeutico, possiamo definire "cronico" il paziente che rimane o torna ad essere batteriologicamente positivo dopo un ciclo completo supervisionato di ritrattamento guidato dal test di sensibilità.

La cartella clinica[ ]R par. 8.2.

##### NI 1.5.2 in base all'esito del trattamento

A) Guarito:

caso con iniziale positività batteriologica (microscopica e/o colturale), che ha completato il trattamento con decorso/esito clinico favorevole e in cui si è documentata, nella fase di continuazione, la conversione batteriologica.[Conversione batteriologica]NI 1.6.C

B) Trattamento completato:

caso che ha completato il trattamento prescritto con decorso/esito clinico favorevole nel quale:

- la diagnosi era clinica.
  - oppure
  - la diagnosi era microscopica e/o colturale, ma non è stato possibile documentare una conversione batteriologica.
- A) Fallimento terapeutico:

paziente con esami batteriologici ancora positivi dopo almeno 4 mesi di trattamento adeguato o che, dopo una conversione batteriologica, diventa nuovamente positivo alla coltura o all'esame microscopico.

Bisogna distinguere il fallimento del trattamento di base, a cui fa seguito l'approfondimento e l'eventuale rimozione delle cause e il passaggio a schemi o modalità terapeutiche differenti, dal fallimento di trattamenti ripetuti guidati dal test di sensibilità, anche con farmaci di seconda linea. In quest'ultimo caso, il fallimento porta alla definizione di malato "cronico" e le terapie farmacologiche vengono abbandonate. [Definizioni e classificazioni]R par. 1.3. [L'esito della terapia]R par. 8.3.3

B) Trattamento interrotto:

paziente trattato per almeno un mese, con espettorato positivo oppure con espettorato negativo ma con evidenza clinico/radiologica di TB attiva, che

⇒ torna sotto controllo dopo un'interruzione:

- di almeno due settimane in fase intensiva
- di almeno 2 mesi in fase di continuazione

oppure

⇒ non ha completato lo schema terapeutico adottato entro il tempo previsto, aumentato di tre mesi

oppure

⇒ ha assunto farmaci per meno dell'80% della dose prescritta.

NB: La causa dell'interruzione va sempre specificata.

Cause di trattamento interrotto sono:

- la comparsa di effetti collaterali
- la mancata adesione al trattamento

Sospetta resistenza ai farmaci par. 9.2.2 [0]R

A) Trasferito ad altro Centro:

paziente TB trasferito ad altro Centro prima del completamento del ciclo terapeutico.

NB: il trasferimento deve essere certificato tramite l'evidenza della trasmissione della documentazione essenziale da parte del Centro che invia e dell'avvenuta presa in carico da parte di quello che accetta il paziente

B) Perso al follow-up:

mancanza di contatti con il Servizio Antitubercolare da parte del paziente per due o più mesi.

C) Deceduto:

caso di TB che muore prima di intraprendere o di terminare il ciclo terapeutico, oppure, soggetto in cui la diagnosi di TB è autoptica.

NB: la causa del decesso va sempre specificata ai fini del computo della mortalità dovuta a TB.

[Definizioni e classificazioni]R par. 1.3. [L'esito della terapia]R par. 8.3.3

#### NI 1.6. Altre definizioni

A) Resistenze batteriche:

Isolamento di ceppi di *M. tuberculosis* resistenti in vitro a uno o più farmaci antitubercolari:

- Monoresistenza: resistenza a un solo farmaco di prima linea
- Poliresistenza: resistenza a più di un farmaco di prima linea, esclusi Rifampicina e Isoniazide contemporaneamente
- MDR: resistenza a più farmaci antitubercolari fra i quali figurano contemporaneamente Rifampicina e Isoniazide.

Note:

Sono da considerare ad aumentato rischio di TB MDR:

- tutti i soggetti precedentemente trattati per almeno un mese con farmaci antitubercolari;

- i soggetti con TB attiva o sospetta insorta in seguito ad esposizione di un caso MDR;
- i soggetti con espettorato ancora positivo dopo 3-4 mesi di trattamento adeguato.

Secondo le linee guida BTS anche i soggetti con infezione da HIV rientrano in questo gruppo. Analogamente vi rientrano anche tutti i soggetti con deficienza immunitaria di qualsiasi natura.

#### A) DOT:

Per DOT si intende l'assunzione da parte del paziente dei farmaci antitubercolari sotto osservazione diretta del personale sanitario (o, come nel caso della pratica domiciliare, di persona appositamente istruita, incaricata e supervisionata dal DF).

#### B) Conversione batteriologica

Per "conversione batteriologica" si intende l'evidenza, in un soggetto precedentemente positivo, di due esami microscopici e/o colturali negativi consecutivi distanziati di 30 giorni (ricordando che ogni referto di esame microscopico deriva dall'osservazione di tre campioni prelevati in giorni diversi)

Secondo queste LG, in base alle quali nei momenti critici del follow-up l'esame microscopico deve sempre essere accompagnato dalla coltura, la definizione si applica agli esami colturali.

[Definizioni e classificazioni]R par.1.3. [La riammissione in comunità]R par. 8.1.4.F Tabella controlli di routine [0]R par. 8.3.1

#### NI1.5.2.A [Guarito:]R

### NI 2. Cause più comuni di deficienza immunitaria

#### NI 2.1. AIDS:

Mentre le persone negative al test HIV ma positive al test tubercolinico hanno un rischio di progressione variabile dal 5 al 10% nell'arco della vita, le persone HIV + risultate positive al test tubercolinico hanno un rischio annuo di sviluppare la malattia tubercolare calcolato tra il 7 e il 10%.

Nei paesi in via di sviluppo, metà delle persone affette da HIV svilupperà una forma di TB attiva.

La TB è la principale causa di morte fra le persone affette da HIV, essendo responsabile, a seconda delle fonti, dall'11 al 33% dei decessi AIDS correlati nel mondo.

Sia il rischio di malattia tubercolare che la sua manifestazione clinica sono strettamente correlati al numero di linfociti CD4+ nel sangue del paziente. Se il numero dei CD4+ è relativamente alto, la forma più frequente è quella polmonare. Con il progredire della immunodepressione, aumenta l'incidenza delle forme linfonodale, sierose e meningee, mentre le forme disseminate prevalgono in presenza di CD4+ molto ridotti.

L'HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy), ricostituendo l'immunità dei pazienti HIV, ha ridotto la mortalità dei coinfezioni, anche se, in misura inferiore, ha posto il problema della riattivazione della TB durante la restaurazione immunitaria (IRIS; Inflammatory Reconstitution Immune Syndrome).

Prevenzione della TB [Soggetti a rischio]R par. 10.2.

#### NI 2.2. Uso di farmaci antireattivi

Nei soggetti con indicazione al trattamento dell'ITBL che debbano assumere anche farmaci antireattivi è opportuno che l'inizio della terapia anti-TNF avvenga dopo il trattamento dell'ITBL o almeno dopo due mesi dall'inizio della profilassi.

#### Cortisonici:

Si considera capace di indurre immunodepressione:

- una terapia equivalente a 15 mg. al giorno di Prednisone per almeno 1 mese
- una terapia a basse dosi  $\geq 6$  mesi

#### Antagonisti del TNF- $\alpha$

Il TNF- $\alpha$  ha un ruolo cruciale nell'immunità cellulare ed è essenziale per la formazione e il mantenimento dei granulomi.

L'uso di anti-TNF- $\alpha$  in Reumatologia (artrite reumatoide) e Gastroenterologia (morbo di Crohn) è stato associato ad una maggiore frequenza di evoluzione di una ITBL in TB attiva.

Le due molecole di questa classe maggiormente studiate ed utilizzate sono Infliximab e Etanercept. Il rischio di sviluppare TB durante i primi 90 giorni di trattamento è di 95 casi /100.000 con Infliximab, e di 11 casi / 100.000 con Etanercept.

Nei casi di TB attiva in soggetti candidati all'impiego di anti-TNF, si raccomanda di non iniziare tale trattamento prima di aver completato il ciclo di terapia antitubercolare.

Tutti i soggetti che assumono farmaci anti-TNF, soprattutto se non già trattati per ITBL, devono essere strettamente monitorati per la possibile insorgenza di una TB attiva.

#### NI 2.3. Trapianti

##### Trapianto di organo solido

La riattivazione di malattia tubercolare nei soggetti sottoposti a trapianto d'organo solido avviene più frequentemente tra il primo e il sesto mese dal trapianto.

Fattore di rischio principale di riattivazione di una infezione tubercolare latente in questi pazienti è la terapia immunosoppressiva richiesta per impedire un possibile rigetto.

I trapiantati di organo solido portatori di ITBL andrebbero trattati con Isoniazide per 9 -12 mesi iniziando il trattamento dopo che sia stabilizzato il regime immunosoppressivo. Preferibile sarebbe eseguire il test prima del trapianto ed effettuare in anticipo la terapia.

La terapia per ITBL con Isoniazide andrebbe considerata anche per ricevitori di trapianto da donatore con storia di tubercolosi o di reattività alla tubercolina.

##### Trapianto di midollo

Data l'immunodepressione dovuta alla malattia di base, il trattamento va offerto non solo alle persone già trapiantate, ma anche ai TST / IGRA positivi candidati al trapianto. La terapia dell'ITBL va inoltre proposta, a prescindere dal risultato di TST o IGRA, ai trapiantati di midollo che abbiano avuto stretto contatto con un caso di tubercolosi respiratoria bacillifera.

#### NI 2.4. Altre condizioni che si accompagnano a deficit immunitario

- Leucemie e Linfomi
- Carcinoma della testa, del collo e del polmone
- Malattie reticoloendoteliali
- Diabete mellito scarsamente compensato
- Insufficienza renale cronica e emodialisi
- Gastrectomia e by-pass digestivo
- Malnutrizione e denutrizione (sottopeso >10% del peso ideale)
- Alcolismo

[Soggetti immunodepressi]R par 10.2.3 Altre condizioni che si accompagnano a deficit immunitario [0]R par. 10.2.3

### NI 3. Segni e sintomi guida di sospetta TB non polmonare

In questo capitolo verranno omessi i sintomi di carattere generale comuni all'infezione tubercolare, ma sarà fatto cenno ai segni e sintomi di sospetto diagnostico caratteristici delle forme più gravi e frequenti di TB extrapolmonare, rinviando ad appositi trattati le informazioni relative alle molteplici localizzazioni della malattia.

#### Pleurite tubercolare

La tubercolosi è la causa più frequente di pleurite. Il micobatterio raggiunge la pleura da focolai polmonari preesistenti, anche se i focolai polmonari sottostanti non sempre sono dimostrabili.

- Pleurite secca o fibrinosa
  - dolore puntorio toracico, esacerbato dai movimenti respiratori e dal decubito sul lato interessato
  - reperto ascoltatorio di sfregamento
  - non costanti e attenuati i sintomi generali, quali astenia, febbre, sudorazioni, ecc.
- Pleurite essudativa o sierofibrinosa
  - importanti i sintomi generali
  - dolore puntorio in fase iniziale che scompare con l'aumentare del versamento
  - ipomobilità dell'emitorace colpito
  - riduzione o scomparsa del fremito vocale tattile; ipofonesi od ottusità alla percussione (tipicamente disposte secondo la linea di Damoiseau-Ellis); soffio bronchiale (in caso di versamento a camicia) o, viceversa, silenzio ascoltatorio (se il versamento è massiccio).

[Il sospetto clinico]R par. 7.1

#### Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni

- dolore sordo di intensità variabile, esacerbato dal movimento se c'è interessamento articolare
- tumefazione dei tessuti circostanti
- ascesso ossifluente con fistolizzazione a distanza (il fluido segue i piani di clivaggio dei fasci muscolari)
- nella localizzazione spinale in fase avanzata, deformazione angolare della colonna

#### Tubercolosi del sistema nervoso centrale

La disseminazione di tubercoli nel cervello e nelle meningi e la loro successiva possibile apertura nello spazio subaracnoideo possono essere causa di un corredo di sintomi variamente combinati.

Nel bambino l'inizio è generalmente brusco e l'evoluzione rapida con precoci segni moderati di meningismo, crisi convulsive subentranti, torpore psichico e paralisi dei nervi cranici.

Nell'adolescente e nell'adulto, la fase conclamata è preceduta da 2-3 settimane prodromiche caratterizzate da malessere; astenia; apatia; irritabilità; inappetenza; febbre intermittente.

Poi subentrano, grossomodo, ma non obbligatoriamente, in ordine di tempo:

- cefalea severa; vomito;
  - sindrome meningea (rigidità nucale; contrattura dei muscoli addominali, alterazione dei riflessi [Babinsky, Brudzinsky, Kernig, ecc.])
  - alterazioni del visus, ptosi palpebrale, strabismo, anisocoria, ipoacusia; movimenti involontari; deficit funzionale di uno o più arti
  - obnubilamento della coscienza; delirio; convulsioni; coma
- Edema papillare e tubercoli della coroide possono essere osservati con l'ispezione del fondo oculare.

#### Pericardite tubercolare

- Pericardite secca
  - dolore acuto retrosternale più evidente quando il soggetto è seduto
  - reperto ascoltatorio di sfregamento
- Pericardite essudativa
  - dispnea da sforzo - ma talora anche a riposo
  - toni cardiaci ovattati; tachicardia / polso frequente e paradossale (pause di pari durata)
  - ipotensione arteriosa
  - turgore delle giugulari; epatomegalia da stasi; edemi da stasi venosa
- Pericardite costrittiva: rappresenta l'esito di una pericardite fibrinosa o sierofibrinosa non trattata o trattata tardivamente e i sintomi, a parte il reperto acustico di sfregamento, sono quelli del tamponamento cardiaco: dispnea in assenza di edema polmonare e non esacerbata dal decubito, edemi da stasi venosa, epatomegalia, turgore delle giugulari in inspirazione, polso paradossale.

[Il sospetto clinico]R par. 7.1

#### Tubercolosi uro-genitale

- dolore in regione lombare, generalmente gravativo, a volte acuto (colica)
- pollachiuria; stranguria; piuria (con pH urinario acido); ematuria (frequente anche nel tumore renale o vescicale e nella bilarziosi per i soggetti provenienti da paesi ad alta endemia)

Nel maschio, la TB del rene e delle vie urinarie si complica spesso con l'interessamento dell'epididimo, delle vescicole seminali e della prostata, causando tumefazione spesso dolorosa dell'epididimo e prostata ipertrofica con superficie irregolare

Nella femmina la TB genitale ha di solito origine ematogena e decorre isolata, colpendo prevalentemente:

- le salpingi, con dolori vaghi dei quadranti inferiori dell'addome e, in caso di estensione al peritoneo, ascite
- l'endometrio, causando turbe mestruali.

#### Tubercolosi intestinale/peritoneale

- inappetenza; diarrea; perdita di peso marcata
- dolore addominale indeterminato oppure localizzato al quadrante inferiore destro nella forma ileo-cecale; masse addominali; episodi subocclusivi
- ascite

#### Tubercolosi linfonodale

Più frequente nel genere femminile e nelle popolazioni africane e asiatiche. Può interessare qualsiasi stazione linfonodale, ma i linfonodi più frequentemente e interessati sono quelli laterocervicali destri, con predilezione della catena anteriore e i sottomandibolari.

- all'esordio si apprezzano linfonodi tumefatti, poco o per nulla dolenti alla palpazione, isolati, liberi sui piani superficiale e profondo e di consistenza parenchimatosa
- successivamente la consistenza diventa molle, i linfonodi tendono a fondersi in pacchetti e ad aderire ai piani superficiali
- da ultimo si ha la fistolizzazione

[Il sospetto clinico]R par. 7.1

### NI 4. Algoritmo di interpretazione dei DATs

(CDC Centers for Disease Control and Prevention of Atlanta)

A) Inviare i tre campioni di espettorato per microscopia e coltura, raccolti in 3 giorni diversi

B) Eseguire il DAT sul primo campione di espettorato, il primo campione di espettorato microscopico positivo, e campioni di espettorato addizionali come indicato sotto:

- a) Primo campione microscopico positivo con DAT positivo → paziente con presunta TB. Non esecuzione di ulteriori DATs
- b) Primo campione microscopico positivo e DAT negativo → valutare la presenza di inibitori nel campione testato.
  - In assenza di inibitori → eseguire DAT su altri 2 campioni di espettorato. Se i risultati sono negativi, i micobatteri visti al diretto sono presumibilmente non tubercolari (NTM).
  - In presenza di inibitori il DAT non può essere di alcun ausilio diagnostico. Eseguire DAT anche sugli altri 2 campioni di espettorato
- c) Primo campione microscopico negativo e DAT positivo → eseguire DAT sugli altri 2 campioni di espettorato.
  - Se un successivo campione risulta DAT positivo → paziente con presunta TB.
  - Se nessun campione successivo risulta DAT positivo → il criterio diagnostico rimane esclusivamente clinico
- d) Primo campione microscopico negativo e DAT negativo → eseguire DAT su un ulteriore campione di espettorato.
  - Se i campioni successivi risultano microscopicamente negativi e DATs negativi → paziente presumibilmente non infettivo
  - Poiché i risultati DATs negativi non escludono la possibilità di una TB polmonare attiva, il medico deve basarsi sul suo giudizio clinico nella decisione riguardante la necessità di terapia antitubercolare, ulteriori indagini diagnostiche e l'isolamento del paziente.

[Test di amplificazione degli acidi nucleici ]R par. 7.2.2.D

#### NI 5. Intradermoreazione secondo Mantoux

Il TST è indicato:

- per indagare un'infezione latente (la dimensione della reazione al test è correlata al futuro rischio di malattia)
- per rilevare un'infezione recente
- per valutare l'opportunità di vaccinare soggetti con più di 6 mesi d'età
- nei potenziali donatori di organi
- nei soggetti che devono soggiornare a lungo in Paesi ad alta endemia
- come componente nella diagnosi clinica di TB attiva

Il TST si esegue mediante l'iniezione intradermica di una soluzione contenente 5 U.I. di PPD-S nella superficie volare dell'avambraccio.

La soluzione si prepara trasferendo sterilmente 0,3 ml della soluzione tampone nel flacone della tubercolina liofilizzata: da ogni flacone si ricaveranno due dosi da 0,1 ml di soluzione a 5 UI.

#### NI 5.1. Somministrazione del test

Preparazione

- Far accomodare la persona da testare seduta a braccio esteso con la faccia interna dell'avambraccio rivolta verso l'alto
- Scegliere un punto di inoculo libero da abrasioni, edemi, vasi superficiali e lesioni che potrebbero confondere la lettura della reazione

- Pulire la parte con alcol e lasciar asciugare
  - Verificare che la soluzione tubercolinica non sia scaduta, sia stata correttamente diluita e conservata
- Modalità di iniezione
- Utilizzare un ago di lunghezza 7-13 mm e con gauge 26-27
  - Tendere la cute dell'avambraccio ed inserire l'ago con un angolo di 10-15 gradi; senza aspirare, effettuare lentamente un'iniezione intradermica di 0,1 ml di soluzione
  - Estrarre l'ago rapidamente dopo aver osservato la comparsa di un'area pallida e sollevata in corrispondenza del sito di iniezione di circa 6-10 mm di diametro. Se questa non compare, è necessario eseguire nuova iniezione in altra sede
  - Non massaggiare e non coprire l'area

#### NI 5.2. Lettura del test

Il test va letto entro 48 - 72 ore dalla sua esecuzione. Se sono trascorsi più di tre giorni, va ripetuto, a meno che il soggetto presenti una reazione positiva; in questo caso la lettura può avvenire fino a 7 giorni dopo l'iniezione. Va rilevata palpatoriamente l'area di indurimento, che viene misurata trasversalmente all'asse lunga dell'avambraccio e registrata in millimetri. L'assenza di reazione va riportata come "0 mm".

La presenza di aree di arrossamento o di vescicole non modifica il criterio di lettura.

Il Valore Predittivo del test è proporzionale alla prevalenza di infezione TB..

Il test va praticato da personale esperto e deve essere re-fertato dal medico.

È opportuno che vengano predisposti dei moduli cartacei dove registrare la data di esecuzione del test e la data di lettura, il nome dell'operatore che ha praticato il test e del medico responsabile.

Lo screening dei soggetti a rischio, [Intradermoreazione alla Mantoux (TST)]R par. 10.1.A

#### NI 5.3. Controindicazioni

- TB attiva documentata
- anamnesi personale documentata di ITBL o di TB trattate
- RX torace positiva per TB progressa
- precedenti TST  $\geq 15$  mm
- precedente severa reazione cutanea al TST (vescicole, ulcere, necrosi)
- bambini < 12 settimane di vita e soggetti anziani\*, a causa del basso valore predittivo del test
- soggetti con  $CD4+ < 200/\mu l$
- soggetti con storia di infezioni virali maggiori (morbillo, varicella, parotite herpes zoster) o di vaccinazione con virus vivi, nei 30 giorni precedenti\*\*
- soggetti in terapia immunosoppressiva\*\*
- pazienti con ustioni estese no eczema

\* La definizione di "anziano", in questo testo accettata come "persona  $\geq 70$  anni", deve comunque essere valutata clinicamente in base alle condizioni generali del soggetto.

\*\* In questi casi, il test può essere praticato a distanza di 30 giorni dalla cessazione dell'episodio morboso o del trattamento immunosoppressivo

Non costituiscono controindicazione al test tubercolinico:

- la gravidanza
- la precedente vaccinazione con BCG
- una storia non documentata di precedente positività al test tubercolinico

#### NI 5.4. Cutipositività e cuticonversione

Cutipositivo è un soggetto in cui l'infiltrato è  $\geq$  al cut off relativo alla categoria di rischio di appartenenza.

Si intende per cuticonversione lo sviluppo di una nuova o potenziata ipersensibilità ritardata dovuta ad infezione micobatterica recente. È caratterizzata da un aumento del diametro dell'infiltrato  $\geq 10$  mm rispetto ad un precedente test eseguito nei 2 anni precedenti. Se il risultato del test eseguito nei 2 anni precedenti era negativo, si considera conversione il passaggio ad una reazione "positiva"

#### NI 5.5. Il test in due fasi

Nel soggetto con una debole memoria immunitaria del pregresso contatto con il bacillo tubercolare, il test tubercolinico può risultare falsamente negativo.

In questa situazione, che è più frequente nei soggetti di età superiore ai 55 anni, nei vaccinati o nei soggetti esposti a micobatteri non TB, un primo test tubercolinico può servire a risvegliare la memoria immunologica del soggetto e la sua ripetizione può consentire di svelare la presenza di un'effettiva positività (fenomeno booster). N.B. i test ripetuti non danno sensibilizzazione.

Il test tubercolinico in due fasi è quindi indicato nel soggetto con test negativo, ma che si sospetti essere stato esposto al M. tuberculosis, ed è particolarmente raccomandato nelle persone non testate nei due anni precedenti che possano in futuro essere sottoposte a test tubercolinici ripetuti, al fine di avere il valore di reattività basale il più attendibile possibile (è il caso, per esempio, degli operatori sanitari).

Le persone che siano state sottoposte a test tubercolinico da meno di un anno, non dovrebbero essere sottoposte alla procedura in due fasi. Il secondo test non va somministrato nella medesima area cutanea del primo. Poiché il boosting è massimo se il secondo test viene effettuato tra 1 e 5 settimane dopo il primo, ma può essere osservato fino a 2 anni dopo, il secondo test andrebbe ripetuto da una a tre settimane dopo il primo. Sempre per sfruttare al massimo il fenomeno booster, la lettura della reazione andrebbe effettuata dopo 48 ore.

Una positività tubercolinica dimostrata attraverso il test a due fasi non va considerata come espressione conversione tubercolinica, ma va interpretata in base alla dimensione del pomfo riscontrato.

Lo screening dei soggetti a rischio, [Intradermoreazione alla Mantoux (TST)]R par. 10.1.A

#### NI 5.6. Negativizzazione della Mantoux

Il test può negativizzarsi in circa il 10% dei soggetti sani, più frequentemente se:

- soggetti anziani ( $\geq 70$  anni) (8% per anno)
- quando il test iniziale è  $< 15$  mm
- in soggetti con positività emersa al test "a due tempi"

#### NI 5.7. Cause di reazione falsamente positiva

- Infezione da micobatteri non tubercolari
- vaccinazione con BCG

La reattività nei vaccinati con BCG è variabile tra 0 e 15 mm (la reattività può scomparire nel tempo). Un infiltrato  $\geq 15$  mm non dovrebbe essere attribuito alla vaccinazione.

La vaccinazione con BCG non controindica l'esecuzione del TST, anche se può produrre una reazione falsamente positiva. L'interpretazione del test tubercolinico deve prescindere dalla

storia di vaccinazione con BCG e i criteri di lettura rimangono quelli descritti nell'apposita tabella.

Non c'è relazione tra risultato del TST post BCG e livello di protezione verso la TB

#### NI 5.8. Cause di reazione falsamente negativa

A) legate a condizioni della persona testata:

- infezioni virali maggiori (morbillo, varicella, parotite, Herpes zoster) fino a 4 settimane dopo la comparsa dell'infezione
- HIV positività
- TB severa
- alcune infezioni batteriche (tifo, brucellosi, pertosse, lebbra)
- dismetabolismi (in particolare insufficienza renale e diabete)
- patologie sistema linfatico (linfomi, leucemie, sarcoidosi)
- terapie immunosoppressive
- età (neonati ed anziani)
- stress (interventi chirurgici, ustioni, malattie importanti)

B) legate al test:

- conservazione impropria (luce, calore, prodotto scaduto)
- diluizione errata
- denaturazione, contaminazione o adsorbimento alla parete della siringa

C) legate alla modalità di somministrazione:

- iniezione di scarso antigene
- fuoriuscita di antigene dal foro intradermico

D) legate alla lettura

- modalità di lettura non corretta
- variabilità di lettura, anche tra operatori formati

Lo screening dei soggetti a rischio, [Intradermoreazione alla Mantoux (TST)]R par. 10.1.A

#### NI 6. I test immunologici in vitro

Due nuovi test immunologici sono attualmente disponibili sul mercato europeo (dotati di marchio CE): il QuantiFERON-TB Gold (QFT-G, Cellestis Ltd, Carnegie, Victoria, Australia), approvato nel maggio del 2005 dalla Food and Drug Administration (FDA) a cui si aggiunge la successiva versione "In Tube", ed il T-SPOT TB (Oxford Immunotec, Abingdon, Gran Bretagna). Questi due test si differenziano tra loro per alcuni aspetti metodologici, ma sono entrambi eseguibili su campioni di sangue venoso, e si basano sul principio che, nei soggetti infettati dal Mycobacterium tuberculosis, i linfociti T effettori circolanti producono IF- $\gamma$  specifico se stimolati "in vitro" da specifici antigeni micobatterici [ESAT-6 (early secretory antigen target-6) e CPP-10 (culture filtrate protein-10)]; la versione QFT-G "In Tube" contiene anche un peptide denominato TB7. 7]. I due test possono essere utilizzati come ausilio nella diagnosi di infezione da M. tuberculosis.

Le principali differenze tra i due test sono:

- l'iniziale preparazione del campione: a) QFT-G: test eseguito direttamente su sangue venoso intero; b) T-SPOT TB: test eseguito su linfociti purificati da sangue venoso periferico.
- la modalità di rivelazione della quantità di IF- $\gamma$  prodotto: a) QFT-G: su plasma mediante metodica ELISA; b) T-SPOT TB: mediante tecnica ELISPOT (enzyme-linked immunospot) e lettura con apposito lettore o con microscopio.

I dati finora forniti dalla letteratura non evidenziano significative differenze in sensibilità e specificità tra i due IGRA attualmente commercializzati in Europa, che devono essere considerati equivalenti dal punto di vista delle performance, pur

differenziandosi per alcuni aspetti di complessità metodologica che possono influenzare la scelta del tipo di test da adottare.

Un risultato positivo di un IGRA deve condurre alle stesse valutazioni cliniche e di sanità pubblica di un TST positivo. Non c'è alcun motivo per confermare un IGRA positivo con un TST.

Sebbene i test IGRA abbiano dimostrato una elevata sensibilità, un risultato negativo non esclude la possibilità che il soggetto in esame possa avere una LTBI, e non deve mai essere utilizzato da solo per escludere l'infezione tubercolare in persone con sintomi o segni compatibili con una TB attiva. Un risultato negativo dovrebbe essere interpretato considerando tutti i dati epidemiologici, anamnestici, clinici, fisici, diagnostici e quelli riguardanti i possibili contatti di caso.

Nei casi di recente contatto con soggetti affetti da TB attiva bacillifera, la negatività degli IGRA, come quella del TST, deve essere confermata con un ulteriore test ripetuto dopo 8-10 settimane dal termine dell'esposizione.

Un valore Indeterminato degli IGRA non significa che il test ha fallito, ma indica che il campione presenta una risposta non adeguata o non interpretabile. Il valore indeterminato si ha quando:

- il Controllo Positivo (Mitogeno) del test dà un risultato negativo. Il Controllo Positivo valuta la funzionalità linfocitaria e la sua negatività può essere dovuta a:
  - assente o ridottissima attività linfocitaria nel campione, dovuta a immunodepressione severa (maggior parte dei casi)
  - presenza di linfociti non più vitali per errori tecnici nella manipolazione o nella conservazione del campione (infrequente).
- Il Controllo Negativo (Nil) del test presenta elevati livelli di IF- $\gamma$ , condizione che può verificarsi per:
  - errori tecnici nell'esecuzione del test
  - non corretta gestione del campione (raccolta e conservazione del campione, tempi e temperature di incubazione, reagenti non correttamente conservati o scaduti)

Gli errori tecnici nell'esecuzione del test e nella manipolazione dei campioni sono molto rari, per cui ogni IGRA indeterminato va subito ripetuto su un nuovo campione di sangue venoso. La ripetizione del test, minimizzando la probabilità dell'errore tecnico, dovrebbe condurre ad uno dei tre risultati utili all'indagine clinica e alla valutazione dell'indicazione al trattamento dell'ITBL:

- ⇒ positivo
- ⇒ negativo
- ⇒ indeterminato per Mitogeno negativo, indice di una grave deficienza immunitaria.

I laboratori devono riportare la ragione per la quale l'IGRA è risultato indeterminato (alti livelli di IF- $\gamma$  nel controllo negativo [Nil] o inadeguata risposta al controllo positivo [Mitogeno]). I referti di laboratorio devono inoltre fornire l'interpretazione del test ed indicare le concentrazioni di IF- $\gamma$  in ogni campione.

Se si utilizzano gli IGRA per il test di base per gli operatori sanitari nuovi assunti, o per quelli che operano in settori a basso rischio, un risultato negativo del test è sufficiente a dimostrare che quel lavoratore non è infetto da MTC, mentre un risultato di base positivo dovrebbe essere valutato per ITBL o, in alternativa, per malattia tubercolare attiva.

Terapia dell'ITBL par. 11.1.[0]R

Necessità di ulteriori studi sulle performance degli IGRA:

- nei soggetti con severa immunodepressione iatrogena

- nei soggetti in età pediatrica, specialmente in quelli di età inferiore ai 5 anni
- nel monitoraggio del follow-up terapeutico (variazione del risultato del test da positivo a negativo) sia nei casi di ITBL che di malattia tubercolare
- nelle re-infezioni dopo trattamento sia nei casi di ITBL che di malattia tubercolare
- sul tempo medio necessario per ottenere una positività del test tra il momento dell'esposizione e l'infezione tubercolare
- su una corretta valutazione del costo/beneficio sulla base dei diversi scenari epidemiologici e dei diversi gruppi di popolazioni interessate.
- nella valutazione comparativa dei due diversi IGRA nei diversi gruppi di popolazioni (bambini, anziani, immunodepressi, ecc.) su numeri significativamente elevati di soggetti.

Modalità di richiesta: la richiesta degli IGRA deve essere limitata, in ambito clinico, ai medici che routinariamente hanno in carico pazienti con TBC, e, in ambito preventivo, ai medici di Sanità pubblica del Dispensario Funzionale e ai Medici Competenti.

Laboratori: È opportuno che l'esecuzione degli IGRA sia concentrata nel Centro di riferimento regionale e nei laboratori di terzo livello diagnostico. La concentrazione dei campioni consente l'esecuzione di un elevato numero di test in tempi brevissimi (giornaliera/settimanale) da parte di personale dedicato altamente qualificato nell'ottica di un giusto rapporto costo-beneficio. Questo consente inoltre di raccogliere facilmente dati epidemiologici completi (poche fonti affidabili da consultare) che rappresentano una base indispensabile per un ottimale controllo dell'infezione tubercolare.

[Test basati sulla risposta immunitaria]R par.7.2.1 Screening, [I test immunologici in vitro (IGRA)]R par.10.1.B

## NI 7. I Farmaci antitubercolari

### NI 7.1. Farmaci di prima linea posologia negli Adulti (A) e nei Bambini <12 (B).

Farmaco	Dose giornaliera 1) 2)	Dose bi-settimanale 1) 2)	Dose tri-settimanale 1) 2)	Effetti collaterali
Isoniazide	A:5 mg/Kg (max:300 mg) B:5-15 mg/Kg (max:300 mg)	A:15 mg/Kg (max:900 mg) B:20-30 mg/Kg (max:900 mg)	A:15 mg/Kg (max:900 mg) B: Dati insufficienti	· Epatite (più frequente > 50 anni) · Neuropatia periferica (3)
Rifampicina	A:10 mg/Kg (max:600 mg) B:10-20 mg/Kg (max:600 mg)	A:10 mg/Kg (max:600 mg) B:10-20 mg/Kg (max:600 mg)	A:10 mg/Kg (max:600 mg) B: dati insufficienti	· Epatite (aumenta il rischio di epatite da isoniazide) (rara) · Piastrinopenia (rara) · Anemia emolitica (rara)
Pirazinamide 4)	A:20-35 mg/Kg (max:2 g) B:15-30 mg/Kg (max:2 mg)	A:50-70 mg/Kg (max:4 g) B:50-70 mg/Kg (max:4 mg)	A:50-70 mg/Kg (max:3 g) B: dati insufficienti	· Epatite · Iperuricemia · Artralgie
Etambutolo 5)	A:15-25 mg/Kg	A:50 mg/Kg	A:25-30 mg/Kg	· Neurite ottica (rara)
Streptomina 6)	A:15 mg/Kg (max 1 g) B:20-40 mg/Kg (max 1 g)	A:25-30 mg/Kg (max 1,5 g) B:20-40 mg/Kg (max 1,5 g)	A:25-30 mg/Kg (max 1,5 g) B: dati insufficienti	· Sordità · Disturbi vestibolari · Insufficienza renale (più frequente nell'anziano)

- 1 Nei Pazienti con clearance della creatinina > 30 ml/min. non vi sono dati sufficienti per raccomandare variazioni del dosaggio dei farmaci antitubercolari ad eliminazione renale e va considerata la misurazione dei livelli ematici dei farmaci (raccomandata nei pazienti in dialisi peritoneale)
- 2 Se il paziente è in emodialisi, I farmaci antitubercolari vanno somministrati dopo la seduta di emodialisi.
- 3 Manifestazioni dovute a carenza di Vitamina B6. Nel paziente in trattamento con INH, aggiungere alla terapia Vitamina B6 .
- 4 La PZD va somministrata in gravidanza solo se non esistono alternative, come in caso di MDR (OMS);
- 5 L'EMB non è raccomandato nei bambini nei quali non è possibile monitorare l'acuità visiva. Può esserne considerato l'utilizzo nei ceppi resistenti ad altri antitubercolari.
- 6 La SM non va somministrata in gravidanza. Nell'insufficienza renale va usata solo se non si hanno alternative. [I farmaci antitubercolari]R par. 9.1.

NI 7.2. Farmaci di seconda linea

Farmaco	formulazione	dose A / B mg/kg/die	dose max	tossicità	monitoraggio
Amikacina	flac. 500 mg, 1 g	A/B 15-22,5 (i.m.)	1 g	renale uditiva vestibolare	funzionalità renale es. audiometrico funzione vestibolare
Kanamicina	flac. 500 mg, 1 g	A/B 15-30 (i.m.)	1 g	renale uditiva vestibolare	funzionalità renale es. audiometrico funzione vestibolare
Capreomicina	Fiale 1 g	A/B 15-30 (i.m.)	1 g	renale uditiva vestibolare	funzionalità renale es. audiometrico funzione vestibolare
Ofloxacina	cp. 200, 300 mg	A/B 15-20	900 mg	cartilagini di accrescimento	
Moxifloxacina	cp. 400 mg	A/B 7,5-10	400 mg	cartilagini di accrescimento	
Levofloxacina	cp. 250, 500 mg Fiale 500 mg	A/B 7,5-10	500 mg /1g	cartilagini di accrescimento	
Etionamide	cp. 250 mg	A/B 15-20	1 g	gastrointestinale epatica ipersensibilità	enzimi epatici
Protionamide	cp. 250 mg	A/B 15-20	1 g	gastrointestinale epatica ipersensibilità	enzimi epatici
Rifabutina	cp. 150 mg	A/B 10 mg	450 mg	epatica	enzimi epatici
Cicloserina	cp. 250 mg	A 15-20 B 10-20	1 g	sindromi psicotiche convulsioni rash	monitoraggio clinico
Ac. p-aminosalicilico	cp. 500 mg, polvere 1 g	A/B 150	12 g	gastrointestinale epatica ipersensibilità Ipersodiemia	enzimi epatici elettroliti

[I farmaci antitubercolari]R par. 9.1.

NI 7.3. Farmaci antitubercolari e loro efficacia relativa

Gruppo	Farmaci
Gruppo 1(a) - orali di 1a linea	Isoniazide, Rifampicina, Pirazinamide, Etambutolo
Gruppo 2 (b) - Iniettivi	Streptomycina, Kanamicina, Amicacina, Capreomicina, Viomicina
Gruppo 3 (c) - Fluorochinoloni	Ciprofloxacina, Ofloxacina, Levofloxacina, Moxifloxacina, Gatifloxacina
Gruppo 4 (d) - orali batteriostatici di 2a linea	Etionamide, Protionamide, Cicloserina, Terizidone, PAS, Thioacetazone
Gruppo 5 (e)	Amoxiclavulanato, Claritromicina, Clofazimina, Linezolid

- (a) Battericidi. l'EMB è batteriostatico a basse dosi, ma battericida alle dosi consigliate (25 mg/Kg). La Rifabutina può essere usata in alternativa alla Rifampicina, con cui presenta di solito resistenza crociata, in caso di interazioni farmacologiche.
  - (b) Battericidi. Non usati come prima scelta per tossicità e scarsa praticità
  - (c) Battericidi.
  - (d) Batteriostatici.
  - (e) Dati non univoci sull'efficacia.
- [I farmaci antitubercolari]R par. 9.1.  
[Monoresistenze]R par. 9.2.3.A [Poliresistenze diverse dalla MDR]R par. 9.2.3.B [Multifarmacoresistenza ]R par. 9.2.3.C

NI 7.4. Criteri di selezione dei farmaci

Gruppo 1 - Farmaci orali battericidi di prima linea (Isoniazide, Rifampicina, Pirazinamide, Etambutolo).

Sono i farmaci antitubercolari più potenti e meglio tollerati. Sono i costituenti di prima scelta dello schema di trattamento delle forme non resistenti. I ceppi resistenti a basse dosi di Isoniazide possono trarre beneficio da un trattamento con alte dosi, ma il WHO consiglia di sostituirlo o affiancarlo con un farmaco sicuramente efficace. Nelle forme da ceppi MDR, la Pirazinamide andrebbe usata, se efficace, per tutta la durata del trattamento (nelle forme MDR si ha spesso infiammazione cronica dei tessuti che crea l'ambiente acido in cui è attivo il farmaco).

Gruppo 2 - Farmaci antitubercolari iniettivi (Streptomycina, Kanamicina, Amicacina, Capreomicina, Viomicina).

I Farmaci di questo gruppo dovrebbero essere somministrati solo in base ad una documentata sensibilità, secondo una scala di priorità basati su efficacia, effetti collaterali e costo. Se il ceppo è sensibile, la Streptomycina è il farmaco di scelta. Kanamicina e Amicacina rappresentano la logica seconda scelta, a causa del basso costo e dell'esperienza d'uso. Questi due farmaci sono considerati molto simili e presentano quasi il 100% di resistenza crociata. Se un ceppo risulta resistente ai farmaci sopra considerati, si deve usare la Capreomicina. La Viomicina ha efficacia simile al precedente e i due agenti hanno un alto tasso di resistenza crociata.

Gruppo 3 - Fluorochinoloni (Ciprofloxacina, Ofloxacina, Levofloxacina, Moxifloxacina, Gatifloxacina)

I fluorochinoloni andrebbero usati quando esiste evidenza della sensibilità del ceppo. In base alle conoscenze attuali di attività in vitro e negli animali, la scala in ordine discendente di efficacia è la seguente:

Moxifloxacina = Gatifloxacina > Levofloxacina > Ofloxacina = Ciprofloxacina.

La sicurezza a lungo termine delle nuove generazioni di fluorochinoloni non è ancora del tutto nota.

Gruppo 4 - Farmaci orali batteriostatici di seconda linea

(Etionamide, Protionamide, Cicloserina, Terizidone, PAS, Thioacetazone)

Questi farmaci vengono somministrati sulla base della suscettibilità, efficacia, effetti collaterali e costo.

Etionamide o Protionamide per la loro provata efficacia ed il basso costo, sono la prima scelta quando uno solo di questi farmaci è necessario. La somministrazione di Etionamide e Protionamide dovrebbe cominciare con dosi giornaliere non superiori ai 250 mg e poi essere aumentata gradualmente ogni 3-5 giorni fino a raggiungere la dose piena. (15-20 mg/kg - max. 1g).

Il PAS, nella sua formulazione gastroprotetta, abbastanza ben tollerata, dovrebbe avere la precedenza se il costo non rappresenta un ostacolo.

La Cicloserina viene comunemente aggiunta ad uno dei precedenti se necessitano due farmaci di questo gruppo, mentre la combinazione Etionamide/Protionamide e PAS, per l'alta incidenza di effetti avversi gastrointestinali, va considerata solo quando è necessario l'uso contemporaneo di tre farmaci del gruppo.

Il Terizidone contiene due molecole di Cicloserina e può essere usato in alternativa a questa, benché non vi siano studi comparativi.

Il Thioacetazone, la cui efficacia è considerata relativamente bassa, è limitato dal rischio di scatenare la mortale sindrome di Steven - Johnson, particolarmente nei soggetti HIV positivi.

#### Gruppo 5 - Altri farmaci

(Amoxiclavulanato, Claritromicina, Clofazimina, Linezolid).

I farmaci di questo gruppo non sono raccomandati dal WHO nella routine del trattamento dei casi MDR, a causa della loro dubbia efficacia. Tuttavia possono essere presi in considerazione quando non è possibile disporre un regime terapeutico adeguato coi farmaci del Gruppo 4.

[Monoresistenze]R par.9.2.3.A [Poliresistenze diverse dalla MDR]R par. 9.2.3.B [Multifarmacoresistenza ]R par. 9.2.3.C

### NI 8. La terapia della TB in particolari situazioni

#### NI 8.1. Trattamento della TB nei pazienti con epatopatia cronica

Nei soggetti con valori di TRANSAMINASI superiori a 3 volte i valori normali va utilizzato uno o al massimo contemporaneamente due farmaci antitubercolari potenzialmente epatotossici. La Pzd in questi casi si utilizza solo se indispensabile (MDR). Gli schemi suggeriti non si basano su studi controllati e la loro durata è influenzata dal numero di farmaci potenzialmente epatotossici usati contemporaneamente.

In questi casi i controlli delle transaminasi e della bilirubinemia devono essere settimanali nelle prime 2 settimane, poi quindicinali fino al termine del 2° mese di terapia, in seguito mensili se i valori di transaminasi e bilirubina non aumentano significativamente.

Può essere utilizzato uno dei seguenti schemi terapeutici:

Attacco	Continuazione
2 RHES	6 RH
2 HSE	10 HE (7 RH)
2 REMfx (o altro chinolone)	10 RE
6 RZE	

#### NI 8.2. Trattamento della TB nei pazienti con epatite acuta

Sm + Emb + fluorochinolone fino a risoluzione dell'epatite (massimo 3 mesi), poi Inh + Rfm per 6 mesi.

#### NI 8.3. Epatite da farmaci in corso di terapia antitubercolare

L'aumento asintomatico delle transaminasi si verifica nel 20% circa dei soggetti in terapia antitubercolare standard con 4 farmaci. Se i valori delle transaminasi si mantengono tra 2 e 5 volte i valori normali, in assenza di sintomi si può continuare il trattamento con controlli settimanali di transaminasi, bilirubinemia e fosfatasi alcalina.

Se l'epatite è sintomatica con valori di transaminasi superiori a 3 volte quelli normali, oppure se l'epatite è asintomatica ma con transaminasi superiori a 5 volte i valori normali, sospendere i farmaci.

Nei pazienti con epatopatia sintomatica, reintrodurre i farmaci dopo la normalizzazione delle transaminasi. Negli altri soggetti reintrodurre i farmaci dopo il ritorno delle transaminasi al di sotto di due volte i valori normali. Se l'epatite è stata grave (transaminasi superiori a 10-20 volte i valori normali) non reintrodurre Pzd ed eventualmente anche Rfm (in questo caso, valutare l'opportunità di prolungare la durata della terapia; esempio: Inh + Emb + Sm + fluorochinolone per 2mesi, poi Inh + Emb per 10 mesi).

Se la malattia tubercolare è grave, durante l'epatite mantenere Emb + Sm + fluorochinolone.

A seconda che il danno sia prevalentemente epatocellulare o colestatico, reintrodurre i farmaci uno alla volta ogni 5-7 giorni, se non aumentano le transaminasi e la bilirubina, secondo il seguente ordine:

- Danno epatocellulare: Emb → Pzd → Rfm → Inh
  - Danno colestatico: Emb → Pzd → Inh → Rfm
- [La terapia in particolari situazioni]R par. 9.3.

#### NI 8.4. Trattamento della TB nei pazienti con insufficienza renale

Un possibile schema terapeutico nei pazienti con insufficienza renale cronica è: Inh + Rfm + Pzd + Vitamina B6 per 2 mesi, poi Inh + Rfm per 6 mesi.

Per evitare di avere concentrazioni di picco troppo basse, nei pazienti con insufficienza renale cronica in trattamento antitubercolare in generale è raccomandato l'aumento dell'intervallo tra le somministrazioni dei farmaci, piuttosto che la riduzione delle dosi. Eventualmente, considerare la misurazione dei livelli ematici dei farmaci (raccomandata nei pazienti in dialisi peritoneale).

Nei pazienti in emodialisi, i farmaci antitubercolari vanno somministrati dopo la seduta emodialitica.

Alcuni esperti consigliano di dimezzare le dosi in caso di clearance della creatinina <10 ml/min.

Nei pazienti con clearance della creatinina <30 ml/min o in emodialisi si consigliano le seguenti modifiche nella frequenza della somministrazione e/o del dosaggio:

Farmaco	Frequenza e dosaggio
Isoniazide	Frequenza e dosaggio giornaliero o trisettimanale invariato
Rifampicina	Frequenza e dosaggio giornaliero o trisettimanale invariato
Rifabutina	Frequenza e dosaggio giornaliero o trisettimanale invariato

Farmaco	Frequenza e dosaggio
Pirazinamide	Dosaggio standard tre volte alla settimana
Etambutolo	Dosaggio standard tre volte alla settimana
Streptomina	Dosaggio standard due-tre volte alla settimana (usare se non alternative)
Amikacina	Dosaggio standard due-tre volte alla settimana (usare se non alternative)
Kanamicina	Dosaggio standard due-tre volte alla settimana (usare se non alternative)
Capreomicina	Dosaggio standard due-tre volte alla settimana (usare se non alternative)
Ofloxacina	Dosaggio standard due-tre volte alla settimana
Levofloxacina	Dosaggio standard tre volte alla settimana
Moxifloxacina	400 mg al giorno
Cicloserina	500 mg tre volte alla settimana
Etionamide	250-500 mg al giorno
Protionamide	250-500 mg al giorno
PAS	4 gr due volte al giorno

Nei pazienti con clearance della creatinina >30 ml/min non vi sono dati sufficienti per raccomandare variazioni del dosaggio dei farmaci antitubercolari con eliminazione renale.

[La terapia in particolari situazioni]R par 9.3.

#### NI 8.5. Trattamento della TB in gravidanza e nel puerperio

Somministrare PZD in gravidanza solo se non ci sono alternative (MDR).

Sebbene Ciprofloxacina e Ofloxacina siano state utilizzate in alcuni casi di TB MDR in gravidanza, il loro uso non può essere raccomandato a causa dei possibili danni alle cartilagini di accrescimento del bambino. I fluorochinoloni non devono essere utilizzati durante l'allattamento.

Un possibile schema terapeutico è il seguente: Inh + Rfm + Emb per 2 mesi, poi Inh + Rfm per 7 mesi.

Lo schema terapeutico sopra riportato può essere somministrato durante l'allattamento.

Aggiungere vitamina B6 (Benadon 1 cp da 300 mg tre volte la settimana), da somministrare al neonato anche se non in trattamento con INH.

#### NI 8.6. Trattamento della TB nei bambini.

Nei bambini nei quali non si possa monitorare l'acuità visiva (<5 anni), non è raccomandato l'impiego dell'Etambutolo, al posto del quale si può usare la Streptomina. Ne va però considerato l'utilizzo nella TB causata da ceppi resistenti a Isoniazide e/o Rifampicina ma sensibili all'Etambutolo e nelle forme cavitari.

Si raccomanda la metodica DOT.

Nei soggetti HIV-positivi con TB polmonare, la durata minima raccomandata di trattamento è 9 mesi; per i bambini con forme extrapulmonari che coinvolgono ossa, articolazioni, SNC, o con malattia miliare, la durata minima raccomandata di trattamento è 12 mesi.

[La terapia in particolari situazioni]R par 9.3.

#### NI 8.7. Il trattamento della TB nel paziente HIV positivo

La TB è la principale causa di morte fra le persone affette da HIV, essendo responsabile, a seconda delle fonti, dall'11 al 33% dei decessi AIDS correlati nel mondo.

L'HAART, ricostituendo l'immunità dei pazienti HIV, ha ridotto la mortalità dei coinfezioni, anche se, in misura inferiore, ha posto il problema della riattivazione della TB durante la restaurazione immunitaria (IRIS).

#### Principi generali

- La terapia antitubercolare nei pazienti HIV si basa su una fase d'attacco iniziale (di due mesi) e una fase di continuazione di durata variabile, secondo lo stesso principio che guida il trattamento della TB nei pazienti HIV negativi; le differenze stanno negli accorgimenti che devono essere messi in atto per evitare o limitare le interazioni farmacologiche.
- Nei pazienti HIV positivi, infatti, sono quasi inevitabili le interazioni tra gli antitubercolari, in particolare le rifamicine, gli antiretrovirali (ARV) e gli altri antifettivi assunti dal paziente. Farmacodinamica e farmacocinetica di questi farmaci sono inoltre influenzati dallo stadio dell'infezione. Il problema della interazione farmacologica, assieme a quello degli effetti tossici cumulativi dei farmaci antitubercolari e ARV, alla maggior frequenza di effetti collaterali da farmaci antitubercolari (20-40%) e all'IRIS, rendono il trattamento dei pazienti coinfezioni più complicato rispetto a quello dei pazienti HIV negativi.
- Nei pazienti coinfezioni in cui per problemi d'interazioni o d'intolleranza farmacologica la terapia ARV non si possa somministrare contemporaneamente alla terapia anti-TB, si deve dare la precedenza la terapia antitubercolare. Nei pazienti già in terapia antitubercolare e che devono iniziare una terapia ARV, la scelta della terapia ARV deve essere fatta in modo che non si debba modificare la terapia antitubercolare in atto. La terapia antitubercolare andrebbe modificata solo nei casi d'intolleranza o di resistenze riconosciute sia ai farmaci antitubercolari sia agli ARV che limitino l'impostazione d'una efficace HAART.
- Prima d'iniziare la terapia ARV in un paziente con coinfezione TB-HIV, bisogna valutare i rapporti tra rischio di progressione dell'infezione da HIV, di interazioni farmacologiche, di reazioni avverse dovute all'immunoricostruzione ed eventuali effetti tossici che possono insorgere e portare alla sospensione della terapia.
- Nei pazienti HIV positivi, il rischio di resistenza acquisita ai farmaci antitubercolari è alto per vari motivi, uno dei quali è l'assorbimento non ottimale dei farmaci. Questo fattore è più rilevante nella fase avanzata dell'infezione, anche per l'interazione con i farmaci ARV se è in corso anche l'HAART. I pazienti HIV positivi hanno anche un maggior rischio di resistenza primaria per i loro più frequenti contatti con altre persone dello stesso gruppo di rischio, le quali per vari motivi (scarsa aderenza, ricadute, trattamenti ripetuti) possono sviluppare ceppi di bacilli resistenti. Visto quindi l'elevato rischio di MDR nei pazienti HIV positivi, in attesa di conoscere i test di sensibilità, il trattamento nella fase iniziale dovrebbe sempre comprendere quattro farmaci (Isoniazide, Rifampicina, Pirazinamide e Etambutolo) anche quando la prevalenza della resistenza all'Isoniazide nella popolazione generale è sotto il 4%.
- Eccezione a quanto sopra, è la situazione in cui il test di sensibilità ai farmaci antitubercolari è disponibile prima dell'inizio della terapia e c'è una documentata sensibilità a tutti i farmaci antitubercolari. Con queste premesse si può iniziare con 3 antitubercolari e tralasciare l'EMB, come per i pazienti HIV negativi.
- La durata della terapia antitubercolare nei pazienti coinfezioni senza escavazioni e con coltura dell'escreato negativa, dovrebbe consistere in una fase iniziale di due mesi ed una di

continuazione di quattro mesi; la terapia dovrebbe quindi durare complessivamente 6 mesi, come nei pazienti HIV negativi. Nei casi in cui non sia stato possibile includere la PZD nella fase iniziale della terapia (per motivi di epatotossicità o di resistenza), nei casi di TB polmonare con escavazione e coltura dell'escreato positivo dopo 2 mesi di terapia e nei casi di TB extrapolmonare, la fase di continuazione dovrebbe durare 7 mesi (totale cura 9 mesi), e 10 mesi (totale 12 mesi) se c'è interessamento del SNC.

- La cadenza di somministrazione preferita è quella giornaliera. Gli schemi terapeutici che prevedono la somministrazione 5 o 3 giorni a settimana dovrebbero essere riservati a poche situazioni (tossicodipendenti, disoccupati, senza fissa dimora, etilisti, ecc) con lo scopo di aumentare la compliance. Questi schemi alternativi richiedono tassativamente la DOT. La somministrazione bi-settimanale della terapia antitubercolare è fortemente sconsigliata per l'alta frequenza di resistenze (soprattutto alle rifamicine) e di recidive, soprattutto nei pazienti con CD4 <100/uL.
- La DOT va perseguita in tutti i pazienti con TB HIV-correlata.

#### Compiti del Dispensario Funzionale

Per le criticità sopra riportate, il trattamento antitubercolare dei pazienti HIV positivi richiede un approccio multidisciplinare da parte di specialisti che si occupano di queste problematiche e si rifà a linee guida sistematicamente e frequentemente aggiornate.

Per le molteplici necessità terapeutiche che coinvolgono questo tipo di pazienti, che esulano dai compiti del Dispensario Funzionale, la cura antitubercolare di un soggetto HIV positivo sarà condotta dal Reparto di Malattie Infettive di riferimento.

I compiti del Dispensario Funzionale nel caso dei pazienti HIV positivi sono invece eminentemente pratici, in particolare:

- assicurarsi che i farmaci vengano effettivamente assunti, attivando, dove necessaria, la DOT;
- controllare i contatti
- tenere le statistiche.

Non si ritiene quindi opportuno riportare in questo documento schemi di terapia che rischiano di essere obsoleti e fuorvianti in breve tempo. Chi fosse interessato a conoscere più approfonditamente gli schemi terapeutici suggeriti per la cura della TB nei soggetti HIV positivi, può trovare le informazioni più aggiornate in numerosi siti, tra i quali si suggerisce di consultare:

[www.cdc.gov/nchstp/tb/tb\\_hiv\\_drugs/toc.html](http://www.cdc.gov/nchstp/tb/tb_hiv_drugs/toc.html)

[www.who.int/tb/hiv/links/en/index.html](http://www.who.int/tb/hiv/links/en/index.html)

[www.bhiva.org](http://www.bhiva.org)    [www.aidsinfo.nih.gov](http://www.aidsinfo.nih.gov)    [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)  
[www.idsociety.org](http://www.idsociety.org)    [www.dhhs.org](http://www.dhhs.org)

[La terapia in particolari situazioni]R LGTB par 9.3.

#### NI 8.8. Reazione allergica grave in corso di terapia antitubercolare

Sospendere tutti i farmaci, poi reintrodurli secondo questa sequenza: iniziare con Isoniazide; se non si verificano reazioni, dopo 2-3 giorni di dosaggio pieno aggiungere Rifampicina; poi, in assenza di reazioni, aggiungere Pirazinamide; se la reazione non si ripresenta, presumere l'EMB, se precedentemente somministrato, responsabile della reazione e continuare il trattamento senza EMB, sostituendolo.

#### NI 8.9. Terapia corticosteroidica nella TB

I corticosteroidi in associazione ai farmaci antitubercolari si utilizzano nella meningite tubercolare, nelle localizzazioni sierose (pericardite, peritonite e versamento pleurico), nella TB genito-urinaria, nelle adenopatie ilo-mediastiniche con ostruzione bronchiale e nella IRIS (sindrome infiammatoria da immunoricostruzione).

Metanalisi di studi clinici controllati randomizzati sull'uso dei corticosteroidi su soggetti HIV- hanno evidenziato:

- Nella pleurite tubercolare l'uso dei corticosteroidi in associazione alla terapia specifica non ha dimostrato differenze significative nel migliorare la funzionalità polmonare residua, nella riduzione di ispessimenti o aderenze pleuriche e nella riduzione della mortalità nei confronti della sola terapia antitubercolare.
- Nella meningite tubercolare l'uso dei corticosteroidi in aggiunta alla terapia specifica è associato ad una riduzione significativa della mortalità (soprattutto nei bambini) e delle sequele neurologiche rispetto alla sola terapia antitubercolare.
- Nella pericardite tubercolare l'uso dei corticosteroidi è associato alla riduzione significativa della mortalità e ad una minore tendenza alla cronicizzazione della pericardite a 24 mesi di follow-up (oltre che riduzione, non significativa, del ricorso a ripetute pericardiocentesi) nei confronti della sola terapia antitubercolare.

[La terapia in particolari situazioni]R par 9.3.

#### NI 9. Interazioni farmacologiche

La Rifampicina attraverso l'induzione enzimatica epatica riduce la concentrazione plasmatica dei corticosteroidi perché ne determina un aumentato metabolismo, a cui consegue riduzione dell'emivita plasmatica del cortisolo ed aumento dell'escrezione urinaria dei metaboliti del cortisolo stesso. L'interazione della Rifampicina sul metabolismo degli steroidi è tale per cui potrebbe essere necessario triplicare il dosaggio degli steroidi per mantenerne l'efficacia terapeutica.

Con lo stesso meccanismo e per le stesse ragioni, la Rifampicina riduce l'effetto di Ciclosporina e Tacrolimus e determina la necessità di aumentare i dosaggi di questi farmaci quando vengono somministrati assieme agli steroidi. Se si deve somministrare Ciclosporina o Tacrolimus, la Rifampicina dovrebbe venire sostituita dalla Rifabutina.

Per le interazioni tra i farmaci antitubercolari e gli anti-retrovirali, si rimanda alle LG internazionali.

[La mancata risposta al trattamento]R par. 9.4.

#### NI 10. Infezioni da Micobatteri non tubercolari

Approssimativamente 50 differenti specie di NTM sono ritenute patogene per l'uomo. Le affezioni da NTM sono divisibili in sei gruppi differenti:

##### Malattie del polmone

I sintomi basali di un'infezione polmonare da NTM sono tosse, febbre, brividi, sudorazione notturna, dispnea da sforzo, emottisi, e perdita di peso e tendono a confondersi con quelli della TB, come anche il quadro radiologico. Il decorso è tipicamente cronico e tende a colpire soggetti con sottostanti quadri patologici come, broncopneumopatia cronica ostruttiva, esiti di TB e fibrosi cistica.

Alla radiografia del torace, si rilevano infiltrati, cavitazioni o noduli singoli, mentre la TAC evidenzia bronchiectasie multifocali in presenza o meno di piccoli noduli multipli.

Criteri diagnostici per determinare il significato clinico di un NTM isolato da campioni polmonari, sono stati descritti dall'American Thoracic Society. [A115]

#### Linfadeniti

Si manifestano con assoluta prevalenza nei bambini da 1 a 5 anni. Inizia con tumefazione di uno o più linfonodi sottomandibolari, cervicali o preauricolari. I linfonodi interessati crescono di volume senza produrre rilevanti sintomi locali, colliquano, fistolizzano e alla fine calcificano. Usualmente mancano sintomi sistemici. La distinzione da una linfoadenopatia tubercolare si giova della coltura dell'agoaspirato o di un linfonodo asportato chirurgicamente.

#### Malattie della pelle e dei tessuti molli

Le infezioni da NTM dei tegumenti si presentano con quadri clinici polimorfi. Usualmente la lesione consiste in una papula, un nodulo o una placca localizzata preferibilmente agli arti, che progredisce lentamente verso l'ulcerazione. Le manifestazioni più comuni sono:

- A) Granuloma da piscina, dovuto al *M. marinum*, colpisce prevalentemente gomiti, ginocchia, dorso di mani e piedi. Compare come una papula violacea solitaria, evolve in ulcerazione poco profonda ed esita in cicatrice.
- B) Ulcera di Buruli (Africa) o Ulcera di Bairnsdale (Australia), causata dal *M. ulcerans*, endemica in molti paesi dell'Africa, dell'Asia, del Sud America e del Pacifico, è, dopo la TB e la Lebbra, la terza più comune malattia da micobatterio nel mondo. È in genere preceduta da un piccolo trauma che inocula il micobatterio sotto la pelle. Si manifesta come un'ulcera della pelle cronica, necrotizzante e progressiva. La malattia esita in cicatrici deformanti, ma anche in amputazione di arti o perdita di organi, quali occhio, mammella, genitali. Vi sono crescenti segnalazioni di forme ossee e disseminate, dovute alla capacità del micobatterio di produrre una tossina in grado di antagonizzare l'immunità dell'ospite.

#### Malattie dello scheletro

I numerosi NTM coinvolti in queste forme sono spesso veicolati in profondità da traumi, ferite, interventi chirurgici, ma possono giungere allo scheletro per propagazione da processi suppurativi o ulcerativi di tessuti molli, oppure nel corso di una micobatteriosi disseminata.

L'infezione dà luogo ad osteomieliti, artriti suppurative e tenosinoviti indistinguibili da quelle tubercolari, sotto l'aspetto clinico e radiologico.

#### Infezioni da corpo estraneo

Infezioni da NTM possono essere causate da corpi estranei, quali cateteri venosi, pace-maker, ecc. La rimozione del corpo estraneo porta solitamente a risoluzione la forma, che tuttavia tende a recidivare se si procede ad un successivo reimpianto del dispositivo nella stessa area.

#### Forme disseminate

Un tempo molto rare, oggi rappresentano un riscontro più comune per il diffondersi dell'AIDS. Ancora una volta, la sintomatologia è aspecifica: Febbre elevata, sudorazioni notturne, astenia, dolori addominali, progressivo e rapido deterioramento clinico.

[Le infezioni da Micobatteri non tubercolari]R par. 6

#### NI 11. Isolamento Domiciliare

##### Pratiche di isolamento da seguire

- il paziente posto in isolamento dovrebbe rimanere nella sua stanza con la porta chiusa

- il numero di persone che entrano nella stanza di isolamento deve essere limitato al minimo indispensabile
- tutti coloro che entrano nella stanza di isolamento devono adottare precauzioni adeguate per impedire la trasmissione della malattia, incluso l'uso di Dispositivi di Protezione individuale

Il paziente deve essere trasportato fuori dalla stanza di isolamento per procedure diagnostiche e o terapeutiche solo quando non è possibile fare altrimenti, il tempo di soggiorno fuori dalla stanza deve essere ridotto al minimo e il paziente deve indossare una maschera chirurgica che copra la bocca e il naso.

#### Monitoraggio e gestione dell'isolamento

Il monitoraggio dell'isolamento è responsabilità del polo epidemiologico del DF e in generale del SISP, che lo può esercitare anche attivando figure di fiducia e debitamente formate, esterne al Servizio.

L'aderenza alle misure di isolamento deve essere monitorata controllando il rispetto delle precauzioni sia da parte del paziente che degli operatori sanitari, compreso il personale addetto alle pulizie ambientali

La gestione del paziente che non aderisce alle pratiche di isolamento:

Se il rinforzo educativo e l'intensificazione dei controlli di osservazione delle pratiche stesse non sortisce il risultato, si passa all'isolamento ospedaliero con DOT.

Informazioni per la persona che assicura assistenza a domicilio

La/le persone che assicurano l'assistenza a domicilio devono essere istruite su:

- modalità di gestione dell'isolamento
- uso di presidi di protezione individuale
- modalità di decontaminazione degli effetti lettereci, dei vestiti, delle stoviglie e di altri articoli utilizzati dal paziente
- Raccomandazioni per il malato
- deve restare nella stanza, utilizzando un bagno e salviette/asciugamani diversi dal resto della famiglia; la porta della stanza deve restare chiusa che il paziente vi sia presente o meno; la stanza deve essere aerata frequentemente, possibilmente più volte al giorno;
- deve portare sempre una maschera chirurgica se esce dalla camera o se un'altra persona è nella camera, anche se questa ha a sua volta indossato una maschera prima di entrare
- Raccomandazioni per gli altri componenti della famiglia
- non devono manipolare o condividere oggetti che la persona malata abbia utilizzato, a meno che l'oggetto non sia stato lavato accuratamente con acqua e sapone o un prodotto per la pulizia da parte della persona che assicura le cure
- deve essere limitata la visita di estranei

#### Il trattamento dei materiali

- lenzuola, asciugamani e vestiti del malato: possono essere lavati con gli abiti degli altri componenti della famiglia, anche in lavatrice. Non devono essere lasciati in attesa all'esterno della camera, dove gli altri componenti della famiglia potrebbero venirne in contatto
- fazzoletti di carta, maschere e altri materiali fortemente contaminati: gettati, possibilmente dallo stesso paziente, in un sacco di plastica che sarà ben chiuso e eliminato con le altre immondizie domestiche
- altri oggetti manipolati dalla persona malata (posate, stoviglie): pulite dalla persona che fornisce assistenza (o poste nella lavastoviglie) immediatamente dopo che sono uscite dalla camera del malato

- Superfici o oggetti contaminati direttamente da goccioline di saliva, da sangue e liquidi corporei: puliti e disinfettati con un valido principio attivo, indossando guanti, con candeggina domestica diluita 1:50, sodio ipoclorito 1.000 ppm, Non è opportuna e quindi raccomandata alcuna misura di disinfezione particolare delle stanze dove ha soggiornato un caso di tubercolosi.

Isolamento domiciliare LGTB par. 8.1.4.A[0]R [Il malato cronico]R par. 9.5..

#### NI 12. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un procedimento amministrativo legittimato dall'art. 32 della Costituzione, disciplinato dalle Leggi 180/78 e 833/78, che permette di operare un ricovero per l'effettuazione di terapie di medicina generale o psichiatrica, contro la volontà del paziente, ma nel suo interesse.

##### Articolo 32 della Costituzione Italiana

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

##### Legge 833/78

33. (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori).

“Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.”

I presupposti che giustificano l'adozione del provvedimento sono:

- l'incapacità del paziente di avere coscienza del proprio stato di malattia;

- l'opposizione del paziente alle necessarie cure; la necessità di un intervento terapeutico urgente, nonché la mancanza delle condizioni e delle circostanze atte a consentire di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie di tipo extraospedaliero.

[Il trattamento sanitario obbligatorio]R par. 8.1.4.E

NI 13. Controindicazioni e reazioni avverse alla vaccinazione

#### NI 13.1. Controindicazioni

La vaccinazione è controindicata in caso di:

- patologie o terapie che causano deficienza immunitaria
  - affezioni cutanee attive estese incluse le ustioni estese
  - test tubercolinico positivo  $\geq 5$  mm
  - storia di pregressa TB
  - terapia con farmaci antitubercolari in atto
  - alto rischio di infezione da HIV (es. neonato da madre HIV positiva)
  - neonati conviventi con soggetti affetti da TB attiva
  - reazione allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino
- La vaccinazione va differita in caso di:
- malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre
  - gravidanza.

#### NI 13.2. Reazioni avverse

Le reazioni avverse più frequenti sono: ascesso localizzato in sede di iniezione, ulcerazione locale, linfadenopatia ascellare, cicatrice cheloide. Molto raramente sono stati riportati osteite e osteomielite, reazione lupoida e disturbi neurologici.

La complicanza più grave è rappresentata dall'infezione da BCG disseminata.

Prima della somministrazione del vaccino i genitori/tutori e i soggetti candidati devono essere adeguatamente informati circa i benefici e i rischi della vaccinazione al fine di ottenere una adesione consapevole.

[La vaccinazione]R par. 10.5.

#### NI 14. Dispositivi di protezione individuale

Decreto legislativo del 19 settembre 1994 N. 626, con modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242

### TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### Art. 40 Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (Dpi) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

#### Art. 41 Obbligo di uso

1. I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

#### Art. 42 Requisiti dei Dpi

1. I Dpi devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475.

2. I Dpi di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più Dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Isolamento respiratorio ospedaliero par. 8.1.4.A [0]R [Le procedure assistenziali di sicurezza]R par. 8.1.4.B

#### Art. 43 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei Dpi:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei Dpi necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi Dpi;
- c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei Dpi fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei Dpi disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un Dpi deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del Dpi.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i Dpi conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45 comma 2.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i Dpi e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- b) provvede a che i Dpi siano utilizzati soltanto per gli usi

previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  - d) destina ogni Dpi ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso Dpi da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il Dpi lo protegge;
  - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni Dpi;
  - g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei Dpi.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- a) per ogni Dpi che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  - b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

#### Art. 44 Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lett. g) e 5.

2. I lavoratori utilizzano i Dpi messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

3. I lavoratori:

- a) hanno cura dei Dpi messi a loro disposizione;
  - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei Dpi.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei Dpi messi a loro disposizione.

#### Art. 45 Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43 commi 1 e 4.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio indica:

- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei Dpi;
- b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei Dpi.

#### Art. 46 Norma transitoria

1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004 possono essere impiegati:

- a) i Dpi commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
- b) i Dpi già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.

Isolamento respiratorio ospedaliero par.8.1.4.A [0]R [Le procedure assistenziali di sicurezza]R par. 8.1.4.B

NI 15. Raccolta, trasporto e requisiti dei materiali biologici per la ricerca dei micobatteri

Raccolta dei campioni

- Usare contenitori in plastica, sterili, monouso, con tappo a vite, senza aggiunta di sostanze fissanti o conservanti (es.: paraffina).
- I tamponi non sono idonei per la raccolta dei materiali biologici;
- Raccogliere i campioni in modo asettico, minimizzando le contaminazioni con la flora microbica residente;
- Raccogliere una quantità di materiale biologico sufficiente per i test richiesti;
- Disinfettare tassativamente con alcool i tappi delle provette Vacutainer e degli Isolator prima dell'uso.
- Per evitare l'essiccamento di campioni di piccole dimensioni (es.: frammenti biotici) aggiungere alcune gocce di soluzione fisiologica sterile nel contenitore.

Trasporto dei campioni

- Inviare i campioni al laboratorio di Microbiologia il più rapidamente possibile, per evitare una eccessiva crescita della flora microbica residente;
- I campioni devono essere conservati in frigorifero, ma non congelati, quando non è possibile l'invio al laboratorio entro un'ora;
- Non refrigerare i campioni di sangue. Mantenere a temperatura ambiente il sangue raccolto in Isolator e in provetta Vacutainer con eparina o SPS (Sodio polianetolsulfonato) [Raccolta, conservazione e invio dei materiali biologici]R par. 7.2.2.A

Tabella riassuntiva

Tipo di campione	Requisiti dei campioni	Speciali istruzioni	Campioni inaccettabili
Urine	Prima minzione del mattino (minimo 40 ml) ottenuta anche mediante catetere, raccolta in un contenitore sterile, per 3 giorni consecutivi. Per le raccolte sovrapubiche, inviare una siringa con copriago o altro contenitore sterile.	Accettare un solo campione al giorno. E' possibile inviare alla Microbiologia contemporaneamente i 3 campioni il 3° giorno, conservando tassativamente i campioni del 1° e 2° giorno in frigorifero. Le urine della notte raccolte di primo mattino danno migliori risultati. Campioni raccolti in altri momenti della giornata sono diluiti e non sono ottimali.	Urine delle 24 ore. Urine prelevate dalla sacca del catetere. Campioni di volume inferiore ai 40 ml.
Sangue	5-10 ml in provetta Vacutainer contenente eparina o SPS e 10 ml in ISOLATOR	Eseguire il prelievo in modo asettico. Invertire la provetta Vacutainer più volte dopo il prelievo. L'SPS è l'anticoagulante preferito, poiché favorisce la crescita dei micobatteri. Anche il sangue eparinizzato è accettabile.	Sangue raccolto in EDTA, che inibisce in modo considerevole, anche in tracce, la crescita dei micobatteri. Sangue coagulato.
Midollo osseo	5-10 ml in provetta Vacutainer contenente eparina o SPS e 10 ml in ISOLATOR.	Eseguire il prelievo in modo asettico. Invertire la provetta Vacutainer più volte dopo il prelievo.	
Linfonodo	Linfonodo o porzione di esso in contenitore sterile, senza fissativi o conservanti.	Eseguire il prelievo in modo asettico. Selezionare la porzione caseosa quando possibile. Non immergere in soluzione salina o altri liquidi, e non avvolgere in una garza. Il congelamento riduce le possibilità di crescita dei micobatteri.	Campione in formalina.

Tipo di campione	Requisiti dei campioni	Speciali istruzioni	Campioni inaccettabili
Escreato	5-10 ml in un contenitore sterile non paraffinato. Raccogliere un campione di primo mattino da espettorazione profonda, per almeno 3 giorni consecutivi. Non mescolare più campioni.	Istruire il paziente su come produrre un campione di escreato, distinto da saliva o secrezioni nasofaringee. Far risciacquare la bocca del paziente con acqua, prima della raccolta dell'escreato, per ridurre la presenza di particelle di cibo, colluttori o farmaci che possono inibire la crescita dei micobatteri. Per indurre l'escreato usare acqua sterile, salina ipertonica. Evitare nebulizzazioni fatte con acqua di rubinetto, i micobatteri saprofiti, in essa presenti, possono dare false positività. Indicare sempre sulla richiesta se il campione è un escreato indotto.	Campioni di 24 ore. Campioni salivari.
Aspirato gastrico	5-10 ml in contenitore sterile. Effettuare il prelievo al mattino al risveglio, per raccogliere l'escreato deglutito durante il sonno.	Raccogliere un campione di primo mattino per 3 giorni consecutivi. Neutralizzare (pH 7) immediatamente il campione, subito dopo la raccolta, con 100 mg di Carbonato di Sodio.	Campioni che non sono stati neutralizzati
Bal o Broncoaspirato	5 ml in contenitore sterile	Evitare di lavare i broncoscopi con acqua di rubinetto, i micobatteri saprofiti, in essa presenti, possono dare false positività.	
Spazzolamento bronchiale	contenitore sterile		
Accessi e liquidi aspirati	In siringa con copriago.	Disinfettare la cute prima di aspirare il materiale. Raccogliere il campione con uno o più tamponi e porlo in un terreno di trasporto, solo se il volume è insufficiente per l'aspirazione con ago e siringa.	Tamponi secchi.
Liquidi organici: - Pleurico - Pericardico - Peritoneale - Altri	10 -15 ml (minimo) in un contenitore sterile o in siringa con copriago. Raccogliere i campioni ematici in contenitori con SPS o Eparina.	Disinfettare la sede del prelievo se questo viene effettuato con siringa. Poiché molti di questi liquidi possono contenere fibrinogeno, è necessario aggiungere un anticoagulante (SPS o Eparina) al contenitore.	
Liquor cefalo-rachidiano	> 2 ml in contenitore sterile	Usare il massimo volume ottenibile.	
Ossa	Frammento osseo in un contenitore sterile senza fissativi o conservanti		Campioni in formalina
Feci	>1 gr in un contenitore sterile non paraffinato	Trasferire le feci nel contenitore dalla padella o dal foglio di plastica steso sopra il coperchio del water. La paraffina dei contenitori può produrre esami microscopici falsi positivi	Campioni congelati. Campioni in formalina.
Prelievo biotico da tessuto	1 gr di tessuto, se possibile, in contenitore sterile senza fissativi o conservanti	Eseguire il prelievo in modo asettico. Selezionare la porzione caseosa, se possibile. Non immergere in soluzioni saline o altri liquidi, e non avvolgere in una garza. Il congelamento riduce le possibilità di crescita dei micobatteri.	Campioni in formalina.

Tipo di campione	Requisiti dei campioni	Speciali istruzioni	Campioni inaccettabili
Materiale da lesione cutanea		Prendere accordi con il laboratorio di microbiologia	
Ricerca Mycobacterium leprae		Prendere accordi con il laboratorio di microbiologia	

[Raccolta, conservazione e invio dei materiali biologici]R  
par. 7.2.2.A

#### ALLEGATI

- 1 La TB nel Veneto, dati 1994-2004.
- 2 Piano triennale TB 2005-2007.
- 3 Guida all'accreditamento del Dispensario Funzionale.
- 4 Ministero della Salute - Manuale tecnico per la diagnosi microbiologica della tubercolosi.
- 5 Criteria for diagnosis of NTM pulmonary disease.
- 6 Campi del software di gestione del DF.
- 7 Facsimile di modulo richiesta indagini per ricerca micobatteri.
- 8 OMS - prevalenza della MDR nel mondo.
- 9 OMS - incidenza della TB nel mondo.
- 10 Inchiesta epidemiologica per TB - procedura e modulo.
- 11 Diagramma screening con TST dei contatti di caso.
- 11 bis Diagramma screening con IGRA dei contatti di caso.
- 12 Diagramma screening con TST di Immigrati da Paesi ad alta endemia, Soggetti senza fissa dimora, Rifugiati, Baraccati, Soggetti reclusi in istituti di correzione e di pena, Tossicodipendenti.
- 12 bis Diagramma screening con IGRA di Immigrati da Paesi ad alta endemia, Soggetti senza fissa dimora, Rifugiati, Baraccati, Soggetti reclusi in istituti di correzione e di pena, Tossicodipendenti.
- 13 Diagramma controllo contatti di caso.
- 14 Prevenzione e sorveglianza della TB negli operatori sanitari.
- 15 Scheda di segnalazione di malattia infettiva.
- 16 Scheda di notifica di tubercolosi.
- 17 Diagramma di flusso della notifica di tubercolosi.
- 18 scheda di esito di trattamento della TB.
- 19 Raccomandazioni per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti utilizzati in endoscopia toracica.
- 20 Regione Veneto - delibera 2824, Agosto 19978: Linee Guida per la organizzazione dei laboratori per la diagnostica dei micobatteri.
- 21 Ministero della Salute - Circolare n° 4 del 13 Marzo 2998: Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica.
- 22 Modulo INPS 22
- 23 Modulo INPS 37
- 24 Modulo INPS 36

#### BIBLIOGRAFIA

1. Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna. Tubercolosi. In: Epidemie di infezioni correlate all'assistenza sanitaria. Sorveglianza e controllo. Dossier 123-2006. Bologna, 2006, pp 224-232.  
[http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana\\_dossier/doss123.htm](http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss123.htm)

2. American Thoracic Society. Diagnosis and treatment of diseases caused by Nontuberculous Mycobacteria. Am J Resp Crit Care 1997; 156: S1-S25
3. Brock, I, M. Ruhwald, B. Lundgren, H. Wessth, L. R. Mathiesen, P. Ravn. Latent Tuberculosis in HIV positive, diagnosed by the M. tuberculosis Specific Interferon Gamma test. Respir Res. 2006; 7: 56.
4. Centers for Disease Control - Northern Territory Government. Guidelines for the control of tuberculosis in the Northern Territory. Darwin: Department of Health and Community Services, 2002.  
[http://www.nt.gov.au/health/cdc/treatment\\_protocol/TB.pdf](http://www.nt.gov.au/health/cdc/treatment_protocol/TB.pdf)
5. Centers for Disease Control and Prevention. Core curriculum slides. BCG vaccination, 2005. Division of tuberculosis elimination, 2005.  
[http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/slidesets/core/html/trans9\\_slides.htm](http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/slidesets/core/html/trans9_slides.htm)
6. Centers for Disease Control and Prevention. Core Curriculum slides. Community TB control, 2005 Atlanta: Division of tuberculosis elimination, 2005. <http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/slidesets/core/default.html>
7. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Preventing the Transmission of M. tuberculosis in Health-Care Settings, 2005. Atlanta: Division of tuberculosis elimination, 2005.  
<http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/slidesets/InfectionGuidelines/default.htm>
8. Centers for Disease Control and Prevention. Infection control in health care settings, 2005. Division of tuberculosis elimination. [http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/slidesets/core/html/trans8\\_slides.htm](http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/slidesets/core/html/trans8_slides.htm)
9. Centers for Disease Control and Prevention. Nucleic acid amplification tests for tuberculosis. MMWR 1996; 45: 950-952  
<http://www.cdc.gov/MMWR/preview/mmwrhtml/00044313.htm>
10. Centers for Disease Control and Prevention. Preventing transmission slides. Tuberculosis transmission, 2005". Division of tuberculosis elimination. <http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/slidesets/transmission/html/>
11. Centers for Disease Control and Prevention. Targeted tuberculin testing and interpreting tuberculin skin test results. Fact sheets TB Elimination; April 2005.  
<http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/tbfactsheets/250005.htm>
12. Centers for Disease Control and Prevention. Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. MMWR Recomm Rep 2000; 49 (RR-6): 1-71  
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr4906a1.htm>
13. Centers for Disease Control and Prevention. Treatment of latent tuberculosis infection: Maximizing adherence. Fact sheets TB Elimination; May 2005.  
<http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/tbfactsheets/250003.htm>
14. Centers for Disease Control and Prevention. Update: Nucleic acid amplification tests for tuberculosis. MMWR 2000; 49:593-594  
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4926a3.htm>

15. Conferenza Stato Regioni - "Documento di linee-guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". Roma: Provvedimento del 17 dicembre 1998 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999 [http://www.ministerosalute.it/imgs/C\\_17\\_normativa\\_329\\_allegato.doc](http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_329_allegato.doc)
16. Ehrlich R.L., Steele M.S., Sabatini N.J. Guidelines for prevention and treatment of tuberculosis, 2003. Baltimore: Maryland Department of Health and Mental Hygiene, 2003. <http://www.edcp.org/tb/pdf/final2003TBbook.pdf>
17. Ferrara G, Losi M, Meacci M, Meccugni B, Piro R, Roversi P, Bergamini BM, D'Amico R, Marchegiano P, Rumpianesi F, Fabbri LM, Richeldi L. Routine hospital use of a new commercial whole blood interferon-gamma assay for the diagnosis of tuberculosis infection. *Am J Respir Crit Care Med.* 2005; 172: 631-635.
18. Gruppo Multidisciplinare Tubercolosi. Protocollo di gestione clinica della tubercolosi. Revisione n° 1-maggio 2004".: Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani"- IRCCS, 2004.
19. Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Roma: Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28-12-1978
20. Master R. N.. Mycobacteriology - Specimen collection and transport. In: H. D. Isenberg (ed.). *Clinical microbiology procedures handbook*. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 1992 p. 3.2.1-3.2.6.
21. Mazurek G.H, J. Jerreb, P. LoBue, M.F. Iademarco, B. Metchock, A.Vernon. Guidelines for Using the QuantiFERON®-TB Gold Test for Detecting Mycobacterium tuberculosis Infection, United States. *MMWR Recomm Rep.* 2005; 54 (RR-15), 49-55. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5415a4.htm>
22. Menzies D; Immigration Subcommittee, Canadian Tuberculosis Committee. Screening immigrants to Canada for tuberculosis: chest radiography or tuberculin skin testing? *CMAJ.* 2003; 169(10):1035-6.
23. Ministero della Salute. Misure di profilassi per esigenze di Sanità Pubblica. Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti. Roma: Circolare Ministeriale N. 4 del 13/03/98, prot. 400.3/26/1189 [http://www.ministerosalute.it/imgs/C\\_17\\_normativa\\_90\\_allegato.doc](http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_90_allegato.doc)
24. Ministero della Salute, Dipartimento della Comunicazione e Prevenzione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria: Manuale Tecnico per la Diagnosi Microbiologica della Tubercolosi
25. Ministero della Sanità. Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare? Roma: Decreto Ministeriale del 29 luglio 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1998. [http://www.ministerosalute.it/imgs/C\\_17\\_normativa\\_72\\_allegato.doc](http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_72_allegato.doc)
26. Ministero della Sanità. Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse. Roma: Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06 settembre 1998. <http://www.simi.iss.it/normativa.htm>
27. Minnesota Department of Health. Recommendations for targeted tuberculin testing and treatment of latent TB infection 2003. Minneapolis: Tuberculosis Prevention and Control Program, 2003 <http://www.health.state.mn.us/divs/idepc/diseases/tb/tbtesting.html>
28. National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Tuberculosis. Clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control. London: Royal College of Physicians, 2006.
29. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Susceptibility testing of mycobacteria, nocardia, and other aerobic actinomycetes; approved standard. Wayne: NCCLS document M24-A (Vol 23 No 18), 2003 <http://www.clsi.org/source/orders/free/m24-aa.pdf>
30. National Institute for Health and Clinical Excellence. Tuberculosis Clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control. London: National Collaborating Centre for Chronic Conditions, Clinical Guideline 33, 2006 <http://www.nice.org.uk/guidance/CG33>
31. National Plan for Reliable Tuberculosis Laboratory Services Using a Systems Approach. Recommendations from CDC and the Association of Public Health Laboratories Task Force on Tuberculosis Laboratory Services. *MMWR Recomm Rep.* 2005;54(RR-06):1-12 <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5406a1.htm>
32. National Tuberculosis Advisory Committee. Guidelines for Australian mycobacteriology laboratories. *Commun Dis Intell.* 2006;30:116-28.
33. National Tuberculosis Controllers Association; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for the investigation of contacts of persons with infectious tuberculosis. Recommendations from the National Tuberculosis Controllers Association and CDC. *MMWR Recomm Rep.* 2005; 54 (RR-15):1-37. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5415a1.htm>
34. New Zealand Ministry of Health. Guidelines for Tuberculosis Control in New Zealand 2003. Wellington: Ministry of Health. December 2002. [www.moh.govt.nz/cd/tbcontrol](http://www.moh.govt.nz/cd/tbcontrol)
35. Piersimoni C., Olivieri A., Benacchio L., and Scarparo C.. Current Perspectives on Drug Susceptibility Testing of Mycobacterium tuberculosis Complex: the Automated Nonradiometric Systems. [Minireview] *J. Clin. Microbiol.* 2006; 44: 20-28.
36. Piersimoni C., and Scarparo C. Relevance of commercial amplification methods for direct detection of Mycobacterium tuberculosis complex in clinical samples. [Minireview] *J. Clin. Microbiol.* 2002;41:5355-5365.
37. Regione Veneto. Linee Guida per il controllo della Tubercolosi. Venezia, 1997
38. Rural and Regional Health and Aged Care Services Division Victorian Government Department of Human Services. Management, control and prevention of tuberculosis. Guidelines for health care providers (2002-2005). Melbourne Victoria: Department of human services, 2002. [http://www.health.vic.gov.au/ideas/diseases/tb\\_mgmt\\_guide.htm](http://www.health.vic.gov.au/ideas/diseases/tb_mgmt_guide.htm)

39. Russo C, Ranno S, Tozzi A.E., Menichella D. Evaluation of a new gamma-release assay as a useful strategy in a diagnosis of Tuberculosis in Pediatric Population. In Abstract book of 106th General Meeting of the American Society for Microbiology, Orlando, FL
  40. Senato della Repubblica. Articolo 32. In: Costituzione della Repubblica Italiana. Roma, 27 Dicembre 1947.
  41. Taylor Z, Nolan CM, Blumberg HM; American Thoracic Society; Centers for Disease Control and Prevention; Infectious Diseases Society of America. Controlling tuberculosis in the United States. Recommendations from the American Thoracic Society, CDC, and the Infectious Diseases Society of America. *MMWR Recomm Rep.* 2005;54(RR-12):1-81.  
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5412a1.htm>
  42. Tenover, F. C., Crawford J. T., Huebner R. E., Geiter L. J., Horsburgh C. R. and Good R. C.. The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? *J. Clin. Microbiol.* 1993; 31:767-770.
  43. Titolo IV, Decreto legislativo del 19 settembre 1994 N. 626 con modifiche ed integrazioni del decreto Legislativo 19 marzo 1996 N. 242. "Uso Dei Dispositivi Di Protezione Individuale".
  44. World Health Organization. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. Geneve, 2005
  45. World Health Organization. International Standard for Tuberculosis Care - Seventh Draft. Geneve, 2005
  46. World Health Organization. Treatment of Tuberculosis: Guidelines for National Programmes - Third edition. Geneve, 2003
-





























## INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

### CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:

1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.

La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

### ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C:	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento deve essere versato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a:

**REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia**, con l'indicazione della relativa causale.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.

Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti**:

- telefonando ai numeri 041 279 2947 - 041 279 2836, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: [abbonamenti.bur@regione.veneto.it](mailto:abbonamenti.bur@regione.veneto.it)

### VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

#### **PADOVA**

Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2  
tel. **049 656 921** fax 049 875 4728  
e-mail: [info@libriercortinapd.it](mailto:info@libriercortinapd.it)

#### **ROVIGO**

Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2  
tel. **0425 24 056** fax 0425 46 13 08  
e-mail: [libreria.pavanello@libero.it](mailto:libreria.pavanello@libero.it)

#### **TREVISO**

Libreria Canova, via Calmaggione, 31 - tel.-fax 0422 546 253

#### **CONEGLIANO (TV)**

Libreria Canova, via Cavour, 6/B - tel.-fax 0438 22 680  
e-mail: [libriercanova.co@libero.it](mailto:libriercanova.co@libero.it)

#### **MONTEBELLUNA (TV)**

Libreria Zanetti, via dei Martini, 2 - tel.-fax 0423 609 608  
e-mail: [info@librierezanetti.it](mailto:info@librierezanetti.it)

#### **VENEZIA**

Libreria Goldoni, S. Marco 4742 - tel.-fax 041 522 2384  
e-mail: [info@librieriagoldoni.com](mailto:info@librieriagoldoni.com)

#### **Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901**

tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809  
e-mail: [abbonamenti.bur@regione.veneto.it](mailto:abbonamenti.bur@regione.veneto.it)

#### **VERONA**

Libreria Giuridica, via della Costa, 5  
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464  
e-mail: [lgiuridica@virgilio.it](mailto:lgiuridica@virgilio.it)

#### **VICENZA**

Libreria Traverso, corso Palladio, 172  
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093  
e-mail: [traversolibri@libero.it](mailto:traversolibri@libero.it)

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00

Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

### CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato in internet all'indirizzo <http://bur.regione.veneto.it/BurVServices> o dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30, presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Regionali per l'informazione con sedi a:

**BELLUNO** piazza Mazzini, 21 - tel. **0437 946 262**  
**PADOVA** passaggio Gaudenzio, 1 - tel. **049 877 8163**  
**ROVIGO** viale della Pace, 1/D - tel. **0425 411 811**  
**TREVISO** via Tezzone, 2 - tel. **0422 582 278**

**VENEZIA** pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786  
**VERONA** via Locatelli, 1 - tel. 045 8676614-5  
**VICENZA** Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438



# INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

## INSERZIONI

### MODALITÀ

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla **Giunta Regionale - Bollettino ufficiale - Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia** (tel. 041 279 2900 - fax 041 279 2905 - e-mail: inserzioni.bur@regione.veneto.it), almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del numero per il quale si chiede l'inserzione. Per la trasmissione dei testi in forma elettronica si rinvia alla sezione sottostante "Tariffe".

La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita IVA del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a: **REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 VENEZIA**, con l'indicazione della relativa causale.

Tenuto conto dei termini di invio di cui sopra, gli avvisi, gli avvisi d'asta e di gara d'appalto, i bandi di concorso e di selezione a impieghi in enti pubblici dovranno prevedere una scadenza posteriore di almeno 15 giorni alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termine inferiore previsto da specifiche norme di legge.

Con l'occasione si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es.: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR). Non si darà corso alla pubblicazione delle inserzioni per le quali non saranno stati rispettati i termini minimi sopra indicati.

Le domande con cui si chiede l'inserzione nel Bollettino e i relativi testi e/o documenti da pubblicare devono essere prodotti con l'osservanza della tariffa allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642 e successivi in materia di "disciplina dell'imposta di bollo", salve le esenzioni di legge.

### TARIFFE

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga):

- > Euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00 se il testo dell'inserzione è trasmesso solo su supporto cartaceo;
- > Euro 25,00 più Iva 20% = euro 30,00 se il testo dell'inserzione è trasmesso anche via e-mail;
- > Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe, gli importi sopra indicati sono raddoppiati.

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate per la pubblicazione integrale dello Statuto.

Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati, a condizione che il testo da pubblicare sia trasmesso anche in formato elettronico, è soggetta al pagamento del costo forfettario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 20 righe, sia trasmesso, almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino, oltre che su supporto cartaceo anche via e-mail e si limiti ad indicare i seguenti elementi: denominazione dell'ente, posti messi a concorso, requisiti di ammissione, termine di presentazione delle domande, calendario delle prove (se già fissato), indicazioni per richiesta di informazioni.

Lo schema redazionale da utilizzare obbligatoriamente è il seguente:

COMUNE DI ..... (PROVINCIA)  
 Concorso pubblico per titoli ed esami per (numero) posti di (profilo) Categoria (A, B, C o D), Posizione (1, 2, 3, 4, 5 o 6)  
 Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)  
 Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur).  
 Calendario delle prove:  
 - Prima prova scritta:  
 - Seconda prova scritta:  
 - Prova orale:  
 Per informazioni rivolgersi a:

L'e-mail contenente il testo della richiesta di pubblicazione e, quale allegato del messaggio, il testo dell'inserzione, deve essere trasmessa al seguente indirizzo: [inserzioni.bur@regione.veneto.it](mailto:inserzioni.bur@regione.veneto.it)

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: **Giunta Regionale - Bollettino ufficiale - Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia** (tel. 041 279 2900 - fax 041 279 2905 - e-mail: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00.

<b>Direzione - Redazione</b>			
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. <b>041 279 2862 - 2900</b> - Fax. 041 279 2905			
Sito internet: <a href="http://bur.regione.veneto.it/BurVServices">http://bur.regione.veneto.it/BurVServices</a> e-mail: <a href="mailto:uff.bur@regione.veneto.it">uff.bur@regione.veneto.it</a>			
<b>Dirigente</b>	Franco Denti	<b>Abbonamenti</b>	Antonio Turrin
<b>Responsabile di redazione</b>	Toscana Pagan	<b>Composizione</b>	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
<b>Collaboratori di redazione</b>	Antonella Migliarese, Barbara Molin, Paolo Orsucci	<b>Ricerca fotografica</b>	Maria Clara Martignon
		<b>Referente Internet</b>	Elisabetta Scaramuzza
<b>Direttore Responsabile</b>		Dott. <b>Antonio Menetto</b>	

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)  
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici